

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 76



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
28 febbraio 2018

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute dal 9 al 12 maggio 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 211 del 30.6.2017.

TESTI APPROVATI

Sedute del 25 e 26 maggio 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 217 del 6.7.2017.

TESTI APPROVATI

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 10 maggio 2016

2018/C 076/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) (2015/2224(INI))	2
---------------	--	---

2018/C 076/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane dell'UE (2015/2279(INI))	11
---------------	---	----

Mercoledì 11 maggio 2016

2018/C 076/03	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione (2016/2550(RSP))	23
---------------	---	----

Giovedì 12 maggio 2016

2018/C 076/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sui tatars di Crimea (2016/2692(RSP))	27
---------------	---	----

2018/C 076/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sul Gambia (2016/2693(RSP))	31
---------------	---	----

IT

2018/C 076/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 su Gibuti (2016/2694(RSP))	35
2018/C 076/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio (2016/2532(RSP))	40
2018/C 076/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sullo status di economia di mercato della Cina (2016/2667(RSP))	43
2018/C 076/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030 (2016/2696(RSP))	45
2018/C 076/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti (2016/2583(RSP))	49
2018/C 076/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'applicazione della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (2015/2097(INI))	54
2018/C 076/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere (2015/2118(INI))	61
Mercoledì 26 maggio 2016		
2018/C 076/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI)) . . .	76
2018/C 076/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici (2016/2727(RSP))	82
2018/C 076/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 su un «new deal» per i consumatori di energia (2015/2323(INI))	86
2018/C 076/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (2015/2228(INI))	93
2018/C 076/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico (2015/2346(INI))	105
2018/C 076/18	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (2015/2354(INI))	112

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 26 maggio 2016

2018/C 076/19	Decisione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno (2016/2003(IMM))	128
---------------	---	-----

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 10 maggio 2016

2018/C 076/20	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 aprile 2016 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (C(2016)2002 — 2016/2656(DEA))	130
2018/C 076/21	P8_TA(2016)0206 Difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'UE ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione) (COM(2014)0660 — C8-0229/2014 — 2014/0305(COD)) P8_TC1-COD(2014)0305 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)	132
2018/C 076/22	P8_TA(2016)0207 Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'UE ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (testo codificato) (COM(2014)0667 — C8-0232/2014 — 2014/0309(COD)) P8_TC1-COD(2014)0309 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)	133
2018/C 076/23	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione (13015/2015 — C8-0402/2015 — 2015/0224(NLE))	134
2018/C 076/24	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (12773/2015 — C8-0354/2015 — 2015/0229(NLE))	135

2018/C 076/25	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (05977/2016 — C8-0116/2016 — 2015/0265(NLE)) . . .	136
---------------	--	-----

2018/C 076/26	P8_TA(2016)0212	
	Statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti (COM(2014)0379 — C8-0038/2014 — 2014/0194(COD))	
	P8_TC1-COD(2014)0194	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero	137

Mercoledì 11 maggio 2016

2018/C 076/27	P8_TA(2016)0214	
	Esenzioni per i negozianti per conto proprio di merci ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negozianti per conto proprio di merci (COM(2015)0648 — C8-0403/2015 — 2015/0295(COD))	
	P8_TC1-COD(2015)0295	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negozianti per conto proprio di merci	138

2018/C 076/28	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (14957/2/2015 — C8-0130/2016 — 2013/0091(COD)) . . .	139
---------------	--	-----

2018/C 076/29	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (14958/2/2015 — C8-0131/2016 — 2013/0081(COD))	141
---------------	--	-----

Giovedì 12 maggio 2016

2018/C 076/30	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS))	143
---------------	--	-----

Mercoledì 26 maggio 2016

2018/C 076/31	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, presentata dalla Francia) (COM(2016)0185 — C8-0136/2016 — 2016/2043(BUD))	158
2018/C 076/32	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, presentata dalla Grecia) (COM(2016)0210 — C8-0149/2016 — 2016/2050(BUD))	162
2018/C 076/33	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0677 — C8-0017/2016 — 2015/0314(NLE))	166

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
***II	Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
***III	Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute dal 9 al 12 maggio 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 211 del 30.6.2017.

TESTI APPROVATI

Sedute del 25 e 26 maggio 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 217 del 6.7.2017.

TESTI APPROVATI

Martedì 10 maggio 2016

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0211

Nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) (2015/2224(INI))

(2018/C 076/01)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento disposizioni comuni — RDC»),
- visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

Martedì 10 maggio 2016

- vista l'Agenda territoriale dell'UE 2020, adottata in occasione della riunione informale dei ministri competenti per la pianificazione e lo sviluppo territoriali, tenutasi il 19 maggio 2011 a Gödöllő,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2012 sullo sviluppo locale di tipo partecipativo ⁽¹⁾,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 9 luglio 2015 sull'esito dei negoziati sugli accordi di partenariato e sui programmi operativi ⁽²⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2014 sul tema dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) come strumento della politica di coesione 2014-2020 per lo sviluppo locale, rurale, urbano e periurbano (parere esplorativo su richiesta della presidenza greca) ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sull'ottimizzazione del ruolo dell'assetto territoriale nella politica di coesione ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» ⁽⁷⁾,
- vista la nota dal titolo «Tools to support the territorial and urban dimension in cohesion policy: Integrated territorial investment (ITI) and Community-led Local Development (CLLD)» («Strumenti a sostegno della dimensione territoriale e urbana nella politica di coesione: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)'), Direzione generale delle Politiche interne, dipartimento B: Politiche strutturali e di coesione, Parlamento europeo, ottobre 2015,
- visto lo studio dal titolo «Territorial governance and Cohesion Policy» («Governance territoriale e politica di coesione»), Direzione generale delle Politiche interne, dipartimento B: Politiche strutturali e di coesione, Parlamento europeo, luglio 2015,
- visto lo studio dal titolo «Strategic coherence of Cohesion Policy: comparison of the 2007-13 and 2014-20 programming periods» («Coerenza strategica e politica di coesione: confronto dei periodi di programmazione 2007-13 e 2014-20»), Direzione generale delle Politiche interne, dipartimento B: Politiche strutturali e di coesione, Parlamento europeo, febbraio 2015,
- vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale: Investimenti per l'occupazione e la crescita — Promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e regioni dell'UE, luglio 2014,
- visto lo studio dal titolo «Territorial Agenda 2020 put in practice — Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach» («Attuazione dell'agenda territoriale 2020: potenziare l'efficienza e l'efficacia della politica di coesione attraverso un approccio su base locale»), volume II — studi di caso, Commissione europea, maggio 2015,
- vista la relazione dal titolo «How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020» («Come rafforzare la dimensione territoriale di 'Europa 2020' e la politica di coesione dell'UE sulla base sull'Agenda territoriale 2020»), elaborata su richiesta della Presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea, settembre 2011,

⁽¹⁾ GU C 17 del 19.1.2013, pag. 18.

⁽²⁾ GU C 313 del 22.9.2015, pag. 31.

⁽³⁾ GU C 230 del 14.7.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU C 440 del 30.12.2015, pag. 6.

⁽⁶⁾ Testi approvati P7_TA(2014)0015.

⁽⁷⁾ Testi approvati P8_TA(2015)0419.

Martedì 10 maggio 2016

- vista la relazione dal titolo «Job Creation and Local Economic Development» («Creazione d'occupazione e sviluppo economico locale») dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), novembre 2014,
 - vista la relazione dal titolo «Local Economic Leadership» («Leadership economica locale») dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), 2015,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0032/2016),
- A. considerando che la coesione territoriale è un obiettivo fondamentale dell'Unione europea sancito dal trattato di Lisbona;
- B. considerando che la generazione 2014-2020 della politica di coesione prevede e incoraggia l'utilizzo di approcci integrati e basati sul territorio finalizzati a favorire la coesione economica, sociale e territoriale, promuovendo nel contempo anche la governance territoriale;
- C. considerando che gli approcci integrati e basati sul territorio hanno lo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento pubblico rispondendo alle esigenze specifiche dei territori e contribuendo alla loro attrattività;
- D. considerando che il CLLD e gli ITI sono strumenti innovativi della politica di coesione che saranno attuati per la prima volta da alcuni Stati membri in tale forma e che possono contribuire in maniera significativa al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale, alla creazione di posti di lavoro locali di qualità, allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;
- E. considerando che le nuove iniziative ITI e CLLD rappresentano cambiamenti radicali nella capacità dei soggetti interessati locali di combinare flussi di finanziamento e pianificare iniziative locali correttamente mirate;
- F. considerando che il coinvolgimento attivo delle organizzazioni regionali e locali è fondamentale ai fini della piena attuazione della politica di coesione economica, sociale e territoriale; che gli approcci innovativi i quali privilegiano la conoscenza locale per far fronte ai problemi locali con soluzioni locali, hanno assunto crescente importanza; che la governance partecipativa, come ad esempio il bilancio partecipativo, dispone degli strumenti necessari in termini di partecipazione pubblica allo scopo di deferire la responsabilità decisionale a livello delle comunità locali;
- G. considerando che il CLLD si basa sull'esperienza di attuazione di LEADER, URBAN ed EQUAL nei precedenti periodi di finanziamento e si basa principalmente sull'approccio LEADER, che ha portato a un aumento esponenziale dei gruppi d'azione locale (GAL) dalla sua adozione nel 1991 e ha dato un contributo significativo al miglioramento della qualità di vita della popolazione, specialmente nelle zone rurali;
- H. considerando che il CLLD è obbligatorio solo per il FEASR e facoltativo per il FESR, il FES e il FEAMP;
- I. considerando che questi due nuovi strumenti possono svolgere un importante ruolo nell'adattamento ai cambiamenti demografici e per colmare gli squilibri di sviluppo tra le regioni;
- J. considerando che il CLLD segue un approccio «dal basso verso l'alto» allo scopo di definire obiettivi e finanziare progetti legati alle esigenze locali della comunità anziché imporre obiettivi a livello nazionale;
- K. considerando che gli ITI costituiscono uno strumento che può essere utilizzato per realizzare azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile, come definito nell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013;
- L. considerando che esistono differenze di livello tra gli Stati membri in termini di strutture ed esperienza di governance nelle iniziative di sviluppo dal basso verso l'alto;
- M. considerando che la capacità e l'impegno degli attori regionali e locali sono essenziali per il successo di tali strumenti, fatte salve le competenze definite per ogni struttura;

Martedì 10 maggio 2016

- N. considerando che i poteri regionali e locali sono chiamati a intervenire nelle decisioni riguardanti il loro sviluppo e a promuovere le sinergie tra il settore pubblico e privato come orientamenti fondamentali in grado di favorire una gestione e un'amministrazione efficaci dei progetti e garantire la stabilità degli impegni assunti;
- O. considerando che è fondamentale che le autorità locali e regionali, nelle decisioni che riguardano il loro stesso sviluppo, identifichino correttamente, conformemente a quanto indicato dalla loro collettività, le loro risorse e i loro vantaggi strategici e che li sfruttino all'atto dello sviluppo delle loro strategie di sviluppo regionale e locale, il che, unitamente all'apporto della loro collettività, incrementerebbe la qualità della vita dei cittadini chiarendo i problemi che emergono, stabilendo le priorità e definendo soluzioni sostenibili insieme ai cittadini;
- P. considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013 prevede che i singoli Stati membri definiscano, alla luce della «propria specifica situazione territoriale» «i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale»;
- Q. considerando che l'iniziativa RURBAN in materia di cooperazione tra le aree rurali e urbane contribuisce a rafforzare la competitività regionale e a istituire partenariati per lo sviluppo;
- R. considerando che i bilanci a livello di Unione europea dovrebbero basarsi sui risultati e che le risorse stanziare nel quadro degli ITI e del CLLD devono essere utilizzate in modo efficiente attraverso il conseguimento di obiettivi politici e di priorità stabilite e rivestire il più elevato valore aggiunto rispetto all'obiettivo perseguito e che il conseguimento dei risultati dovrebbe avvenire al minimo costo possibile;

Osservazioni generali

1. rileva che un coinvolgimento concreto fin dalle prime fasi degli attori locali e regionali, il loro impegno e la titolarità delle strategie di sviluppo territoriale e una opportuna delega delle responsabilità e delle risorse ai livelli decisionali inferiori sono essenziali per il successo dell'approccio dal basso verso l'alto; ritiene che il coinvolgimento delle parti interessate possa anche rafforzare l'approccio integrato e locale, specialmente dove il ricorso al CLLD e agli ITI è limitato; sottolinea, tuttavia, che gli attori locali necessitano di sostegno tecnico e finanziario dai livelli regionale, nazionale ed europeo, in particolare nelle prime fasi del processo di attuazione;
2. sollecita la definizione di strategie nelle prime fasi del processo di attuazione in collaborazione con gli attori regionali e locali, segnatamente in materia di formazione specifica e specializzata, sostegno tecnico e finanziario, nel contesto di un partenariato effettivo tra le regioni, gli Stati membri e l'UE;
3. ritiene che debba essere ulteriormente promossa la sottodelega delle competenze e delle risorse, nel quadro dei fondi SIE, e che la riluttanza delle autorità di gestione a farlo possa limitare le potenzialità dei due strumenti; invita gli Stati membri a sostenere un approccio dal basso verso l'alto e ad affidare la responsabilità ai gruppi locali; invita la Commissione ad avanzare, pur restando interamente nell'ambito delle proprie competenze, raccomandazioni e linee guida esaustive agli Stati membri su come superare la mancanza di fiducia e gli ostacoli amministrativi tra i vari livelli di governance legati all'attuazione degli strumenti CLLD e ITI;
4. sottolinea il fatto che, a livello locale, la definizione di strategie di elevata qualità, integrate e multisettoriali, rappresenta una sfida, soprattutto quando deve essere effettuata in modo partecipativo;
5. richiama l'attenzione sul fatto che le azioni intraprese nel quadro di tali strumenti, pur tenendo conto delle priorità degli attori locali, devono essere allineate agli obiettivi globali dei programmi operativi e alle altre strategie di sviluppo a livello UE, nazionale, regionale e locale e alle strategie di specializzazione intelligente, prevedendo margini di flessibilità;
6. ricorda che non sono solo i programmi UE a dover essere più flessibili e meglio integrati, ma anche le classiche politiche nazionali e regionali; sottolinea che garantire uno spirito più generale di riforma della governance contribuirà a garantire che i fondi UE non vengano concessi in un quadro «parallelo» alle politiche nazionali e regionali, ma siano piuttosto inseriti in uno sforzo più ampio volto a generare risultati economici sostenibili;

Martedì 10 maggio 2016

7. ritiene che la disoccupazione giovanile sia il problema più pressante per gli Stati membri, oltre alla mancanza di finanziamenti delle PMI; sottolinea che le strategie di sviluppo locale e territoriale devono affrontare tali problemi fra le loro priorità; invita le autorità locali e regionali a fornire incentivi fiscali e di altro tipo per promuovere l'occupazione giovanile e la mobilità intra-regionale dei giovani e a dare priorità alla formazione professionale, in collaborazione con gli istituti di formazione;

8. raccomanda alle autorità locali e regionali di riservare particolare attenzione ai progetti mirati ad adattare le strutture locali e le regioni alla nuova realtà demografica e a contrastare gli squilibri da essa derivanti, segnatamente tramite azioni volte: 1. ad adeguare le infrastrutture sociali e di mobilità ai cambiamenti demografici e ai flussi migratori; 2. a creare beni e servizi specifici destinati a una popolazione in via di invecchiamento; 3. a sostenere le opportunità occupazionali per gli anziani, le donne e i migranti, onde favorire l'inclusione sociale; 4. a rafforzare le connessioni digitali e a creare piattaforme che consentano e favoriscano la partecipazione e l'interazione dei cittadini delle regioni più isolate con i diversi servizi amministrativi, sociali e politici delle autorità a tutti i livelli di gestione (locale, regionale, nazionale ed europeo);

9. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno, formazione e orientamento ulteriori alle realtà locali più piccole e meno sviluppate, che dispongono di risorse e capacità più limitate e per le quali l'onere amministrativo e la complessità legata all'attuazione di questi strumenti potrebbero essere difficili da gestire nelle fasi di programmazione e attuazione; ricorda che la coesione territoriale parte dal basso e deve coinvolgere anche le realtà minori, senza esclusione e discriminazione per quanto concerne l'accesso agli strumenti ITI e CLLD; invita la Commissione a comunicare i risultati in termini di migliori pratiche in ogni Stato membro e ne suggerisce lo scambio attraverso un network online che permetterebbe a tali realtà di avere pari opportunità di accesso agli strumenti; incoraggia le autorità nazionali e regionali a proporre soluzioni volte a raggruppare le piccole entità amministrative, tenendo conto della dimensione territoriale e delle esigenze specifiche di sviluppo;

10. incoraggia gli Stati membri a definire una strategia per incrementare l'utilizzo del CLLD e degli ITI, grazie a un approccio plurifondo per la definizione di strategie più efficaci di sviluppo regionale e locale, in particolare nei settori di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; invita gli Stati membri a ricorrere, se del caso, alla flessibilità di cui all'articolo 33, paragrafo 6, dell'RDC, al fine di rispondere meglio alle specificità di queste regioni; raccomanda misure specifiche per fornire supporto tecnico e capacità di sviluppo agli organi amministrativi in questi settori, alla luce della loro isolamento e parziale svantaggio competitivo;

11. sottolinea che l'integrazione di più fondi continua a rappresentare una sfida per i soggetti interessati, in particolare nel contesto del CLLD e degli ITI; ritiene che siano necessari sforzi di semplificazione per creare condizioni per l'attuazione di tali strumenti; si compiace, pertanto, dell'istituzione del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei Fondi strutturali e d'investimento europei e degli sforzi compiuti dalla Commissione nell'ambito del miglioramento della regolamentazione; sottolinea la necessità di individuare un quadro europeo all'atto della formulazione di raccomandazioni;

12. sottolinea, in particolare, la necessità di affrontare la sovrapposizione di troppi interventi normativi (il cosiddetto «gold plating»), attraverso il quale vengono creati requisiti e ostacoli aggiuntivi e spesso inutili a livello nazionale, regionale e locale; rileva che spesso esistono numerosi livelli di audit che incrementano gli oneri finanziari e amministrativi a carico dei beneficiari; insiste sulla necessità di evitare la duplicazione delle funzioni amministrative e sottolinea l'importanza di stabilire condizioni in materia di investimenti e partenariati pubblico-privato; raccomanda che le attività di audit siano semplificate e che il monitoraggio sia incentrato sulle procedure e sulla valutazione dei risultati, mantenendo comunque un efficace controllo;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare attività di formazione mirate per gli attori regionali e locali incentrate sugli strumenti CLLD e ITI e invita la Commissione a dedicare attenzione ai programmi di formazione orientati ai beneficiari locali; ritiene che in tali attività sia essenziale garantire il coinvolgimento e la rappresentanza di tutti i settori pertinenti della società; sottolinea l'importanza di un uso efficiente ed efficace dell'assistenza tecnica per sostenere tali strumenti, evitando la duplicazione delle strutture;

14. plaude all'importanza attribuita dalla Commissione ai risultati e agli esiti, il che dovrebbe altresì aiutare i decisori locali ad abbandonare un atteggiamento troppo incentrato sull'assorbimento dei fondi e sulla catalogazione dei processi di attuazione e a individuare obiettivi reali e significativi che genereranno cambiamenti tangibili per le loro imprese e i cittadini locali;

Martedì 10 maggio 2016

15. esprime preoccupazione per la mancanza di un'adeguata comunicazione tra i vari soggetti interessati; incoraggia le iniziative volte a incrementare lo scambio di informazioni; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a migliorare il coordinamento e la divulgazione delle informazioni in materia di CLLD e ITI; insiste affinché il CLLD e gli ITI incrementino la partecipazione dei cittadini alla governance locale e regionale, attraverso un coinvolgimento diretto nel processo decisionale, al fine di accrescere la responsabilità delle decisioni, ed esorta le autorità locali e regionali ad applicare opportuni metodi per coinvolgere i cittadini nelle consultazioni pubbliche, incoraggiando un più elevato livello di cultura deliberativa e collaborativa;

16. incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le regioni, ove opportuno, a garantire la presenza di meccanismi adeguati per evitare problemi tra autorità di gestione e singoli partenariati e ad assicurare, inoltre, che i potenziali beneficiari siano adeguatamente informati e tutelati in merito a tali meccanismi; prende atto dei ritardi causati dalla risoluzione delle controversie a seguito di reclami e insiste sulla definizione di una serie di norme specifiche che stabiliscano le procedure di reclamo e di risoluzione rapida degli appalti pubblici;

17. invita la Commissione e, in particolare, la sua Direzione generale della politica regionale e urbana, a definire un quadro di cooperazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per beneficiare della sua lunga esperienza nell'ambito del programma di sviluppo economico e occupazionale locale (LEED) e a ricercare sinergie tra gli strumenti, in particolare riguardo al rafforzamento della capacità di attuazione degli attori locali;

18. sottolinea l'importanza di un maggiore impegno sia da parte degli Stati membri che della Commissione al fine di estendere il ricorso ai nuovi strumenti nel quadro della cooperazione territoriale europea (CTE); sottolinea che le zone limitrofe divise da un confine sono spesso esposte a sfide simili che possono essere affrontate meglio insieme, a livello locale;

19. è preoccupato per gli elevati tassi di disoccupazione in molti Stati membri e regioni dell'UE; incoraggia gli Stati membri a utilizzare questi strumenti per progetti volti a creare posti di lavoro di elevata qualità e opportunità per le PMI, favorire gli investimenti, la crescita sostenibile e inclusiva e gli investimenti sociali e contribuire a ridurre la povertà e all'inclusione sociale, specialmente nelle regioni e sub-regioni che ne hanno più bisogno; rileva, in tal senso, l'importanza dei finanziamenti integrati e in particolare della combinazione di FES e FESR; evidenzia il potenziale legato al reinvestimento di parte delle imposte locali in attività orientate ai risultati; invita la Commissione a sviluppare una speciale strategia d'investimento, in linea con il pacchetto di investimenti sociali, che potrebbe andare a beneficio delle regioni con i più alti livelli di disoccupazione;

20. sottolinea che l'approccio dal basso verso l'alto del CLLD offre la possibilità di sostenere le strategie di sviluppo locale, creare opportunità occupazionali e incoraggiare lo sviluppo rurale sostenibile; ritiene che gli ITI e il CLLD abbiano il potenziale di rispondere direttamente alle esigenze e alle sfide locali in modo più mirato e adeguato; insiste sulla necessità di una migliore inclusione delle zone urbane in questo meccanismo e invita la Commissione a perseguire attivamente questa strategia; constata che gli ITI costituiscono un efficace meccanismo di attuazione dei piani integrati per il risanamento e lo sviluppo urbano; esorta la Commissione ad attuare regolamenti riguardanti il finanziamento CLLD e ITI a titolo dei fondi SIE nell'insieme, al fine di rafforzare le sinergie;

21. fa presente alla Commissione che, al fine di progredire concretamente verso il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, occorre dedicare maggiore attenzione, nella revisione di tale strategia e del QFP, ai contesti regionali e locali nonché alle specifiche circostanze delle zone interessate;

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

22. accoglie con favore la creazione del nuovo strumento CLLD, che è andato al di là dell'iniziativa LEADER nel concedere potere decisionale alle comunità locali e offrire soluzioni locali specifiche, non solo attraverso il FEASR, ma anche tramite gli altri fondi SIE;

23. evidenzia che il CLLD offre opportunità anche per le aree urbane e periurbane e dovrebbe costituire parte integrante di strategie più ampie di sviluppo urbano, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera; ricorda che, al fine di garantire la massima efficacia delle strategie di sviluppo territoriale, lo sviluppo delle aree urbane deve essere sostenibile e coerente con quello delle aree circostanti, periurbane e rurali;

Martedì 10 maggio 2016

24. deplora che in numerosi Stati membri il CLLD verrà realizzato tramite un approccio basato su un fondo unico, il che può comportare la perdita di opportunità nella creazione di strategie di sviluppo locale più efficaci; ricorda l'importanza di un approccio integrato e della necessità di coinvolgere il maggior numero di soggetti della società civile locale;

25. accoglie con favore la creazione del gruppo orizzontale di lavoro sul partenariato, istituito grazie alla DG Politica regionale;

26. chiede il rigoroso rispetto del Codice di condotta sul partenariato, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di partenariato nell'attuazione degli ITI e del CLLD;

27. incoraggia il rafforzamento delle capacità, la sensibilizzazione e l'attiva partecipazione delle parti socioeconomiche, insieme ai soggetti della società civile, in modo che il maggior numero possibile di partner possa proporre un approccio attivo in materia di strategie CLLD prima della scadenza del termine delle proposte (31 dicembre 2017);

28. teme che, in alcuni Stati membri, il CLLD si riduca talvolta a un esercizio meramente formale anziché rappresentare un autentico approccio dal basso verso l'alto; insiste, in tale contesto, sul fatto che gli attori locali dovrebbero disporre di effettivi poteri decisionali;

29. invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a incoraggiare la condivisione delle migliori pratiche riguardo ai GAL sulla base di una strategia di informazione a livello europeo concernente i loro progetti di successo, utilizzando allo stesso tempo strumenti e piattaforme esistenti come TAIEX REGIO PEER 2 PEER, URBACT e la rete di sviluppo urbano;

30. invita la Commissione e gli Stati membri ad abbracciare le iniziative CLLD e a fornire una maggiore flessibilità nei programmi operativi e nel contesto dei quadri strategici regionali, nazionali e comunitari, in modo da essere in grado di tenere maggiormente conto delle priorità delle strategie CLLD; riconosce il successo registrato dai GAL nella gestione dei progetti e chiede finanziamenti più ampi e che si esamini un'estensione della loro portata; deplora che in alcuni Stati membri il CLLD sia limitato dalle autorità nazionali a un unico obiettivo strategico specifico; esorta la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri per il finanziamento del CLLD attraverso un approccio multifondo e incoraggiando l'utilizzo di strumenti di finanziamento;

31. ricorda che il regolamento FSE prevede una specifica priorità d'investimento per lo «sviluppo locale di tipo partecipativo» nell'ambito dell'obiettivo tematico 9, e incoraggia gli Stati membri ad includere tale aspetto nei rispettivi programmi operativi; evidenzia che il fondo potrebbe fornire un sostegno indispensabile ai patti territoriali per l'occupazione, alle strategie di sviluppo urbano e al rafforzamento delle capacità a livello locale e regionale, e chiede alla Commissione di prestare ulteriore assistenza agli Stati membri nell'attuazione di queste specifiche priorità di investimento e di fornire, nelle sue relazioni annuali d'attività, informazioni sulla portata di tale attuazione; invita la Commissione ad approfittare della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) per risolvere le difficoltà già identificate nell'applicazione degli strumenti e trovare soluzioni sostenibili;

32. ritiene che strumenti quali il bilancio partecipativo dovrebbero essere inclusi nella strategia CLLD, in quanto costituiscono un esercizio democratico che contribuisce in modo significativo a incrementare la partecipazione delle parti socioeconomiche al fine di rafforzare la coesione sociale a livello locale e incrementare l'efficienza della spesa pubblica;

33. evidenzia l'importanza fondamentale di un approccio non discriminatorio e trasparente e della riduzione al minimo dei potenziali conflitti di interesse nelle interazioni tra soggetti pubblici e privati, nel quadro di un necessario equilibrio tra efficienza, semplificazione e trasparenza; accoglie inoltre con favore la partecipazione di una vasta gamma di partner ai GAL; ritiene opportuna la disposizione in base alla quale né le autorità pubbliche né singoli gruppi di interesse possono detenere più del 49 % dei diritti di voto nei GAL, come previsto nell'attuale quadro legislativo, il che consente di contribuire al passaggio da un approccio amministrativo a un approccio orientato ai risultati e di tipo innovativo; chiede alla Commissione di controllare e valutare attentamente l'attuazione di questa disposizione, comprese le circostanze che consentano eccezioni, e di fornire assistenza mirata per il potenziamento delle capacità e di carattere tecnico;

Martedì 10 maggio 2016

Investimenti territoriali integrati (ITI)

34. osserva che nell'attuazione degli ITI è possibile adottare diversi approcci di governance; ritiene tuttavia essenziale che i partner locali svolgano il proprio ruolo di attori fondamentali nella preparazione della strategia di sviluppo territoriale degli ITI e che siano inoltre coinvolti appieno nelle responsabilità di gestione, controllo e audit ITI, contribuendo in tal modo a garantire una reale appropriazione locale degli interventi nell'ambito degli ITI;

35. sottolinea che gli ITI non dovrebbero essere limitati alle sole aree urbane, ma potrebbero interessare aree geografiche come i quartieri urbani, le aree metropolitane, urbane e rurali, sub-regionali o transfrontaliere; evidenzia che gli ITI si trovano nella posizione migliore per tener conto delle specifiche esigenze territoriali determinando in modo più flessibile il loro ambito di applicazione territoriale, seguendo quindi un autentico approccio basato sul territorio; ritiene che gli ITI forniscano altresì una struttura adeguata per tenere conto dei territori con scarso accesso ai servizi e delle comunità isolate e svantaggiate; chiede alla Commissione e agli Stati membri di ottimizzare le risorse umane e tecniche e di utilizzare maggiormente gli ITI nel settore della cooperazione transfrontaliera;

36. sottolinea che il coinvolgimento precoce e una maggiore delega alle autorità regionali e locali e ai soggetti interessati, compresa la società civile, nella strategia di sviluppo territoriale dal basso verso l'alto rappresenta un elemento essenziale per la futura appropriazione, partecipazione e riuscita della strategia territoriale integrata che verrà attuata a livello locale e intersettoriale; insiste sull'aumento della capacità di sfruttamento del loro potenziale di sviluppo, in funzione delle caratteristiche locali;

37. incoraggia gli Stati membri a optare a favore di un approccio multifondo nei confronti degli ITI, al fine di conseguire sinergie tra i fondi in un determinato territorio e affrontare le sfide in maniera globale; sottolinea che è necessario un rafforzamento mirato delle capacità per agevolare la messa in comune dei fondi provenienti da fonti diverse;

38. sottolinea che la ritardata decisione a livello nazionale di utilizzare lo strumento ITI è stata evidenziata come uno dei principali ostacoli nell'inquadrare correttamente la strategia territoriale, creare la struttura di coordinamento, definire il bilancio e preparare la base giuridica nazionale degli ITI;

39. si compiace degli sforzi della Commissione e del gruppo di esperti sulla coesione territoriale e le questioni urbane nella preparazione degli scenari ITI; condivide l'opinione secondo cui tali indicazioni dovrebbero emergere nella fase iniziale del processo di programmazione; ritiene necessario aggiornare le indicazioni con esempi concreti e insegnamenti appresi dagli ITI, una volta attuati;

40. chiede alla Commissione di tener conto dei risultati dell'indagine condotta nel 2015 dal Comitato delle regioni, con un utilizzo più efficiente degli strumenti informatici e la riduzione della burocrazia, introducendo norme più flessibili per i paesi/le regioni con dotazioni molto limitate, migliorando i meccanismi di cofinanziamento negli Stati membri e fornendo una maggiore formazione ai responsabili della gestione e dell'assorbimento dei fondi, compresi i rappresentanti eletti;

Raccomandazioni per il futuro

41. è del parere che gli strumenti CLLD e ITI debbano svolgere un ruolo ancor più importante nella futura politica di coesione; invita la Commissione a elaborare una relazione che evidenzi i punti di forza, le carenze, le opportunità e le incognite nell'applicazione di questi due strumenti (analisi SWOT) prima della nuova proposta legislativa sui possibili scenari successivi al 2020 relativi a tali strumenti;

42. chiede che detta relazione analizzi l'impatto e l'efficacia del CLLD e degli ITI e se, nella normativa sulla politica di coesione successiva al 2020, non sia auspicabile un approccio obbligatorio, con uno stanziamento per tali strumenti nei programmi operativi; propone di valutare l'ideazione di incentivi concreti per stimolare gli Stati membri ad attuare il CLLD e gli ITI, insieme ai potenziali strumenti per garantire una maggiore coerenza tra i programmi operativi nonché il CLLD e gli ITI; sottolinea che questa analisi dovrebbe essere basata su una serie di indicatori rilevanti che riflettano elementi di carattere sia qualitativo che quantitativo;

43. chiede che sia formalizzato l'approccio dal basso verso l'alto nel quadro degli ITI nella politica di coesione di prossima generazione, sia durante le fasi di programmazione che di attuazione;

Martedì 10 maggio 2016

44. incoraggia la Commissione e gli Stati membri, in coordinamento con le autorità locali competenti, a garantire il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi ITI, che sono quantitativamente più importanti di prima grazie al loro raggruppamento; sottolinea che ciò è importante al fine di ridurre la possibilità di corruzione negli Stati membri;

45. ribadisce l'esigenza di adottare un duplice approccio, in particolare nel fornire indicazioni in primo luogo agli Stati membri che dispongono soltanto di programmi operativi nazionali e, in secondo luogo, agli Stati che dispongono anche di programmi operativi regionali;

46. insiste sull'esigenza di migliorare il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e le regioni in merito alle indicazioni relative a tali strumenti; raccomanda di sviluppare le indicazioni contemporaneamente alla proposta sulla nuova normativa in tema di politica di coesione, per il periodo di programmazione successivo al 2020, con successivi aggiornamenti; sottolinea che in questo modo si consentirebbe la stesura tempestiva dei documenti contenenti le indicazioni, si rafforzerebbe la certezza del diritto per tutte le parti e si fornirebbero, inoltre, chiarimenti sull'attuazione pratica delle disposizioni proposte;

o

o o

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai consigli regionali e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

Martedì 10 maggio 2016

P8_TA(2016)0213

Politica di coesione nelle regioni montane dell'UE**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane dell'UE (2015/2279(INI))**

(2018/C 076/02)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il titolo III della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo, in particolare, all'agricoltura,
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ («il regolamento disposizioni comuni — RDC»),
- visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio ⁽⁷⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.⁽⁶⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽⁷⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.⁽⁸⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

Martedì 10 maggio 2016

- visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 su «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dopo la scadenza delle quote latte ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 su una strategia macroregionale per le Alpi ⁽⁶⁾,
- visti la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'Unione europea per la Regione alpina (COM(2015)0366) e il piano d'azione ad essa allegato,
- visto il parere del Comitato delle regioni, del 3 dicembre 2014, intitolato «Una strategia macroregionale alpina per l'Unione europea» ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'attuazione della strategia dell'Unione per la regione del Danubio ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2010 su una strategia dell'UE per la regione danubiana ⁽⁹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 13 aprile 2011, sulla strategia dell'UE per la regione danubiana,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio (COM(2013)0181),
- visti la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana» (COM(2010)0715) e il piano d'azione indicativo che l'accompagna (SEC(2010)1489),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 giugno 2011 in merito alla comunicazione della Commissione — Strategia dell'Unione europea per la Regione danubiana ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

⁽²⁾ GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0109.

⁽⁴⁾ GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 55.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0577.

⁽⁶⁾ GU C 55 del 12.2.2016, pag. 117.

⁽⁷⁾ GU C 19 del 21.1.2015, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU C 248 del 25.8.2011, pag. 81.

Martedì 10 maggio 2016

- visto il parere del Comitato delle regioni del 31 marzo 2011 sul tema «Strategia per la regione danubiana»⁽¹⁾,
 - viste la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul valore aggiunto delle strategie macroregionali (COM(2013)0468) e le pertinenti conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2013,
 - vista la Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2014)0473),
 - vista la Convenzione alpina compresi i protocolli alla Convenzione alpina,
 - visto lo studio stilato da Euromontana del 28 febbraio 2013 dal titolo «Toward Mountains 2020: Step 1 — capitalising on Euromontana work to inspire programming» (La montagna verso il 2020: Fase 1 — valorizzare il lavoro di Euromontana per ispirare la programmazione),
 - visto lo studio a cura della sua Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione, sviluppo regionale) del febbraio 2016 dal titolo «Ricerca per la commissione REGI — Coesione nelle regioni montane dell'UE»,
 - visto il progetto Donne — Alpnet nell'ambito del programma Interreg Spazio alpino 2001-2006: una rete di istituzioni locali e centri di risorse per le donne: promuovere la partecipazione delle donne nello Sviluppo sostenibile dello spazio alpino,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0074/2016),
- A. considerando che le regioni montane rappresentano una quota importante del territorio dell'UE (circa il 30 %), e che l'intera UE dipende dai loro servizi ecosistemici;
- B. considerando che nella politica regionale dell'UE non si trova alcuna definizione esplicita di «regioni montane», e che la definizione utilizzata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) non è adatta alla politica di coesione e non può essere usata così com'è per una efficace gestione di tale politica;
- C. considerando che, in ragione delle condizioni estreme e della perifericità che le caratterizzano, queste regioni presentano una situazione di svantaggio strutturale, al punto che numerose regioni montane si trovano a fronteggiare fenomeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione, in grado di sovvertire il ciclo naturale delle generazioni portando ad un abbassamento degli standard sociali e della qualità della vita; che spesso ciò comporta un aumento della disoccupazione, dell'esclusione sociale e della migrazione verso le città;
- D. considerando che le regioni montane offrono una serie di opportunità per raggiungere gli obiettivi dell'UE, in materia di occupazione, coesione e tutela dell'ambiente, tramite l'uso sostenibile delle loro risorse naturali;
- E. considerando che esistono notevoli differenze tra le regioni montane, ed è quindi necessario un coordinamento delle politiche e dei settori, sia tra le diverse regioni montane (orizzontalmente), che all'interno delle singole regioni montane (verticalmente);
- F. considerando che il sostegno destinato alle regioni montane da parte dei vari strumenti dell'UE, come il FEASR e i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), dovrebbe essere complementare al fine di creare sinergie che permetterebbero di ottenere uno sviluppo migliore e più inclusivo;
- G. considerando che le regioni montane rivestono un ruolo importante per lo sviluppo economico, sociale e sostenibile degli Stati membri ed offrono numerosi servizi ecosistemici; che la parità di genere ha un impatto significativo sulla coesione economica, sociale e territoriale in Europa; che la cooperazione transfrontaliera nei territori montani rappresenta un modo sostenibile per promuovere lo sviluppo economico e sociale tali regioni;

⁽¹⁾ GU C 166 del 7.6.2011, pag. 23.

Martedì 10 maggio 2016

- H. considerando che, in virtù delle loro specificità, e segnatamente dell'abbondanza e varietà di fonti energetiche rinnovabili e della loro dipendenza dall'efficienza in termini di risorse ed energia, le regioni montane possono contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie e all'innovazione in generale;
- I. considerando che le aree montane forniscono un contributo positivo allo sviluppo sostenibile, alla lotta contro i cambiamenti climatici, alla preservazione e alla protezione degli ecosistemi regionali e della biodiversità; che nelle zone montane sono presenti numerose aree protette nel quadro della rete ecologica Natura 2000 e di altre forme di tutela della natura, il che, se da un lato limita le attività economiche, dall'altro offre sostegno al consolidamento di forme di agricoltura più sostenibili e quindi ad una più intensa sinergia tra le attività agricole e le restanti attività economiche; che l'agricoltura e la gestione delle terre nelle aree montane è molto importante per la stabilità idrogeologica di queste zone;
- J. considerando che le regioni montane sono poste di fronte a importanti sfide, per quanto riguarda lo sviluppo sociale ed economico, i cambiamenti climatici, i trasporti e le questioni demografiche, che devono essere affrontate instaurando adeguati collegamenti con le aree urbane e di pianura, e garantendo l'accesso ai servizi digitali;
- K. considerando che le zone montane con ecosistemi preservati e i loro servizi possono offrire una base per molte attività economiche, con un accento sull'agricoltura, la silvicoltura, il turismo e l'energia, tenendo conto del patrimonio culturale e naturale di queste aree e della diversificazione delle aziende agricole; che queste possono essere promosse da azioni coordinate e/o da una cooperazione transfrontaliera e che le zone montane preservano condizioni uniche e abilità tradizionali e offrono un grande potenziale di conversione a sistemi agricoli di qualità;
- L. considerando che i ghiacciai sono caratteristici delle montagne europee e che essi svolgono un ruolo fondamentale sia negli ecosistemi che nei sistemi idrici di montagna, che il loro ritiro in termini di massa e lunghezza a partire dalla metà del 19° secolo ha raggiunto livelli allarmanti e che molti ghiacciai in Europa sono già scomparsi o potranno scomparire entro il 2050;
- M. considerando che i sovraccosti relativi alle condizioni climatiche e topografiche, alla lontananza dai centri economici e all'isolamento gravano sullo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane; che la mancanza di strutture adeguate, compresa la copertura della banda larga, e di investimenti nelle zone montane contribuisce ad accentuare il divario tra queste ed altre zone; che gli sforzi per mantenere una produzione economica agricola nelle zone montane dell'UE devono essere sostenuti dall'accessibilità e da un'infrastruttura fisica e digitale nonché dall'accesso ai servizi pubblici e ai servizi di interesse generale, quali l'istruzione, i servizi sociali, l'assistenza sanitaria, i trasporti e i servizi postali, per gli abitanti di queste zone;
- N. considerando che in Europa esistono diverse tipologie di regioni montane che sono collegate dal fatto di condividere problematiche fondamentali, quali ad esempio scarsa accessibilità, ridotte opportunità d'impiego, invecchiamento della popolazione, carenze in termini di connettività, impatto dei cambiamenti climatici e intensificazione dell'attività produttiva umana; che occorre adottare provvedimenti attivi per affrontare questi aspetti;
- O. considerando che nel contesto della volatilità dei mercati e dei prezzi, dell'aumento dei costi di produzione, della crescita della concorrenza, della fine delle quote lattiere e delle sfide ambientali, è fondamentale garantire una produzione alimentare e il ruolo multifunzionale dell'agricoltura per mantenere il valore aggiunto nelle zone montane, promuovere l'occupazione sostenibile e permettere l'accesso a altre fonti di reddito;
- P. considerando che le regioni montane che fanno parte delle frontiere esterne dell'UE incontrano ulteriori difficoltà e risentono in misura maggiore dalle tendenze negative comuni a tutte le regioni montane;

Martedì 10 maggio 2016

- Q. considerando che in Europa vi sono catene montuose che si estendono attraverso vari Stati membri e anche stati non appartenenti all'UE come, ad esempio, la catena montuosa dei Carpazi, che, dopo l'ultimo allargamento dell'UE, è diventata il confine orientale dell'UE ed è oggi un'area geopolitica estremamente importante in cui si incontrano interessi politici strategici di grande importanza per quanto riguarda la stabilità dell'Unione;
- R. considerando che molte regioni montane non dispongono di infrastrutture di base, di servizi pubblici e di un accesso costante a servizi di interesse generale, segnatamente in zone di attività stagionale;
- S. considerando che l'agricoltura di montagna è importante per l'identità e la cultura delle regioni montane e continua a contribuire all'occupazione e a settori specifici dell'economia di queste regioni, tra i quali le risorse forestali e il turismo, tenendo presente che è in corso un'ulteriore diversificazione delle loro economie e occupazione e che esse svolgono un ruolo fondamentale nell'economia circolare;
- T. considerando che alcune delle regioni ultraperiferiche sono anche regioni montane di origine vulcanica (vulcani attivi o dormienti, massicci vulcanici o catene di vulcani e isole vulcaniche), con parti sommerse ed emerse, e che registrano difficoltà dovute alla topologia del loro territorio;
- U. considerando che le donne che vivono nelle regioni montane, in particolare nelle regioni svantaggiate, devono spesso affrontare problemi relativi al loro accesso a livelli superiori di istruzione e a opportunità di lavoro dignitoso;
- V. considerando che è opportuno apportare una risposta alle varie sfide poste dallo spopolamento, dall'impatto dei cambiamenti climatici, dalla mancanza di disponibilità di terre agricole, dall'abbandono delle terre agricole e dalla conseguente formazione di boscaglie, e alla necessità di preservare i pascoli montani;
- W. considerando che l'allevamento di animali (produzione di latte e produzione estensiva di carne) svolgono un ruolo significativo nelle zone montane di numerosi paesi dell'UE; che le difficili condizioni di mercato e i gravi svantaggi in termini di costi hanno un impatto significativo sulle aziende agricole di piccole dimensioni in queste zone;
- X. considerando che l'articolo 174, terzo comma, del TFUE menziona espressamente la necessità di rivolgere particolare attenzione, tra l'altro, alle regioni di montagna; che esiste una serie di politiche, programmi e strategie dell'UE che producono un effetto indiretto sulle regioni montane;

Approccio coordinato e considerazioni generali

1. invita la Commissione ad avviare il processo finalizzato a elaborare una definizione di lavoro del concetto di regioni montane funzionali nel contesto della politica di coesione, completando la definizione di zone montane utilizzata nel contesto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale con l'obiettivo di migliorare il coordinamento delle politiche e delle misure in questione; ritiene che una tale definizione debba essere ampia e inclusiva, e tenere conto di diversi fattori quali altitudine, accessibilità e pendenza; invita la Commissione a fornire una definizione completa che contempli anche le regioni vulcaniche nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche, nonché le aree che, pur non essendo montane, sono in gran parte integrate con zone di montagna; sottolinea in questo contesto l'idea riflessa nella strategia dell'Unione europea per la Regione alpina (EUSALP) di includere nella strategia aree non montane quale iniziativa positiva;
2. ritiene che le politiche dell'UE dovrebbero prevedere un approccio specifico alle regioni montane, poiché queste ultime presentano svantaggi strutturali evidenti; tali regioni necessitano di sostegno supplementare per superare le sfide dei cambiamenti climatici, per riuscire a offrire occupazione annuale e non solo stagionale, sviluppo economico, prevenzione e gestione delle calamità naturali e tutela dell'ambiente, e per contribuire a conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di fonti energetiche rinnovabili; ritiene, di conseguenza, che le regioni montane dovrebbero essere integrate in tutti gli aspetti delle politiche dell'UE, ivi inclusa la politica di coesione, introducendo una valutazione di impatto territoriale;
3. rileva che l'UE non dispone di alcuna politica specifica per le regioni montane, e segnala che le politiche, i programmi e le strategie già esistenti che producono un effetto indiretto su tali aree giustificano una «Agenda per le regioni montane dell'UE» che costituisca la base per una strategia dell'UE intesa a realizzare lo sviluppo a lungo termine delle regioni montane e delle aree che dipendono da esse;

Martedì 10 maggio 2016

4. invita la Commissione a lavorare a una «Agenda per le regioni montane dell'UE» che rappresenti un quadro di riferimento in grado di contribuire alle politiche transnazionali, transfrontaliere e interregionali; è dell'avviso che la futura agenda dovrebbe individuare le priorità per lo sviluppo di queste regioni, affinché le politiche settoriali possano essere corrette in modo più adeguato e le opportunità per finanziarle possano essere gestite tramite i fondi dell'UE, e affinché possano essere realizzate politiche sostenibili a lungo termine per l'inclusione;
5. invita la Commissione a prevedere, nel contesto di tale agenda, un programma specifico e approfondito per la protezione dei ghiacciai europei che si prevede siano destinati a scomparire entro il 2050;
6. invita a rafforzare le sinergie attraverso il coordinamento delle politiche, delle strategie e dei programmi dell'UE che hanno un effetto indiretto sulle regioni montane, quali Orizzonte 2020, COSME, LIFE, Natura 2000, la strategia dell'UE in materia di banda larga, la strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il programma di azione dell'UE per l'ambiente, il Meccanismo per collegare l'Europa, la cooperazione territoriale europea, i fondi SIE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), nonché le iniziative per una strategia macroregionale; invita la Commissione a prendere in considerazione l'applicazione e l'operatività specifiche di tali programmi nelle regioni montane;
7. sottolinea l'importanza di realizzare sinergie tra le politiche, gli strumenti e i settori, il che richiede l'applicazione di un approccio integrato; richiama l'attenzione sulla preziosa esperienza maturata mediante l'attuazione della Convenzione alpina, che riesce a coniugare gli interessi economici, sociali e ambientali;
8. richiama l'attenzione sulla scarsa disponibilità di terreni utilizzabili nelle regioni montane, che può essere causa di conflitti come conseguenza della divergenza o della sovrapposizione degli interessi per quanto riguarda la classificazione e l'utilizzo dei terreni; invita pertanto gli Stati membri a mettere a punto e ad applicare strumenti di pianificazione territoriale che agevolino il coordinamento e la partecipazione del pubblico allo sviluppo territoriale; ritiene che il protocollo della Convenzione alpina relativo alla pianificazione territoriale e allo sviluppo sostenibile costituisca un esempio importante da cui è possibile trarre ulteriori insegnamenti;
9. invita i parchi naturali degli Stati membri che confinano con uno o più altri Stati a mettere a punto approcci congiunti alla gestione, allo sviluppo e alla protezione di tali parchi naturali;
10. osserva che le recenti riforme della politica agricola comune (PAC) e della politica regionale permettono la territorializzazione della gestione dei finanziamenti europei di coesione;
11. esorta le autorità di gestione a considerare un aumento degli stanziamenti dei fondi SIE a livello nazionale per sostenere le aree montane sottosviluppate, ricorrendo ove possibile a un approccio politico multisettoriale; invita gli Stati membri a incoraggiare gli investimenti nelle aree montane favorendo il finanziamento dei programmi operativi a favore di tali aree;
12. sottolinea che è necessario attribuire la priorità alla dimensione territoriale della politica di coesione, tramite iniziative mirate per lo sviluppo territoriale e sostegno supplementare per la cooperazione territoriale a livello europeo;
13. sottolinea che gli Stati membri e le regioni hanno la possibilità nel quadro del regolamento sullo sviluppo rurale, di creare sottoprogrammi tematici incentrati sulle esigenze delle zone montane, che possono beneficiare di aliquote di sostegno più elevate per i finanziamenti pubblici; li incoraggia a far uso di queste opportunità; si rammarica del fatto che al momento nessuna autorità competente abbia compiuto tale scelta; ritiene tuttavia che una siffatta decisione non significhi necessariamente che non siano stati previsti aiuti specifici destinati a questi territori;
14. incoraggia gli Stati membri a utilizzare strumenti quali gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per promuovere lo sviluppo delle aree montane, al fine di sostenere il loro potenziale e i loro obiettivi specifici in materia di sviluppo; incoraggia il sostegno ai gruppi di azione locale (GAL) ai fini di uno sviluppo locale di tipo partecipativo, in modo da promuovere le reti transnazionali e i metodi di lavoro cooperativo;
15. sottolinea il potenziale e l'importanza dell'elaborazione presente e futura di strategie macroregionali per lo sviluppo sostenibile delle regioni montane dell'UE con una forte dimensione di cooperazione transfrontaliera, ove applicabile; invita a tenere conto dell'esperienza maturata nell'attuazione di altre strategie macroregionali dell'UE;

Martedì 10 maggio 2016

16. accoglie favorevolmente le attuali iniziative per i Carpazi nella strategia dell'UE per la Regione danubiana nonché i progressi compiuti nel quadro della strategia macroregionale dell'UE per le Alpi; constata che quest'ultima costituisce un buon esempio di approccio integrato allo sviluppo territoriale, che prende in considerazione le aree montane e le regioni con esse integrate;

17. ritiene che lo strumento della cooperazione territoriale europea (CTE) offra un'eccellente opportunità per condividere migliori prassi e conoscenze tra le regioni montane, in molti casi poste sui confini nazionali; invoca una specifica dimensione montana nella CTE futura; accoglie con favore iniziative quali «Policies against depopulation in mountainous areas» (PADIMA), concernente le politiche per contrastare lo spopolamento delle aree montane, che mirano ad affrontare i problemi specifici delle regioni montane; sottolinea l'importanza dei programmi INTERREG e di altre iniziative di cooperazione, come ad esempio i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e i raggruppamenti europei di interesse economico (REIE), per lo sviluppo di aree e catene montuose comuni in modo congiunto, coordinato in regioni che contengono zone montane transfrontaliere;

18. invita la Commissione a presentare una comunicazione contenente una «Agenda per le regioni montane dell'UE» e, successivamente, un Libro bianco sullo sviluppo delle regioni montane, basato sulle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità locali, regionali e nazionali e di altri attori pertinenti, ivi inclusi partner economici e sociali e rappresentanti della società civile;

19. insiste affinché la Commissione e altre parti interessate conducano un esame periodico approfondito delle condizioni delle regioni montane dell'UE e analizzino dati quali i risultati dell'attuazione dei programmi operativi della politica di coesione e gli indicatori dei cambiamenti della qualità di vita e dei mutamenti demografici, al fine di concentrare i finanziamenti e l'attuazione delle politiche dell'UE in modo corretto;

20. sottolinea la necessità di poter fare affidamento su dati statistici disaggregati attendibili sui quali basare le iniziative programmatiche;

21. invita a cooperare con i paesi europei non appartenenti all'UE, come pure con le amministrazioni regionali e locali, per attuare una politica per le regioni montane;

22. invita la Commissione a incoraggiare l'impiego di strumenti finanziari nelle regioni montane al fine di ottenere risultati concreti;

23. accoglie con favore il dibattito in corso sulla semplificazione della politica di coesione; auspica che un quadro normativo più snello, unitamente alla disponibilità di strumenti più facili da usare per le parti interessate e i destinatari, contribuirà allo sviluppo delle regioni montane dell'UE; chiede che si dedichi un'attenzione specifica alla semplificazione e agli sforzi intesi a facilitare gli investimenti nelle regioni montane;

24. invita la Commissione a proporre un Anno europeo delle regioni insulari e montane;

Occupazione e crescita economica nelle regioni montane

25. osserva che le PMI delle regioni montane si trovano a dover affrontare gravi difficoltà dovute alla carenza di accessibilità, infrastrutture, connettività e risorse umane; invita la Commissione a dedicare un'attenzione specifica allo sviluppo delle PMI nelle regioni montane, in particolare nelle zone colpite da catastrofi naturali e aggravate dal clima, ed esorta, di conseguenza, gli Stati membri a dare priorità agli investimenti in infrastrutture e servizi nelle regioni montane; chiede che siano create sinergie tra le risorse dei fondi SIE e gli altri programmi e le altre iniziative sovvenzionate dall'UE, in modo da avere un approccio strategico olistico ed efficace per rendere massimo il sostegno alle PMI e all'imprenditorialità; sottolinea che è opportuno elaborare strategie integrate legate al territorio per le regioni montane, al fine di individuare opportunità di sviluppo specifiche, che dovrebbero comprendere misure volte a potenziare la connettività delle PMI locali nonché le relazioni e il coordinamento tra i vari settori e all'interno di essi;

26. sottolinea l'importanza di sviluppare una produzione agricola molteplice connessa allo sviluppo del turismo e ad attività di tutela dell'ambiente, come pure di strutturare le catene alimentari nelle zone montane nell'ambito di associazioni di organizzazioni di produttori, fattore che aumenta il potere negoziale degli agricoltori, o mediante l'istituzione di mercati locali e filiere corte; pone l'accento sulla necessità di garantire l'accesso ai mercati di grandi dimensioni e di introdurre misure di qualità, promozione e protezione dei prodotti, migliorando in tal modo la commercializzazione dei prodotti agricoli e inserendoli tra i prodotti generali del turismo di una data area geografica; invita inoltre la Commissione e gli Stati

Martedì 10 maggio 2016

membri ad avviare un dibattito sull'introduzione di un'etichettatura speciale per i prodotti alimentari montani a livello dell'UE, dal momento che le zone montane possiedono un forte potenziale in termini di produzione di prodotti alimentari di elevata qualità;

27. prende atto, in tale contesto, della necessità del sostegno fornito dal FEASR per la produzione agricola nelle zone montane, nonché degli sforzi profusi per creare valore aggiunto attraverso le sinergie con altri fondi e iniziative dell'UE, come pure con strumenti finanziari privati, al fine di creare un impatto positivo sulle regioni montane;

28. accoglie con favore i progressi compiuti nell'ambito della strategia forestale dell'UE; promuove lo sviluppo sostenibile delle foreste a livello dell'Unione, in particolare per quanto concerne il loro contributo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità nonché al raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili; rileva che la dimensione economica della silvicoltura potrebbe essere enfatizzata all'interno della strategia;

29. ritiene che la silvicoltura possa offrire posti di lavoro e sviluppo economico per le regioni montane e che, pertanto, le risorse forestali dovrebbero essere garantite nel tempo, attraverso un loro sfruttamento sostenibile; sottolinea che le foreste sono di fondamentale importanza per l'ecosistema e che, in montagna, esse svolgono un'importante funzione di prevenzione di valanghe, smottamenti e inondazioni; chiede di sostenere le PMI, in particolare quelle stabilite nelle zone montane, che operano nel settore forestale e che rispettano pienamente il principio della sostenibilità ambientale; sottolinea il particolare ruolo economico e sociale della silvicoltura nelle zone montane e l'importanza di investire nell'impiego efficace delle risorse forestali in queste regioni; rammenta il ruolo significativo svolto dalle foreste nel fornire materiali primari e secondari utilizzati nel settore farmaceutico, cosmetico e alimentare, contribuendo così a creare occupazione; chiede, in proposito, che la politica di coesione si incentri maggiormente sulla gestione sostenibile delle foreste;

30. chiede di garantire incentivi supplementari per preservare le piccole imprese di trasformazione e le piccole e medie imprese agricole nelle zone montane, che rappresentano un'importante fonte di occupazione e di prodotti dalle specifiche caratteristiche di qualità, sebbene richiedano in media costi maggiori e possiedano una redditività ridotta rispetto alle coltivazioni intensive o agli allevamenti; invita la Commissione a promuovere progetti pilota nell'ottica di recuperare le attività economiche tradizionali, comprese le attività agricole e artigianali, in zone montane soggette a fenomeni di spopolamento; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere procedure amministrative semplificate per la richiesta di fondi e la gestione del loro impiego, affinché le piccole comunità abbiano un migliore accesso ai finanziamenti onde promuovere lo sviluppo a lungo termine, l'accessibilità dei mercati e la creazione di organizzazioni di produttori nelle zone montane;

31. chiede ai beneficiari dei fondi SIE delle regioni montane di esaminare il potenziale e le esigenze legati alla creazione di parchi industriali e tecnologici sostenibili a livello locale e, dopo aver condotto adeguati studi di fattibilità e analisi costi/benefici, di prendere in considerazione la possibilità di costruire di tali parchi utilizzando i mezzi dell'UE e quelli nazionali;

32. evidenzia la necessità di strategie di specializzazione intelligenti, se del caso, per ottimizzare il potenziale offerto dalle regioni montane;

33. sottolinea l'importante ruolo che l'impresa sociale e modelli economici alternativi, come le cooperative e le mutue, possono svolgere nell'ambito dello sviluppo inclusivo e sostenibile delle regioni montane, anche superando l'esclusione dei gruppi emarginati e le disuguaglianze di genere;

34. sostiene l'uso dei fondi SIE per i settori economici non inquinanti e orientati al futuro, come ad esempio il turismo sostenibile, il patrimonio culturale, la silvicoltura sostenibile, lo sviluppo di Internet ad alta velocità, l'artigianato e il settore delle energie rinnovabili; pone l'accento sull'importanza di mettere a punto nuovi modelli innovativi di turismo e di promuovere quelli di successo già esistenti;

Dimensione socioeconomica delle regioni montane

35. osserva che sostenere il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile sul piano ambientale potrebbe essere enfatizzato nell'ambito della politica di coesione;

Martedì 10 maggio 2016

36. ritiene che migliorare le qualifiche della forza lavoro e creare nuovi posti di lavoro nell'economia verde dovrebbe figurare tra le priorità di investimento dei fondi SIE, e sottolinea che le politiche dell'UE dovrebbero promuovere la formazione in aree quali l'agricoltura montana, il turismo sostenibile, l'artigianato, la silvicoltura sostenibile e le tecnologie legate alle energie rinnovabili;

37. valuta positivamente le iniziative volte ad attirare i giovani verso il settore agricolo e invita la Commissione a elaborare programmi analoghi per le zone montane; esorta ad adottare misure per incoraggiare i giovani ad avviare attività imprenditoriali in ambiti legati al patrimonio culturale, senza limitarsi alle sole attività stagionali; sottolinea il ruolo degli istituti scientifici e di altri istituti di istruzione che si occupano di agricoltura montana; incoraggia la partecipazione dei giovani agricoltori ai programmi di scambio e alle piattaforme di apprendimento online;

38. pone l'accento sull'importanza dell'istruzione per le donne e le ragazze, come pure di aumentare l'inclusione delle donne in aree quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica e l'imprenditorialità, compresi i settori dell'economia verde; ritiene opportuno accordare particolare attenzione al sostegno e all'incoraggiamento delle donne impegnate in agricoltura e di quelle impegnate in un'attività autonoma nell'ambito della commercializzazione diretta, del turismo e dell'artigianato e dei progetti ad esso legati; sottolinea l'importanza della presenza attiva e del ruolo delle donne nelle zone montane, in particolare nella promozione dell'innovazione e dei processi di cooperazione, nonché nel preservare il buon funzionamento di queste zone; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a impiegare le risorse e le procedure esistenti a favore di iniziative di microfinanza e microcredito e di opportunità di carriera per le donne, in linea con il Fondo sociale europeo e i progetti transnazionali;

39. sottolinea che nella recentissima riforma della PAC sono state integrate l'importanza delle zone montane e misure efficaci a livello dell'UE; ritiene che la PAC dovrebbe cercare di compensare gli svantaggi naturali ed economici che gli agricoltori si trovano a dover affrontare, e dovrebbe altresì fornire loro gli strumenti per valorizzare i loro punti forti;

40. sottolinea l'importanza degli aiuti a titolo del primo pilastro della PAC per il mantenimento della produzione agricola e di un reddito per gli agricoltori delle zone montane; ricorda che gli Stati membri hanno la possibilità di predisporre aiuti diretti specifici e pagamenti accoppiati per promuovere questi obiettivi; ricorda che in molti Stati membri alcuni aiuti disaccoppiati a titolo del primo pilastro sono molto meno generosi rispetto alle zone propizie per l'agricoltura, a causa dell'inadeguata convergenza interna che limita ulteriormente la competitività delle imprese agricole;

41. ritiene che le misure a titolo del secondo pilastro della PAC debbano garantire la sostenibilità, la competitività e la diversificazione della produzione agricola e delle industrie di trasformazione delle zone montane; ritiene altresì che tali misure potrebbero contribuire a una «rinascita rurale», incoraggiando la creazione di progetti di sviluppo agricolo multifunzionale che generino valore aggiunto e innovazione, nonché favorendo gli investimenti agricoli (negli edifici, nelle attrezzature specifiche, nella modernizzazione, ecc.) e la conservazione delle razze autoctone;

42. è del parere che un approccio specifico per il settore lattiero-caseario dovrebbe mirare a garantire la sostenibilità della produzione lattiera nelle zone montane, e invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali a offrire, in particolare mediante il secondo pilastro della PAC, misure di accompagnamento compensatorie per la produzione lattiera svantaggiata, al fine mantenere e rafforzare l'agricoltura e il funzionamento efficace delle aziende agricole, in particolare di quelle di piccole dimensioni, in queste regioni;

43. pone in evidenza il potenziale dell'apprendimento duale nelle regioni montane; segnala gli incoraggianti risultati ottenuti da alcuni Stati membri; valuta positivamente i progetti in essere relativi all'istruzione duale nell'Unione;

44. ritiene che adeguate infrastrutture fisiche e delle TIC creino opportunità per le attività economiche, educative, sociali e culturali e riducano gli effetti di perifericità e isolamento; invita la Commissione a formulare raccomandazioni specifiche per far fronte alla carenza di manodopera qualificata nel settore turistico, prestando un'attenzione particolare alle sfide legate a lavori poco allettanti e a una remunerazione insufficiente, come pure per incentivare le opportunità di sviluppo professionale; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assegnare, attraverso i fondi SIE, investimenti alle infrastrutture delle zone montane per renderle più attrattive per le attività economiche;

Martedì 10 maggio 2016

45. è favorevole a soluzioni innovative, comprese quelle basate sulle tecnologie informatiche, per accedere all'istruzione di base di qualità, come pure alla formazione formale e informale e a opportunità di apprendimento permanente in aree montane remote, ad esempio mediante la cooperazione tra regioni montane, città e università; sottolinea la necessità di un'istruzione terziaria di elevata qualità e pone l'accento sul potenziale dei sistemi di istruzione a distanza che forniscono accesso all'insegnamento e all'apprendimento da aree remote; sottolinea che, nell'ottica di superare le tendenze demografiche negative in queste regioni, sia opportuno affrontare le problematiche importanti dell'equo accesso all'istruzione e alle strutture di assistenza all'infanzia e dell'ulteriore formazione e riqualificazione delle persone più anziane, al fine di agevolarne il reinserimento nel mondo del lavoro;

46. chiede lo sviluppo e il miglioramento delle strutture e dei servizi sanitari nelle regioni montane, anche attraverso iniziative di cooperazione transfrontaliera, compreso lo sviluppo di centri sanitari transfrontalieri, se del caso; raccomanda di potenziare il volontariato per fornire servizi pubblici, tenendo conto delle pratiche di eccellenza presenti in alcuni Stati membri;

47. ricorda il principio dell'accesso universale ai servizi pubblici, che deve essere garantito in tutti i territori dell'UE, sottolineando nel contempo la necessità che gli Stati membri e le regioni incoraggino la formulazione di soluzioni alternative e innovative per le zone montane, comprese soluzioni personalizzate adattate, ove del caso, alle esigenze locali e regionali;

48. sottolinea l'importanza dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e di una più efficace attuazione della garanzia per i giovani, quale buona opportunità per frenare la fuga dei giovani dalle regioni montane in risposta alla crisi demografica e al problema di invecchiamento della popolazione; esorta ad avviare iniziative per l'occupazione giovanile che siano mirate soprattutto a soddisfare le esigenze delle regioni montane sottosviluppate;

49. sottolinea che nelle regioni montane persistono le disuguaglianze di genere, in particolare nel caso di comunità emarginate e gruppi vulnerabili; invita la Commissione ad adottare azioni per l'integrazione della dimensione di genere a livello orizzontale e verticale in ogni settore strategico e, in particolare, a finanziare la politica della connettività in tali regioni; chiede un'analisi comparativa delle caratteristiche della condizione delle donne nelle regioni montane, soprattutto nelle zone montane svantaggiate;

50. incoraggia e chiede che siano sostenute, anche attraverso il ricorso ai fondi SIE, le iniziative intese a migliorare la coesione sociale e culturale delle comunità montane e l'inclusione al loro interno, e a superare l'isolamento fisico e la mancanza di diversità culturale, in particolare attraverso l'accesso e la partecipazione diretta alla vita artistica e culturale;

51. sottolinea l'importanza di iniziative territoriali integrate finalizzate all'integrazione dei migranti, nell'ambito di processi di recupero e di rilancio demografico e socio-economico delle aree montane, incluse quelle in via di spopolamento; invita la commissione a favorire e promuovere la diffusione di tali iniziative;

Tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici nelle regioni montane

52. ricorda la ricchezza, in termini di volume e di varietà, delle risorse rinnovabili nelle aree montane; ritiene che dette aree dovrebbero guidare il raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di fonti energetiche rinnovabili; invita la Commissione a concentrarsi su politiche intese a incoraggiare e agevolare l'uso delle energie rinnovabili nelle regioni montane;

53. pone l'accento sul bisogno di proteggere a livello europeo le specie rappresentative d'alta montagna, che sono in grado di vivere sui massicci montuosi transfrontalieri, come camosci, stambecchi, grandi rapaci, orsi, lupi e linci; chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire un piano per la tutela e la reintroduzione delle specie rappresentative d'alta montagna;

54. evidenzia inoltre il potenziale delle regioni montane vulcaniche e dei vulcani, soprattutto per quanto riguarda il contributo della vulcanologia, per conseguire gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, nonché il contributo di tali aree nell'ambito della prevenzione e gestione delle catastrofi naturali, come ad esempio le eruzioni vulcaniche;

Martedì 10 maggio 2016

55. invita gli Stati membri e la Commissione a identificare tutte le località d'alta montagna dove il divieto di utilizzare le automobili avrebbe un impatto positivo sulla lotta a livello locale contro lo scioglimento dei ghiacciai;

56. ribadisce che il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di fonti energetiche rinnovabili e lo sfruttamento di tali fonti devono tenere conto dell'equilibrio tra natura e tutela dell'ambiente anche nelle zone montane; ricorda che, in taluni casi, l'energia idroelettrica e l'estrazione di biomassa possono avere ripercussioni sugli ecosistemi, mentre gli impianti per l'energia eolica e solare potrebbero danneggiare il paesaggio, pur essendo una fonte di sviluppo locale;

57. osserva che le regioni montane, tra cui quelle vulcaniche e i loro ecosistemi, sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e ai rischi idrogeologici, che hanno conseguenze molto importanti in tali regioni anche a causa del crescente numero di calamità naturali, che possono avere un impatto ambientale anche sulle zone circostanti e ripercussioni negative sullo sviluppo economico e sul turismo; è convinto, a tale proposito, che la salvaguardia dell'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e l'adozione di opportune misure di adattamento ai cambiamenti climatici debbano essere al centro di una futura «Agenda per le regioni montane dell'UE» e di un piano d'azione sui cambiamenti climatici; pone altresì in risalto la necessità di mettere a punto una rete di analisi e di scambio di buone pratiche in tali zone;

58. sottolinea l'importanza di preservare e tutelare l'habitat unico delle regioni montane e di svilupparlo in modo sostenibile, anche ripristinando la biodiversità e il suolo, promuovendo il patrimonio naturale e i servizi ecosistemici e creando infrastrutture verdi grazie alle quali offrire anche opportunità di occupazione in tali settori; ricorda l'importanza fondamentale dell'agricoltura e della gestione sostenibile delle terre e delle foreste nelle zone montane, al fine di mantenere la biodiversità e tutelarsi contro gli impatti ambientali e paesaggistici;

59. evidenzia che le regioni montane sono un'importante fonte di risorse idriche da tutelare e gestire in modo sostenibile; constata la dipendenza di talune aree urbane dai servizi ecosistemici offerti dalle regioni montane, le quali spesso non ricevono un compenso adeguato; invita le autorità locali a prendere in considerazione i partenariati sotto forma di progetti di cooperazione per l'accumulo e la protezione di risorse idriche per le comunità urbane in prossimità delle zone montane; sostiene il finanziamento di iniziative di stoccaggio dell'acqua per garantire l'irrigazione sostenibile ed efficace delle zone agricole e mantenere un livello di flusso minimo per i fiumi;

60. è favorevole allo sviluppo del turismo sostenibile quale opportunità positiva per creare posti di lavoro e promuovere lo sviluppo sostenibile di queste aree; sottolinea la necessità di potenziare la connessione Internet a banda larga quale punto di partenza per un turismo sostenibile;

61. evidenzia che è necessaria una cooperazione sinergica attiva tra il settore agricolo e le altre attività economiche dei territori facenti parte della rete Natura 2000 e di altre aree protette (parchi nazionali, parchi regionali ecc.) situate nelle zone montane;

Accessibilità e connettività nelle regioni montane

62. ritiene che Internet e, nello specifico, le tecnologie di accesso di nuova generazione (NGA) svolgano un ruolo essenziale nel superamento delle sfide poste alle regioni montane; rammenta che Internet è legato ai servizi di interesse generale (SIG) e che la mancanza di accesso ai suddetti servizi è suscettibile di condurre allo spopolamento;

63. invita gli Stati membri a creare incentivi per uno sviluppo più attivo dei partenariati pubblico-privato nelle regioni montane, per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, comunicazione ed energia, dal momento che la mancanza di economie di scala rende la fornitura di tali servizi poco interessante dal punto di vista commerciale; sottolinea che solo infrastrutture di trasporto migliori e infrastrutture di altro genere di qualità sufficiente possono generare crescita economica e nuovi posti di lavoro nelle aree montane;

64. rileva che il turismo è influenzato in larga misura dalla presenza di infrastrutture e dall'accesso ai servizi di interesse generale; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di creare infrastrutture a sostegno del turismo nelle regioni montane;

Martedì 10 maggio 2016

65. osserva che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione offrono una vasta gamma di opportunità di occupazione, di inclusione sociale e di emancipazione nell'economia digitale emergente; ritiene pertanto che sia necessario un sostegno specifico a titolo dei fondi SIE per promuovere tali opportunità; invita gli Stati membri a favorire il telelavoro, il commercio elettronico e l'uso dei canali di marketing digitale in queste zone, al fine di migliorare la gestione dei costi delle imprese; ritiene che un accesso più agevole alle nuove tecnologie dell'informazione potrebbe portare allo sviluppo di programmi di insegnamento a distanza in zone caratterizzate da una penuria di insegnanti, come pure allo sviluppo di servizi sanitari online, che contribuirebbero a prevenire lo spopolamento delle zone montane; chiede che siano proposti e condivisi esempi di buone pratiche, in modo da contribuire alla diversificazione economica delle regioni montane;

66. accoglie con favore il sistema di voucher satellitari (Satellite Voucher Scheme) dell'UE, che prevede il ricorso a connessioni satellitari quale utile alternativa nelle aree penalizzate da infrastrutture insufficienti o dalla mancanza di interesse da parte degli investitori;

67. invita la Commissione, nell'ambito della messa a punto di politiche per l'accesso a banda larga, a tenere conto della mancanza di infrastrutture e di interesse da parte degli investitori a causa della bassa densità di popolazione e della perifericità delle regioni montane; chiede alla Commissione di elaborare politiche specifiche per superare il divario digitale in queste regioni, anche tramite i necessari investimenti pubblici;

68. ricorda che lo sviluppo economico e sociale delle regioni montane, che in alcuni Stati membri sono anche regioni periferiche, dipende dai collegamenti di trasporto fra queste e le altre regioni di un determinato Stato membro o le regioni transfrontaliere; invita le autorità nazionali, in cooperazione con la Commissione, ad agevolare l'attuazione di progetti di collegamenti di trasporto fra le regioni montane e le principali arterie e i corridoi di trasporto nazionali e transeuropei, in particolare le infrastrutture dei trasporti RTE-T, facendo ricorso ai diversi fondi e strumenti finanziari dell'Unione, compresi gli investimenti della BEI;

69. invita le regioni montane d'Europa a investire attraverso il FESR nello sviluppo di reti ferroviarie e tramviarie più efficienti e maggiormente interconnesse;

o

o o

70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

Mercoledì 11 maggio 2016

P8_TA(2016)0217

Accelerazione dell'attuazione della politica di coesione**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione (2016/2550(RSP))**

(2018/C 076/03)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 4 e 162, gli articoli da 174 a 178 e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento recante disposizioni comuni» — RDC),
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾,
- vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo «Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere lo sviluppo e il buon governo nelle città e nelle regioni dell'UE», del 23 luglio 2014,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (COM(2015)0639),
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2016 dal titolo «Piano degli investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del FEIS»,
- vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sui ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020 ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» ⁽⁶⁾,
- vista l'interrogazione alla Commissione sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione (O-000070/2016 — B8-0364/2016),
- visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0015.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0068.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0384.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0419.

Mercoledì 11 maggio 2016

- A. considerando che, con un bilancio di oltre 350 miliardi di EUR fino al 2020, la politica di coesione rappresenta lo strumento attraverso cui l'Unione si avvicina ai propri cittadini, nonché la principale politica di investimento e di sviluppo dell'Unione per tutte le sue regioni; che in alcuni Stati membri essa costituisce la principale fonte di investimenti pubblici;
- B. considerando che gli obiettivi della strategia Europa 2020 possono essere realizzati attraverso un'interazione coerente tra le politiche per la crescita e lo sviluppo e, laddove necessario, le riforme strutturali, nonché tramite l'attivo coinvolgimento delle regioni e delle città in sede di attuazione di tali obiettivi; che la politica di coesione svolge un ruolo fondamentale in tale contesto;
- C. considerando che i regolamenti 2014-2020 hanno introdotto diverse riforme chiave nella politica di coesione, quali la concentrazione tematica — che consente la flessibilità necessaria per tenere maggiormente conto delle esigenze locali — un più forte orientamento ai risultati, un migliore coordinamento con la politica economica e sociale, un miglioramento dei legami tra le priorità dell'UE e le esigenze regionali, nonché un utilizzo più coordinato dei fondi SIE attraverso il quadro strategico comune;
- D. considerando che gli investimenti della politica di coesione dovrebbero essere coordinati e armonizzati con altre politiche dell'UE, quali il mercato unico digitale, l'Unione dell'energia, la politica sociale, le strategie macroregionali, l'agenda urbana, la ricerca e l'innovazione e la politica dei trasporti, al fine di contribuire meglio al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
- E. considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, dell'RDC, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo di un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo;
- F. considerando che sono trascorsi due anni dall'avvio del nuovo periodo di programmazione e che l'attuazione della politica di coesione ha subito ritardi; che i programmi operativi sono stati in gran parte approvati alla fine del 2014 e nel 2015, e numerose condizionalità ex ante non sono ancora state soddisfatte;
- G. considerando che, a norma dell'articolo 53 dell'RDC, dal 2016 la Commissione trasmetterà ogni anno al Parlamento una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE, basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate a norma dell'articolo 50, e che nel 2017 e 2019 essa redigerà una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri;
1. invita la Commissione a valutare lo stato di avanzamento dell'attuazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 e a elaborare un'analisi dettagliata sui rischi di disimpegno, indicante gli importi per ciascuno Stato membro, nonché un'analisi delle previsioni di pagamento presentate dagli Stati membri, il più rapidamente possibile dopo i termini del 31 gennaio e 31 luglio stabiliti nell'RDC; chiede inoltre alla Commissione di indicare le misure previste al fine di evitare il più possibile il disimpegno dei fondi SIE;
 2. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale dei fondi SIE, in conformità con la strategia Europa 2020, nell'ottica di rafforzare la coesione sociale ed economica e ridurre le disparità territoriali, permettendo a tutte le regioni di diventare più competitive e di facilitare gli investimenti, anche privati;
 3. osserva che, guardando al periodo di programmazione 2007-2013, i principali ostacoli e problemi sorti in sede di attuazione della politica di coesione in diversi Stati membri e regioni erano dovuti all'insufficienza delle informazioni a disposizione dei potenziali beneficiari, il che ha avuto come conseguenza la mancanza di progetti idonei e la lentezza dell'approvazione dei principali progetti, a cui si aggiungono l'assenza di strutture amministrative responsabili della gestione degli investimenti nei progetti principali, lunghe e complesse procedure di aggiudicazione, norme complesse sugli aiuti di Stato, procedure complicate per il rilascio dei permessi, rapporti patrimoniali irrisolti, l'eccessiva lunghezza della procedura di autorizzazione e la difficoltà nell'accesso ai finanziamenti; riconosce inoltre le difficoltà talvolta incontrate dagli Stati membri e dalle autorità locali per quanto riguarda il rispetto dei requisiti relativi all'attuazione interna ed esterna del patto di stabilità e crescita; invita la Commissione a fornire per il periodo di programmazione 2014-2020, da un lato, informazioni sugli ostacoli che gli Stati membri incontrano nell'attuazione della politica di coesione e, dall'altro, una valutazione dell'impatto derivante dall'adempimento delle condizionalità ex ante sull'effettiva attuazione della politica;

Mercoledì 11 maggio 2016

4. accoglie con favore l'istituzione della task force per una migliore attuazione dei programmi del periodo 2007-2013 in otto Stati membri e invita la Commissione a informare il Parlamento in merito ai risultati ottenuti; chiede alla Commissione di continuare, attraverso la task force, a sostenere e ad accelerare l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 in tutti gli Stati membri, e di presentare al Parlamento un piano d'azione sulle attività della task force stessa; invita la Commissione a includere appieno i fondi SIE nella strategia «Legiferare meglio» dell'UE;

5. sottolinea che la capacità amministrativa a livello sia nazionale, sia regionale e locale è un presupposto fondamentale per il conseguimento di risultati tempestivi e positivi della politica di coesione; evidenzia, al riguardo, che la mancanza di progetti ammissibili è spesso associata alla carenza di risorse, necessarie alle autorità locali e regionali per la preparazione della documentazione di progetto; chiede pertanto alla Commissione di sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa per le fasi di attuazione e valutazione della politica, e di riferire al Parlamento in merito alle azioni che sono previste al riguardo; incoraggia inoltre le autorità di gestione ad applicare in modo completo ed effettivo le disposizioni dell'obiettivo tematico 11, ossia il rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate, e gli orientamenti messi a disposizione dalla Commissione;

6. sottolinea, tenendo presente che il buon governo può contribuire a migliorare la capacità di assorbimento, la necessità di incoraggiare riforme strutturali pertinenti, in linea con gli obiettivi di coesione territoriale e di crescita e occupazione sostenibili, nonché politiche a favore degli investimenti e la lotta alle frodi; attende con interesse le conclusioni della relazione della Commissione sulle «regioni in declino» e maggiori precisioni su come dette conclusioni potrebbero essere utilizzate per far fronte alle sfide di lunga data che incidono sulla tempestiva attuazione e sull'assorbimento dei fondi SIE; invita la Commissione a chiarire anche il concetto di programmazione di bilancio basata sui risultati, nell'ottica di aumentare l'efficienza della spesa;

7. accoglie con favore l'istituzione, da parte della Commissione, di un gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE; sottolinea che la semplificazione è tra le condizioni preliminari per rendere più rapido il processo di attuazione; esorta pertanto la Commissione ad accelerare le attività legate all'introduzione di procedure semplificate anche nel corso dell'attuale periodo di programmazione, nonché a mantenere un elevato livello di trasparenza nella politica di coesione; ritiene, in tale contesto, che le raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello debbano essere prese in considerazione senza indugio;

8. invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare e utilizzare pienamente la flessibilità prevista dal patto di stabilità e crescita, tenendo presente che in molti Stati membri la crisi economica ha provocato problemi di liquidità e una mancanza di disponibilità di fondi statali per investimenti pubblici e che le risorse della politica di coesione stanno diventando la principale fonte di investimento pubblico; chiede inoltre alla Commissione di tenere un dialogo permanente con gli Stati membri che hanno chiesto l'applicazione dell'attuale clausola sugli investimenti, nell'ottica di rendere massima la flessibilità in relazione agli investimenti per la crescita e l'occupazione; invita altresì la Commissione a incoraggiare la partecipazione della BEI attraverso un migliore sostegno tecnico e finanziario all'elaborazione e all'attuazione dei progetti per gli Stati membri che lo richiedano; ritiene che gli strumenti finanziari, se applicati in modo efficace sulla base di un'adeguata valutazione ex ante e in combinazione strategica con le sovvenzioni, possano aumentare in misura significativa l'impatto dei finanziamenti, contribuendo così a ovviare agli effetti negativi delle contrazioni dei bilanci pubblici e a mettere a punto progetti generatori di entrate; sottolinea che norme chiare, coerenti e mirate in materia di strumenti finanziari, volte a contribuire a semplificare la procedura di elaborazione e attuazione per i gestori e i destinatari dei fondi, che riconoscano i diversi livelli di sviluppo dei mercati finanziari negli Stati membri, possono servire a conseguire tale obiettivo; reputa che, onde favorire tale processo, sarebbe opportuno condensare tutta la normativa pertinente in materia di strumenti finanziari in un unico documento facilmente accessibile e comprensibile ed evitare un'ulteriore revisione superflua dei relativi orientamenti nel corso dei periodi di finanziamento, a meno che ciò non sia richiesto per legge;

9. riconosce la natura complementare degli investimenti a titolo del FEIS per la politica di coesione e prende atto della comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2016 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del FEIS»; invita la Commissione e le autorità locali e regionali a valutare opportunamente la possibilità di combinare i finanziamenti a titolo dei fondi SIE e del FEIS, dal momento che, sebbene i due strumenti siano di diversa natura, possono essere complementari tra di loro, il che rafforza l'effetto leva degli investimenti;

Mercoledì 11 maggio 2016

10. è preoccupato per i ritardi registrati dagli Stati membri nella designazione dei programmi e delle autorità di certificazione, che rendono a loro volta più lenta la presentazione delle domande di pagamento da parte degli Stati membri, impedendo così un'attuazione agevole dei programmi;

11. ritiene che un accentramento eccessivo e la mancanza di fiducia possano altresì contribuire a ritardare l'attuazione dei fondi SIE, dato che alcuni Stati membri e autorità di gestione sono meno propensi ad affidare maggiori responsabilità nella gestione dei fondi UE alle autorità locali e regionali, anche attraverso nuovi strumenti di sviluppo quali gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); invita la Commissione, pur prendendo atto del ruolo svolto dal quadro normativo dell'UE nel promuovere tale atteggiamento, a contribuire a facilitare ulteriormente lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri e le regioni sugli esempi positivi di sottodelega;

12. sottolinea l'importanza del rispetto dei termini di pagamento ai fini di una corretta ed efficace attuazione della politica di coesione e della sua credibilità; invita pertanto la Commissione a informare il Parlamento in merito alle misure previste per garantire la piena attuazione del piano di pagamenti nell'ambito del bilancio 2016 nonché per i prossimi anni;

13. sottolinea che, al momento, la valutazione dell' (accelerazione dell') attuazione della politica di coesione potrebbe fornire alla Commissione alcuni dati importanti in vista del dibattito sulla futura politica di coesione post-2020; chiede alla Commissione di definire i punti di riferimento principali e di avviare quanto prima un dialogo con il Parlamento, gli Stati membri e gli altri soggetti interessati sul futuro dei fondi SIE post-2020, al fine di accrescere il loro utilizzo mirato e la loro tempestiva attuazione;

14. sottolinea l'importanza dell'adempimento, da parte degli Stati membri, delle condizionalità ex-ante entro la fine del 2016, onde garantire un'attuazione agevole dei programmi ed evitare l'eventuale sospensione dei pagamenti intermedi; sollecita la Commissione a elaborare orientamenti generali in materia di appalti pubblici e misure preventive atte ad evitare errori e irregolarità nelle procedure di appalto, nonché a pubblicare procedure di appalto standard per i beneficiari, al fine di evitare correzioni finanziarie e la possibile soppressione dei contributi dell'UE;

15. invita la Commissione, gli Stati membri e tutti i soggetti interessati a coordinare in modo più efficace e avviare iniziative di politica di comunicazione, onde sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attuazione della politica di coesione e accrescerne la visibilità, affinché i cittadini possano comprendere al meglio i risultati e l'impatto della suddetta politica;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato delle regioni, agli Stati membri e ai loro parlamenti nazionali e regionali.

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0218

I tatarì di Crimea**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sui tatarì di Crimea (2016/2692(RSP))**

(2018/C 076/04)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul partenariato orientale, sull'Ucraina e sulla Federazione russa,
- viste le relazioni della missione per la valutazione dei diritti umani in Crimea condotta dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Alto commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali (ACMN),
- visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP),
- viste le decisioni del Consiglio europeo del 21 marzo, del 27 giugno e del 16 luglio 2014 che impongono sanzioni alla Federazione russa a seguito dell'annessione illegale della Crimea,
- vista la risoluzione n. 68/262 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 27 marzo 2014, sull'integrità territoriale dell'Ucraina;
- visto il rapporto di Freedom House sulle libertà nel mondo nel 2016 (*Freedom in the World 2016*), che definisce «non libero» lo status della Crimea annessa illegalmente per quanto riguarda le libertà politiche e civili,
- vista la decisione della cosiddetta Corte suprema della Crimea, del 26 aprile 2016, che ha definito il Mejlis del popolo tartaro di Crimea un'organizzazione estremistica, vietandone le attività nella penisola di Crimea,
- viste le dichiarazioni del portavoce del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 14 aprile 2016, sulla sospensione delle attività del Mejlis dei tatarì di Crimea, e del 26 aprile 2016 sulla decisione della «Corte suprema» della Crimea di mettere al bando le sue attività,
- viste la dichiarazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 26 aprile 2016, in cui sollecita la revoca della messa al bando del Mejlis, e la dichiarazione del Segretario generale del Consiglio d'Europa, del 26 aprile 2016, sul fatto che la messa al bando del Mejlis rischia di colpire la comunità tatara di Crimea nel suo insieme,
- visti il protocollo di Minsk del 5 settembre 2014 e il memorandum di Minsk del 19 settembre 2014 sull'attuazione di un piano di pace in 12 punti,
- visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la Federazione russa ha annesso illegalmente la Crimea e Sebastopoli ed è pertanto uno Stato occupante che ha violato il diritto internazionale, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, il Memorandum di Budapest del 1994 e il trattato di amicizia, cooperazione e partenariato tra la Federazione russa e l'Ucraina del 1997;

Giovedì 12 maggio 2016

- B. considerando che l'Unione europea e la comunità internazionale hanno ripetutamente espresso la loro preoccupazione per la situazione dei diritti umani nei territori occupati e la sistematica persecuzione di coloro che non riconoscono le nuove autorità; che tali cosiddette autorità hanno preso di mira la comunità autoctona dei tatar di Crimea, la maggior parte dei quali è contraria all'annessione della penisola da parte della Russia e hanno boicottato il cosiddetto referendum del 16 marzo 2014; che le istituzioni e le organizzazioni dei tatar di Crimea sono tacciate in maniera crescente di «estremismo» e che diversi esponenti della comunità tatara di Crimea vengono arrestati, o rischiano di esserlo, in quanto «terroristi»; che tra le violenze perpetrate ai danni dei tatar si annoverano rapimenti, sparizioni forzate, violenze, torture ed esecuzioni extragiudiziali, che non sono stati oggetto di indagini o azioni penali da parte delle autorità de facto, cui si aggiungono i problemi giuridici sistemici riguardo ai diritti di proprietà e alla registrazione della stessa;
- C. considerando che alcuni leader dei tatar di Crimea, tra cui Mustafa Jemilev e Refat Chubarov, dopo essersi visti negare l'ingresso nel territorio della Crimea, sono attualmente autorizzati a farlo ma sotto la minaccia di arresto, lo stesso destino che è toccato a numerosi altri membri del Mejlis, nonché ad attivisti e sfollati della comunità tatara di Crimea; che, stando ai dati forniti dal governo ucraino, oltre 20 000 tatar di Crimea sono stati costretti ad abbandonare la Crimea occupata e a cercare rifugio nell'Ucraina continentale;
- D. considerando che il leader del popolo tatara di Crimea, Mustafa Jemilev, che ha trascorso in precedenza 15 anni nelle prigioni sovietiche, ha pubblicato un elenco di 14 tatar di Crimea che sono detenuti come prigionieri politici dalle cosiddette autorità russe di Crimea, tra cui Ahtem Çiygoz, primo vicepresidente del Mejlis, attualmente detenuto a Simferopol in attesa di processo; che occorre prestare particolare attenzione al suo stato di salute, sottolineando l'importanza che il suo processo sia pubblico e monitorato dal Consiglio d'Europa ed altre organizzazioni internazionali;
- E. considerando che la Federazione russa impone da tempo restrizioni all'accesso in Crimea nei confronti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, senza contare le ONG per i diritti umani e i giornalisti indipendenti; che la mancanza di accesso rende alquanto arduo il monitoraggio della situazione dei diritti umani in Crimea e riferire al riguardo;
- F. considerando che l'intera popolazione dei tatar di Crimea, uno dei popoli autoctoni della penisola, fu deportata nel 1944 in altre regioni dell'allora URSS, senza diritto di tornare in patria fino al 1989; che il 12 novembre 2015 la Verchovna Rada ucraina ha adottato una risoluzione in cui riconosce come genocidio la deportazione dei tatar di Crimea del 1944, proclamando il 18 maggio Giornata della memoria;
- G. considerando che il 26 aprile 2016 la cosiddetta Corte suprema della Crimea si è pronunciata a favore di una richiesta del cosiddetto Procuratore generale della Crimea, Natalia Poklonskaya, in cui si accusa il Mejlis — che era stato l'organo rappresentativo dei tatar di Crimea sin dalla sua fondazione nel 1991, beneficiando del pieno status giuridico dal maggio 1999 — di estremismo, terrorismo, violazioni dei diritti umani, azioni illegali e atti di sabotaggio contro le autorità;
- H. che il Mejlis è stato ormai dichiarato un'organizzazione estremistica e incluso dal ministero della Giustizia russo nel suo elenco di ONG le cui attività devono essere sospese; che le attività del Mejlis sono state pertanto messe al bando in Crimea e in Russia; che una tale messa al bando potrebbe applicarsi a oltre 2 500 membri di 250 organi rappresentativi di paesi e città della Crimea;
- I. considerando che le decisioni del cosiddetto Procuratore generale e della cosiddetta Corte suprema della Crimea sono parte integrante della politica di repressione e intimidazione da parte della Federazione russa, che punisce questa minoranza per la sua lealtà nei confronti dello Stato ucraino durante l'annessione illegale della penisola di due anni or sono;
- J. considerando che è stata commessa una chiara violazione del diritto internazionale umanitario (tra cui la Quarta convenzione dell'Aja del 1907, la Quarta convenzione di Ginevra del 1949 e il suo protocollo aggiuntivo I del 1977), ai sensi del quale una potenza occupante non può perseguire dei civili per reati commessi prima dell'occupazione e deve restare in vigore il diritto penale del territorio occupato;
1. condanna fermamente la decisione della cosiddetta Corte suprema della Crimea di mettere al bando il Mejlis dei tatar di Crimea, e ne chiede l'immediata revoca; ritiene che tale decisione costituisca una persecuzione sistematica e mirata dei tatar di Crimea e che sia una misura a sfondo politico finalizzata a intimidire ulteriormente i rappresentanti legittimi della comunità tatara; sottolinea l'importanza di tale organo decisionale eletto democraticamente, che rappresenta la popolazione tatara in Crimea;

Giovedì 12 maggio 2016

2. evidenzia che il divieto imposto al Mejlis del popolo tataro di Crimea, che costituisce l'organo rappresentativo legittimo e riconosciuto della popolazione autoctona della Crimea, fornirà un terreno fertile per stigmatizzare i tataro di Crimea, realizzando ulteriori discriminazioni nei loro confronti e violandone i diritti umani e le libertà civili fondamentali, oltre a costituire un tentativo di espellerli dalla Crimea, che è la loro patria storica; teme che dichiarare il Mejlis un'organizzazione estremistica possa sfociare in ulteriori capi d'imputazione conformemente alle disposizioni del codice penale della Federazione russa;
3. ricorda che la messa al bando del Mejlis significa che non potrà convocare riunioni, pubblicare le proprie opinioni sui mezzi di comunicazione, organizzare eventi pubblici o utilizzare conti bancari; invita l'UE a prestare sostegno finanziario alle attività del Mejlis durante il suo esilio; invita ad aumentare i finanziamenti a favore delle organizzazioni per i diritti umani che lavorano per conto della Crimea;
4. ricorda con tristezza il secondo anniversario dell'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Federazione russa, avvenuta il 20 febbraio 2014; ribadisce la propria severa condanna di tale atto, il quale viola il diritto internazionale; esprime il suo fermo impegno a favore della politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e delle sanzioni imposte all'indomani della stessa e chiede che sia vagliata la possibilità di estendere l'elenco delle persone oggetto di sanzioni dell'UE in relazione alla messa al bando del Mejlis; invita tutti gli Stati membri ad attenersi scrupolosamente a tale elenco; deplora le visite in Crimea — organizzate senza il consenso delle autorità ucraine — di alcuni politici degli Stati membri dell'UE, tra cui deputati dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, e invita i parlamentari ad astenersi da tali visite in futuro;
5. ribadisce il suo pieno impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza politica, dell'unità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, nonché della sua scelta libera e sovrana di seguire un percorso europeo; invita tutte le parti a perseguire senza indugio la reintegrazione pacifica della penisola di Crimea occupata nell'ordinamento giuridico ucraino, attraverso il dialogo politico e nel pieno rispetto del diritto internazionale; ritiene che il ripristino del controllo ucraino sulla penisola sia fondamentale per ristabilire rapporti di cooperazione con la Federazione russa, tra cui la sospensione delle sanzioni connesse alla Crimea;
6. condanna le gravi limitazioni delle libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, anche in occasione di eventi commemorativi tradizionali, come l'anniversario della deportazione dei tataro di Crimea da parte del regime totalitario sovietico di Stalin, e di incontri culturali dei tataro di Crimea;
7. condanna le restrizioni alla libertà dei media in Crimea, in particolare la revoca della licenza del maggiore canale televisivo dei tataro di Crimea, l'ATR; chiede la riapertura di tale canale e del canale televisivo per bambini Lale, nonché della stazione radiofonica Meydan; ritiene che tali atti privino la popolazione tataro di Crimea di uno strumento essenziale per conservare la loro identità culturale e linguistica; constata la creazione della nuova emittente televisiva Millet e chiede che ne sia garantita la piena indipendenza editoriale;
8. deplora fermamente le restrizioni sistematiche alla libertà di espressione con il pretesto dell'estremismo e il monitoraggio dei media sociali finalizzato a individuare gli attivisti che non riconoscono il nuovo ordine e che criticano la validità del «referendum» tenutosi il 16 marzo 2014; ricorda che un centinaio di Stati membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha assunto la stessa posizione con l'adozione della risoluzione n. 68/262;
9. ricorda che la popolazione tataro autoctona di Crimea ha subito ingiustizie storiche che hanno condotto alla loro espulsione in massa da parte delle autorità sovietiche e all'espropriazione delle loro terre e risorse; deplora il fatto che le politiche discriminatorie applicate dalle cosiddette autorità impediscono la restituzione di tali beni e risorse, o sono utilizzate come uno strumento per comprare il sostegno;
10. esorta la Federazione russa, che a norma del diritto internazionale umanitario ha la responsabilità ultima quale Stato occupante in Crimea, di rispettare l'ordinamento giuridico in Crimea e a proteggere i cittadini dalle misure e decisioni arbitrarie in ambito giudiziario o amministrativo, tenendo fede in questo modo ai propri impegni in quanto membro del Consiglio d'Europa, e a condurre indagini internazionali indipendenti sulle eventuali violazioni del diritto internazionale o dei diritti umani commesse dalle forze di occupazione e dalle cosiddette autorità locali; chiede la riattivazione del gruppo di contatto per le famiglie delle persone scomparse;

Giovedì 12 maggio 2016

11. chiede che le pertinenti organizzazioni internazionali per i diritti umani dispongano di un accesso permanente e senza restrizioni alla Crimea, al fine di monitorare la situazione dei diritti umani;
 12. accoglie con favore l'iniziativa dell'Ucraina di istituire un meccanismo negoziale internazionale per il ripristino della sovranità ucraina sulla Crimea nel formato «Ginevra plus», che dovrebbe includere il coinvolgimento diretto dell'UE; invita la Federazione russa ad avviare i negoziati con l'Ucraina e altri interlocutori sulla fine dell'occupazione della Crimea, a togliere l'embargo commerciale e dell'energia e a revocare lo stato di emergenza in Crimea;
 13. chiede che sia preservato il carattere multiculturale storico e tradizionale della Crimea e il pieno rispetto delle lingue ucraina e tatara, come pure di altre minoranze linguistiche e culturali; condanna le pressioni giuridiche sulle organizzazioni culturali e di istruzione dei tatari di Crimea, comprese quelle che si occupano di bambini tatari di Crimea;
 14. chiede alla Federazione russa di indagare su tutti i casi di tortura di prigionieri illegalmente arrestati in Crimea, tra cui Ahtem Çiygoz, il primo vicepresidente del Mejlis, Mustafa Degermendzhi e Ali Asanova, che sono stati arrestati in Crimea dalle cosiddette autorità locali per aver manifestato pacificamente contro l'occupazione, e a garantirne il rientro in Ucraina in condizioni di sicurezza; ribadisce il proprio invito alla liberazione di Oleg Sentsov e Aleksandr Kolchenko; esorta la Federazione russa a cessare la persecuzione politica di dissidenti e attivisti civili; condanna il loro successivo trasferimento nella Federazione russa e l'imposizione coatta della cittadinanza russa; chiede alla Federazione russa di cooperare strettamente con il Consiglio d'Europa e l'OSCE nei casi citati;
 15. invita il Servizio europeo per l'azione esterna e il Consiglio a intensificare le pressioni sulla Federazione russa per consentire l'accesso in Crimea alle organizzazioni internazionali, allo scopo di monitorare la situazione dei diritti umani in considerazione delle gravi violazioni delle libertà fondamentali e dei diritti umani in corso nella penisola, nonché a istituire meccanismi di monitoraggio internazionale permanenti e basati su convenzioni; sottolinea che una eventuale presenza internazionale in loco dovrebbe essere ben coordinata, convenuta con l'Ucraina e sostenuta dalle principali organizzazioni internazionali dei diritti umani;
 16. ribadisce la sua profonda preoccupazione per la situazione delle persone LGBTI in Crimea, che è notevolmente peggiorata dopo l'annessione russa;
 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa, nonché al Mejlis del popolo tatara di Crimea.
-

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0219

Gambia**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sul Gambia (2016/2693(RSP))**

(2018/C 076/05)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Gambia,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulle priorità dell'UE per il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 2015 ⁽¹⁾,
 - viste le numerose interrogazioni parlamentari sulla situazione in Gambia,
 - vista la dichiarazione del 17 aprile 2016 del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla situazione dei diritti umani in Gambia,
 - viste le numerose dichiarazioni rese dalla delegazione dell'UE in Gambia,
 - vista la risoluzione della commissione dell'Unione africana, del 28 febbraio 2015, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica del Gambia,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 17 aprile 2016 dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon,
 - visti la relazione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, elaborata dal relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e l'addendum: missione in Gambia, del 2 marzo 2015,
 - vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie in Gambia, dell'11 maggio 2015,
 - visto la relazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla revisione periodica universale (UPR) sul Gambia, del 24 dicembre 2014,
 - visto l'accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000,
 - vista la Costituzione gambiana,
 - vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,
 - vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
 - vista la dichiarazione delle Nazioni Unite, del 1981, sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che Yahya Jammeh ha assunto il potere in Gambia nel 1994, in seguito a un colpo di Stato; che è stato eletto presidente nel 1996 ed è stato successivamente rieletto per tre mandati in circostanze controverse;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0079.

Giovedì 12 maggio 2016

- B. considerando che le elezioni presidenziali sono previste per il 1° dicembre 2016, mentre quelle legislative per il 6 aprile 2017; che le ultime elezioni presidenziali, tenutesi nel 2011, sono state condannate dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) per l'assenza di legittimità e per essere state accompagnate da repressioni e intimidazioni ai danni dei partiti dell'opposizione e dei loro elettori;
- C. considerando che una manifestazione pacifica svoltasi il 14 aprile 2016 a Serekunda, alla periferia della capitale Banjul, in favore di una riforma elettorale ha scatenato reazioni violente da parte delle forze di sicurezza gambiane e ha portato alla detenzione arbitraria dei manifestanti, tra cui numerosi membri del Partito democratico unito (UDP); che Solo Sandeng, leader dell'opposizione e membro dell'UDP, è deceduto durante la detenzione, poco dopo essere stato arrestato in circostanze sospette;
- D. considerando che i membri dell'UDP si sono radunati nuovamente il 16 aprile 2016 per chiedere giustizia per la morte di Solo Sandeng e il rilascio degli altri membri del loro partito; che la polizia ha lanciato gas lacrimogeni sui manifestanti e ha arrestato diverse persone;
- E. considerando che un altro leader dell'opposizione, Ousainou Darboe, e alti rappresentanti del partito sono stati arrestati e continuano a essere sotto la custodia dello Stato; che, secondo quanto riportato, sarebbero gravemente feriti;
- F. considerando che ad Alagie Abdoulie Ceesay, direttore della radio indipendente Teranga FM, arrestato il 2 luglio 2015 dall'Agenzia nazionale di intelligence (NIA), è stato negato per tre volte il rilascio su cauzione, nonostante le precarie condizioni di salute;
- G. considerando che nel marzo 2016 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha pubblicato un parere, adottato durante l'ultima sessione del dicembre 2015, in cui si sottolineava che Alagie Abdoulie Ceesay era stato privato della libertà in modo arbitrario e si chiedeva al Gambia di rilasciarlo e di far cadere ogni accusa contro di lui;
- H. considerando che in Gambia i difensori dei diritti umani e i giornalisti sono vittime di pratiche abusive e di una legislazione repressiva e sono costantemente oggetto di vessazioni e intimidazioni, arresti e detenzioni, sparizioni forzate, oppure sono costretti all'esilio;
- I. considerando che in Gambia la tortura e altre forme di maltrattamento sono utilizzate regolarmente; che, secondo quanto riferito, le persone subiscono continuamente brutali torture o altri maltrattamenti, finalizzati a estorcere loro «confessioni» che sono poi utilizzate nei tribunali, come emerso dalla relazione redatta dopo la visita nel 2014 in Gambia del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- J. considerando che le detenzioni arbitrarie ad opera della NIA e della polizia sono all'ordine del giorno, come nel caso dell'ex vice ministro dell'Agricoltura, Ousman Jammeh, e degli studiosi islamici Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh e Imam Cherno Gassama, e che le persone sono spesso detenute in assenza di accuse e oltre il limite di 72 ore entro il quale un sospettato deve essere fatto comparire dinanzi a un giudice, in violazione della Costituzione;
- K. considerando che la legislazione contro l'omosessualità in vigore in Gambia prevede lunghi periodi di detenzione e multe pesanti per «omosessualità aggravata»; che le persone LGBTI sono spesso vittime di attacchi, minacce o arresti arbitrari da parte delle forze di sicurezza e che alcune di esse sono state costrette ad abbandonare il paese per la propria incolumità;
- L. considerando che il Gambia è uno dei quindici paesi più poveri al mondo e che quasi un quarto della sua popolazione vive in condizioni di insicurezza alimentare cronica; che il paese è fortemente dipendente dagli aiuti internazionali; che, dal 2015, 14 475 gambiani hanno richiesto asilo nell'UE;
- M. considerando che la situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Gambia desta reali preoccupazioni; che l'UE affronta queste questioni dalla fine del 2009 in un dialogo a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, seppur con limitati risultati concreti;

Giovedì 12 maggio 2016

- N. considerando che, alla luce delle preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani, l'UE ha drasticamente ridotto i suoi aiuti al Gambia, sebbene continui a essere il maggiore donatore per il paese, con un totale di 33 milioni di EUR stanziati per il periodo 2015-2016 del programma indicativo nazionale (PIN); che dopo la riduzione degli aiuti, nel giugno 2015 il presidente Jammeh ha immediatamente espulso l'incaricato d'affari dell'UE in Gambia, Agnes Guillard;
- O. considerando che il PIN per il periodo 2015-2016 per il Gambia prevede investimenti in agricoltura e sicurezza alimentare, come pure nel settore dei trasporti, ma nessuno stanziamento di fondi a favore dello sviluppo della società civile, della governance democratica o della promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto;
- P. considerando che il Gambia è membro dell'ECOWAS; che nel luglio 2014 l'UE e l'ECOWAS hanno sottoscritto un accordo di partenariato economico (APE) che sarà ratificato nel 2016; che gli APE rafforzano non solo il commercio equo e solidale, ma anche i diritti umani e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- Q. considerando che il Gambia è uno Stato membro dell'Unione africana (UA), una parte contraente della Carta africana e un firmatario della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo;
- R. considerando che la legge di modifica della legge elettorale del 2015 esclude i partiti di opposizione con un aumento dei costi e rende il Gambia uno dei paesi in cui è più dispendioso competere per una carica pubblica, limitando, in questo modo, i diritti dei cittadini;
1. esprime massima preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione della sicurezza e dei diritti umani in Gambia e deplora gli attacchi perpetrati il 14 e il 16 aprile 2016 contro i partecipanti a manifestazioni pacifiche;
 2. chiede il rilascio immediato di tutti i manifestanti arrestati nell'ambito delle proteste del 14 e del 16 aprile 2016; chiede al governo della Repubblica del Gambia di garantire un giusto processo a tutte le persone detenute perché sospettate di aver partecipato al tentativo incostituzionale di cambiamento di governo; chiede alle autorità del Gambia di garantire la loro integrità fisica e psicologica in ogni circostanza e di assicurare che chi è ferito riceva senza indugio assistenza medica; esprime preoccupazione per le testimonianze di torture e maltrattamenti di altri prigionieri;
 3. esorta le autorità gambiane a svolgere un'indagine rapida e indipendente su tali eventi ed esprime profonda preoccupazione, in particolare, per la notizia del decesso in carcere dell'attivista di opposizione Solo Sandeng;
 4. condanna fermamente le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie, le torture e le altre violazioni dei diritti umani perpetrate a danno delle voci del dissenso, tra cui giornalisti, difensori dei diritti umani, oppositori e critici politici, come pure delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, durante il governo del presidente Yahya Jammeh; chiede che tutti i prigionieri tenuti in isolamento siano sottoposti a processo o rilasciati;
 5. chiede all'UE e all'UA di collaborare con il Gambia per istituire misure di salvaguardia contro la tortura, garantire un accesso indipendente ai prigionieri e riformare tutte le norme che interferiscono con i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, tra cui quelle riguardanti i reati di sedizione, diffamazione e diffusione di informazioni false, previsti dal codice penale, e l'emendamento alla legge sull'informazione e la comunicazione del 2013, che prevede la censura dell'espressione online;
 6. invita il Gambia a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
 7. invita il governo del Gambia a indagare sulle prove di violazioni dei diritti umani commesse dalla NIA, a introdurre norme volte a garantire pari diritti ai cittadini, anche in merito ai problemi relativi alle disuguaglianze, e a portare avanti i progetti per la creazione di una commissione nazionale per i diritti umani, conformemente ai principi di Parigi sulle istituzioni per i diritti umani, con l'obiettivo di monitorare i presunti casi di violazioni dei diritti umani e svolgere indagini al riguardo;

Giovedì 12 maggio 2016

8. esorta il governo del Gambia e le autorità regionali ad adottare tutte le misure necessarie per fermare le discriminazioni e gli attacchi a danno delle persone LGBTI e la loro criminalizzazione, nonché per garantire il loro diritto alla libertà di espressione, anche mediante la rimozione dal codice penale gambiano delle disposizioni che criminalizzano le persone LGBTI;
 9. chiede alle autorità gambiane di evitare ogni forma di discriminazione religiosa, di incoraggiare un dialogo pacifico e inclusivo tra tutte le comunità e di adoperarsi a favore di tale dialogo;
 10. invita l'ECOWAS e l'UA a portare avanti il proprio impegno per quanto concerne le violazioni dei diritti umani commesse attualmente dal regime gambiano; rammenta che la sicurezza e la stabilizzazione sono tuttora grandi sfide nella regione dell'Africa occidentale e insiste sulla necessità che l'UA e l'ECOWAS monitorino da vicino la situazione in Gambia e si impegnino in un dialogo politico permanente con le autorità gambiane sul rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto;
 11. esorta il governo della Repubblica del Gambia a ratificare la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo prima delle elezioni presidenziali previste per dicembre 2016;
 12. invita il governo del Gambia ad instaurare un dialogo autentico con tutti i partiti politici di opposizione in merito alle riforme legislative e politiche volte a garantire lo svolgimento libero ed equo delle elezioni e il rispetto della libertà di associazione e di riunione, conformemente agli obblighi internazionali del paese; rammenta che la piena partecipazione alle elezioni nazionali libere e indipendenti da parte dell'opposizione e della società civile indipendente è un fattore importante per il successo delle elezioni stesse;
 13. incoraggia la comunità internazionale, comprese le organizzazioni locali per i diritti umani e le ONG, come pure la delegazione dell'UE in Gambia e le altre istituzioni internazionali pertinenti, a monitorare attivamente il processo elettorale, prestando particolare attenzione alla garanzia del rispetto pubblico della libertà di associazione e riunione;
 14. invita il governo del Gambia ad adottare tutte le misure necessarie per garantire, in ogni circostanza, il pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa; chiede, a tal proposito, di riformare le disposizioni della legge sull'informazione e la comunicazione in modo che la legislazione nazionale sia resa conforme alle norme internazionali;
 15. esprime preoccupazione per il fatto che il PIN 2015-2016 per il Gambia non preveda alcun sostegno o finanziamento a favore della società civile o della governance democratica, della promozione dello Stato di diritto e della tutela dei diritti umani; invita la Commissione a garantire che la governance democratica, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani costituiscano i settori prioritari di qualsiasi accordo di cooperazione allo sviluppo considerato in futuro tra l'UE e il Gambia;
 16. invita la delegazione dell'UE in Gambia ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispone, tra cui lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, per monitorare attivamente le condizioni di detenzione in Gambia e per accompagnare e monitorare le indagini sulla repressione delle proteste del 14 e del 16 aprile 2016 da parte del governo e sul trattamento dei manifestanti detenuti, come pure a intensificare gli sforzi per collaborare con gli esponenti dell'opposizione politica, i leader studenteschi, i giornalisti, i difensori dei diritti umani, i sindacalisti e i rappresentanti delle persone LGBTI;
 17. esorta l'UE e i suoi Stati membri a effettuare una consultazione pubblica a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e a valutare la possibilità di congelare ogni forma di assistenza non umanitaria al governo del Gambia e di imporre divieti di viaggio e altre sanzioni mirate ai funzionari responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
 18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, ai governi dei paesi membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, al governo e al Parlamento del Gambia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
-

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0220

Gibuti**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 su Gibuti (2016/2694(RSP))**

(2018/C 076/06)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni su Gibuti, tra cui quella del 4 luglio 2013 sulla situazione in Gibuti ⁽¹⁾ e quella del 15 gennaio 2009 sulla situazione nel Corno d'Africa ⁽²⁾,
- visto il programma indicativo nazionale per Gibuti a titolo dell'11° Fondo europeo di sviluppo del 19 giugno 2014,
- viste le dichiarazioni del 12 aprile 2016 e del 23 dicembre 2015 del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna,
- vista la dichiarazione dell'Alto rappresentante, Federica Mogherini, a nome dell'Unione europea in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa del 3 maggio 2016
- visto il partenariato politico regionale dell'UE per la pace, la sicurezza e lo sviluppo nel Corno d'Africa,
- visto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
- vista la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- vista la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, che Gibuti ha ratificato,
- viste le azioni e le comunicazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a proposito di Gibuti,
- viste le conclusioni preliminari del 10 aprile 2016 della missione di osservazione elettorale dell'Unione africana che ha monitorato le elezioni presidenziali,
- visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, di cui Gibuti è parte contraente dal 2003,
- visto l'accordo quadro firmato il 30 dicembre 2014 tra l'Unione per la maggioranza presidenziale (UMP), la coalizione al governo, e l'Unione per la salvezza nazionale (USN), la coalizione all'opposizione, finalizzato a promuovere una politica nazionale pacifica e democratica,
- visto il decreto n. 2015-3016 PR/PM del 24 novembre 2015, adottato dal Consiglio dei ministri di Gibuti, che stabilisce misure di sicurezza eccezionali in seguito agli attacchi di Parigi del 13 novembre 2015,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visto il protocollo alla Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa,
- visto l'accordo di Cotonou firmato il 23 giugno 2000 e rivisto il 22 giugno 2010,

⁽¹⁾ GU C 75 del 26.2.2016, pag. 160.

⁽²⁾ GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 102.

Giovedì 12 maggio 2016

- vista la Costituzione della Repubblica di Gibuti del 1992, che riconosce le libertà fondamentali e i principi di base del buon governo.
 - visti gli orientamenti per le missioni di osservazione e controllo elettorale nell'Unione africana,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che Ismail Omar Guelleh è il presidente di Gibuti dal 1999 e che ha conseguito una vittoria schiacciante alle elezioni di aprile 2016 con l'87,1 % dei voti, il che è stato oggetto di critiche da parte dei partiti all'opposizione e dei gruppi per la tutela dei diritti in quanto tale risultato sarebbe stato ottenuto tramite repressione politica; che alcuni candidati dell'opposizione hanno boicottato le elezioni del 2005, del 2011 e del 2016; che nel 2010 il presidente Guelleh ha convinto l'Assemblea nazionale a modificare la costituzione, dopo aver annunciato che non si sarebbe presentato alle elezioni del 2016, rendendo così possibile la sua candidatura per un terzo mandato nel 2011; che le conseguenti proteste politiche sono state represse;
- B. considerando che la posizione privilegiata di Gibuti nel golfo di Aden lo ha reso di importanza strategica per le basi militari straniere e che il paese è considerato un polo per la lotta alla pirateria e al terrorismo;
- C. considerando che dieci donne gibutiane hanno intrapreso uno sciopero della fame a Parigi allo scopo di ottenere l'esecuzione di un'inchiesta internazionale sugli stupri commessi ai danni delle donne gibutiane e che quattro di tali donne hanno affermato di essere state esse stesse violentate, mentre un'altra donna, Fatou Ambassa, di 30 anni, ha digiunato in memoria di sua cugina, Halima, la quale sarebbe deceduta in seguito a uno stupro di gruppo nel 2003, all'età di 16 anni; che otto di queste donne hanno proseguito la loro protesta per 19 giorni, dal 25 marzo al 12 aprile 2016, e che altre dieci donne hanno seguito il loro esempio a Bruxelles; che le autorità gibutiane contestano le loro accuse; che le donne sono prese in ostaggio nell'ambito del conflitto tra l'esercito di Gibuti e FRUD-armé; che la commissione delle donne gibutiane (*Comité des Femmes Djiboutiennes Contre le Viol et l'Impunité* — COFEDVI), istituita nel 1993, ha registrato 246 casi di abusi commessi da militari sulla base di circa 20 denunce presentate;
- D. considerando che nessuna missione di osservazione elettorale è stata invitata a monitorare le elezioni e che l'offerta di inviare una missione di esperti elettorali da parte dell'UE è stata rifiutata dalle autorità di Gibuti; che la missione di osservazione elettorale dell'Unione africana raccomanda l'istituzione di una commissione elettorale indipendente responsabile del processo elettorale, compreso l'annuncio dei risultati provvisori;
- E. considerando che i candidati dell'opposizione, Omar Elmi Khaireh, Mohamed Moussa Ali e Djama Abdourahman, hanno contestato i risultati delle elezioni dell'aprile 2016, poiché poco trasparenti e non corrispondenti alla volontà della popolazione di Gibuti; che le organizzazioni locali per i diritti umani non hanno riconosciuto i risultati; che lo spazio politico per l'opposizione rimane molto ristretto con una limitata libertà di espressione; che le forze di polizia e i servizi di sicurezza esercitano un rigido controllo sul paese e che il sistema giudiziario è debole e vicino al governo; che i leader dell'opposizione sono costantemente vittime di arresti e intimidazioni e che sono stati segnalati casi di presunta tortura; che l'esercito avrebbe ordinato di rimuovere i rappresentanti dell'opposizione da alcuni seggi elettorali di modo che le urne potessero essere riempite con voti falsi, mentre altre circoscrizioni, come ad esempio Ali-Sabieh, sarebbero state poste sotto controllo militare; che il presidente Guelleh ha organizzato un ricevimento presumibilmente per ricompensare l'esercito per il contributo fornito alla sua elezione ancora prima che i risultati fossero resi noti; che l'Unione africana ha segnalato diverse irregolarità (l'assenza di registrazioni, la mancata pubblicazione dei risultati e il fatto che i voti non siano stati conteggiati pubblicamente);
- F. considerando che il 31 dicembre 2015, in seguito all'esclusione dei membri dell'opposizione dal parlamento, si è fatto ricorso a una legge che impone lo stato di emergenza, introdotta a novembre 2015, per limitare le libertà individuali e reprimere gli attivisti dell'opposizione, i difensori dei diritti umani, i sindacalisti e i giornalisti;

Giovedì 12 maggio 2016

- G. considerando che il 30 dicembre 2014 la coalizione di governo, l'UMP, ha firmato un accordo quadro con la coalizione di opposizione, l'USN, che prevede una riforma della commissione elettorale nazionale indipendente (*Commission Électorale Nationale Indépendante*), la creazione di una commissione parlamentare condivisa e riforme a breve e medio termine; che nel febbraio 2015 è stata istituita la commissione parlamentare mista ma che non è stato presentato nessuno dei più importanti progetti di legge (quale la legge sulla creazione di una commissione elettorale congiunta indipendente e la legge sui diritti e gli obblighi dei partiti politici); che il 26 agosto 2015 le autorità di Gibuti hanno annunciato che la commissione elettorale non sarebbe stata riformata;
- H. considerando che a Gibuti non esistono stazioni radio o televisive private e che le autorità controllano attentamente i siti web d'opposizione e bloccano regolarmente i siti web e i social media delle organizzazioni per i diritti umani; che il governo è proprietario del principale quotidiano, *La Nation*, e dell'emittente nazionale, *Radiodiffusion-Télévision de Djibouti*, che pratica l'autocensura; che nel 2015 Freedom House ha classificato la stampa a Gibuti come non libera; che Gibuti si trova al 170° posto (su 180 paesi) nella classifica mondiale della libertà di stampa 2015 redatta da Reporter senza frontiere; che, durante il governo di coalizione dell'UMP, i partiti e gli attivisti dell'opposizione sono stati continuamente oggetto di repressione e che molti attivisti di partito e giornalisti, tra cui un giornalista della BBC durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2016, sono stati soggetti a procedimenti giudiziari; che il 19 gennaio 2016 il principale quotidiano d'opposizione, *l'Aurore*, è stato chiuso per ordine del tribunale; che la commissione per la comunicazione nazionale, che doveva essere istituita nel 1993, non è ancora stata creata;
- I. considerando che, in particolare nel 2012, nella regione del Mablasi si è registrata un'ondata di arresti arbitrari di presunti membri del FRUD-armé;
- J. considerando che, in occasione di una celebrazione culturale tenutasi il 21 dicembre 2015 a Buldugo, le autorità avrebbero ucciso almeno 27 persone, ferendone oltre 150, anche se il governo di Gibuti insiste che le vittime sarebbero solo sette; che successivamente la polizia si è introdotta nei locali in cui si stavano riunendo i leader dell'opposizione, ferendone diversi e incarcerando due influenti dirigenti dell'opposizione (Abdourahman Mohammed Guelleh, Segretario generale dell'USN e Hamoud Abdi Souldan), senza alcuna accusa formulata a loro carico; che entrambi sono stati liberati pochi giorni prima delle elezioni presidenziali e che il primo è stato accusato penalmente; che Omar Ali Ewado, dirigente sindacale e difensore dei diritti umani, è stato detenuto in isolamento dal 29 dicembre 2015 al 14 febbraio 2016 per aver pubblicato un elenco delle vittime del massacro e dei dispersi; che anche il suo avvocato è stato trattenuto presso l'aeroporto; che Said Houssein Robleh, membro dell'opposizione e Segretario generale della LDDH, è stato ferito dagli spari della polizia di Gibuti e si trova attualmente in esilio in Europa;
- K. considerando che le condizioni di detenzione in cui versano le carceri di Gibuti sono estremamente preoccupanti;
- L. considerando che, a seguito degli attacchi terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, il Consiglio dei ministri di Gibuti ha adottato in data 24 novembre 2015 il decreto n. 2015-3016 PR/PM, vietando raduni e incontri negli spazi pubblici come misura contro il terrorismo;
- M. considerando che a Gibuti non esiste una normativa contro la violenza domestica e lo stupro da parte del coniuge; che le autorità hanno informato il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) di essere a conoscenza del fatto che i loro tentativi di combattere la violenza di genere sono insufficienti; che, pur essendo illegale dal 2005, il 98 % delle donne a Gibuti ha subito una qualche forma di mutilazione genitale femminile;
- N. considerando che, secondo la Banca mondiale, oltre il 23 % dei cittadini di Gibuti vive in condizioni di estrema povertà e che il 74 % vive con meno di 3 dollari USA al giorno; che l'insicurezza alimentare a Gibuti è stata aggravata dal rincaro dei prezzi alimentari, dalla scarsità delle risorse idriche, dal cambiamento climatico e dalla riduzione dei pascoli; che Gibuti è beneficiario del pacchetto di aiuti dell'UE di 79 milioni di EUR destinato alle nazioni del Grande Corno d'Africa colpite dal fenomeno di El Niño;

Giovedì 12 maggio 2016

- O. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto sono alla base del partenariato ACP-UE e costituiscono elementi essenziali dell'accordo di Cotonou; che l'Unione europea deve intensificare senza indugio il dialogo politico regolare con Gibuti a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou;
- P. considerando che Gibuti riceve attualmente 105 milioni di EUR in fondi bilaterali dell'UE, principalmente per l'acqua potabile, i servizi igienico-sanitari e la sicurezza alimentare e nutrizionale, nel quadro del programma indicativo nazionale a titolo dell'11° Fondo europeo di sviluppo; che al termine del periodo 2013-2017 Gibuti avrà ricevuto 14 milioni di EUR nell'ambito dell'iniziativa dell'UE «Sostenere la resilienza del Corno d'Africa», che mira a offrire alle comunità locali i mezzi per resistere alle ricorrenti siccità;
- Q. considerando che Gibuti ospita attualmente oltre 15 000 rifugiati dalla Somalia e dall'Eritrea e circa 8 000 in più dallo Yemen; che le donne e le ragazze nei campi profughi sono a rischio di violenza di genere; che la Commissione sta fornendo assistenza, ad esempio servizi di salvataggio, e aiuti finanziari alle comunità che ospitano i campi profughi;
1. esprime preoccupazione per lo stallo nel processo di democratizzazione a Gibuti, che è stato aggravato dal Parlamento, il quale ha modificato le disposizioni della Costituzione di Gibuti sulla limitazione dei mandati presidenziali, e per le presunte vessazioni subite dai membri dell'opposizione, che sarebbero inoltre stati esclusi da diversi seggi elettorali; sottolinea l'importanza di elezioni regolari, senza intimidazioni;
 2. chiede che sia svolta un'indagine approfondita sulla trasparenza del processo elettorale e sulle elezioni del 2016 a Gibuti; ribadisce l'invito dell'UE a pubblicare i risultati di ciascun seggio elettorale per le elezioni del 2013 e del 2016;
 3. denuncia con fermezza gli stupri presumibilmente commessi dai soldati di Gibuti contro i civili segnalati da varie ONG, come evidenziato dai casi di sciopero della fame, e invita le autorità di Gibuti a svolgere un'indagine approfondita sulle azioni dell'esercito e in particolare a porre fine all'impunità; esorta l'ONU a indagare sulla situazione dei diritti umani a Gibuti, in particolare la situazione delle donne nel paese; esprime piena solidarietà alle donne di Gibuti che attualmente stanno osservando lo sciopero della fame in Francia e in Belgio;
 4. denuncia le interferenze dell'esercito e della polizia nei processi democratici e ribadisce che è fondamentale sottoporre il processo elettorale a un'indagine approfondita e trasparente; esprime preoccupazione per l'apparente volontà del presidente di festeggiare prematuramente la vittoria riportata alle elezioni dell'aprile 2016; ricorda che Gibuti è parte contraente della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e che l'articolo 16 della costituzione gibutiana prevede che nessuno possa essere sottoposto a tortura o a maltrattamenti o ad atti crudeli, disumani, degradanti o umilianti; invita le autorità gibutiane a indagare approfonditamente sulle accuse di tortura e maltrattamenti e a garantire che i responsabili siano processati e, se condannati, puniti con sanzioni adeguate e che le vittime siano adeguatamente risarcite; le invita altresì a istituire un meccanismo indipendente per indagare sulle denunce di irregolarità;
 5. deplora la decisione delle autorità gibutiane non riformare la commissione elettorale nazionale, come previsto dall'accordo quadro firmato il 30 dicembre 2014, e le esorta a collaborare strettamente con l'opposizione al fine di pervenire a un processo elettorale più equo e trasparente;
 6. ricorda alle autorità di Gibuti di essersi impegnate a proteggere i giornalisti, conformemente agli orientamenti dell'Unione africana per le missioni di osservazione e controllo elettorale; condanna il trattamento inflitto ai giornalisti e ricorda alle autorità gibutiane l'importanza della libertà di stampa e il diritto a un giusto processo; chiede alle autorità gibutiane una spiegazione motivata circa il trattamento cui sono stati sottoposti i giornalisti; condanna fermamente le vessazioni e le detenzioni senza capi d'accusa avvenute nei confronti di leader dell'opposizione, giornalisti e attivisti indipendenti per i diritti umani nel periodo precedente le elezioni presidenziali; chiede alle autorità di Gibuti di porre fine alla repressione degli oppositori politici e dei giornalisti e di rilasciare tutti coloro che sono detenuti per motivi politici o per aver esercitato il diritto alla libertà dei media; chiede alle autorità di Gibuti di rivedere la legislazione sullo stato di emergenza del paese, al fine di allinearla pienamente al diritto internazionale;

Giovedì 12 maggio 2016

7. condanna la mancanza di una stampa indipendente nel paese e il controllo e la censura di siti web critici nei confronti del governo; deplora la pratica dell'autocensura condotta dai mezzi di comunicazione di proprietà dello Stato; chiede al governo di Gibuti di concedere la licenza di radiodiffusione in FM a qualsiasi organo di informazione indipendente che ne faccia richiesta; invita il governo a concedere ai giornalisti stranieri il libero accesso al paese per consentire loro di svolgere il proprio lavoro in modo sicuro e oggettivo; chiede al governo di Gibuti di porre in essere la commissione nazionale per la comunicazione e di autorizzare la radiodiffusione indipendente e privata;
 8. deplora le uccisioni perpetrate in occasione della cerimonia culturale del 21 dicembre 2015 e le successive detenzioni e vessazioni nei confronti di difensori dei diritti umani e membri dell'opposizione; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e chiede un'indagine completa e indipendente al fine di individuare e consegnare alla giustizia i responsabili; ribadisce la sua condanna della detenzione arbitraria e chiede il rispetto dei diritti della difesa;
 9. chiede alle autorità gibutiane di garantire il rispetto dei diritti umani riconosciuti negli accordi nazionali e internazionali che il paese ha sottoscritto e di tutelare le libertà e i diritti civili e politici, tra cui il diritto di manifestare pacificamente e la libertà di stampa;
 10. esorta il governo a continuare ad addestrare le forze di polizia e gli altri funzionari ai fini dell'applicazione della legge sulla tratta di esseri umani, a intensificare gli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili della tratta e a sensibilizzare al problema della tratta le autorità giudiziarie, legislative e amministrative, la società civile e le organizzazioni non governative che operano nel paese, nonché il pubblico in generale;
 11. chiede che a Gibuti le donne e gli uomini siano trattati allo stesso modo dinanzi alla legge e ricorda alle autorità gibutiane di aver sottoscritto la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
 12. plaude agli interventi del governo di Gibuti riguardo alla pratica diffusa della mutilazione genitale femminile, ma auspicherebbe il conseguimento di maggiori progressi;
 13. invita le autorità a concedere alle ONG l'accesso ai distretti di Obock, Tadjoural e Dikhil;
 14. chiede alle autorità civili e militari di dar prova della massima moderazione durante le operazioni di polizia e dell'esercito nel nord del paese e, in particolare, di non usare alcun tipo di violenza contro la popolazione civile né di utilizzare la popolazione come scudo attorno agli accampamenti militari;
 15. esprime la sua disponibilità a seguire attentamente l'evoluzione della situazione a Gibuti e a proporre misure restrittive in caso di violazione degli accordi di Cotonou (2000), in particolare degli articoli 8 e 9; chiede alla Commissione di seguire anch'essa da vicino la situazione;
 16. sollecita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione, nonché i loro partner, a collaborare con i cittadini di Gibuti per una riforma politica a lungo termine, operazione che dovrebbe essere agevolata in particolare dagli stretti rapporti già esistenti, dato che Gibuti è stata una componente fondamentale nella lotta contro il terrorismo e la pirateria nella regione, oltre a ospitare una base militare e a contribuire alla stabilità della regione;
 17. invita la Commissione a fornire ulteriore sostegno alle organizzazioni indipendenti e alla società civile, in particolare indicando quanto prima una gara d'appalto nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;
 18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo di Gibuti, alle istituzioni dell'Unione africana, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, alla Lega araba, all'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri dell'UE, nonché ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
-

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0222

Tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio (2016/2532(RSP))

(2018/C 076/07)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ⁽³⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo ⁽⁶⁾,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per la pesca,
- vista l'interrogazione alla Commissione sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio (O-000052/2016 — B8-0365/2016),
- visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'UE costituisce il più grande mercato di prodotti ittici al mondo, alimentato sia dal settore della pesca dell'Unione che dalle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0011.

Giovedì 12 maggio 2016

- B. considerando che i consumatori hanno il diritto di essere informati in maniera comprensibile, anche per quanto riguarda le informazioni costiere e geografiche sulle zone di cattura, e dovrebbero poter fare pieno affidamento sull'intera filiera fornitrice di prodotti della pesca nel mercato dell'UE; che l'UE e gli Stati membri hanno il dovere di tutelare i cittadini dell'Unione da atti fraudolenti; che tutti i prodotti importati devono essere conformi alle norme e agli standard dell'UE;
- C. considerando che la Commissione sta preparando un inventario dettagliato ed esauriente delle informazioni volontarie relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono commercializzati nell'UE; che i risultati della Commissione potrebbero portare alla creazione di una struttura esterna che certifichi informazioni volontarie per prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;
- D. considerando che dal piano di controllo 2015 della Commissione⁽¹⁾, che valuta la frequenza sul mercato di pesce bianco etichettato scorrettamente rispetto alla specie dichiarata, è emerso che le specie dichiarate sono state confermate nel 94 % dei campioni prelevati; che, tuttavia, i livelli di non conformità erano molto elevati per talune specie e che il tasso del 6 % è considerato relativamente basso rispetto a quello di altri studi, più circoscritti, condotti negli Stati membri;
- E. considerando che, in virtù dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1379/2013, la Commissione era tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2015, una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- F. considerando che l'organizzazione comune dei mercati (OCM) dovrebbe garantire ai produttori una concorrenza leale e un reddito equo per i prodotti della pesca venduti o acquistati nell'UE;
1. esprime seria preoccupazione e insoddisfazione per i risultati dei vari studi che evidenziano livelli significativi di etichettatura scorretta dei prodotti ittici venduti sul mercato dell'Unione, compreso nei ristoranti delle istituzioni dell'UE; ribadisce che la scorretta etichettatura intenzionale e fraudolenta delle specie ittiche rappresenta una violazione dei regolamenti dell'UE nonché delle norme della politica comune della pesca e può costituire, conformemente al diritto nazionale, un reato;
2. invita gli Stati membri a rafforzare i controlli nazionali, anche dei prodotti ittici non trasformati destinati al settore della gastronomia e della ristorazione, nell'ottica di contrastare le frodi e individuare la fase, all'interno della catena di approvvigionamento, in cui il pesce è oggetto di etichettatura erranea; è preoccupato per la sostituzione delle specie di alta qualità con specie analoghe di qualità inferiore; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare quali misure potrebbero essere messe in atto per migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; sostiene la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di armonizzare l'applicazione della tracciabilità in tutti gli Stati membri e l'istituzione di una struttura esterna che consenta la certificazione delle informazioni volontarie per prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'UE;
3. è favorevole a un sistema solido di tracciabilità, dallo sbarco al consumo, che infonda fiducia ai consumatori e, al contempo, riduca la dipendenza degli scambi commerciali dalle importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, rafforzando in tal modo il mercato dell'UE; invita la Commissione, ai fini di una migliore tracciabilità, a sfruttare appieno il potenziale del codice a barre del DNA, che potrebbe contribuire a identificare una specie grazie al sequenziamento del DNA;
4. accoglie con favore il nuovo quadro dell'OCM ed esorta la Commissione, conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1379/2013, a presentare una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di etichettatura ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura; sottolinea la necessità di definire norme minime in materia di etichettatura ecologica; ritiene che gli elementi chiave del sistema di etichettatura debbano garantire la trasparenza, l'indipendenza e la credibilità del processo di certificazione; chiede un'analisi approfondita sui vantaggi della creazione di un'etichettatura a livello di UE;
5. invita la Commissione a monitorare a intervalli regolari la misura in cui le informazioni richieste figurano sulle etichette; sottolinea che l'etichettatura deve fornire informazioni comprensibili, verificabili e precise; incoraggia gli Stati membri, nel quadro di un'etichettatura facoltativa, a indicare tutte le informazioni disponibili che permettano al consumatore di compiere una scelta informata; esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare le campagne di sensibilizzazione relative ai requisiti per l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/fish_substitution/index_en.htm?subweb=343&lang=en

Giovedì 12 maggio 2016

6. sottolinea che una solida politica europea in materia di etichettatura nel settore della pesca costituirebbe un elemento fondamentale per dare slancio allo sviluppo economico delle comunità costiere, riconoscere le migliori pratiche dei pescatori e mettere in evidenza la qualità dei prodotti che forniscono ai consumatori;
 7. chiede alla Commissione, nell'ottica di garantire il diritto dei consumatori ad un'informazione corretta, affidabile e comprensibile, di adottare misure intese a correggere la confusione causata dall'attuale obbligo di indicare sull'etichetta le zone e sotto-zone definite dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), che si rivela particolarmente problematico nel caso delle catture in talune sotto-zone della zona 27 dove, tra l'altro, la Galizia e il Golfo di Cadice sono etichettati come «Acque portoghesi», il Galles come «Mare d'Irlanda» e la Bretagna come «Golfo di Biscaglia»;
 8. richiama l'attenzione sulla necessità di indicare le informazioni sull'origine dei prodotti della pesca in maniera chiara e trasparente;
 9. sottolinea la necessità di garantire che tutte le future etichettature ecologiche a livello dell'Unione e tutti i sistemi di etichettatura e di certificazione ecologica dei prodotti ittici di paesi terzi siano in linea con gli orientamenti della FAO per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca provenienti da attività di cattura in mare;
 10. ritiene che una eco-etichetta unionale per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i cui criteri dovrebbero essere ulteriormente discussi a livello di UE, potrebbe contribuire a rafforzare la tracciabilità e la messa a disposizione di informazioni trasparenti ai consumatori; ritiene che tale etichetta potrebbe essere finanziata a mezzo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
 11. rileva che alcune attuali denominazioni commerciali di pesci variano da uno Stato membro all'altro in ragione delle prassi nazionali, il che potrebbe determinare una certa confusione; si compiace del lavoro svolto dalla Commissione in vista del lancio di un progetto pilota, quale approvato dal Parlamento europeo, volto a istituire una banca dati pubblica che fornirà informazioni sulle denominazioni commerciali in tutte le lingue ufficiali dell'UE;
 12. incoraggia la Commissione a pubblicizzare in maniera più efficace presso i cittadini la sua azione di tutela delle risorse marine e lotta contro la pesca illegale;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.
-

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0223

Lo status di economia di mercato della Cina**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sullo status di economia di mercato della Cina (2016/2667(RSP))**

(2018/C 076/08)

Il Parlamento europeo,

- vista la normativa antidumping dell'UE (regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾),
 - visto il protocollo di adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina,
 - visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea e la Cina sono due dei maggiori operatori commerciali al mondo e che la Cina è il secondo partner commerciale dell'UE, mentre l'UE è il primo partner commerciale della Cina, con un interscambio commerciale giornaliero fra i due paesi di ben oltre 1 miliardo di EUR;
- B. considerando che nel 2015 gli investimenti cinesi nell'UE hanno per la prima volta superato gli investimenti dell'UE in Cina; che il mercato cinese è stato il principale motore di redditività per una serie di industrie e marchi dell'UE;
- C. considerando che, quando la Cina ha aderito all'OMC, una disposizione concordata per la sua adesione ha autorizzato una metodologia specifica per il calcolo del dumping, che è stata inserita nella sezione 15 del protocollo di adesione della Cina e serve da base per il trattamento differenziato delle importazioni cinesi;
- D. considerando che qualsiasi decisione circa il trattamento da riservare alle importazioni dalla Cina dopo il dicembre 2016 deve garantire la conformità del diritto dell'UE alle norme dell'OMC;
- E. considerando che le disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC che rimarranno in vigore dopo il 2016 costituiscono una base per l'applicazione di una metodologia non standard alle importazioni dalla Cina dopo il 2016;
- F. considerando che, dato l'attuale livello di influenza dello Stato sull'economia cinese, le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi, produzione e fattori di produzione non rispondono a segnali di mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda;
- G. considerando che, nel suo protocollo di adesione, la Cina si è impegnata fra l'altro a consentire che tutti i suoi prezzi siano determinati dalle forze di mercato, e che l'UE deve vigilare affinché la Cina rispetti pienamente i suoi obblighi in ambito OMC;
- H. considerando che la sovraccapacità della Cina sta già avendo pesanti conseguenze sociali, economiche e ambientali nell'UE, come dimostrato dalle recenti ripercussioni negative sul settore siderurgico dell'UE e in particolare del Regno Unito, e che la concessione dello status di economia di mercato (SEM) alla Cina potrebbe avere un impatto sociale considerevole sull'occupazione nell'UE;
- I. considerando che alle importazioni cinesi si applicano 56 delle 73 misure antidumping attualmente in vigore nell'UE;
- J. considerando che la consultazione pubblica conclusasi di recente sulla possibile concessione del SEM alla Cina potrebbe fornire ulteriori informazioni potenzialmente utili per affrontare la questione;

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

Giovedì 12 maggio 2016

K. considerando che la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica»(COM(2012)0582) fissa l'obiettivo di portare al 20 %, entro il 2020, la quota dell'industria nel PIL dell'Unione europea;

1. ribadisce l'importanza del partenariato tra l'UE e la Cina, nel cui ambito il commercio libero ed equo e gli investimenti hanno un ruolo rilevante;
 2. sottolinea che la Cina non è un'economia di mercato e che ancora non soddisfa i cinque criteri stabiliti dall'UE per definire le economie di mercato;
 3. esorta la Commissione a coordinarsi con i principali partner commerciali dell'UE, anche nel contesto dei prossimi vertici del G7 e del G20, circa il modo migliore per garantire che tutte le disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC che rimarranno in vigore dopo il 2016 abbiano pieno valore giuridico nelle rispettive procedure nazionali, nonché a opporsi a qualsiasi concessione unilaterale alla Cina dello status di economia di mercato;
 4. sottolinea che le tematiche connesse allo status di economia di mercato dovrebbero essere discusse in occasione del prossimo vertice UE-Cina;
 5. invita la Commissione a tenere debitamente conto dei timori espressi dall'industria europea, dai sindacati e da altri soggetti interessati in merito alle conseguenze per l'occupazione, l'ambiente, gli standard e la crescita economica sostenibile nell'UE in tutti i settori manifatturieri interessati, così come per l'intero comparto industriale dell'UE, e a garantire in questo contesto la difesa dell'occupazione nell'Unione europea;
 6. è convinto che, finché la Cina non soddisferà tutti e cinque i criteri UE richiesti per essere considerata un'economia di mercato, l'UE dovrebbe utilizzare, nelle inchieste antidumping e antisovvenzione sulle importazioni cinesi, una metodologia non standard per determinare la comparabilità dei prezzi, conformandosi e dando pieno effetto alle parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina che offrono un margine per l'applicazione di una metodologia non standard; invita la Commissione a presentare una proposta in linea con tale principio;
 7. sottolinea, parallelamente, la necessità imminente di una riforma generale degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea per garantire all'industria dell'UE condizioni di parità con la Cina e con gli altri partner commerciali, in assoluta conformità con le norme dell'OMC; invita il Consiglio a trovare rapidamente un accordo con il Parlamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0224

Seguito e situazione attuale dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030 (2016/2696(RSP))**

(2018/C 076/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il documento dal titolo «Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottato in occasione del vertice ONU sullo sviluppo sostenibile tenutosi il 25 settembre 2015 a New York,
- vista la terza Conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, tenutasi dal 13 al 16 luglio 2015 ad Addis Abeba,
- vista la relazione a cura del gruppo interagenzie di esperti sugli indicatori per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (IAEG-SDG), pubblicata il 17 dicembre 2015 e adottata durante la 47^a sessione della Commissione di statistica dell'ONU nel marzo 2016,
- visto il segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) che si terrà dal 18 al 22 luglio 2016 all'insegna del tema «Attuazione dell'agenda per lo sviluppo post-2015: tradurre gli impegni in risultati»,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015 ⁽²⁾,
- visto l'accordo di Parigi adottato in occasione della 21^a Conferenza delle Parti (COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi,
- visto l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che ribadisce che «l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi»,
- vista l'elaborazione attualmente in corso della strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, la quale orienterà le azioni globali dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle Nazioni Unite — come meglio raggiungere gli obiettivi di politica estera dell'Unione ⁽³⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo,
- vista la revisione della strategia Europa 2020 — «Il nuovo approccio oltre il 2020»,
- visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, il programma d'azione di Accra e la dichiarazione e il piano d'azione adottati in occasione del Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi nel dicembre 2011 a Busan,
- visti il consenso europeo in materia di sviluppo e la sua imminente revisione,
- visto l'articolo 208 TFUE, che impone di tenere conto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo in tutte le politiche esterne dell'Unione europea,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0196.⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0059.⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0403.

Giovedì 12 maggio 2016

- visto l'esito del vertice umanitario mondiale che si svolgerà il 23 e 24 maggio 2016 a Istanbul, in Turchia,
 - vista la lettera in data 29 marzo 2016 della sua commissione per lo sviluppo al commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo concernente la questione relativa al seguito e al riesame degli obiettivi di sviluppo sostenibile,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite chiede di dare seguito agli obiettivi e ai traguardi e di riesaminarli ricorrendo a una serie di indicatori globali; che il Segretario generale delle Nazioni Unite è stato incaricato di presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al fine di fornire supporto per il seguito e il riesame in seno al Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile; che la relazione sullo stato di avanzamento degli OSS deve basarsi sui dati prodotti dai sistemi statistici nazionali e sulle informazioni raccolte a diversi livelli;
- B. considerando che la Commissione di statistica ha approvato durante la 46^a sessione (dal 3 al 6 marzo 2015) la tabella di marcia per lo sviluppo e l'attuazione di un quadro globale di indicatori;
- C. considerando che il gruppo interagenzie di esperti sugli indicatori per gli OSS (IAEG-SDG), incaricato di elaborare integralmente una proposta per il quadro di indicatori ai fini del monitoraggio degli obiettivi e dei traguardi dell'agenda per lo sviluppo post 2015, ha proposto indicatori per il riesame dell'Agenda 2030, i quali sono stati approvati nel corso della 47^a sessione della Commissione di statistica dell'ONU tenutasi nel marzo 2016;
- D. considerando che la serie proposta di 230 indicatori per gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresenta un buon punto di partenza e offre un solido quadro per il seguito e il riesame dei progressi compiuti nella realizzazione dei 17 OSS;
- E. considerando che molti indicatori non sono ancora stati messi a punto e che, nel contempo, gli Stati membri firmatari dovranno elaborare i propri indicatori nazionali conformemente agli indicatori globali, adattandoli alla situazione nazionale;
- F. considerando che il quadro globale di indicatori dovrebbe essere approvato dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC) nel luglio 2016 e dall'Assemblea generale nel settembre 2016;
- G. considerando che il Consiglio «Affari esteri», nell'ambito della sua componente di sviluppo, si riunirà il 12 maggio 2016 e dovrebbe preparare la posizione dell'UE per il Forum politico ad alto livello di luglio 2016 e determinare il contesto in cui si svolgerà una discussione tematica sul commercio e sullo sviluppo, con particolare riferimento al contributo dell'UE al settore privato in sede di attuazione dell'Agenda 2030;
- H. considerando che la pianificazione strategica, l'attuazione e la rendicontazione a livello dell'intero sistema sono elementi necessari per garantire un sostegno coerente e integrato alla messa in pratica della nuova Agenda da parte del sistema delle Nazioni Unite per lo sviluppo;
- I. considerando che il nuovo quadro universale per lo sviluppo sostenibile esige una maggiore coerenza tra i diversi ambiti di intervento e gli attori dell'UE, il che richiede ulteriori attività di coordinamento, dialogo e collaborazione a tutti i livelli in seno alle istituzioni dell'UE e tra le stesse, in modo da garantire l'integrazione dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile (ambientale, economico e sociale) nelle politiche interne ed esterne dell'Unione;
- J. considerando che il Forum politico ad alto livello di luglio 2016 prevederà, tra le altre cose, riesami volontari per 22 paesi, di cui quattro europei — Estonia, Finlandia, Francia e Germania — nonché riesami tematici dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ivi incluse tematiche trasversali, con l'ausilio dei riesami delle commissioni funzionali dell'ECOSOC e di altri organismi e consessi intergovernativi;

Giovedì 12 maggio 2016

1. invita il Consiglio «Affari esteri», nell'ambito della sua componente di sviluppo, ad adottare una posizione comune e coerente dell'UE prima della riunione di luglio 2016 del Forum politico ad alto livello, tenendo conto della posizione del Parlamento europeo espressa nella presente risoluzione; ritiene che per la credibilità e la leadership dell'UE sia fondamentale presentare una posizione comune; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia pubblicato, in previsione della riunione del Forum politico ad alto livello e come richiesto dai membri della commissione per lo sviluppo, una comunicazione sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030, che potrebbe costituire la base per la posizione comune dell'UE;
2. accoglie con favore la relazione del gruppo interagenzie di esperti sugli indicatori per gli OSS; ritiene che essa costituisca un notevole progresso nonché una buona base per i negoziati, dal momento che gli indicatori proposti richiamano l'attenzione su una serie ben più variegata di rischi strutturali;
3. si compiace del capitolo a parte sulla disaggregazione dei dati e dell'importanza attribuita al rafforzamento delle capacità statistiche nazionali;
4. prende atto del ruolo fondamentale del Forum politico ad alto livello nel riesame dell'attuazione degli OSS; sottolinea che tale organismo deve garantire una valutazione coordinata ed efficiente delle esigenze così come l'adozione di tabelle di marcia necessarie per l'attuazione efficace dell'Agenda 2030;
5. sottolinea che l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile costituiscono un impegno internazionale rinnovato teso a eliminare la povertà, a ridefinire e modernizzare le strategie di sviluppo per i prossimi 15 anni e a garantire il conseguimento di risultati;
6. invita la Commissione a presentare una proposta per una strategia globale per lo sviluppo sostenibile che comprenda tutti i pertinenti settori di intervento interni ed esterni, con una tabella di marcia dettagliata fino al 2030, una revisione intermedia e una procedura specifica che garantisca la piena partecipazione del Parlamento, compreso un piano di attuazione concreto volto a coordinare il conseguimento dei 17 obiettivi, dei 169 traguardi e dei 230 indicatori globali, e che garantisca la coerenza con gli obiettivi dell'accordo di Parigi così come la realizzazione di questi ultimi; sottolinea l'importanza del carattere universale degli obiettivi e il fatto che l'UE e i suoi Stati membri hanno assunto l'impegno di attuare pienamente tutti gli obiettivi e i traguardi, nella pratica e nello spirito;
7. insiste che la nuova strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile e le relative politiche di attuazione dovrebbero essere oggetto di un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, compresi i parlamenti nazionali, le autorità locali e la società civile, mediante un processo inclusivo;
8. chiede alla Commissione di presentare una comunicazione sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030 che contenga informazioni chiare sulla struttura di attuazione dell'Agenda a livello dell'UE e degli Stati membri; sottolinea che tutte le pertinenti direzioni generali della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbero adoperarsi al massimo per integrare l'Agenda 2030 nell'imminente riesame della strategia Europa 2020 e nella futura strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, garantendo una solida coerenza strategica per lo sviluppo sostenibile;
9. sottolinea che il riesame del consenso europeo in materia di sviluppo deve rispecchiare integralmente la nuova Agenda 2030, che comprende un cambiamento di paradigma e una vera e propria trasformazione della politica di sviluppo dell'UE; ricorda che una programmazione degli aiuti adeguata e mirata nel quadro della cooperazione allo sviluppo, nel rispetto dei principi dell'efficacia degli aiuti, è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi associati;
10. sottolinea che l'UE deve sfruttare appieno la prossima revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di garantire che i meccanismi di finanziamento e le linee di bilancio rispecchino tutti gli impegni assunti a titolo dell'Agenda 2030 e concordati dall'UE; invita l'UE e i suoi Stati membri a rinnovare senza indugio l'impegno per l'obiettivo dello 0,7 % del RNL all'APS e a presentare un calendario per l'aumento graduale dell'APS fino al raggiungimento dello 0,7 %;
11. invita a procedere a un dialogo costante tra il Forum e la Commissione sui progressi compiuti, tenendo regolarmente informato il Parlamento, conformemente ai principi di trasparenza e responsabilità reciproca; insiste sulla necessità di un dialogo rafforzato tra la Commissione e il Parlamento sull'attuazione dell'Agenda 2030, in particolare per quanto riguarda la politica di sviluppo e la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

Giovedì 12 maggio 2016

12. invita la Commissione e il SEAE, in stretta consultazione con gli altri partner, a presentare proposte concrete su come integrare con maggiore efficacia la coerenza delle politiche per lo sviluppo nell'attuazione dell'Agenda 2030 e chiede che questo nuovo approccio sia integrato in tutte le istituzioni dell'UE al fine di garantire una cooperazione efficace e superare l'approccio a «compartimenti stagni»;
 13. sottolinea che è importante includere il concetto di coerenza delle politiche per lo sviluppo; invita la Commissione e il SEAE, in stretta consultazione con gli altri partner, a presentare proposte concrete su come integrare con maggiore efficacia la CPS nell'approccio dell'UE per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e chiede che questo nuovo approccio sia integrato in tutte le istituzioni dell'UE;
 14. esorta la Commissione a sviluppare efficaci meccanismi di monitoraggio, riesame e responsabilità per l'attuazione dell'Agenda 2030 e a riferire periodicamente al Parlamento; ricorda, a tal proposito, la necessità di rafforzare il controllo democratico da parte del Parlamento, eventualmente attraverso un accordo interistituzionale vincolante a norma dell'articolo 295 TFUE;
 15. invita la Commissione e le agenzie, i fondi e i programmi specializzati delle Nazioni Unite a intavolare un dialogo ad alto livello sul conseguimento degli OSS, al fine di coordinare le politiche, i programmi e le attività dell'UE, delle Nazioni Unite e di altri donatori; sottolinea l'importanza di dati disaggregati e accessibili per monitorare i progressi e valutare i risultati;
 16. invita le agenzie e gli organismi delle Nazioni Unite a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo all'interno delle strutture di lavoro dell'ONU, al fine di integrare in maniera efficace tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile;
 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
-

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0225

Indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti (2016/2583(RSP))**

(2018/C 076/10)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ⁽¹⁾ («il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»), e in particolare l'articolo 26, paragrafi 5 e 7,
- viste la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili (COM(2015)0205) e la relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio, anch'essa del 20 maggio 2015, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento (COM(2015)0204),
- visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 dicembre 2013, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (COM(2013)0755) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, anch'esso del 17 dicembre 2013, sull'etichettatura di origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti (SWD(2013)0437),
- viste la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati ⁽²⁾, e la risposta formale della Commissione adottata il 6 maggio 2015,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 ⁽⁴⁾ sul suddetto regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo ⁽⁵⁾,
- vista l'interrogazione alla Commissione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti (O-000031/2016 — B8-0363/2016),

⁽¹⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0034.

⁽³⁾ GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0096.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0011.

Giovedì 12 maggio 2016

- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,,
 - A. considerando che l'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 13 dicembre 2014, relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e delle carni di volatili, per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento;
 - B. considerando che l'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori impone alla Commissione di adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 3 dello stesso articolo;
 - C. considerando che le norme in materia di etichettatura d'origine sono già in vigore ed operano in modo efficace per molti altri prodotti alimentari, tra cui carne non trasformata, uova, frutta e verdura, pesce, miele, olio extravergine di oliva, olio vergine di oliva, vino e bevande alcoliche;
 - D. considerando che, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le relazioni devono, tra l'altro, prendere in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici; che, secondo il disposto di tale articolo, le relazioni possono altresì essere corredate di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione;
 - E. considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sottolinea che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
 - F. considerando che il 20 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato una relazione relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili («relazione sul latte e altre carni») e una relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento;
 - G. considerando che, secondo la relazione della Commissione COM(2013)0755, quanto più complesse sono le fasi di sezionamento e trasformazione e quanto più alto è il livello di trasformazione, tanto più diventa complessa la rintracciabilità ai fini dell'etichettatura d'origine;
 - H. considerando che la filiera alimentare è spesso lunga e complessa e che coinvolge molti operatori del settore alimentare e altre parti; che i consumatori sono sempre meno consapevoli delle modalità di produzione degli alimenti e che i singoli operatori delle imprese alimentari non sempre dispongono di una visione d'insieme dell'intera catena di produzione;
 - I. considerando che la disponibilità globale dei consumatori a pagare («willingness to pay», WTP) per le informazioni sull'origine sembra essere modesta sebbene, da taluni studi sulla WTP condotti presso i consumatori ⁽¹⁾, risulti che questi sono ampiamente disposti a pagare di più per avere informazioni sull'origine;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, pag. 50.

Giovedì 12 maggio 2016

- J. considerando che, nella sua risoluzione dell'11 febbraio 2015, il Parlamento esorta la Commissione a far seguire alla sua relazione del 17 dicembre 2013 proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni presenti negli alimenti trasformati, onde assicurare maggiore trasparenza lungo la filiera alimentare e informare meglio i consumatori europei, tenendo conto nel contempo delle sue valutazioni di impatto ed evitando costi e oneri amministrativi eccessivi; che la Commissione deve ancora presentare proposte legislative di follow-up;
- K. considerando che prescrizioni rigorose esistono solo per i regimi di qualità facoltativi, quali la denominazione d'origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) o le specialità tradizionali garantite (STG), mentre i criteri utilizzati nei regimi di etichettatura volontaria degli alimenti coperti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 possono variare considerevolmente;

Latte per il consumo diretto e latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari

1. evidenzia che il considerando 32 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori indica che il latte è uno dei prodotti per i quali un'indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse;
2. sottolinea che, come risulta da un sondaggio Eurobarometro del 2013, l'84 % dei cittadini dell'Unione europea ritiene necessaria l'indicazione dell'origine del latte, venduto come tale o utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; osserva che questo è uno dei molteplici fattori suscettibili di influenzare il comportamento dei consumatori;
3. sottolinea che l'indicazione obbligatoria dell'origine del latte, venduto come tale o utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, rappresenta una misura utile per tutelare la qualità dei prodotti lattiero-caseari e tutelare l'occupazione in un settore che registra una forte crisi;
4. osserva altresì che, in base allo studio che accompagna la relazione della Commissione sul latte e altre carni, i costi dell'etichettatura d'origine obbligatoria per il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari aumentano di pari passo con la complessità del processo di produzione; rileva che lo stesso studio suggerisce che le imprese di taluni Stati membri devono avere esagerato l'impatto dell'etichettatura d'origine obbligatoria sulla loro posizione competitiva, dal momento che non si è potuta trovare alcuna spiegazione chiara per le elevate previsioni di spesa da esse fornite, e che ciò potrebbe essere di per sé indice di una forte opposizione all'etichettatura d'origine;
5. chiede l'istituzione di un gruppo di lavoro della Commissione per valutare ulteriormente la relazione della Commissione, pubblicata il 20 maggio 2015, al fine di stabilire quali costi possano essere ridotti ad un livello accettabile qualora ulteriori proposte in materia di indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta vengano limitate ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti lattiero-caseari leggermente trasformati;
6. valuta positivamente l'analisi costi-benefici dell'introduzione di un'etichettatura d'origine obbligatoria per il latte e il latte utilizzato quale ingrediente effettuata nel quadro dello studio, ma ritiene che la Commissione non tenga sufficientemente conto, nelle sue conclusioni, degli aspetti positivi dell'indicazione del paese d'origine per detti prodotti, ad esempio una maggiore informazione dei consumatori; osserva che i consumatori possono sentirsi fuorviati nei casi in cui non siano disponibili informazioni sull'etichettatura d'origine obbligatoria e vengano invece utilizzate altre etichettature alimentari, come le bandiere nazionali;
7. pone l'accento sull'importanza delle piccole e medie imprese nell'ambito della catena di trasformazione;
8. è del parere che la Commissione debba tenere in considerazione e analizzare le incidenze economiche dell'obbligo di indicazione dell'origine per le PMI interessate dei settori agricolo e alimentare;
9. è del parere che, per quanto riguarda il latte e il latte utilizzato quale ingrediente, le conclusioni della Commissione sovrastimino i costi dell'indicazione del paese d'origine per le imprese, in quanto prendono in considerazione l'insieme dei prodotti lattiero-caseari;

Giovedì 12 maggio 2016

10. osserva che la Commissione conclude che il costo dell'indicazione del paese d'origine nel caso del latte sarebbe modesto;

Altri tipi di carni

11. sottolinea che, come risulta dal sondaggio Eurobarometro del 2013, l'88 % dei cittadini dell'Unione europea ritiene necessaria l'indicazione dell'origine delle carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

12. rileva che lo scandalo relativo alla carne equina ha dimostrato la necessità di garantire una maggiore trasparenza nella catena di approvvigionamento di tale tipo di carne;

13. rileva che, secondo la relazione della Commissione, i costi operativi dell'indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta per le carni contemplate dallo studio sarebbero relativamente ridotti;

Carni trasformate

14. evidenzia che la relazione della Commissione del 17 dicembre 2013 sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente riconosce che oltre il 90 % dei consumatori che hanno risposto ritiene importante che l'origine delle carni figuri sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati;

15. ritiene che i consumatori, così come molti professionisti, siano favorevoli all'etichettatura d'origine obbligatoria per la carne contenuta nei prodotti trasformati e che tale misura consentirebbe di mantenere la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari introducendo una maggiore trasparenza nella catena di approvvigionamento;

16. sottolinea che l'introduzione di un'etichettatura obbligatoria dell'origine di tutti i prodotti alimentari è nell'interesse dei consumatori europei;

17. osserva che l'etichettatura non costituisce di per sé una garanzia contro le frodi, e sottolinea la necessità di un sistema di controllo efficiente in termini di costi per garantire la fiducia dei consumatori;

18. rammenta che i regimi di etichettatura facoltativi, ove adeguatamente attuati in vari Stati membri, hanno dato risultati positivi sia per l'informazione dei consumatori sia per i produttori;

19. ritiene che la mancata adozione di atti esecutivi da norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 non permetta la corretta applicazione dell'articolo;

20. rileva che per molti prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari trasformati (ad esempio prosciutto e formaggio) esistono già denominazioni d'origine protetta in base alle quali l'origine della carne utilizzata è stabilita nei criteri di produzione e viene applicata una maggiore tracciabilità; invita pertanto la Commissione a promuovere lo sviluppo di prodotti caratterizzati da «denominazione d'origine protetta» (DOP) o «indicazione geografica protetta» (IGP) o registrati come «specialità tradizionale garantita» (STG) a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012⁽¹⁾ assicurando in tal modo ai consumatori l'accesso a prodotti di elevata qualità con provenienza sicura;

21. invita la Commissione a garantire che i negoziati commerciali in corso, come quelli relativi al TTIP, non indeboliscano nessuna delle disposizioni dell'UE esistenti in materia di indicazione del paese d'origine sull'etichetta e che non pregiudichino il diritto di proporre in futuro ulteriori disposizioni in materia per altri prodotti alimentari;

Conclusioni

22. invita la Commissione a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Giovedì 12 maggio 2016

23. esorta la Commissione a presentare proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni presenti negli alimenti trasformati al fine di garantire una maggiore trasparenza in tutta la catena alimentare e informare meglio i consumatori europei, sulla scia dello scandalo della carne equina e di altri casi di frodi alimentari; sottolinea altresì che i requisiti obbligatori in materia di etichettatura dovrebbero tener conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione;
24. ritiene che l'obiettivo di un'etichettatura d'origine obbligatoria degli alimenti sia quello di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari; invita la Commissione a presentare una proposta in tal senso, tenendo conto della trasparenza delle informazioni e della loro leggibilità per i consumatori, nonché della sostenibilità economica delle imprese europee e del potere d'acquisto dei consumatori;
25. sottolinea l'importanza della parità di condizioni nel mercato interno ed esorta la Commissione a tener conto di tale aspetto al momento di discutere le norme in materia di etichettatura d'origine obbligatoria;
26. invita la Commissione a sostenere programmi di etichettatura relativi al benessere degli animali durante la coltivazione, il trasporto e la macellazione;
27. si rammarica che la Commissione non abbia ancora adottato misure per inserire le uova e gli ovoprodotti nell'elenco di prodotti alimentari per i quali l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria, anche se gli ovoprodotti a buon mercato composti di uova liquide o essiccate, utilizzati principalmente negli alimenti trasformati, sono importati nel mercato dell'UE da paesi terzi ed eludono chiaramente il divieto dell'UE di allevamento in gabbie; ritiene pertanto che, in tale contesto, l'obbligo di etichettatura degli ovoprodotti e degli alimenti contenenti uova per indicarne l'origine e il metodo di allevamento potrebbe migliorare la trasparenza e la protezione, e invita la Commissione a presentare un'analisi di mercato e, se del caso, a elaborare adeguate proposte legislative;
28. ritiene che l'indicazione del paese d'origine per il latte destinato al consumo diretto e i prodotti lattiero-caseari leggermente trasformati (ad esempio formaggi e panna), come anche per i prodotti a base di carne e leggermente trasformati (ad esempio il bacon e gli insaccati) abbia costi associati fortemente ridotti, e che tale etichettatura vada esplorata in via prioritaria;
29. ritiene che l'etichettatura d'origine in quanto tale non impedisce le frodi; invoca, a tale riguardo, l'adozione di una linea risoluta per rafforzare il monitoraggio, migliorare l'applicazione della legislazione vigente e imporre sanzioni più severe;
30. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per lottare contro la frode in relazione alle norme sull'indicazione volontaria dell'origine dei prodotti alimentari;
31. invita la Commissione a sostenere gli attuali regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari oggetto del regolamento (UE) n. 1151/2012, e chiede di intensificare le campagne europee di promozione relative a tali prodotti;
32. rinnova l'invito alla Commissione ad adempiere all'obbligo giuridico di adottare, entro il 13 dicembre 2013, gli atti di esecuzione necessari alla corretta applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 affinché le autorità nazionali possano comminare le corrispondenti sanzioni;

o

o o

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0226

Accordo quadro in materia di congedo parentale

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'applicazione della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (2015/2097(INI))

(2018/C 076/11)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 8 e 10, l'articolo 153, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 7, 9, 23, 24 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE,
- vista la direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 23 e 24 marzo 2006 (777751/1/06 REV 1),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare» (COM(2008)0635),
- vista la raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» (C(2013)0778),
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ⁽⁴⁾,
- visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, del maggio 2015, dal titolo «Gender Equality in Employment and Occupation — Directive 2006/54/CE: European Implementation Assessment» (uguaglianza di genere nell'occupazione e nella professione — direttiva 2006/54/CE, valutazione dell'applicazione europea),

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0068.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0218.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0207.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0351.

Giovedì 12 maggio 2016

- visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo, del febbraio 2015, dal titolo: «Maternity, Paternity and Parental Leave: Data related to Duration and Compensation Rates in the European Union» (congedo di maternità, di paternità e congedo parentale: dati relativi alla durata e ai tassi di compensazione nell'Unione europea),
 - visto lo studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo «Promoting parental and paternity leave among fathers» (promuovere il congedo parentale e di paternità tra i padri),
 - vista la relazione di Eurofound dal titolo «Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances» (disposizioni in materia di congedo di maternità negli Stati membri dell'UE: durata e compensazione) (Eurofound, 2015),
 - vista la relazione 2015 di Eurofound «Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union» (promuovere il ricorso al congedo parentale e di paternità tra i padri),
 - visto lo studio della Commissione, del febbraio 2015, dal titolo «The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries» (l'attuazione della direttiva 2010/18 sul congedo parentale in 33 paesi europei),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0076/2016),
- A. considerando che è molto improbabile che l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % previsto dalla strategia Europa 2020 possa essere raggiunto per le donne (attualmente è del 63,5 %) entro il 2020; considerando inoltre che sono necessarie politiche proattive intese ad aiutare le donne a entrare e a rimanere nel mercato del lavoro, nonché a tutelare e a supportare la loro reintegrazione in tale mercato una volta che sono madri, con l'obiettivo di un lavoro stabile e dignitoso e a parità di condizioni rispetto agli uomini, in particolare politiche che favoriscano un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per tutti i genitori;
- B. considerando che il lavoro che i genitori svolgono in ambito familiare e per l'accudimento dei figli rappresenta un contributo quantificabile all'economia, che riveste per di più grande importanza in considerazione dell'evoluzione demografica in Europa;
- C. considerando che la direttiva 96/34/CE riconosce che la conciliazione della vita professionale con quella familiare è un soggetto a parte, mentre la direttiva 2010/18/UE stabilisce che tutti i lavoratori hanno diritto a un congedo parentale non retribuito di quattro mesi, di cui un mese accordato in forma non trasferibile; che il principio dell'uguaglianza di genere nell'occupazione è ormai sancito dalla legislazione dell'UE; che la parità di carriera fra donne e uomini, anche tramite lo strumento del congedo parentale, contribuirebbe a realizzare l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % previsto dalla strategia Europa 2020 e a risolvere il problema della maggiore vulnerabilità delle donne dinanzi all'impovertimento, oltre a rappresentare un contributo quantificabile all'economia, cosa che per di più riveste grande importanza in considerazione dell'evoluzione demografica in Europa;
- D. considerando che i dati disponibili confermano che il congedo per motivi familiari non retribuito o sottopagato si traduce in tassi di partecipazione ridotti, e che i padri si avvalgono solo marginalmente del loro diritto al congedo parentale; che il congedo parentale, integralmente o parzialmente non trasferibile, retribuito adeguatamente, è utilizzato in modo più equilibrato da entrambi i genitori e contribuisce a ridurre la discriminazione nei confronti delle donne sul mercato del lavoro;
- E. considerando che un modello misto composto di un congedo di maternità e di paternità e di un congedo comune, vale a dire parentale, consente a entrambi i genitori di decidere insieme adeguatamente del modo in cui possono gestire il loro diritto al congedo, nell'interesse superiore dei figli e tenendo conto delle peculiarità delle rispettive professioni;

Giovedì 12 maggio 2016

- F. considerando che il congedo parentale comporta benefici di lungo termine per lo sviluppo dei bambini; che, nel quadro delle politiche pubbliche in vigore in materia, il tasso di utilizzo del congedo parentale relativo ai padri negli Stati membri dell'UE, seppure in aumento, resta basso, con solo il 10 % dei padri che si avvale di almeno un giorno di congedo parentale; che, per contro, il 97 % delle donne utilizza il congedo parentale che è disponibile per entrambi i genitori;
- G. considerando che gli studi di Eurofound hanno indicato i fattori che influenzano il tasso di utilizzo del congedo parentale da parte dei padri, fra cui figurano il livello di compensazione, la flessibilità del sistema dei congedi, la disponibilità delle informazioni, la disponibilità e la flessibilità delle strutture per l'infanzia e la misura in cui i lavoratori temono l'isolamento dal mercato del lavoro quando prendono un congedo; che, secondo numerosi ricercatori ⁽¹⁾, i padri che si avvalgono del congedo parentale costruiscono un rapporto migliore con i figli ed è più probabile che svolgano un ruolo attivo nei futuri compiti che attengono alla loro custodia; che tali aspetti devono pertanto essere affrontati;
- H. considerando che l'UE nel suo complesso è chiamata a raccogliere una grave sfida demografica, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri i tassi di natalità sono in diminuzione, e che politiche familiari eque per uomini e donne dovrebbero migliorare le prospettive delle donne nel mercato del lavoro nonché l'equilibrio tra lavoro e vita privata, ridurre i divari di genere per quanto attiene alle retribuzioni, alle pensioni e al reddito maturato nell'arco della vita, e influenzare positivamente i processi demografici;
- I. osserva che, in base ai dati Eurostat, su un totale di 3 518 600 persone che nel 2010 hanno fruito di un congedo parentale, gli uomini sono stati solo 94 800, ossia il 2,7 %; che, in base a una ricerca Eurofound ⁽²⁾, il divario di genere nella partecipazione all'occupazione comporta per le economie europee gravi perdite che nel 2013 sono ammontate a circa 370 miliardi di EUR;
- J. considerando che la Commissione dovrebbe varare, unitamente agli Stati membri, iniziative concrete a favore di una nuova organizzazione del lavoro, attraverso modelli più flessibili che consentano ai genitori, tramite strumenti per la conciliazione vita-lavoro, l'effettivo esercizio del diritto alla genitorialità; che tali iniziative potrebbero contribuire a ridurre la discriminazione nei confronti delle donne e aiutarle ad entrare, a rimanere e a fare ritorno nel mercato del lavoro senza pressioni economiche e sociali;
- K. considerando che, oltre ad assicurare l'uguaglianza di genere e l'accesso delle donne all'occupazione, il congedo parentale dovrebbe consentire ai genitori di rispondere in maniera ottimale alle loro responsabilità nei confronti dei figli;
- L. considerando che è fondamentale garantire alle donne il diritto di conciliare un lavoro con diritti e il diritto alla maternità senza essere per questo penalizzate, dal momento che le donne sono a tutt'oggi i soggetti più svantaggiati e discriminati; che tra gli esempi di questa discriminazione figura la pressione esercitata sulle donne dai datori di lavoro in occasione dei colloqui di lavoro, durante i quali viene chiesto loro se hanno figli e di che età, con lo scopo di influenzare le loro decisioni e scegliere lavoratori senza figli che garantiscono una «maggiore disponibilità», senza contare le crescenti pressioni economiche e professionali esercitate sulle lavoratrici affinché non si avvalgano del congedo di maternità;
- M. considerando che uno dei limiti all'ingresso e alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro è costituito dalle responsabilità di cura nei confronti dei figli disabili, che non sono autosufficienti e sono quindi in una condizione di dipendenza e/o appartenenti a categorie e gruppi svantaggiati;
- N. considerando che, qualora manchino disposizioni che disciplinano il congedo, o qualora le disposizioni esistenti siano considerate insufficienti, le parti sociali possono, per il tramite di accordi collettivi, svolgere un ruolo di rilievo nella definizione di nuove disposizioni o nell'aggiornamento di quelle esistenti in materia di congedo di maternità, di paternità o di congedo parentale;

⁽¹⁾ <http://www.oecd.org/gender/parental-leave-where-are-the-fathers.pdf>

⁽²⁾ <https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/social-policies/international-womens-day-2016-the-campaign-for-equality-continues>

Giovedì 12 maggio 2016

- O. considerando che il bilanciamento tra vita familiare e vita lavorativa è un diritto fondamentale che dovrebbe essere pienamente garantito in ogni testo dell'UE suscettibile di avere un impatto sull'ambito in esame; che, più in generale, dovrebbe essere evidenziata l'importanza di ambienti lavorativi «family-friendly»;
- P. considerando che la maggior parte degli Stati membri dell'UE rispetta già i requisiti minimi della direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale e che in numerosi Stati membri le disposizioni nazionali vanno al di là di tali requisiti;
- Q. considerando che gli Stati membri dovrebbero promuovere, sia nel settore pubblico che in quello privato, modelli di welfare aziendale che rendano esigibile il diritto alla conciliazione vita-lavoro;
- R. considerando che la diversa incidenza che il congedo di maternità, il congedo di paternità o il congedo parentale hanno per le donne e gli uomini configura una chiara discriminazione di genere per quanto riguarda la cura dell'infanzia e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; che le misure adottate in molti Stati membri per incoraggiare gli uomini ad accettare un'equa ripartizione delle responsabilità familiari non hanno dato risultati apprezzabili;
- S. considerando che un congedo parentale adeguato, individuale e retribuito è di fondamentale importanza perché le coppie di genitori dello stesso sesso possano conciliare lavoro e vita privata;
- T. considerando che le donne che esercitano il loro diritto di conciliare vita professionale e vita privata avvalendosi del congedo parentale sono stigmatizzate quando rientrano nel mercato del lavoro, cosa che si traduce in condizioni lavorative meno favorevoli e in contratti precari;

Recepimento della direttiva

- sottolinea che le disposizioni necessarie per il recepimento della direttiva 2010/18/UE assumono forme diverse a seconda degli Stati membri; ritiene che il recepimento dovrebbe quindi avvenire nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di contrattazione collettiva tra le parti sociali;
- ritiene che, non avendo tutti gli Stati membri seguito l'approccio distinto o sequenziale dell'UE in materia di congedi di maternità e parentale, sia difficile classificare i diversi tipi di congedo a livello dell'UE;
- rammenta che la sovraregolamentazione da parte degli Stati membri può aumentare la complessità della normativa e ridurre, in realtà, il rispetto; invita gli Stati membri a evitare di aggiungere oneri amministrativi quando recepiscono la legislazione dell'UE;
- incoraggia gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a mettere a disposizione della Commissione, in tempi ragionevoli, le tavole di concordanza tra le disposizioni della direttiva e le misure di recepimento; reputa fondamentale che gli Stati membri garantiscano la messa a disposizione delle risorse ispettive necessarie per verificare il rispetto della legislazione che tutela i diritti dei genitori; sollecita la Commissione a monitorare attentamente lo stato di attuazione della direttiva negli Stati membri, onde garantire che non si abusino della flessibilità che essa offre; considera il principio della condivisione delle buone pratiche come uno dei validi strumenti a disposizione per il raggiungimento di tali obiettivi;
- si rammarica del fatto che esistano disparità tra le misure di recepimento della direttiva per quanto riguarda il campo di applicazione, il che determina regimi più o meno favorevoli ai lavoratori in funzione, ad esempio, del settore di impiego (in tutta l'UE il settore pubblico offre maggiore protezione del settore privato, svolgendo così in questo campo un ruolo di pioniere) e della durata del contratto; raccomanda, a tal fine, di prendere ogni misura possibile per far sì che la direttiva sia attuata correttamente e uniformemente, nel settore pubblico come in quello privato; sottolinea che il diritto al congedo parentale dovrebbe essere garantito a tutti senza discriminazione, indipendentemente dal genere, a prescindere dal settore di impiego e dal tipo di contratto di lavoro dei padri e delle madri;
- si compiace del fatto che alcuni Stati membri abbiano recepito le disposizioni della direttiva al di là del suo campo di applicazione minimo, facendo così beneficiare di queste disposizioni i lavoratori autonomi, gli apprendisti, le coppie dello stesso sesso e i genitori di bambini adottati;
- è fermamente convinto che l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali è di competenza degli Stati membri;

Giovedì 12 maggio 2016

8. auspica l'adozione da parte degli Stati membri di politiche sociali collegate alla famiglia, che prevedano l'applicazione di tutti i benefici previsti dalla direttiva in caso di prolungata permanenza all'estero dei genitori per completare una procedura di adozione internazionale;

9. osserva che, a più di dieci anni dal recepimento della direttiva 96/34/CE da parte degli Stati membri, permane uno squilibrio di genere nella fruizione del congedo parentale; rileva altresì le grandi disparità esistenti tra Stati membri relativamente alla durata massima e alla configurazione giuridica del congedo parentale nonché ai regimi retributivi durante il periodo di congedo; ritiene che il tema della retribuzione nel periodo di congedo sia fondamentale per far sì che i genitori a basso reddito e i genitori soli beneficino di tale congedo su un piede di parità con tutti gli altri genitori; si compiace delle varie misure adottate per incoraggiare i padri a utilizzare il congedo parentale; riconosce il valore dell'Unione per focalizzare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di intervenire e per promuovere scambi di consulenza e assistenza a favore degli Stati membri che ne hanno bisogno, in particolare nel campo dei diritti alle prestazioni sociali; ritiene che la Commissione dovrebbe proporre misure volte a incoraggiare i padri ad avvalersi del congedo parentale e che gli Stati membri dovrebbero favorire una più efficace condivisione delle migliori prassi in proposito;

10. prende atto della decisione di alcuni Stati membri di riconoscere i diritti alla sicurezza sociale solo per un periodo inferiore alla durata massima del congedo parentale, il riduce il numero di genitori che si avvalgono effettivamente di tale congedo per la sua durata massima;

11. invita gli Stati membri, unitamente alla Commissione, a garantire che i diritti relativi alla famiglia riconosciuti dalle politiche pubbliche, incluso il congedo parentale, siano identici sotto il profilo dei diritti individuali e che di essi si possano avvalere in eguale misura entrambi i genitori, in modo da incoraggiarli a conseguire un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale, nell'interesse superiore dei figli; sottolinea che tali diritti dovrebbero essere per quanto possibile individualizzati, per contribuire a raggiungere l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % per donne e uomini fissato dalla strategia Europa 2020 e promuovere l'uguaglianza di genere; ritiene che sarebbe opportuno dare ai genitori una certa flessibilità nell'utilizzo del congedo parentale, e che quest'ultimo non dovrebbe in alcun caso costituire un ostacolo per il raggiungimento dell'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % per donne e uomini fissato dalla strategia Europa 2020; reputa che il sistema adottato dalle parti sociali dovrebbe promuovere una soluzione nell'ambito della quale una parte significativa del congedo continui a essere non trasferibile; sottolinea che entrambi i genitori devono ricevere lo stesso trattamento in termini di diritto al reddito e durata del congedo parentale;

12. sottolinea che le famiglie con figli in cui i genitori interrompono l'attività lavorativa per allevarli non subiscono solo una perdita di reddito, ma devono anche far fronte a spese aggiuntive e vedono riconosciuto in misura davvero insufficiente il ruolo genitoriale;

13. prende atto della flessibilità che la direttiva concede agli Stati membri nel definire le forme di congedo parentale — a tempo parziale o a tempo pieno —, i periodi di lavoro e i termini di preavviso posti come condizioni per la concessione del congedo parentale; osserva che, in alcuni Stati membri, i lavoratori con contratti atipici, come i contratti a tempo determinato ⁽¹⁾ e a zero ore ⁽²⁾ non sono sempre inclusi nelle misure in esame e si dichiara preoccupato per l'abuso di questi tipi di contratti di lavoro; prende atto delle iniziative introdotte dagli Stati membri per riconoscere ai lavoratori la massima flessibilità possibile in questo ambito, al fine di assicurare che il congedo parentale corrisponda al loro contesto professionale e privato, ma ritiene che l'obiettivo di qualsiasi regolamentazione dovrebbe essere quello di rafforzare la fruizione del congedo parentale;

14. osserva che la ripresa del lavoro dopo un periodo di congedo parentale può costituire una situazione difficile e stressante sia per il genitore sia per il figlio; invita gli Stati membri ad adottare politiche familiari volte a favorire un ritorno agevole e graduale al lavoro e una conciliazione globale vita-lavoro ottimale, prendendo nel contempo in considerazione la promozione del telelavoro, del lavoro a domicilio e dello *smart working*, facendo sì che tali politiche non comportino aggravii per i dipendenti;

15. invita gli Stati membri, in sede di regolamentazione, a garantire certezza alle imprese nella loro pianificazione, con particolare attenzione per le esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

⁽¹⁾ Peter Moss in *the 10th International Review of Leave Policies and Related Research 2014*, giugno 2014, pag. 39.

⁽²⁾ https://www.cipd.co.uk/binaries/zero-hours-contracts_2013-myth-reality.pdf

Giovedì 12 maggio 2016

16. invita a migliorare e rafforzare le disposizioni della direttiva 2010/18/UE in tema di condizioni di accesso e modalità di applicazione del congedo parentale ai genitori di figli con disabilità o malattie gravi o a lungo decorso in tema di disabilità, anche tenendo conto dei migliori esempi provenienti dagli Stati membri (estensione del limite di età del figlio ai fini del ricorso al congedo parentale o di cura, accesso facilitato al part-time al ritorno sul posto di lavoro, estensione della durata del congedo);

17. sottolinea la necessità di garantire condizioni favorevoli per la ripresa dell'attività lavorativa da parte di chi ha beneficiato del congedo parentale, in particolare per quanto concerne il ritorno al medesimo posto di lavoro, o a lavoro equivalente o analogo corrispondente al contratto o al rapporto di lavoro, le modifiche dell'orario di lavoro e/o dell'organizzazione della vita professionale al momento della ripresa dell'attività professionale (inclusa la necessità per il datore di lavoro di giustificare eventuali rifiuti), la possibilità di beneficiare di periodi di formazione, la protezione contro il licenziamento o contro trattamenti meno favorevoli conseguenti alla richiesta o fruizione del congedo parentale e il riconoscimento di un periodo di protezione contro il licenziamento affinché i lavoratori possano riadattarsi al loro posto di lavoro;

Per una direttiva efficace che risponda alle sfide dell'equilibrio tra lavoro e vita privata

18. rileva che la Commissione ha ritirato la proposta di revisione della direttiva sul congedo di maternità e che, nel contesto della tabella di marcia «Nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano», la Commissione non prevede al momento di pubblicare una relazione finale sull'attuazione della direttiva sul congedo parentale; invita la Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a presentare una proposta ambiziosa che consenta veramente di migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

19. ritiene che il dibattito politico debba vertere anche su una serie di iniziative non legislative, in vista di un'azione comune con gli Stati membri e la società civile per sottolineare il ruolo dei genitori e promuovere la conciliazione famiglia-lavoro;

20. ritiene che si debba anche valutare la possibilità di una più ampia iniziativa non legislativa per promuovere la conciliazione famiglia-lavoro negli Stati membri;

21. ritiene che, tenuto conto delle sovrapposizioni tra i diversi tipi di congedi familiari, sia necessario garantire coerenza tra i vari testi a livello di Unione, coinvolgendo le parti sociali, affinché le famiglie dispongano di formule di congedo rispondenti alle varie fasi della vita per promuovere una ripartizione più equa delle responsabilità di cura tra donne e uomini; esorta la Commissione a valutare la possibilità di attivare a tale fine la clausola di riesame contenuta nella legislazione UE sul congedo parentale; ritiene che sia necessaria una normativa formulata in modo più chiaro, che elimini la complessità, sia più facile da rispettare e tuteli i lavoratori;

22. chiede che le parti sociali, sulla base della relazione della Commissione pubblicata nel febbraio 2015, affrontino le lacune della direttiva sul congedo parentale con riguardo al pieno conseguimento dei relativi obiettivi in termini di conciliazione vita-lavoro, partecipazione femminile al mercato del lavoro, sfide demografiche e partecipazione degli uomini alle mansioni domestiche, compresa la cura dei figli e di altre persone a carico; ritiene che occorrerebbe adottare misure più efficaci per incoraggiare una più equa ripartizione delle responsabilità familiari tra uomini e donne;

23. evidenzia che un ricorso soddisfacente al congedo parentale è strettamente legato a un adeguato livello di compensazione dello stesso; osserva che, ove mancano disposizioni che disciplinano il congedo, o qualora le disposizioni esistenti siano considerate insufficienti, le parti sociali possono, per il tramite di accordi collettivi, svolgere un ruolo di rilievo nella definizione di nuove disposizioni o nell'aggiornamento di quelle esistenti in materia di congedo di maternità e paternità o di congedo parentale; invita gli Stati membri, d'intesa con le parti sociali, a riesaminare il loro sistema di compensazione finanziaria del congedo parentale al fine di raggiungere un livello che funga da incentivo per un reddito sostitutivo adeguato e decoroso e che incoraggi altresì gli uomini ad avvalersi del congedo parentale al di là del periodo minimo garantito dalla direttiva;

24. ritiene che la promozione dell'individualizzazione del diritto al congedo e di azioni positive intese a promuovere il ruolo dei padri sia essenziale per contribuire a una conciliazione tra lavoro e vita privata equilibrata dal punto di vista di genere;

Giovedì 12 maggio 2016

25. invita la Commissione e le parti sociali a valutare la possibilità di estendere adeguatamente la durata minima del congedo parentale da quattro mesi a sei mesi almeno per garantire una migliore conciliazione vita-lavoro;

26. sottolinea che i miglioramenti in termini di coordinamento, coerenza e accessibilità dei sistemi di congedo (di maternità, di paternità o parentale) degli Stati membri aumentano i tassi di partecipazione e l'efficienza globale; sottolinea che, a tale proposito, è essenziale e urgente una direttiva europea su un congedo di paternità minimo di due settimane;

27. sottolinea la necessità di estendere il periodo nel corso del quale i due genitori possono far valere il loro diritto alla fruizione del congedo parentale; invita la Commissione e le parti sociali a innalzare l'età del bambino per il quale è possibile usufruire del congedo parentale e a tener altresì conto del fatto che, nel caso dei genitori di bambini con disabilità o malattie di lunga durata, sarebbe opportuno estendere la possibilità di usufruire del congedo parentale al di là dell'età dei figli fissata nella direttiva;

28. invita gli Stati membri e le parti sociali ad affrontare i numerosi ostacoli che rendono difficoltoso il ritorno al lavoro dopo un lungo periodo di congedo parentale, onde evitare che tale congedo diventi una trappola di esclusione dal mercato del lavoro; ricorda in tale contesto che la parità tra uomini e donne può essere conseguita solo mediante un'equa redistribuzione del lavoro retribuito e non retribuito nonché delle responsabilità lavorative, familiari e di cura;

29. invita gli Stati membri e le parti sociali a continuare a impegnarsi per una maggiore convergenza relativamente allo scambio delle migliori prassi nel campo della conciliazione vita-lavoro, prestando particolare attenzione a politiche che favoriscono l'accesso delle madri al mercato del lavoro e la loro permanenza e reintegrazione in tale mercato, nonché la partecipazione dei padri alla vita familiare, e che aumentano la fruizione del congedo parentale da parte dei padri; incoraggia la Commissione, unitamente agli Stati membri, a monitorare e promuovere tali iniziative;

30. ritiene che, al fine di raggiungere gli obiettivi di Barcellona, in via complementare alle misure legislative volte a migliorare l'equilibrio vita-lavoro, gli Stati membri, sostenuti finanziariamente dai vari strumenti dell'Unione, dovrebbero concentrarsi sulla creazione di servizi per l'infanzia — pubblici o privati — di qualità, inclusivi, a prezzi ragionevoli e accessibili, che siano disponibili fin dal momento in cui un genitore rientra nel mercato del lavoro, con un'attenzione particolare per le famiglie indigenti e a rischio di esclusione sociale;

31. invita gli Stati membri a sensibilizzare i genitori in merito ai vantaggi, sia per i loro figli sia per loro stessi, della partecipazione a programmi di educazione e cura della prima infanzia; invita gli Stati membri ad adattare l'impostazione di servizi educativi e di cura per la prima infanzia che siano inclusivi e di qualità e i relativi criteri di ammissione alla sempre maggiore diversificazione dei modelli lavorativi, aiutando in questo modo i genitori a rispettare i loro obblighi professionali o a trovare un lavoro, mantenendo nel contempo un forte accento sull'interesse superiore dei minori;

32. ritiene che un approccio integrato alla parità di genere — incluse politiche finalizzate al superamento di ruoli di genere stereotipati — e alla conciliazione vita-lavoro in tutte le future iniziative dell'UE conferirebbe coerenza e trasparenza al processo e contribuirebbe a garantire la promozione di una conciliazione vita-lavoro equilibrata sotto il profilo di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare la società sui diritti e le possibilità di ricorso in materia di conciliazione vita-lavoro;

33. invita la Commissione, a misurare l'impatto positivo delle iniziative sul miglioramento della conciliazione vita-lavoro ai fini di una redistribuzione delle responsabilità familiari, domestiche e di cura, nonché per estendere le particolari responsabilità di cura dei genitori che hanno figli disabili, in condizione di dipendenza e/o appartenenti a categorie e gruppi svantaggiati;

o

o o

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0227

Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere (2015/2118(INI))**

(2018/C 076/12)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 79 e 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti gli articoli 3, 5 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979, in particolare l'articolo 6, volto a reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,
- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005) e Pechino + 15 (2010) e della conferenza di revisione di Pechino + 20,
- visto il protocollo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, soprattutto la definizione concordata a livello internazionale di tratta di esseri umani ivi contenuta, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,
- visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo e il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e la risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ⁽¹⁾,
- vista la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina,
- vista la Convenzione dell'Aia in materia di adozione,
- visto il commento congiunto delle Nazioni Unite sulla direttiva dell'UE sulla prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che esige che sia fornita protezione internazionale alle vittime della tratta di esseri umani in modo attento alla dimensione di genere,
- vista la Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato e obbligatorio, il cui articolo 2 definisce il lavoro forzato,
- viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tale ambito,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0070.

Giovedì 12 maggio 2016

- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
- visto il regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti ⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)» (COM(2012)0286),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Mid-term report on the implementation of the EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings» (Relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani) (SWD(2014)0318),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Agenda europea sulla sicurezza» (COM(2015)0185),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
- vista la relazione sulla situazione elaborata da Europol: «Trafficking in human beings in the EU» (La tratta di esseri umani nell'UE) (febbraio 2016)
- vista la relazione di Eurostat sulla tratta di esseri umani, edizione del 2015,
- vista la valutazione europea sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE elaborata dalla Direzione generale dei servizi di ricerca parlamentare (EPRS),
- visto lo studio sulla dimensione di genere della tratta di esseri umani, richiesto dalla Commissione nel 2016,
- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

⁽³⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0126.

Giovedì 12 maggio 2016

- vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0144/2016),
- A. considerando che la tratta di esseri umani costituisce una gravissima violazione dei diritti fondamentali, come sancito all'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché una violazione della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica delle vittime che provoca loro gravi danni spesso per il resto della loro vita e rappresenta altresì una grave forma di criminalità, spesso organizzata, che è alimentata da una forte domanda e profitti elevati, stimati a circa 150 miliardi di dollari all'anno ⁽³⁾, e indebolisce lo Stato di diritto; considerando che le differenze tra le legislazioni degli Stati membri agevolano notevolmente le attività dei gruppi appartenenti alla criminalità organizzata, che il rischio di essere perseguiti penalmente è ancora troppo basso e che le sanzioni comminate per prevenire il reato sono inadeguate rispetto ai potenziali profitti elevati;
- B. considerando che la tratta di esseri umani è definita all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento del controllo su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento; che lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi;
- C. considerando che la tratta di esseri umani assume forme diverse e che le vittime di tale fenomeno sono presenti in numerose attività legali e illegali, tra cui, in particolare, l'agricoltura, la trasformazione alimentare, l'industria del sesso, il lavoro domestico, la produzione, l'assistenza, la pulizia, altri settori (in particolare nel settore dei servizi), l'accattonaggio, la criminalità, il matrimonio forzato, lo sfruttamento sessuale di minori online, le adozioni illegali e il traffico di organi umani;
- D. considerando che, come affermato nel commento congiunto delle Nazioni Unite sulla direttiva dell'Unione europea — Un approccio basato sui diritti umani (2011), diverse agenzie delle Nazioni Unite hanno ricordato la necessità di riconoscere la tratta sia degli uomini che delle donne e di affrontare le somiglianze e le differenze tra le esperienze delle donne e quelle degli uomini in relazione alle vulnerabilità e alle violenze;
- E. considerando che l'attuale crisi dei rifugiati ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati a livello europeo per contrastare congiuntamente la tratta di esseri umani, in particolare quando l'obiettivo è lo sfruttamento sessuale di donne e minori;
- F. considerando che un'unica strategia «valida per tutti» non è efficiente e che le diverse forme di tratta, quali la tratta a fini di sfruttamento sessuale, di sfruttamento della manodopera e la tratta di minori, devono essere contrastate adottando provvedimenti strategici specifici e mirati;
- G. considerando che la direttiva 2011/36/UE (in appresso «la direttiva») va apprezzata per il suo approccio incentrato sui diritti umani e i diritti delle vittime, dal momento che le vittime della tratta di esseri umani godono di determinati diritti e servizi a norma del diritto internazionale, indipendentemente dalla loro capacità o volontà di collaborare alle indagini penali (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva);

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0162.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0218.

⁽³⁾ Stime dell'ILO, 2014, Profits and poverty the economics of forced labour.

Giovedì 12 maggio 2016

- H. considerando che tutti i servizi di sostegno alle vittime della tratta devono essere resi effettivamente incondizionati e garantire che non vi sia un'ulteriore vittimizzazione;
- I. considerando che la tratta di esseri umani è, da un lato, il risultato di disuguaglianze economiche e sociali e, dall'altro, è aggravata dalle disparità economiche, sociali, educative e formative tra le donne e gli uomini;
- J. considerando che le recenti statistiche mostrano che la maggior parte delle vittime della tratta di esseri umani sono donne; considerando che il genere non crea di per sé vulnerabilità ma che esistono numerosi fattori che contribuiscono a creare una situazione di vulnerabilità, tra cui la povertà, l'esclusione sociale, il sessismo e la discriminazione;
- K. considerando che l'80 % delle vittime accertate della tratta di esseri umani ⁽¹⁾ è costituito da donne e ragazze, il che può essere in parte attribuito alla violenza e alla discriminazione strutturali nei loro confronti;
- L. considerando che la domanda di donne, ragazze, uomini e ragazzi nei settori della prostituzione rappresenta un fattore di attrazione determinante per la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale; che la domanda di manodopera a buon mercato e l'incapacità di sostenere i diritti dei lavoratori costituiscono fattori di attrazione per la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del lavoro;
- M. considerando che la tolleranza sociale nei confronti delle disuguaglianze di genere e della violenza contro le donne e le ragazze, nonché la scarsa consapevolezza da parte dell'opinione pubblica sulle questioni relative alla tratta di esseri umani favoriscono un clima propizio alla tratta;
- N. considerando che i tipi di prostituzione in cui è più probabile riscontrare vittime della tratta di esseri umani, quali la prostituzione di strada, sono diminuiti nei paesi che hanno configurato come reato l'acquisto di servizi sessuali e le attività che traggono profitto dalla prostituzione altrui;
- O. considerando che la tratta di donne e ragazze, uomini e ragazzi a fini di sfruttamento sessuale è diminuita nei paesi in cui la domanda è diventata perseguibile, compresi lo sfruttamento della prostituzione e l'acquisto di servizi sessuali;
- P. considerando che i gruppi minoritari e immigrati, quali i Rom, rappresentano un numero sproporzionato di vittime della tratta di esseri umani per il fatto di essere socialmente ed economicamente emarginati;
- Q. considerando che le aspettative e la discriminazione di genere danneggiano tutti, e che gli uomini sono meno propensi ad ammettere di essere stati vittime di sfruttamento;
- R. considerando che l'emancipazione economica e sociale delle donne e delle minoranze le renderebbe meno vulnerabili a diventare vittime della tratta di esseri umani;
- S. considerando che l'individuazione delle vittime continua a costituire una sfida e che, per aiutare le vittime della tratta e perseguire e condannare i trafficanti, occorre rafforzare il sostegno alle vittime e la loro protezione, compreso il diritto della vittima di risiedere e lavorare legalmente nello Stato membro dove è stata illegalmente introdotta, migliorando al contempo il loro accesso alla giustizia e al risarcimento;
- T. considerando che i minori rappresentano circa il 16 % ⁽²⁾ delle vittime accertate della tratta di esseri umani e le ragazze fino al 13 % ⁽³⁾ di tale tratta, e che si tratta di categorie particolarmente vulnerabili, dato che i minori vittime di tale tratta riportano danni fisici, psicologici ed emotivi gravi e duraturi;
- U. considerando che il 70 % delle vittime identificate e il 70 % degli indagati per tratta di esseri umani nell'UE è costituito da cittadini dell'UE e che le vittime di sfruttamento sessuale, nella maggior parte dei casi denunciati, sono cittadine dell'UE provenienti dall'Europa centrale e orientale ⁽⁴⁾; che tale aspetto deve essere tenuto in considerazione al momento di mettere a punto di sistemi di identificazione ai fini di un migliore riconoscimento di tutte le vittime della tratta di esseri umani;

⁽¹⁾ Relazione Eurostat sulla tratta di esseri umani, edizione del 2015.

⁽²⁾ Ibid., relazione Eurostat.

⁽³⁾ Ibid., relazione Eurostat.

⁽⁴⁾ Europol, relazione sulla situazione: la tratta di esseri umani nell'UE (febbraio 2016).

Giovedì 12 maggio 2016

- V. considerando che la maggioranza delle vittime accertate sono donne e ragazze vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che assieme rappresentano il 95 % delle vittime della tratta ai fini di sfruttamento sessuale ⁽¹⁾; che la tratta costituisce una forma di violenza contro le donne e le ragazze;
- W. considerando che la tratta di esseri umani è un fenomeno complesso e transnazionale che può essere affrontato efficacemente solo se le istituzioni dell'UE e gli Stati membri collaborano in modo coordinato per evitare la «ricerca del foro più vantaggioso» da parte dei gruppi criminali e degli individui e se ci si concentra sull'identificazione e la protezione delle vittime, potenziali e reali, con una prospettiva intersettoriale integrata; considerando che vi è una chiara distinzione tra tratta di esseri umani e traffico di esseri umani, ma che occorre prestare una particolare attenzione ai richiedenti asilo, ai rifugiati, ai migranti e ad altri gruppi vulnerabili, in particolare i bambini, i minori non accompagnati e le donne in quanto sono esposti a molteplici rischi e sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e all'ulteriore vittimizzazione;
- X. considerando che la tratta di esseri umani è spesso percepita come condotta esclusivamente da gruppi criminali organizzati, sebbene, in realtà, possa anche essere praticata da familiari, amici, parenti, partner e ordinari datori di lavoro della vittima;
- Y. considerando che la maggior parte (il 70 %) dei trafficanti sospettati, perseguiti e condannati è rappresentata da uomini, anche se le donne costituiscono una ragguardevole minoranza (29 %) e possono svolgere un ruolo chiave nel processo della tratta di esseri umani ⁽²⁾, in particolare nel caso della tratta di minori;
- Z. considerando che, per essere efficace, qualsiasi legislazione volta a combattere la tratta deve essere accompagnata da una netta transizione culturale da una cultura di impunità a una cultura di totale intransigenza nei confronti dei trafficanti;
- AA. considerando che spesso le vittime non dispongono di informazioni sui loro diritti e su come esercitarli efficacemente;
- AB. considerando che il concetto di tratta di esseri umani è diverso dalla schiavitù e dalle più ampie discussioni in materia di sfruttamento; che non tutti i tipi di sfruttamento possono essere considerati come tratta di esseri umani;

Valutazione generale delle misure adottate in relazione alla dimensione di genere della tratta di esseri umani nell'attuazione della direttiva

1. prende atto che la direttiva 2011/36/UE doveva essere recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 6 aprile 2013 e che tutti gli Stati membri tranne uno hanno notificato alla Commissione l'avvenuto recepimento di tale direttiva nel diritto nazionale;
2. invita gli Stati membri ad accelerare la piena e corretta attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
3. sottolinea che il quadro giuridico e politico dell'UE riconosce che la tratta è un fenomeno specifico di genere e invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche di genere ⁽³⁾; ricorda che l'articolo 1 della direttiva sottolinea la necessità di adottare un approccio sensibile alla dimensione di genere in relazione alla tratta di esseri umani; sottolinea che le donne e gli uomini, le bambine e i bambini, sono vulnerabili in modi diversi e spesso sono vittime della tratta per fini diversi e pertanto la prevenzione, l'assistenza e le misure di sostegno devono essere legate al genere; rileva, inoltre, che la strategia dell'UE classifica la violenza contro le donne e le disuguaglianze di genere fra le principali cause della tratta e stabilisce una serie di misure volte ad affrontare la dimensione di genere di tale fenomeno;

⁽¹⁾ Ibid., relazione Eurostat.

⁽²⁾ Relazione Eurostat 2015.

⁽³⁾ «Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings» [Relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eliminazione della tratta di esseri umani] SWD(2014)0318 final, pag. 9.

Giovedì 12 maggio 2016

4. rileva che la Commissione è tenuta a pubblicare una serie di relazioni concernenti i diversi aspetti dell'attuazione della direttiva; esprime grave rammarico per il fatto che tali relazioni saranno pubblicate in ritardo, dato che ciò getta una luce preoccupante sulle sue priorità in materia di esecuzione; invita la Commissione a rispettare gli obblighi di relazione e il calendario quali stabiliti nella direttiva;
5. ricorda che, in base all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/36/UE, la Commissione ha l'obbligo di presentare entro aprile 2015 una relazione al Parlamento e al Consiglio in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva; rammenta che tale compito non è stato completato nei tempi previsti;
6. evidenzia che la dimensione di genere deve essere oggetto di un monitoraggio costante nell'attuazione della legislazione anti-tratta dell'UE e sollecita la Commissione a continuare a monitorare questo aspetto nella sua valutazione dell'osservanza e dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri;
7. elogia il buon lavoro svolto dal coordinatore anti-tratta dell'UE nello sviluppo di conoscenze e dati sui diversi aspetti della tratta di esseri umani, inclusa la ricerca relativa alla dimensione di genere e, in particolare, la vulnerabilità dei minori; ritiene tuttavia che, per accelerare la risposta dell'UE alla tratta di esseri umani, il mandato del coordinatore anti-tratta dell'UE potrebbe essere ampliato;
8. si rammarica che le capacità di Europol non siano sfruttate appieno tra le autorità di contrasto degli Stati membri al fine di promuovere lo scambio di informazioni con Europol, affinché si possano stabilire connessioni tra le indagini nei diversi Stati membri e si possa delineare un quadro di intelligence più completo delle reti della criminalità organizzata più pericolose attive nell'Unione europea;
9. si compiace della creazione, da parte della Commissione, di una pagina Internet contro la tratta, che contiene una banca dati dei progetti finanziati dall'UE all'interno dell'UE stessa e in altri paesi, informazioni aggiornate sugli strumenti giuridici e politici dell'UE, sulle misure adottate dagli Stati membri contro la tratta di persone, sulle opportunità di finanziamento e le iniziative dell'UE;
10. sottolinea l'importanza di disporre di informazioni chiare e coerenti per le vittime e gli operatori in prima linea che possono entrare in contatto con loro, le forze di pubblica sicurezza, le autorità giudiziarie, la polizia e i servizi sociali, il che include informazioni sui diritti relativi all'assistenza di emergenza, all'assistenza sanitaria e alle cure mediche, sui permessi di soggiorno, sui diritti del lavoro, sull'accesso alla giustizia e all'assistenza legale, sulle possibilità di chiedere un indennizzo, sui diritti specifici dei minori, ecc.;
11. osserva che è altresì importante prestare maggiore attenzione agli intermediari del mercato del lavoro, agli appaltatori, ai subappaltatori e alle agenzie di collocamento, in particolare nei settori ad alto rischio, al fine di prevenire la tratta di esseri umani, soprattutto finalizzata allo sfruttamento della manodopera, ma anche allo sfruttamento sessuale che si nasconde dietro presunti contratti di servizio nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona;
12. sottolinea che nel quadro politico e giuridico dell'UE sulla tratta degli esseri umani coesistono la dimensione interna e quella esterna, riconoscendo che la lotta alla tratta di esseri umani, che costituisce una grave violazione dei diritti umani, rappresenta un chiaro obiettivo dell'azione esterna dell'UE; evidenzia inoltre che i paesi al di fuori dell'UE sono spesso i paesi di origine e di transito per la tratta all'interno dell'UE e che la lotta contro la tratta, in quanto attività illegale transfrontaliera, è un settore importante nel quale cooperare con i paesi terzi; si compiace, a tale riguardo, che su richiesta del Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) abbiano elaborato un pacchetto di informazioni sulle attività svolte nelle regioni e nei paesi prioritari ai fini della lotta alla tratta di esseri umani, nonché un elenco degli strumenti a disposizione dell'UE e degli Stati membri, comprese le politiche esterne che affrontano la tratta di esseri umani e i progetti finanziati dall'UE e dagli Stati membri in questo settore; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e il SEAE nella lotta alla tratta di esseri umani;
13. ritiene che i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti siano particolarmente vulnerabili alla tratta e che occorra prestare una particolare attenzione alla tratta di donne, bambini e altri gruppi vulnerabili; invita l'UE e gli Stati membri a esaminare il legame esistente tra il numero crescente di rifugiati che arrivano e la tratta di esseri umani; invita gli Stati

Giovedì 12 maggio 2016

membri a intensificare la cooperazione, anche nei punti di crisi, per identificare le potenziali vittime e impiegare tutti i mezzi necessari per contrastare i trafficanti e i passatori, anche migliorando la raccolta di dati e garantendo la conformità con le norme di protezione esistenti; ricorda il ruolo delle reti e delle agenzie dell'UE nell'identificazione precoce delle vittime alle frontiere dell'Unione e nella lotta contro la tratta di esseri umani e, in tale contesto, sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra Europol, Eurojust, le autorità nazionali e i paesi terzi anche attraverso l'utilizzo della banca dati ECRIS; chiede che siano destinate maggiori risorse alle agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI) per consentire la nomina di funzionari che abbiano ricevuto una formazione sulle questioni di genere, in particolare negli Stati membri che si trovano costretti ad affrontare flussi migratori misti più consistenti; sottolinea che il nuovo approccio basato sui punti di crisi («hotspot») non dovrebbe limitarsi a una rapida elaborazione e assorbimento degli arretrati, quanto includere una proporzionata componente anti-tratta orientata verso un'efficace segnalazione delle potenziali vittime;

14. invita gli Stati membri a valutare in modo critico la registrazione dei rifugiati e i relativi servizi e le strutture di assistenza, in quanto questo gruppo, in particolare i minori non accompagnati, è estremamente vulnerabile allo sfruttamento da parte di bande criminali e alla successiva tratta di esseri umani;

15. ritiene che occorra rivolgere maggiore attenzione alla situazione delle vittime transgender, che spesso subiscono discriminazione, stigmatizzazione e minacce di violenza per la propria identità di genere; è dell'avviso che le persone transgender debbano essere considerate come un gruppo vulnerabile, in quanto sono particolarmente esposte al rischio di cadere nelle mani dei trafficanti; ritiene che questo fattore di vulnerabilità debba essere tenuto in considerazione in sede di valutazione individuale del rischio da parte degli Stati membri, onde garantire che le vittime della tratta ricevano la protezione e le cure necessarie; invita gli Stati membri a fornire ai funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani una formazione adeguata sulle specificità delle vittime transgender, affinché siano in grado di individuare tali vittime in modo più proattivo e adattare i servizi di assistenza alle loro esigenze;

Prospettiva di genere nella prevenzione della tratta di esseri umani

16. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire meccanismi atti a garantire l'identificazione precoce, l'assistenza e il sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno; sottolinea la necessità di una strategia strutturata su quattro dimensioni fondamentali: prevenzione, azione penale, protezione delle vittime e un partenariato a più livelli;

17. invita gli Stati membri a combattere l'impunità, a configurare la tratta come reato e a garantire che i responsabili siano consegnati alla giustizia e che le sanzioni siano inasprite; esorta pertanto gli Stati membri a ratificare ogni strumento, accordo o atto giuridico internazionale pertinente che renderà gli sforzi volti a contrastare la tratta di esseri umani più efficaci, coordinati e coerenti, ivi compresa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani;

18. invita ad adottare un approccio coerente per perseguire i reati relativi alla tratta di esseri umani ed esorta gli Stati membri a intensificare le indagini e i procedimenti giudiziari; chiede, a tale scopo, agli Stati membri di accrescere la cooperazione e la collaborazione transfrontaliera con le pertinenti agenzie dell'Unione;

19. ricorda che le donne e i minori potrebbero essere costretti a offrire sesso in cambio di protezione per sopravvivere, proseguire il percorso migratorio e garantirsi la sussistenza; che le donne e i minori che ricorrono al sesso di sopravvivenza non sono considerati vittime della tratta e, pertanto, non possono ricevere l'assistenza necessaria;

20. sottolinea che, per prevenire la tratta di esseri umani e il traffico di persone è importante creare canali per l'immigrazione legale e sicura per donne e bambini (ad esempio mediante visti umanitari); rileva che è altresì importante che i paesi di destinazione si assicurino che le donne migranti cui è stato concesso il permesso di soggiorno legale nei paesi di destinazione abbiano accesso a corsi di lingua e ad altri mezzi di integrazione sociale, istruzione e formazione, in particolare al fine di esercitare i loro diritti di cittadine;

Giovedì 12 maggio 2016

21. invita gli Stati membri a predisporre colloqui ben strutturati con le vittime, che aiutino la ricostruzione precisa dei fatti, senza mettere, allo stesso tempo, sotto pressione psicologica la vittima, la quale si trova già in uno stato di paura e di confusione;

22. ricorda che tutti gli sforzi volti a contrastare la tratta devono conciliare l'azione penale con la responsabilità di proteggere le vittime; ricorda che il sostegno a favore delle vittime svolge un ruolo importante nella prevenzione della tratta di esseri umani, dato che le vittime che beneficiano di un valido sostegno sono maggiormente in grado di riprendersi dal trauma della propria esperienza, contribuire ai procedimenti penali contro i responsabili, all'elaborazione di programmi di prevenzione e di politiche informate ed evitare di essere nuovamente vittime della tratta di esseri umani;

23. pone l'accento sul fatto che Internet svolge un ruolo chiave nel facilitare la tratta di esseri umani il che aggrava i problemi con cui occorre misurarsi nella lotta contro questa grave forma di criminalità organizzata; denuncia il fatto che Internet è sempre più utilizzata nel reclutare le vittime, sia all'interno che al di fuori dell'UE, attraverso false offerte di lavoro, pubblicizzando i servizi prestati dalle vittime sfruttate e nello scambio di informazioni fra le reti criminali; invita gli Stati membri a garantire che le proprie rispettive politiche anti-tratta tengano conto di tale aspetto e che gli sforzi in materia di applicazione della legge concernente le tecnologie informatiche dispongano delle conoscenze necessarie in materia di genere per prevenire e contrastare efficacemente tutte le forme di tale reato, in particolare per quanto riguarda la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale; evidenzia che le nuove tecnologie, i media sociali e Internet dovrebbero essere utilizzati anche per sensibilizzare e mettere in guardia le potenziali vittime contro i rischi della tratta; chiede, in tale contesto, alla Commissione di studiare in modo più approfondito il ruolo di Internet nella tratta di esseri umani e di tenere il Parlamento debitamente informato;

24. si rammarica che l'identificazione delle vittime rimanga uno degli aspetti più difficili e incompleti dell'attuazione della normativa, ma sottolinea che ciò non sminuisce la responsabilità degli Stati membri di proteggere tali persone vulnerabili; sottolinea che, a causa della natura coercitiva ed ingannevole di tale reato, le vittime possono non essere in grado di riconoscere la loro stessa vulnerabilità; sottolinea che gli atti che le vittime della tratta di esseri umani sono costrette a compiere sono considerati reati in alcuni Stati membri, cosa che pregiudica la fiducia tra le vittime e le autorità; osserva che la direttiva 2011/36/UE vieta la penalizzazione delle vittime del traffico di esseri umani; invita gli Stati membri a dare attuazione agli articoli da 11 a 17 della direttiva sulla protezione e il sostegno delle vittime, adottando un approccio attento alla prospettiva di genere (in particolare aumentando il numero di rifugi per le vittime e rafforzando i programmi di reinserimento delle stesse nella società), nonché ad attuare pienamente la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, per garantire un sostegno e un'assistenza adeguati alle vittime della tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda il diritto di risiedere nello Stato membro dove la vittima è stata illegalmente introdotta e avere accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro; sottolinea che tali disposizioni non dovrebbero essere subordinate alla denuncia o alla collaborazione delle vittime nell'indagine penale; invita la Commissione a potenziare lo scambio di migliori prassi in materia di protezione delle vittime;

25. sottolinea che le organizzazioni non governative (ONG) e gli individui che si adoperano per proteggere e aiutare le vittime della tratta di esseri umani non dovrebbero essere ritenuti responsabili di alcun reato;

26. critica con fermezza il fatto che il ricorso ai servizi di persone vittime della tratta in tutti gli Stati membri non costituisca ancora un reato, ma prende atto della difficoltà di dimostrare tale consapevolezza in un contesto giuridico e ritiene che si tratterebbe di un importante passo in avanti nel riconoscere la gravità di tale reato, garantendo un reale quadro per la prevenzione della tratta di esseri umani e per porre fine alla cultura dell'impunità;

27. invita gli Stati membri a introdurre sanzioni penali severe per i reati della tratta di esseri umani, della schiavitù moderna e dello sfruttamento, nonché a configurare come reato l'atto di avvalersi consapevolmente di servizi prestati da vittime della tratta di esseri umani, incluse le vittime del traffico a fini di prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi. rileva il numero esiguo di azioni penali e condanne riguardanti il reato di tratta a livello nazionale;

Giovedì 12 maggio 2016

28. rileva che la fonte principale di informazione per la registrazione delle vittime è costituita dalla polizia e sottolinea la necessità di una formazione mirata e specialistica per le autorità di contrasto e un maggiore equilibrio di genere negli organici; sottolinea che la registrazione delle vittime della tratta di esseri umani attraverso penitenziari e centri di detenzione in taluni Stati membri mostra le lacune del sistema e nelle conoscenze dei professionisti interessati; insiste sul fatto che gli Stati membri dell'UE devono applicare efficacemente le leggi contro la tratta di esseri umani e sottolinea, nel contempo, che, per migliorare l'identificazione delle vittime e l'identificazione dei subdoli mezzi utilizzati nella tratta di esseri umani, il sistema giudiziario penale dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle dinamiche dello sfruttamento e sull'applicazione della legge; rileva a tale proposito che, conformemente al regolamento (UE) 2015/2219, CEPOL dovrebbe promuovere il rispetto e la comprensione comuni dei diritti fondamentali nell'ambito delle autorità di contrasto, compresi i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime;

29. invita Europol e le forze di polizia nazionali a dare maggiore priorità e fornire risorse più cospicue per perseguire coloro che favoriscono la tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione alla sensibilizzazione delle forze di polizia e della popolazione rispetto alle nuove forme di tratta di esseri umani;

30. invita Europol e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contrastare i reclutatori mediante l'adozione di un approccio proattivo o sulla base della testimonianza della vittima, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/36/UE; sottolinea che i reclutatori impiegano diversi canali, tra cui i social network e i siti Internet (agenzie di reclutamento online); invita la Commissione ad estendere il mandato dell'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (IRU) di Europol alla lotta contro la tratta di esseri umani;

31. invita la Commissione a valutare l'efficacia della cooperazione tra gli Stati membri ed Europol nel contesto della lotta contro la tratta di esseri umani; sottolinea l'importanza dello scambio sistematico di dati e dell'alimentazione da parte di tutti gli Stati membri delle banche dati europee utilizzate a tal proposito, tra cui le banche dati di Europol «Focal Point Phoenix» e «Focal Point Twins»; sottolinea la necessità di assicurare che le guardie di frontiera e le guardie costiere abbiano accesso alle banche dati di Europol;

32. osserva che le vittime vivono lo sfruttamento in modo diverso e che un metodo di identificazione basato su una «lista di controllo» di indicatori può ostacolare l'identificazione formale e avere pertanto un impatto sull'accesso delle vittime ai servizi, agli aiuti e alla protezione;

33. sottolinea che, per incoraggiare le vittime della tratta a rivolgersi alle autorità e denunciare la propria situazione, migliorandone così l'identificazione precoce, occorre modificare la legislazione affinché riconosca le vittime della tratta di esseri umani come titolari di diritti agli occhi della legge; evidenzia che le vittime della tratta di esseri umani devono avere diritto a misure di assistenza e protezione; osserva che, per determinare che cosa sia la tratta di esseri umani e chi debba essere assistito e tutelato dalla legge, occorre dare più potere agli assistenti sociali, agli operatori sanitari e ai servizi per l'immigrazione;

34. sollecita una migliore attuazione e un migliore monitoraggio dell'articolo 8 della direttiva 2011/36/UE, in modo da assicurare che non siano avviate azioni penali e non siano applicate pene o sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani, e sottolinea che ciò include il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone che praticano la prostituzione e la mancata applicazione di pene o sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolari nei paesi di transito e di destinazione;

35. rileva con preoccupazione le testimonianze di alcune vittime della tratta di esseri umani che sono arrestate ed espulse anziché essere accolte e aiutate per esercitare i loro diritti in quanto vittime e accedere agli aiuti necessari, come stabilito dalla direttiva 2004/81/CE;

36. invita la Commissione a elaborare orientamenti basati sulle migliori prassi per sviluppare e integrare le competenze in materia di genere nelle attività delle autorità incaricate dell'applicazione della legge in tutta l'UE;

37. invita gli Stati membri a cooperare nell'elaborazione di orientamenti più adeguati in materia di identificazione delle vittime della tratta di esseri umani, che potrebbero aiutare i servizi consolari e le guardie di frontiera nell'adempimento di tale compito;

Giovedì 12 maggio 2016

38. evidenzia l'importanza di «seguire il percorso del denaro» come strategia chiave per sottoporre a indagine e perseguire le reti della criminalità organizzata che traggono beneficio dalla tratta di esseri umani, e invita Europol ed Eurojust a rafforzare le loro capacità nel settore della lotta alla tratta; invita gli Stati membri a operare a stretto contatto con Europol e fra di loro per indagare sugli aspetti finanziari e il riciclaggio del denaro nei casi di tratta di esseri umani; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione ai fini della confisca e del congelamento dei beni delle persone implicate nella tratta, in quanto ciò potrebbe costituire un mezzo efficace per promuovere il passaggio della tratta di esseri umani da una attività a «basso rischio e ad alto profitto» a una ad «alto rischio e basso profitto»; invita gli Stati membri, in questo contesto, a utilizzare in modo più efficiente tutti gli strumenti esistenti, quali il riconoscimento reciproco delle sentenze giudiziarie, le squadre investigative comuni e l'ordine europeo d'indagine; ritiene che i beni confiscati alle persone condannate per reati connessi alla tratta dovrebbero essere usati per sostenere e risarcire le vittime della tratta; rileva inoltre che con gli ingenti fondi raccolti dalla tratta di esseri umani e dallo sfruttamento vengono finanziate altre forme gravi di criminalità;

39. invita le agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI), quali Eurojust, Europol, FRA, Frontex, CEPOL ed EASO, a mettere a punto un programma duraturo per migliorare l'equilibrio di genere nel processo decisionale in materia di tratta; chiede di rendere note le cifre sulla composizione dei loro consigli di amministrazione e del loro personale, e di tenere discussioni con gli Stati membri sui benefici dell'equa assunzione e promozione nei servizi incaricati dell'applicazione della legge e in quelli preposti ai controlli di frontiera; chiede parimenti la maggiore diffusione di programmi quali «Female Factor» di Europol a tutte le agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI) a dominanza maschile, su base periodica, piuttosto che una tantum;

40. ricorda che la formazione dei funzionari e degli operatori rappresenta un aspetto cruciale per individuare tempestivamente le potenziali vittime e prevenire i reati; invita pertanto gli Stati membri ad applicare pienamente l'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2011/36/UE e condividere le migliori prassi, in particolare, in fase di elaborazione di programmi di formazione sensibili alla dimensione di genere per le persone che, svolgendo una funzione ufficiale, entrano in contatto con le vittime della tratta di esseri umani, tra cui agenti di polizia e altre forze di sicurezza, agenti di frontiera, giudici, magistrati, avvocati e altre autorità giudiziarie, personale medico in prima linea, assistenti sociali e psicologi; sottolinea che la formazione dovrebbe includere lo sviluppo delle conoscenze sulla violenza di genere e lo sfruttamento, l'individuazione delle vittime, una procedura di identificazione formale e un'assistenza adeguata e specifica per il genere in favore delle vittime;

41. chiede uno sviluppo e una diffusione più ampi delle pubblicazioni di sensibilizzazione intese a migliorare la conoscenza in seno alle professioni, quali il manuale destinato al personale consolare e diplomatico dal titolo «Handbook for consular and diplomatic staff on how to assist and protect victims of human trafficking»⁽¹⁾;

42. riconosce l'importanza di sviluppare relazioni a lungo termine tra organismi incaricati dell'applicazione della legge, prestatori di servizi, varie parti interessate e vittime, al fine di costruire la fiducia e rispondere in modo sensibile alle esigenze di queste ultime; sottolinea che le organizzazioni di sostegno necessitano di fondi adeguati per i progetti ed esprime preoccupazione per il fatto che molte di esse, in particolare le organizzazioni di donne, incontrano difficoltà a causa dei tagli ai finanziamenti;

43. evidenzia che i finanziamenti della Commissione e degli Stati membri dovrebbero essere destinati al prestatore di servizi più idoneo, sulla base delle esigenze delle vittime, inclusi i requisiti specifici di genere e quelli specifici per i minori, la competenza del prestatore e l'entità del suo impegno a fornire servizi di assistenza e cura di vasta portata e lunga durata;

44. invita gli Stati membri a includere attivamente le parti sociali, il settore privato, i sindacati e la società civile, in particolare le ONG che operano per contrastare la tratta e offrono assistenza alle vittime, nelle loro iniziative volte a prevenire la tratta di esseri umani, in particolare nel settore dello sfruttamento sul lavoro, anche per quanto riguarda l'identificazione delle vittime e le attività di sensibilizzazione;

⁽¹⁾ https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/handbook-consular-and-diplomatic-staff-how-assist-and-protect-victims-human-trafficking_en.

Giovedì 12 maggio 2016

45. osserva che, sebbene lo sfruttamento sessuale sia illegale in tutti gli Stati membri, ciò non impedisce la tratta a fini di sfruttamento sessuale; invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, e ad intensificare la loro cooperazione giudiziaria e di polizia per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a esaminare in che modo la domanda di servizi sessuali veicoli la tratta di esseri umani, compresa la tratta di minori, e le modalità più efficaci per ridurre tale domanda; ribadisce, in questo contesto, l'obbligo degli Stati membri di rivolgere particolare attenzione ai minori vittime della tratta di esseri umani, compresi quelli non accompagnati provenienti da paesi terzi, nonché di garantire una protezione speciale ai minori coinvolti nei procedimenti penali, assicurando che l'interesse superiore del minore resti in ogni caso la considerazione preminente;

46. rileva che la raccolta di dati sulla tratta di minori si dovrebbe basare su una definizione comune di tale fenomeno criminale; osserva parimenti che alcuni Stati membri considerano la tratta di minori una forma autonoma di sfruttamento e altri assimilano le vittime minorenni agli adulti, ostacolando la possibilità di creare un quadro globale di intelligence e definire le migliori risposte investigative a livello dell'UE;

47. sottolinea l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, di presentare entro il 2016 una relazione che valuti l'impatto delle leggi nazionali in vigore sulla configurazione come reato dell'utilizzo consapevole dei servizi di una vittima della tratta di esseri umani e la necessità di un'ulteriore azione in tal senso; evidenzia che la Commissione non dovrebbe affidarsi esclusivamente alle relazioni di uno Stato membro, bensì valutare anche la conformità tramite l'impegno con la società civile e con gli altri organismi che operano nel settore, quali GRETA, e mediante le relazioni stilate dal rappresentante speciale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla tratta di esseri umani e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani e sulle forme contemporanee di schiavitù;

48. nota la mancanza di una visione comune tra gli Stati membri sul concetto di domanda di sfruttamento, e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre orientamenti sulla punizione del cliente basati sul modello nordico, sensibilizzando nel contempo l'opinione pubblica su tutte le forme di tratta di esseri umani, in particolare lo sfruttamento sessuale, e rendendo note altre forme di sfruttamento, come la servitù domestica;

49. rileva che la maggiore vulnerabilità di determinati gruppi di persone espone queste ultime a un maggiore rischio di diventare vittime della tratta; condanna tuttavia il fatto che la tratta di esseri umani esista perché vi è una domanda elevata di prodotti e servizi che sono il risultato dello sfruttamento di esseri umani, il che costituisce un tipo di criminalità organizzata estremamente redditizio;

50. evidenzia i dati che confermano l'effetto deterrente generato in Svezia dalla configurazione come reato dell'acquisto di servizi sessuali; sottolinea la portata normativa di questo modello di regolamentazione e il suo potenziale nel modificare gli atteggiamenti sociali, al fine di ridurre la domanda complessiva di servizi delle vittime della tratta di esseri umani;

51. invita gli Stati membri ad applicare pienamente l'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva e a sviluppare strategie specifiche per ridurre la domanda di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, come programmi e piani di uscita per rafforzare e proteggere i diritti delle persone che si prostituiscono e ridurre la loro vulnerabilità allo sfruttamento, nonché campagne per scoraggiare la domanda di servizi sessuali da parte di persone oggetto di tratta, notando nel contempo che la regolamentazione della prostituzione è di competenza degli Stati membri; invita la Commissione ad esaminare ulteriormente qualsiasi connessione tra la domanda di servizi sessuali e la tratta di esseri umani; ritiene che la riduzione della domanda possa essere conseguita mediante disposizioni legislative che trasferiscano l'onere penale su coloro che acquistano le prestazioni sessuali delle persone oggetto di tratta, piuttosto che su chi le vende;

52. invita l'Unione a prestare attenzione e a rendere visibili le nuove forme di tratta e di sfruttamento degli esseri umani, compresi lo sfruttamento riproduttivo e la tratta di neonati;

53. osserva con preoccupazione che pochissimi Stati membri hanno definito con chiarezza programmi di riduzione della domanda e che, in linea generale, questi si sono concentrati sul traffico a fini di sfruttamento sessuale; chiede agli Stati membri di sviluppare programmi di riduzione della domanda per tutti i tipi di tratta di esseri umani;

54. rileva che i matrimoni fittizi possono configurarsi come tratta di esseri umani in determinate circostanze, qualora sussista una componente forzata o di sfruttamento, e che le donne e le ragazze sono maggiormente suscettibili di diventare vittime;

Giovedì 12 maggio 2016

55. sottolinea che gli sforzi intesi a migliorare la parità di genere contribuiscono alla prevenzione della tratta di esseri umani e dovrebbero includere strategie per lo sviluppo di programmi di istruzione ed emancipazione delle donne e delle ragazze, al fine di rafforzare la loro posizione nella società e renderle meno vulnerabili alla tratta; invita gli Stati membri ad adottare misure di prevenzione proattive, come ad esempio campagne informative e di sensibilizzazione, formazione rivolta principalmente agli uomini, seminari specifici con i gruppi vulnerabili e attività educative nelle scuole, tra cui promozione dell'uguaglianza, lotta agli stereotipi sessisti e alla violenza basata sul genere, dal momento che la parità di trattamento dovrebbe essere un obiettivo dell'intera società;

56. sottolinea l'efficacia dei programmi di sensibilizzazione nell'educare i consumatori a selezionare i prodotti delle imprese che garantiscono una catena di approvvigionamento in cui non sia praticata la schiavitù, ma nota che tale misura di per sé non è sufficiente a ridurre la domanda relativa alla tratta di esseri umani;

57. osserva che la direttiva 2009/52/CE vieta già ai datori di lavoro di ricorrere al lavoro o ai servizi di cittadini di paesi terzi sprovvisti di uno status legale di residenza nell'UE sapendo che sono vittime della tratta di esseri umani; prende atto del fatto che i cittadini dell'UE che sono vittime della tratta non sono inclusi in tale normativa; invita gli Stati membri a garantire che nelle loro legislazioni nazionali i cittadini dell'UE vittime della tratta siano protetti dallo sfruttamento della manodopera e che siano stabilite sanzioni adeguate;

58. ricorda che, secondo Europol, circa 10 000 minori non accompagnati sono scomparsi dopo il loro arrivo nell'Unione nel 2015, e che potrebbero essere vittime della tratta ed esposti a qualsiasi forma di sfruttamento e abuso; invita gli Stati membri ad attuare appieno il pacchetto asilo e a registrare i minori al loro arrivo, al fine di assicurare il loro inserimento nei sistemi di protezione dei minori; esorta gli Stati membri ad aumentare lo scambio di informazioni al fine di garantire una migliore protezione dei minori migranti in Europa;

59. esprime preoccupazione per la mancanza di dati riguardanti le donne e i minori rom a rischio di tratta ai fini del lavoro o dei servizi forzati, che comprendono l'accattonaggio; invita la Commissione a fornire dati relativi alle donne e ai minori rom riconosciuti come vittime della tratta, a quanti hanno ricevuto assistenza alle vittime e in quali paesi;

60. sottolinea che il matrimonio forzato può essere interpretato come una forma di tratta di esseri umani qualora contenga un elemento di sfruttamento della vittima, e invita tutti gli Stati membri a contemplare tale dimensione; sottolinea che lo sfruttamento può essere di natura sessuale (stupro da parte del coniuge, prostituzione forzata o pornografia) oppure economica (lavoro domestico o accattonaggio forzato), e che il matrimonio forzato può essere l'obiettivo finale della tratta (vendere una vittima come sposa oppure contrarre matrimonio sotto coercizione); sottolinea che è arduo per le autorità identificare questa tipologia di tratta poiché attiene alla sfera privata; invita gli Stati membri a predisporre servizi atti ad accogliere tali vittime; invita la Commissione a potenziare lo scambio di buone prassi a tal riguardo;

61. esprime preoccupazione in merito al crescente fenomeno dei «loverboy»; ricorda che le vittime vivono spesso in una condizione di dipendenza emotiva che rende il lavoro investigativo più arduo, poiché tali soggetti sono difficilmente identificabili come vittime della tratta di esseri umani e spesso si rifiutano di testimoniare contro il proprio «loverboy»; invita la Commissione a potenziare lo scambio di buone prassi a tal riguardo; invita gli Stati membri a predisporre un'accoglienza specifica per queste vittime e a garantire che le autorità giudiziarie e di contrasto ne riconoscano lo status di vittime, in particolare in caso di minori, onde evitare che siano stigmatizzate per «comportamenti devianti»;

La dimensione di genere dell'assistenza, del sostegno e della protezione delle vittime

62. è preoccupato per il fatto che non tutte le vittime sono in grado di accedere ai servizi o non ne sono a conoscenza; sottolinea che non vi devono essere discriminazioni nell'accesso ai servizi;

63. osserva che le vittime della tratta di esseri umani necessitano di servizi specializzati, incluso l'accesso a un alloggio sicuro a breve e a lungo termine, programmi di protezione dei testimoni, servizi sanitari e di consulenza, servizi di traduzione e interpretazione, accesso alla giustizia, risarcimento, accesso all'istruzione e alla formazione, tra cui l'apprendimento della lingua del paese in cui risiedono, collocamento, (re)inserimento, mediazione familiare e assistenza al reinsediamento, e che tali servizi dovrebbero essere ulteriormente personalizzati caso per caso, prestando particolare attenzione alla questione del genere;

Giovedì 12 maggio 2016

64. sottolinea che la dimensione di genere della tratta di esseri umani fa sì che gli Stati membri siano tenuti a considerarla come una forma di violenza contro le donne e le ragazze; evidenzia che si deve prestare maggiore attenzione alla dinamica dello sfruttamento e ai danni emotivi e psicologici a lungo termine ad esso associati; chiede alla Commissione di presentare una strategia europea contro la violenza di genere nella quale figuri una proposta legislativa sulla violenza contro le donne che includa la tratta di esseri umani;

65. pone l'accento sul lavoro positivo svolto dai diversi servizi governativi e dalla società civile nell'identificare le vittime della tratta di esseri umani e nel fornire loro assistenza e sostegno, anche se tale lavoro non è svolto con coerenza in tutti gli Stati membri o nel rispetto dei diversi tipi di tratta di esseri umani;

66. sottolinea che occorre garantire fondi adeguati per le ONG indipendenti e i rifugi basati sul genere, onde soddisfare le necessità della vittima in qualsiasi punto del tragitto nei paesi di destinazione, e adoperarsi preventivamente nei paesi interessati di origine, di transito e di destinazione;

67. invita gli Stati membri a istituire linee dirette a cui le vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento possano rivolgersi per ricevere consigli e assistenza; evidenzia che tali linee dirette si sono rivelate vincenti in altri campi, quali la radicalizzazione e la sottrazione di minori;

68. esorta gli Stati membri a garantire la fornitura di servizi basati sul genere alle vittime della tratta di esseri umani, che siano adeguati alle loro esigenze, riconoscendo qualsiasi necessità specifica per la forma di tratta che hanno subito; sottolinea che, benché la maggior parte delle vittime siano donne e ragazze, dovrebbero essere offerti servizi specializzati per le vittime di tutti i generi;

69. sottolinea che numerose vittime di sfruttamento sessuale vengono drogate al fine di mantenerle in uno stato di dipendenza fisica e psicologica; invita, pertanto, gli Stati membri a predisporre programmi di accompagnamento specializzati per queste vittime e a riconoscere il suddetto elemento quale circostanza aggravante nella risposta di giustizia penale alla tratta di esseri umani;

70. sottolinea che l'effetto cumulativo di diversi tipi di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere rende le persone LGBTI particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a rispondere alle esigenze specifiche delle persone LGBTI; chiede alla Commissione di promuovere lo scambio di buone prassi a tal riguardo;

71. evidenzia l'importanza che tutti gli Stati membri riconoscano sistematicamente il diritto delle vittime di sesso femminile della tratta di esseri umani, che si trovano in stato di gravidanza in conseguenza dello sfruttamento, di accedere a servizi sicuri per abortire;

72. ritiene che l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2011/36/UE dovrebbe essere ampliato per introdurre gli aiuti destinati a una futura integrazione (apprendimento della lingua, familiarizzazione con la cultura e la comunità ecc.) se la vittima, per la sua situazione, può beneficiare del permesso di soggiorno;

73. invita gli Stati membri a garantire che i cittadini dell'UE e dei paesi terzi vittime della tratta abbiano diritto di ricevere permessi di soggiorno;

74. nota che una situazione irregolare per quanto riguarda la residenza legale non preclude dall'essere vittima della tratta di esseri umani e che tali vittime dovrebbero pertanto godere degli stessi diritti delle altre; invita gli Stati membri a non confondere le questioni della migrazione e della tratta di esseri umani, sottolineando il principio del carattere incondizionato dell'assistenza sancito dalla direttiva;

75. invita gli Stati membri a garantire in modo efficace i diritti delle vittime e chiede l'analisi dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE alla luce delle disposizioni di cui alla direttiva 2012/29/UE; invita gli Stati membri a fornire a titolo gratuito assistenza giuridica, compresa l'assistenza e la rappresentanza legale, psicologica e medica, come pure informazioni sul diritto al sostegno e all'assistenza sanitaria, compreso il diritto all'aborto per le vittime di sfruttamento sessuale, a tutti coloro che si autocertificano o rispettano un numero adeguato di criteri di identificazione in qualità di vittime della tratta di esseri umani, al fine di aiutarli a fruire dei loro diritti, del risarcimento e/o dell'accesso alla giustizia; evidenzia che l'autocertificazione non dovrebbe mai essere l'unico requisito per accedere ai diritti e ai servizi a favore delle vittime;

76. invita gli Stati membri a rendere l'assistenza legale disponibile per le vittime della tratta non solo nei procedimenti penali, ma anche nelle procedure civili, di lavoro o di immigrazione/asilo in cui sono coinvolte;

Giovedì 12 maggio 2016

77. invita gli Stati membri a riconoscere, nel definire i limiti al sostegno a favore delle vittime, che i tempi di recupero dai danni causati dalla tratta a fini di sfruttamento sessuale sono più lunghi rispetto ai tempi necessari per riprendersi da altre forme di tratta di esseri umani; chiede che le misure di protezione a favore delle vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale siano estese, onde ridurre al minimo i danni, impedire una ripresa della tratta o una vittimizzazione secondaria e rispondere in ogni circostanza alle esigenze individuali;

Valutazione di altre misure sensibili alla dimensione di genere adottate nell'attuazione della direttiva

78. sottolinea che qualsiasi obbligo per le vittime di partecipare ai procedimenti penali a carico dei trafficanti può essere dannoso; nota che, nel quadro di un approccio basato sui diritti umani, tale obbligo non dovrebbe costituire una condizione per accedere ai servizi;

79. ritiene che tutte le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero essere sistematicamente informate in merito alla possibilità di beneficiare di un periodo di recupero e riflessione, e dovrebbero effettivamente usufruire di tale periodo; si rammarica che in alcuni Stati membri tali diritti siano stati recepiti esclusivamente nelle legislazioni in materia di migrazione e, pertanto, non si applichino a tutte le vittime della tratta di esseri umani, ma solo a chi si trova in una situazione irregolare; rammenta che tali diritti devono essere garantiti a tutte le vittime della tratta di esseri umani;

80. ricorda che, secondo la direttiva 2004/81/CE, gli Stati membri sono obbligati a concedere un periodo di recupero e riflessione alle vittime della tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'articolo 13 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani nel determinare la durata di tale periodo e a estendere il periodo minimo di recupero e riflessione di 30 giorni contemplato in tale convenzione per le vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale, alla luce dei danni significativi e ripetuti provocati da tale forma di violenza;

81. nota che l'attuale strategia dell'UE per l'eliminazione della tratta di esseri umani giunge a termine nel 2016 e invita la Commissione a valutare la strategia attuale e ad introdurre una nuova che segua un approccio basato sui diritti umani e sia incentrata sulle vittime, includa una chiara dimensione di genere e preveda azioni concrete al riguardo, affronti la prevenzione in modo adeguato ed efficace e continui a scoraggiare la domanda che favorisce qualsiasi tipo di tratta di esseri umani; chiede che tale strategia sia integrata e resa coerente con altri settori strategici, al fine di garantire un'attuazione efficace delle misure anti-tratta, inclusi, ma non solo, la sicurezza, l'uguaglianza di genere, la migrazione, la sicurezza informatica e l'applicazione della legge;

82. si congratula con gli Stati membri che hanno istituito efficaci meccanismi nazionali di informazione e relatori nazionali, e li invita a garantire che tali misure dispongano di risorse adeguate e siano indipendenti, onde poter assolvere ai loro compiti nel miglior modo possibile;

83. invita gli Stati membri a designare, al fine di valutare le strategie e le attività intraprese e migliorare gli sforzi compiuti nella lotta contro la tratta, un relatore nazionale indipendente che possa, per legge, comparire direttamente dinanzi al parlamento nazionale e formulare raccomandazioni per migliorare la lotta contro la tratta di esseri umani;

84. invita gli Stati membri a raccogliere dati più dettagliati e aggiornati, compilando informazioni statistiche affidabili raccolte da tutti i principali attori, garantendo che i dati siano disaggregati per genere, età, tipo di sfruttamento (nell'ambito dei sottoinsiemi dei tipi di tratta di esseri umani), paese di origine e di destinazione, e includendo le persone vittime di tratta interna, al fine di identificare meglio le potenziali vittime e prevenire i reati; invita gli Stati membri ad intensificare lo scambio di dati per valutare meglio la dimensione di genere e le recenti evoluzioni nella tratta di esseri umani e contrastare tale fenomeno in modo più efficace; invita gli Stati membri a garantire che i relatori nazionali svolgano un ruolo maggiormente significativo nel coordinamento delle iniziative di raccolta dei dati, in stretta cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive in tale settore;

85. osserva che, nonostante la chiara definizione di tratta di esseri umani fornita nella direttiva, gli Stati membri hanno adottato una serie di definizioni diverse nelle loro legislazioni nazionali; invita la Commissione a condurre una ricerca in proposito e a riferire in merito alle ripercussioni pratiche di tali differenze di definizione ai fini dell'applicazione della direttiva; evidenzia l'importanza della chiarezza concettuale per evitare la sovrapposizione con altri aspetti connessi ma separati;

Giovedì 12 maggio 2016

86. nota che, in genere, le parti interessate confermano che la maggioranza delle vittime della tratta di esseri umani non viene individuata; riconosce che la tratta di determinati gruppi vulnerabili, quali i giovani (senzatetto), i minori, le persone con disabilità e LGBTI, è stata in una certa misura trascurata; evidenzia l'importanza di migliorare la raccolta dei dati al fine di potenziare gli sforzi per identificare le vittime in relazione a questi gruppi e sviluppare le migliori pratiche nell'affrontare le esigenze specifiche di tali vittime;

87. sottolinea che, per migliorare gli sforzi contro il traffico di esseri umani nell'Unione europea, occorre che le istituzioni dell'UE valutino attentamente l'attuazione della legislazione dell'Unione negli Stati membri e, se del caso, adottino misure legislative supplementari o misure di altro tipo;

88. invita la Commissione a sviluppare orientamenti standardizzati, compresa la protezione dei dati, ai fini della raccolta dei dati per gli organismi pertinenti, quali i servizi di applicazione della legge, i servizi di frontiera e di immigrazione, i servizi sociali, le autorità locali, le carceri, le ONG ed altri contribuenti;

89. invita la Commissione ad accordare la massima priorità alla lotta contro la tratta nell'agenda europea sulla migrazione (COM(2015)0240), al fine di agevolare il coinvolgimento delle vittime nei procedimenti penali a carico dei trafficanti;

90. invita la Commissione ad affrontare l'abuso del lavoro autonomo nell'impiego della manodopera migrante in alcuni Stati membri dell'UE per eludere le locali norme sul lavoro e gli obblighi in materia di impiego, riconoscendo che il falso lavoro autonomo è spesso utilizzato nell'ambito della manodopera migrante, la quale è maggiormente esposta alla tratta;

91. invita l'Unione europea e gli Stati membri a potenziare la cooperazione regionale in materia di tratta di esseri umani lungo le rotte di traffico conosciute, ad esempio dall'Est verso l'Unione europea, utilizzando lo strumento per la stabilità e facendo appello alle continue responsabilità dei paesi candidati;

92. invita l'UE a fornire, tramite Eurostat, stime sul numero delle vittime, registrate o meno, della tratta di esseri umani, seguendo lo schema generale di organizzazioni quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

93. invita gli Stati membri a includere il principio di non respingimento nelle rispettive direttive contro la tratta di esseri umani, seguendo l'esempio del Protocollo ONU sulla tratta degli esseri umani e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, e in linea con gli obblighi degli Stati a norma del diritto internazionale in materia di rifugiati e del diritto internazionale in materia di diritti umani;

94. incoraggia l'Unione e gli Stati membri a esaminare le ultime tendenze e forme della tratta di esseri umani, compresa l'influenza che l'attuale crisi migratoria potrebbe avere sul fenomeno, in modo da affrontare i nuovi sviluppi con una risposta adeguata e mirata;

95. chiede alla Commissione di produrre, nella prossima relazione sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE, un'analisi dei legami tra i diversi tipi di traffico e le vie di collegamento tra di essi, poiché le vittime sono spesso sfruttate simultaneamente in diversi modi o passano da una forma di traffico ad un'altra; chiede altresì alla Commissione di promuovere ulteriormente la ricerca sulle cause principali della tratta di esseri umani e sul loro impatto sulla parità di genere;

96. invita la Commissione europea a valutare la necessità di rivedere il mandato della futura Procura europea affinché, in seguito alla sua istituzione, tra le sue competenze sia inserita anche la lotta contro la tratta di esseri umani;

97. esorta la Commissione europea a promuovere la ratifica della convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri, tenendo presente che essa rappresenta uno strumento efficace per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, compresa la tratta, nonché per proteggere e fornire assistenza alle vittime;

o

o o

98. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0228

Valute virtuali

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI))

(2018/C 076/13)

Il Parlamento europeo,

- visto il documento della Banca dei regolamenti internazionali sulle valute digitali del novembre 2015 ⁽¹⁾,
- vista la pubblicazione della Banca d'Inghilterra sugli aspetti economici delle valute digitali (terzo trimestre 2014) ⁽²⁾,
- visto il parere dell'Autorità bancaria europea sulle valute virtuali del luglio 2014 ⁽³⁾,
- vista l'analisi condotta dalla Banca centrale europea sui sistemi di valuta virtuale del febbraio 2015 ⁽⁴⁾,
- visto il piano d'azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo del 2 febbraio 2016 ⁽⁵⁾,
- visto lo studio della Commissione sulla portata del divario dell'IVA nell'UE del maggio 2015 ⁽⁶⁾,
- visto lo studio del Centro comune di ricerca della Commissione sull'agenda digitale per le valute virtuali ⁽⁷⁾,
- viste le linee guida per un approccio basato sul rischio in materia di valute virtuali pubblicate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel giugno 2015,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo del 12 febbraio 2016 ⁽⁸⁾,
- visti la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento ai fini dell'IVA del cambio di una valuta virtuale (C-264/14) ⁽⁹⁾ e il parere dell'avvocato generale Kokott del 16 luglio 2015 ⁽¹⁰⁾,
- vista la consultazione dell'ESMA sugli investimenti realizzati con valute virtuali o con la tecnologia di registro distribuito del luglio 2015 ⁽¹¹⁾,
- vista la nota informativa del Servizio di ricerca del Parlamento europeo sul mercato, gli aspetti economici e la regolamentazione del bitcoin ⁽¹²⁾,

⁽¹⁾ <http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf>

⁽²⁾ <http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf>

⁽³⁾ <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf>

⁽⁴⁾ <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf>

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm

⁽⁶⁾ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm

⁽⁷⁾ http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf

⁽⁸⁾ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/>

⁽⁹⁾ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1463564584935&uri=CELEX:62014CJ0264>

⁽¹⁰⁾ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264>

⁽¹¹⁾ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf

⁽¹²⁾ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI\(2014\)140793_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf)

Mercoledì 26 maggio 2016

- vista la relazione di Europol intitolata «Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks» (Cambiamenti del modus operandi negli attentati terroristici dello Stato islamico) del 18 gennaio 2016 ⁽¹⁾,
 - vista la relazione del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sulle valute virtuali del giugno 2014 ⁽²⁾,
 - visto lo studio dell'OCSE intitolato «The Bitcoin Question — currency versus trust-less transfer technology» (La questione del bitcoin — valuta contro tecnologia di trasferimento senza rapporto di fiducia) ⁽³⁾,
 - visto il documento di riflessione dei servizi del Fondo monetario internazionale (FMI) intitolato «Virtual Currencies and Beyond» (Valute virtuali e oltre) del gennaio 2016 ⁽⁴⁾,
 - vista la relazione del capo consigliere scientifico dell'agenzia scientifica governativa del Regno Unito intitolata «Distributed Ledger Technology: beyond block chain» (Tecnologia di registro distribuito: oltre la blockchain), pubblicata nel 2016 ⁽⁵⁾,
 - vista l'audizione della commissione per i problemi economici e monetari sulle valute virtuali del 25 gennaio 2016,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0168/2016),
- A. considerando che non è ancora stata stabilita una definizione universalmente valida ma che le valute virtuali sono talvolta definite come denaro digitale e che l'Autorità bancaria europea (ABE) le considera rappresentazioni di valore digitali che non sono né emesse né da una banca centrale o da un ente pubblico né sono necessariamente legate a una valuta a corso legale, ma sono accettate da persone giuridiche e fisiche come mezzo di pagamento e possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente; che le valute virtuali sono basate principalmente su una tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, DLT), che costituisce il fondamento tecnologico di oltre 600 sistemi di valuta virtuale ⁽⁶⁾ che facilitano lo scambio tra pari e dei quali il più noto è finora il bitcoin; che, benché sia stato lanciato nel 2009 e detenga attualmente una quota di mercato quasi del 90 % tra le valute virtuali basate sulla DLT e il valore di mercato dei bitcoin in circolazione ammonti a circa 5 miliardi di EUR ⁽⁷⁾, esso non ha ancora raggiunto dimensioni sistemiche;
- B. considerando che la DLT include banche dati caratterizzate da diversi gradi di fiducia e resilienza e che è in grado di elaborare rapidamente grandi quantità di transazioni e ha la capacità di rivoluzionare non soltanto il settore delle valute virtuali, ma anche, più in generale, la tecnologia finanziaria — nell'ambito della quale la compensazione e il regolamento potrebbero costituire evidenti applicazioni — nonché altri settori al di là della finanza, in particolare per quanto concerne la dimostrazione dell'identità e della proprietà;
- C. considerando che gli investimenti nella DLT sono parte integrante dell'attuale ciclo d'innovazione nell'ambito della tecnologia finanziaria e che ad oggi, tra finanziamenti in capitale di rischio e investimenti delle imprese, ammontano a più di un miliardo di EUR ⁽⁸⁾;

Opportunità e rischi legati alle valute virtuali e alla DLT nel panorama tecnologico in rapida evoluzione dei pagamenti

1. sottolinea che le valute virtuali e la DLT possono contribuire positivamente al benessere dei cittadini e allo sviluppo economico, anche nel settore finanziario, mediante:

⁽¹⁾ https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/changes_in_modus_operandi_of_is_in_terrorist_attacks.pdf

⁽²⁾ <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>

⁽³⁾ <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf>

⁽⁴⁾ <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>

⁽⁵⁾ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

⁽⁶⁾ <http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf>

⁽⁷⁾ <http://coinmarketcap.com/>

⁽⁸⁾ Cfr. tra gli altri: <http://www.coindesk.com/state-of-Bitcoin-blockchain-2016/>

Mercoledì 26 maggio 2016

- a) una riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi per i pagamenti e, in particolare, il trasferimento transfrontaliero di fondi, che probabilmente scenderebbero ben al di sotto dell'1 %, rispetto al tradizionale 2-4 % dei sistemi di pagamento online tradizionali ⁽¹⁾ e a una media di oltre il 7 % per il trasferimento delle rimesse transfrontaliere ⁽²⁾, con un conseguente calo, secondo una stima ottimistica, dei costi totali delle rimesse a livello globale fino a 20 miliardi di EUR;
 - b) a livello più generale, una riduzione del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale, il che può favorire l'inclusione finanziaria e il conseguimento dell'obiettivo «5x5» del G20 e del G8 ⁽³⁾;
 - c) un potenziamento della resilienza e, in funzione dell'architettura del sistema, della velocità dei sistemi di pagamento e degli scambi di beni e servizi, grazie all'architettura decentrata caratteristica della DLT, che può continuare a funzionare in modo affidabile anche qualora parti della sua rete subissero guasti o violazioni;
 - d) l'istituzione di sistemi che combinino la facilità di utilizzo, costi di transazione e operativi ridotti e un elevato grado di riservatezza, senza però l'anonimato totale, in modo da consentire, in una certa misura, la tracciabilità delle transazioni in caso di illeciti e un miglioramento della trasparenza per i partecipanti al mercato in generale;
 - e) l'impiego di tali sistemi per sviluppare soluzioni sicure di micropagamento online che rispettino la riservatezza individuale, i quali potrebbero verosimilmente sostituire alcuni degli attuali modelli commerciali online che costituiscono un problema significativo per la riservatezza individuale;
 - f) la possibilità di prevedere la fusione di diversi tipi di meccanismi di pagamento tradizionali e innovativi, dalle carte di credito alle soluzioni mobili, in un'unica applicazione sicura e di facile impiego, il che potrebbe favorire alcuni aspetti del commercio elettronico in Europa e approfondire il mercato unico;
2. osserva che i sistemi di valute virtuali e DLT comportano rischi che devono essere adeguatamente affrontati in modo da aumentare la loro affidabilità, anche date le circostanze attuali, vale a dire:
- a) l'assenza di strutture di governance flessibili ma resilienti e affidabili o di una definizione di tali strutture, specialmente in alcune applicazioni della DLT come il bitcoin, che determina incertezza e problemi di tutela dei consumatori o, più in generale, degli utenti, soprattutto in caso di difficoltà non previste dagli ideatori del software originario;
 - b) l'elevata volatilità delle valute virtuali e il rischio di bolle speculative, nonché l'assenza di forme tradizionali di vigilanza regolamentare, garanzia e tutela, questioni che sono particolarmente problematiche per i consumatori;
 - c) la capacità a volte limitata dei regolatori nell'ambito delle nuove tecnologie, che può ostacolare la definizione tempestiva di garanzie adeguate volte ad assicurare il funzionamento corretto e affidabile delle applicazioni basate sulla DLT qualora esse si sviluppino in misura tale da acquisire un'importanza sistemica, o anche prima che ciò avvenga;
 - d) l'incertezza giuridica che circonda le nuove applicazioni basate sulla DLT;
 - e) il consumo energetico di alcune valute virtuali che, secondo le stime della relazione del capo consigliere scientifico del governo del Regno Unito sulla DLT, nel caso del bitcoin è di oltre 1 GW, il che richiede investimenti nella ricerca di forme più efficaci di meccanismi di verifica delle transazioni e la loro promozione;
 - f) la mancanza di documenti tecnici sufficientemente trasparenti e di facile consultazione riguardanti il funzionamento di valute virtuali specifiche e di altri sistemi basati sulla DLT;

⁽¹⁾ <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf>

⁽²⁾ https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_2015.pdf

⁽³⁾ <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html>

Mercoledì 26 maggio 2016

- g) le potenziali fonti di instabilità finanziaria che potrebbero essere associate a prodotti derivati a causa di una scarsa comprensione delle caratteristiche delle valute virtuali;
- h) le potenziali limitazioni nel lungo termine per quanto riguarda l'efficacia della politica monetaria qualora sistemi privati di valute virtuali fossero ampiamente utilizzati come sostituti della valuta a corso legale ufficiale;
- i) le possibilità di transazioni sul «mercato nero», riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche ⁽¹⁾, frode ed evasione fiscale e altre attività criminali basate sulla «pseudonimia» e i «servizi misti» offerti da alcuni dei servizi in questione e la natura decentrata di alcune valute virtuali, senza dimenticare che la tracciabilità delle transazioni in contante tende a essere ancora più limitata;
3. suggerisce che, per far fronte a tali rischi, sarà necessario rafforzare la capacità normativa, comprese le competenze tecniche, e sviluppare un quadro giuridico solido che stia al passo con le innovazioni, assicurando una risposta tempestiva e proporzionata nel caso in cui l'utilizzo di alcune applicazioni basate sulla DLT assuma un'importanza sistemica;
4. osserva tuttavia che una regolamentazione precoce non può essere adattata a una realtà ancora in evoluzione, dal momento che potrebbe trasmettere al pubblico un messaggio errato sui vantaggi o la sicurezza delle monete virtuali;

Utilizzo della DLT al di là dell'ambito dei pagamenti

5. osserva che il potenziale della DLT di accelerare, decentrare, automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati a un costo inferiore potrebbe modificare profondamente le modalità di trasferimento delle attività e di tenuta dei registri, con conseguenze sia per il settore privato sia per quello pubblico, il quale è coinvolto a tre livelli: in qualità di prestatore di servizi, di supervisore e di legislatore;
6. segnala che, attualmente, la compensazione, il regolamento e altri processi di gestione post negoziazione costano al settore finanziario globale ben oltre 50 miliardi di EUR all'anno ⁽²⁾ e che in tale ambito e in quello dei processi di riconciliazione bancaria l'impiego della DLT potrebbe consentire grandi innovazioni in termini di efficienza, rapidità e resilienza, creando però, al contempo, nuove sfide dal punto di vista della regolamentazione;
7. sottolinea che, a tale proposito, alcuni operatori del settore privato hanno avviato diverse iniziative e invita le autorità competenti, a livello europeo e nazionale, a monitorare tali iniziative;
8. sottolinea inoltre che la DLT potrebbe essere utilizzata per aumentare la condivisione di dati, la trasparenza e la fiducia non solo tra il governo e i cittadini, ma anche tra gli operatori del settore privato e i clienti;
9. riconosce le potenzialità ancora inesprese della DLT ben oltre il settore finanziario, compreso il crypto-equity crowdfunding (modalità di finanziamento collettivo), i servizi di mediazione delle controversie, in particolare nei settori finanziario e giuridico, e le potenzialità dei «contratti intelligenti» combinati con le firme digitali, le applicazioni che permettono una più elevata protezione dei dati e le sinergie con lo sviluppo dell'Internet degli oggetti;
10. richiama l'attenzione sulle dinamiche generate dalle tecnologie di codifica a blocchi concatenati nel contesto imprenditoriale, nonché sul loro potenziale nei processi di trasformazione dell'economia reale a lungo termine;
11. riconosce le potenzialità della DLT per aiutare i governi a ridurre il riciclaggio di denaro, la frode e la corruzione;

⁽¹⁾ Pur sussistendo la possibilità che le valute virtuali siano utilizzate per finanziare attività terroristiche, recentemente (il 18 gennaio 2016) Europol ha sottolineato che, benché informazioni provenienti da terzi suggeriscano che le valute anonime quali il bitcoin sono utilizzate da terroristi per finanziare le loro attività, ciò non è stato confermato dalle autorità di contrasto.

⁽²⁾ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

Mercoledì 26 maggio 2016

12. incoraggia gli enti pubblici a sperimentare i sistemi basati sulla DLT, dopo aver condotto valutazioni d'impatto appropriate, al fine di migliorare la prestazione di servizi ai cittadini e le soluzioni di amministrazione digitale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati; incoraggia gli enti pubblici a evitare effetti «lock-in» che potrebbero essere associati all'utilizzo di sistemi proprietari basati sulla DLT; riconosce specificamente le potenzialità della DLT per migliorare i sistemi dei registri catastali;

13. raccomanda che gli enti pubblici e le autorità competenti incaricate di analizzare grandi quantità di dati prendano in esame l'utilizzo di strumenti di supervisione e notifica in tempo reale basati sulla DLT nell'ambito di un'agenda «RegTech» (tecnologia applicata alla regolamentazione) nel settore finanziario e non solo, anche al fine di ridurre il notevole divario dell'IVA nell'Unione ⁽¹⁾;

Regolamentazione intelligente per promuovere l'innovazione e tutelare l'integrità

14. invita ad adottare un approccio normativo proporzionato a livello di UE, in modo da non soffocare l'innovazione o aggiungere costi superflui in questa fase iniziale, pur affrontando seriamente i problemi di ordine normativo che potrebbero sorgere con l'uso diffuso delle valute virtuali e della DLT;

15. richiama l'attenzione sulle analogie tra la tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, DLT), consistente in un insieme di nodi che partecipano a un sistema e condividono una banca dati comune, e il World Wide Web, definito come un insieme globale di risorse, unite tra loro in modo logico attraverso collegamenti ipertestuali; sottolinea che sia la DLT sia il WWW si basano su Internet, un sistema globale di reti interconnesse di elaboratori centrali, personal computer e computer senza fili;

16. ricorda che, nonostante i tentativi di promuovere un approccio che coinvolga tutte le parti interessate, Internet è ancora governato dalla National Telecommunications and Information Administration, un'agenzia del dipartimento del commercio degli Stati Uniti preposta alle telecomunicazioni e all'informazione;

17. accoglie con favore la creazione di una coalizione dinamica sulle tecnologie di codifica a blocchi concatenati nell'ambito del forum sulla governance di Internet e invita la Commissione a promuovere una governance inclusiva e condivisa della DLT, al fine di evitare i problemi incontrati in passato nello sviluppo di Internet;

18. segnala che le normative chiave dell'UE quali i regolamenti EMIR e CSDR, la direttiva SFD, la direttiva MiFID/il regolamento MiFIR e le direttive OICVM e GEFIA potrebbero rappresentare un quadro normativo di riferimento in funzione delle attività svolte, indipendentemente dalla tecnologia di base, anche quando le valute virtuali e le applicazioni basate sulla DLT accedono a nuovi mercati e ampliano le loro attività; osserva tuttavia che potrebbe essere necessaria una legislazione più specifica;

19. accoglie positivamente i suggerimenti della Commissione quanto all'inclusione delle piattaforme di cambio delle valute virtuali nella direttiva antiriciclaggio (AMLD), al fine di eliminare l'anonimato associato a tali piattaforme; auspica che qualsiasi proposta al riguardo sia mirata, giustificata da un'analisi completa dei rischi associati alle valute virtuali e basata su una valutazione d'impatto approfondita;

20. raccomanda alla Commissione di eseguire una valutazione globale approfondita sulle valute virtuali e, sulla base di tale valutazione, prevedere, se del caso, una revisione della normativa UE in materia di pagamenti, comprese la direttiva sui conti di pagamento, la direttiva sui servizi di pagamento e la direttiva sulla moneta elettronica, alla luce delle nuove possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche, tra cui le valute virtuali e la DLT, al fine di rafforzare ulteriormente la competitività e ridurre i costi di transazione, anche grazie a una maggiore interoperabilità ed eventualmente alla promozione di un portafoglio elettronico universale e non proprietario;

21. osserva che diverse valute virtuali locali sono state create in Europa anche in risposta alle crisi finanziarie e ai relativi problemi di contrazione del credito; raccomanda di usare estrema cautela nella definizione delle valute virtuali in qualsiasi proposta legislativa futura, al fine di tenere debitamente conto dell'esistenza di «valute locali» di natura non lucrativa, spesso caratterizzate da una fungibilità limitata e in grado di apportare notevoli vantaggi in termini sociali e ambientali, nonché di evitare una regolamentazione sproporzionata in tale ambito, purché la tassazione non sia evitata né elusa;

⁽¹⁾ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm

Mercoledì 26 maggio 2016

22. chiede la creazione di una task force orizzontale sulla DLT, guidata dalla Commissione e composta da esperti tecnici ed esperti di regolamentazione, al fine di:

- i) fornire le competenze tecniche e normative necessarie nei vari settori delle pertinenti applicazioni basate sulla DLT, riunire le parti interessate e sostenere gli attori pubblici competenti, a livello di UE e degli Stati membri, negli sforzi volti a monitorare l'utilizzo della DLT a livello europeo e mondiale;
- ii) favorire la sensibilizzazione e analizzare i benefici e i rischi — anche per gli utenti finali — delle applicazioni basate sulla DLT al fine di sfruttare al massimo il loro potenziale, anche attraverso l'identificazione di un nucleo di caratteristiche dei sistemi DLT favorevoli all'interesse generale, come norme aperte non proprietarie, e l'identificazione delle norme emergenti relative alle migliori pratiche;
- iii) sostenere una risposta tempestiva, fondata e proporzionata alle nuove opportunità e sfide legate all'introduzione di importanti applicazioni basate sulla DLT, anche attraverso una tabella di marcia delle misure che dovranno essere adottate a livello di UE e degli Stati membri, che includerebbe una valutazione della regolamentazione europea esistente al fine di aggiornarla in risposta all'utilizzo significativo e sistematico della DLT, affrontando, se del caso, anche le questioni relative alla protezione dei consumatori e le questioni di natura sistemica;
- iv) elaborare prove di stress per tutti gli aspetti pertinenti delle valute virtuali e degli altri sistemi basati sulla DLT che raggiungono un livello di utilizzo che conferisce loro un'importanza sistemica per la stabilità;

23. sottolinea che, nell'uso delle valute virtuali, la consapevolezza dei consumatori, la trasparenza e la fiducia sono importanti; invita la Commissione a elaborare orientamenti, in collaborazione con gli Stati membri e il settore delle valute virtuali, con l'obiettivo di garantire che agli utenti attuali e futuri delle valute virtuali siano fornite informazioni corrette, chiare e complete, per consentire loro di compiere scelte pienamente informate e accrescere in tal modo la trasparenza dei sistemi di valute virtuali riguardo al modo in cui sono organizzati e gestiti e alle caratteristiche che li distinguono, in termini di protezione dei consumatori, dai sistemi di pagamento regolamentati e sottoposti a vigilanza;

o

o o

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0233

Flussi di dati transatlantici

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici (2016/2727(RSP))

(2018/C 076/14)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 6, 7, 8, 11, 16, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ (in appresso, «la direttiva sulla protezione dei dati»),
- vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ⁽²⁾,
- visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽³⁾ e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾,
- vista la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000 (la decisione «Approdo sicuro»),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 novembre 2013, intitolata «Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l'UE e gli USA» (COM(2013)0846),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 novembre 2013, sul funzionamento del regime «Approdo sicuro» dal punto di vista dei cittadini dell'UE e delle società ivi stabilite (COM(2013)0847) (la comunicazione «Approdo sicuro»),
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 *Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner* (EU:C:2015:650),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 novembre 2015, relativa al trasferimento di dati personali dall'UE agli Stati Uniti d'America in applicazione della direttiva 95/46/CE a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-362/14, (*Schrems*) (COM(2015)0566),
- vista la dichiarazione del 3 febbraio 2016 del gruppo di lavoro «Articolo 29» sulle conseguenze della sentenza *Schrems*,

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

Mercoledì 26 maggio 2016

- vista la legge sul ricorso giudiziario («Judicial Redress Act») del 2015, promulgata dal presidente Obama il 24 febbraio 2016 (H.R.1428),
 - vista la legge statunitense sulla libertà («Freedom Act») del 2015 ⁽¹⁾,
 - viste le riforme delle attività di spionaggio elettronico degli Stati Uniti di cui alla direttiva presidenziale 28 (PPD-28) ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 febbraio 2016, intitolata «Trasferimenti transatlantici di dati — Ripristinare la fiducia attraverso solide garanzie» (COM(2016)0117),
 - visto il parere 01/2016 del gruppo di lavoro «Articolo 29», del 13 aprile 2016, in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy,
 - viste la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni ⁽³⁾ e la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini dell'Unione ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4 del suo regolamento,
- A. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 *Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner*, ha annullato la decisione «Approdo sicuro» e ha chiarito che un adeguato livello di protezione in un paese terzo deve essere interpretato come «sostanzialmente equivalente» alla protezione assicurata nell'Unione, il che rende necessario concludere i negoziati sullo scudo UE-USA per la privacy in modo da garantire la certezza giuridica quanto alle modalità di trasferimento dei dati personali dall'UE verso gli Stati Uniti;
- B. considerando che protezione dei dati significa proteggere le persone cui si riferiscono le informazioni oggetto di trattamento e che tale protezione è uno dei diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- C. considerando che la protezione dei dati personali, il rispetto della vita privata e delle comunicazioni, il diritto alla sicurezza, il diritto di ricevere e diffondere informazioni e la libertà di esercitare un'attività commerciale sono diritti fondamentali che devono essere tutelati e bilanciati tra loro;
- D. considerando che, nell'esaminare il livello di protezione garantito da un paese terzo, la Commissione ha l'obbligo di valutare il contenuto delle norme applicabili in tale paese derivanti dal diritto interno o dagli impegni internazionali, nonché la prassi intesa ad assicurare il rispetto di tali norme, poiché, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione dei dati, la valutazione deve avvenire con riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento di dati personali verso un paese terzo; che tale valutazione non deve fare riferimento unicamente alla legislazione e alle prassi relative alla protezione dei dati personali a fini privati e commerciali, ma deve riguardare anche tutti gli aspetti del quadro applicabile a tale paese o settore, in particolare, ma non solo, l'applicazione della legge, la sicurezza nazionale e il rispetto dei diritti fondamentali;
- E. considerando che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il settore dell'economia unionale in più rapida crescita e sono sempre più dipendenti dalla libera circolazione dei dati; che le PMI rappresentavano il 60 % delle società che si avvalevano dell'accordo «Approdo sicuro», che consentiva loro di beneficiare di procedure di conformità semplificate ed efficienti in termini di costi;

⁽¹⁾ <https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf>

⁽²⁾ <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities>

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0230.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0388.

Mercoledì 26 maggio 2016

- F. considerando che le economie degli Stati Uniti e dell'Unione rappresentano oltre il 50 % del PIL mondiale, il 25 % delle esportazioni mondiali e oltre il 30 % delle importazioni mondiali; che il valore delle relazioni economiche tra UE e Stati Uniti è il più elevato al mondo, con un commercio transatlantico totale di 1 090 miliardi di USD nel 2014 rispetto al totale degli scambi commerciali degli Stati Uniti con il Canada e la Cina, per un valore, rispettivamente, di 741 miliardi di USD e 646 miliardi di USD;
- G. considerando che i flussi di dati a livello transfrontaliero tra gli Stati Uniti e l'Europa sono i più intensi al mondo — il 50 % in più rispetto ai flussi di dati tra Stati Uniti e Asia e quasi il doppio rispetto ai flussi di dati tra Stati Uniti e America latina — e che il trasferimento e lo scambio di dati personali sono una componente essenziale alla base degli stretti legami tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nelle attività commerciali e nel settore dell'applicazione della legge;
- H. considerando che, nel suo parere 1/2016, il gruppo di lavoro «Articolo 29» accoglie con favore i notevoli miglioramenti apportati dallo scudo per la privacy rispetto alla decisione «Approdo sicuro» e, nello specifico, l'inserimento di definizioni chiave, i meccanismi istituiti per garantire il controllo dell'elenco dello scudo per la privacy nonché i controlli interni ed esterni della conformità, ora obbligatori; che il gruppo di lavoro ha inoltre espresso forti preoccupazioni circa gli aspetti commerciali e l'accesso da parte delle autorità pubbliche ai dati trasferiti nell'ambito dello scudo per la privacy;
- I. considerando che finora si è riconosciuto che i seguenti paesi/territori offrono un livello adeguato di protezione dei dati ed è stato offerto loro un accesso privilegiato al mercato dell'UE: Andorra, Argentina, Canada, le Isole Fær Øer, Guernsey, l'Isola di Man, Jersey, Uruguay, Israele, Svizzera e Nuova Zelanda;
1. accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione e dall'amministrazione degli Stati Uniti per conseguire miglioramenti sostanziali nello scudo per la privacy rispetto alla decisione «Approdo sicuro», nello specifico l'inserimento di definizioni chiave quali «dati personali», «trattamento» e «responsabile del trattamento», i meccanismi istituiti per garantire il controllo dell'elenco dello scudo per la privacy nonché i controlli interni ed esterni della conformità, ora obbligatori;
 2. sottolinea l'importanza delle relazioni transatlantiche, che rimangono essenziali per entrambi i partner; evidenzia che una soluzione globale tra gli Stati Uniti e l'UE dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati e alla riservatezza; ricorda che uno degli obiettivi fondamentali dell'UE è la protezione dei dati personali, anche quando sono trasferiti al suo principale partner commerciale internazionale;
 3. insiste sul fatto che l'accordo sullo scudo per la privacy deve rispettare il diritto primario e derivato dell'UE e le pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
 4. osserva che l'allegato VI (lettera di Robert S. Litt, Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale (ODNI)) chiarisce che, conformemente alla direttiva presidenziale 28 («Presidential Policy Directive 28», in appresso «PPD-28»), la raccolta di massa di dati e comunicazioni personali di cittadini non statunitensi è ancora autorizzata in sei casi; sottolinea che tale raccolta generalizzata deve essere soltanto «per quanto possibile mirata» e «ragionevole», e quindi non risulta conforme ai più rigorosi criteri di necessità e proporzionalità stabiliti nella Carta;
 5. ricorda che la certezza giuridica e, nello specifico, la presenza di norme chiare e uniformi sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle imprese, in particolare delle PMI, allo scopo di garantire che queste ultime non debbano far fronte a una situazione di incertezza giuridica e non subiscano gravi ripercussioni per quanto riguarda le loro attività e la loro capacità di operare oltreoceano;
 6. accoglie con favore l'introduzione di un meccanismo di ricorso per i cittadini nel quadro dello scudo per la privacy; invita la Commissione e l'amministrazione degli Stati Uniti a risolvere le attuali complessità per rendere la procedura efficace e di semplice utilizzo;
 7. invita la Commissione a chiarire lo status giuridico delle «assicurazioni scritte» fornite dagli Stati Uniti;

Mercoledì 26 maggio 2016

8. accoglie con favore la nomina di un mediatore nel Dipartimento di Stato americano che collaborerà con le autorità indipendenti per fornire una risposta alle autorità di controllo dell'UE che inoltrano le singole richieste in relazione alla sorveglianza governativa; ritiene tuttavia che questa nuova istituzione non sia sufficientemente indipendente e non sia dotata di poteri adeguati per esercitare efficacemente e far rispettare le proprie funzioni;
 9. valuta positivamente l'importante ruolo attribuito dal quadro dello scudo per la privacy alle agenzie per la protezione dei dati degli Stati membri nel valutare e approfondire le denunce legate alla protezione dei dati personali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel sospendere i trasferimenti di dati, e plaude all'obbligo imposto al dipartimento del Commercio statunitense di rispondere a tali reclami;
 10. riconosce che lo scudo per la privacy è parte di un dialogo più ampio tra l'UE e i paesi terzi, tra cui gli Stati Uniti, in materia di riservatezza dei dati, commercio, sicurezza e diritti connessi nonché obiettivi di interesse condiviso; invita pertanto tutte le parti a collaborare in vista della creazione e di un netto miglioramento di quadri internazionali attuabili e comuni e normative nazionali che permettano di conseguire tali obiettivi;
 11. insiste sul fatto che la certezza giuridica nel trasferimento di dati personali tra l'UE e gli Stati Uniti è un elemento essenziale per la fiducia dei consumatori, lo sviluppo delle imprese a livello transatlantico e la cooperazione ai fini dell'applicazione della legge, il che rende indispensabile, per garantire la loro efficacia e attuazione a lungo termine, che gli strumenti in grado di consentire tali trasferimenti siano conformi tanto al diritto primario quanto a quello derivato dell'UE;
 12. invita la Commissione ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro «Articolo 29» nel suo parere 01/2016 in merito al progetto di decisione sull'adeguatezza dello scudo UE-USA per la privacy;
 13. invita la Commissione ad adempiere alla propria responsabilità, nel quadro dello scudo per la privacy, di sottoporre a rigorosi esami periodici il suo accertamento dell'adeguatezza e le relative giustificazioni giuridiche, in particolare alla luce dell'applicazione, tra due anni, del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati;
 14. invita la Commissione a proseguire il dialogo con l'amministrazione degli Stati Uniti al fine di negoziare ulteriori miglioramenti dell'accordo sullo scudo per la privacy alla luce delle attuali carenze;
 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al Congresso degli Stati Uniti.
-

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0234

Un «new deal» per i consumatori di energia

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 su un «new deal» per i consumatori di energia (2015/2323(INI))

(2018/C 076/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Un “new deal” per i consumatori di energia» (COM(2015)0339),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» (COM(2015)0340),
- vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 dal titolo «Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento» (COM(2016)0051),
- vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2012 dal titolo «Rendere efficace il mercato interno dell'energia» (COM(2012)0663),
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),
- visto il terzo pacchetto dell'energia,
- vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,
- vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,
- vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla protezione dei dati personali,
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali,
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,
- vista la raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti,

Mercoledì 26 maggio 2016

- vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul tema «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia» ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla protezione dei consumatori — Protezione dei consumatori per quanto concerne l'erogazione di servizi ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia ⁽⁶⁾,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0161/2016),

1. si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo «Un “new deal” per i consumatori di energia»;
2. sottolinea che la presente relazione si concentra esclusivamente sui consumatori domestici di energia nel contesto della transizione energetica; mette in evidenza che i consumatori industriali dovrebbero essere soggetti a un quadro distinto;
3. sottolinea che la transizione energetica in corso si sta traducendo in un allontanamento da un sistema energetico basato sulla tradizionale produzione centralizzata per procedere verso un sistema più decentralizzato, efficiente sotto il profilo energetico, flessibile e ampiamente basato sulle energie rinnovabili;
4. richiama l'attenzione sui costi della transizione verso un nuovo assetto del mercato in alcuni Stati membri; invita la Commissione a prendere in debita considerazione questi costi in termini di accessibilità economica e di competitività;
5. ricorda che l'obiettivo finale dovrebbe essere la realizzazione di un'economia che garantisca la piena applicazione del principio «energy efficiency first/first fuel» (l'efficienza energetica è il primo combustibile) e dando la priorità al risparmio energetico e alle misure relative alla domanda anziché a quelle relative all'offerta, al fine di conseguire i nostri obiettivi climatici in linea con lo scenario stabilito dall'accordo di Parigi, che limita l'innalzamento della temperatura a 1,5 °C, e di garantire la sicurezza energetica, la competitività e soprattutto la riduzione delle bollette per i consumatori;
6. ritiene, in tale contesto, che gli interessi delle generazioni presenti e future di cittadini dovrebbero costituire il nucleo dell'Unione dell'energia, la quale dovrebbe:
 - a) fornire ai cittadini un'energia stabile, accessibile economicamente, efficiente e sostenibile, nonché prodotti, servizi ed edifici di elevata qualità ed efficienti sotto il profilo energetico;
 - b) conferire ai cittadini la facoltà di produrre, consumare, immagazzinare o scambiare la propria energia rinnovabile su base individuale o collettiva, di adottare misure di risparmio energetico e di divenire partecipanti attivi nel mercato dell'energia mediante la scelta dei consumatori, nonché consentire loro di prendere parte con sicurezza e fiducia alla gestione della domanda; ritiene, in questo contesto, che si debba trovare un accordo su un'interpretazione pratica comune della definizione di «prosumatori» a livello di Unione, attraverso un processo partecipativo guidato dalla Commissione;

⁽¹⁾ GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 24.

⁽²⁾ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 36 del 29.1.2016, pag. 62.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0065.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0342.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0444.

Mercoledì 26 maggio 2016

- c) contribuire all'eliminazione della povertà energetica;
- d) proteggere i consumatori da pratiche abusive, non competitive e sleali messe in atto dagli attori del mercato e consentire loro di esercitare pienamente i propri diritti;
- e) creare condizioni favorevoli alla realizzazione di un mercato interno dell'energia efficiente e competitivo che offra ai consumatori la possibilità di scelta come pure un accesso chiaro e trasparente alle informazioni;

7. ritiene che la graduale eliminazione dei prezzi regolamentati dell'energia per i consumatori dovrebbe tener conto del reale livello di concorrenza sul mercato nel contesto della strategia dell'Unione dell'energia, garantendo ai consumatori l'accesso a prezzi dell'energia sicuri;

8. reputa che, in via di principio, la transizione energetica dovrebbe tradursi in un sistema energetico più efficiente, trasparente, sostenibile, competitivo, stabile, decentralizzato e inclusivo, che generi benefici per l'intera società, rafforzi la partecipazione dei cittadini come pure delle comunità e degli attori locali e regionali e conferisca loro la facoltà di assumere o condividere la titolarità della produzione, della distribuzione o dello stoccaggio dell'energia rinnovabile, proteggendo al contempo i più vulnerabili e garantendo che abbiano accesso ai vantaggi offerti dalle misure di efficienza energetica e dalle energie rinnovabili;

Verso un mercato dell'energia ben funzionante che generi benefici per i cittadini

9. ritiene che, nonostante siano stati realizzati alcuni progressi, l'obiettivo del terzo pacchetto dell'energia di istituire un mercato al dettaglio dell'energia realmente competitivo, trasparente e a misura di consumatore non sia stato ancora conseguito appieno in tutti gli Stati membri dell'UE, come dimostrano il persistere di livelli elevati di concentrazione del mercato, il fatto che la diminuzione dei costi all'ingrosso non si traduca in una riduzione dei prezzi al dettaglio, l'esiguo numero di cambiamenti di fornitore e lo scarso grado di soddisfazione dei consumatori;

10. reputa pertanto che la Commissione debba individuare o sviluppare ulteriori indicatori del buon funzionamento dei mercati energetici e del loro carattere a misura di consumatore; sottolinea che tali indicatori dovrebbero considerare, tra l'altro, l'impatto economico del cambiamento di fornitore di energia sui consumatori, gli ostacoli tecnici al cambiamento di fornitore o piano di fornitura e i livelli di consapevolezza dei consumatori;

11. pone l'accento sull'importanza di mercati adeguatamente regolamentati, aperti, trasparenti e competitivi per mantenere bassi i prezzi, stimolare l'innovazione, migliorare il servizio al cliente ed eliminare le barriere ai nuovi modelli imprenditoriali innovativi in grado di offrire servizi economicamente vantaggiosi ai cittadini, conferendo loro maggiore potere decisionale e aiutandoli a evitare la povertà energetica;

12. ricorda che il cliente ha possibilità di scelta limitate relativamente alle reti di distribuzione a causa della natura di monopoli naturali di queste ultime, il che significa che i clienti non possono cambiare il proprio gestore del sistema di distribuzione; sottolinea la necessità di un adeguato monitoraggio del mercato dei gestori delle reti di distribuzione, che protegga i clienti da aumenti improvvisi delle bollette della distribuzione;

13. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per garantire che i vantaggi di un maggiore livello di interconnessione delle reti nazionali non siano trasferiti ai gestori delle reti di distribuzione (GRD) ma siano direttamente trasformati in vantaggi per i consumatori finali; reputa inoltre che l'incremento del livello di interconnessione delle reti nazionali debba avere un effetto positivo sui prezzi dell'energia per i consumatori e che si debba pertanto evitare che i vantaggi siano trasferiti unicamente ai GRD;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire rigorosamente la piena attuazione del terzo pacchetto dell'energia, di cui chiede la revisione attraverso un nuovo assetto del mercato dell'energia che tenga conto delle seguenti raccomandazioni in relazione ai consumatori domestici:

- a) raccomanda di aumentare la frequenza delle bollette energetiche e di migliorare la trasparenza e la chiarezza delle bollette e dei contratti per agevolarne l'interpretazione e favorire i confronti; insiste sulla necessità di utilizzare un linguaggio chiaro, evitando i termini tecnici; chiede alla Commissione di individuare requisiti minimi di informazione a tale riguardo, incluse migliori prassi; sottolinea che sia le spese fisse sia le imposte e le tasse devono essere chiaramente identificate come tali nelle bollette, per consentire al cliente di distinguerle facilmente dai costi variabili correlati al

Mercoledì 26 maggio 2016

consumo; rammenta i requisiti esistenti che impongono ai fornitori di specificare, nelle bollette o in allegato alle stesse, il contributo di ciascuna fonte energetica al mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente in modo comprensibile e facilmente confrontabile, incluso un riferimento indicante dove è possibile reperire le informazioni relative all'impatto ambientale in termini di emissioni di CO₂ e rifiuti radioattivi;

- b) raccomanda di istituire uno sportello unico che fornisca tutte le informazioni pertinenti per mettere i consumatori nelle condizioni di prendere decisioni informate;
- c) raccomanda che i gestori della rete di distribuzione, che hanno accesso allo storico dei consumi domestici, come pure i gestori di strumenti di comparazione indipendenti collaborino con i regolatori dell'energia per individuare il modo migliore per fornire proattivamente ai consumatori confronti tra le offerte, in modo da permettere a tutti i consumatori, inclusi quelli che non hanno accesso a Internet o non dispongono delle necessarie competenze in materia, di scoprire se possano risparmiare cambiando fornitore;
- d) raccomanda di elaborare orientamenti in materia di strumenti di comparazione dei prezzi per garantire che i consumatori possano accedere a strumenti di comparazione indipendenti, aggiornati e comprensibili; ritiene che gli Stati membri dovrebbero valutare lo sviluppo di regimi di accreditamento che includano tutti gli strumenti di comparazione dei prezzi, in linea con gli orientamenti del Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER);
- e) raccomanda la creazione di nuove piattaforme che servano da strumenti di comparazione dei prezzi indipendenti per garantire maggiore chiarezza ai consumatori in merito alla fatturazione; raccomanda che tali piattaforme indipendenti forniscano ai consumatori, in modo comparabile, informazioni sulla quota percentuale delle fonti energetiche utilizzate nonché sulle varie tasse e imposte e sui vari supplementi contenuti nelle tariffe energetiche, al fine di consentire loro di cercare facilmente offerte più adatte in termini di prezzo, qualità e sostenibilità; suggerisce che questo ruolo può essere svolto da organismi esistenti, come i dipartimenti nazionali per l'energia, le autorità di regolamentazione o le organizzazioni dei consumatori; raccomanda lo sviluppo di almeno uno strumento di comparazione dei prezzi indipendente per Stato membro;
- f) raccomanda, nell'ottica di rafforzare la concorrenza tra i fornitori nella distribuzione al dettaglio, che gli Stati membri elaborino orientamenti, in consultazione con i gestori degli strumenti di comparazione dei prezzi e i gruppi di consumatori, per garantire che la definizione di tariffe diverse da parte dei fornitori consenta comparazioni semplici, evitando di creare confusione per i consumatori;
- g) raccomanda che i consumatori ricevano informazioni, nella bolletta energetica o in allegato alla stessa, in merito alla tariffa che in base ai loro modelli di consumo è più idonea e vantaggiosa per loro, e che abbiano la possibilità di sottoscrivere tale tariffa, qualora lo desiderino, nel modo più semplice possibile; osserva, alla luce dei ridotti tassi di cambiamento di fornitore registrati in numerosi Stati membri, che molte famiglie, segnatamente le più vulnerabili, non prendono attivamente parte al mercato dell'energia e rimangono soggette a tariffe inappropriate, dispendiose e ormai superate;
- h) raccomanda di individuare misure che permettano di garantire che i prezzi al dettaglio riflettano meglio i prezzi all'ingrosso, invertendo così la tendenza a includere nelle bollette energetiche una quota sempre maggiore di fattori fissi, in particolare tasse e imposte, e in alcuni casi oneri di rete; richiama l'attenzione sulla discrepanza tra i livelli di imposte e tasse applicati ai consumatori domestici e industriali;

15. ritiene fermamente che tutti i siti web dei fornitori di energia e le fatture digitali debbano essere pienamente accessibili alle persone con disabilità e soddisfare i requisiti pertinenti della norma europea EN 301 549;

16. insiste affinché le disposizioni relative al cambiamento di fornitore, in conformità al terzo pacchetto dell'energia, siano pienamente attuate dagli Stati membri, la legislazione nazionale garantisca ai consumatori il diritto di cambiare fornitore in modo rapido, semplice e gratuito e la loro facoltà di cambiare fornitore non sia ostacolata da costi di rescissione del contratto o penali; ribadisce l'importanza fondamentale di far rispettare tale diritto attraverso la vigilanza del mercato e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e sostiene le raccomandazioni dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) sul cambiamento di fornitore intitolate «Bridge to 2025»;

Mercoledì 26 maggio 2016

17. reputa necessario promuovere programmi e campagne collettivi in materia di cambiamento di fornitore allo scopo di aiutare i consumatori a trovare offerte migliori, in termini sia di prezzo sia di qualità; sottolinea che tali programmi devono essere indipendenti, affidabili, trasparenti, completi e inclusivi, raggiungendo anche le persone meno attive sul mercato; osserva che le autorità locali, le autorità di regolamentazione, le associazioni dei consumatori e altre organizzazioni senza scopo di lucro si trovano in una posizione ottimale per svolgere tale ruolo, al fine di evitare qualsiasi pratica abusiva;

18. insiste sulla necessità che le disposizioni delle direttive sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori riguardanti la vendita a domicilio, le condizioni o pratiche sleali e le tecniche commerciali aggressive siano correttamente attuate e fatte rispettare dagli Stati membri al fine di proteggere i consumatori di energia, in particolare quelli più vulnerabili; rileva che i reclami riguardanti la vendita a domicilio sono aumentati in molti Stati membri;

19. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di prevedere l'inclusione di norme specifiche sull'energia nell'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori ⁽¹⁾;

Assicurare un sistema dell'energia inclusivo mettendo i cittadini nella condizione di svolgere un ruolo attivo nella transizione energetica, produrre la propria energia rinnovabile e diventare efficienti dal punto di vista energetico

20. ritiene che, nel contesto di un sistema energetico ben funzionante, le autorità locali, le comunità, le cooperative, i nuclei familiari e i singoli individui debbano svolgere un ruolo chiave, contribuire in misura sostanziale alla transizione energetica ed essere incoraggiati a diventare produttori e fornitori di energia, se scelgono di farlo; evidenzia che, per tale ragione, è importante che l'Unione europea adotti una definizione operativa comune di «prosumatore»;

21. invita gli Stati membri a introdurre sistemi di misurazione del consumo netto al fine di sostenere l'autoproduzione e la produzione energetica in cooperativa;

22. considera che un sensibile cambiamento di comportamento da parte dei cittadini sarà importante ai fini di una transizione energetica ottimale; considera altresì che gli incentivi e l'accesso a informazioni di qualità sono fondamentali a tal fine e chiede alla Commissione di affrontare questo aspetto nelle proposte a venire; reputa che l'istruzione, la formazione e le campagne di informazione rappresentino fattori importanti ai fini del cambiamento comportamentale;

23. ritiene che l'accesso limitato ai capitali e al know-how finanziario, gli elevati costi di investimento iniziali e i lunghi termini di rimborso rappresentino degli ostacoli all'utilizzo delle misure relative all'autoproduzione e all'efficienza energetica; incoraggia nuovi modelli imprenditoriali, sistemi di acquisto collettivi e strumenti finanziari innovativi che incentivino l'autoproduzione, l'autoconsumo e le misure di efficienza energetica presso tutti i consumatori; propone che ciò diventi un importante obiettivo per la BEI, il FEIS, Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali, di cui enti pubblici e attori del mercato dovrebbero fare pieno uso; ribadisce che i progetti dovrebbero essere finanziati sulla base di confronti costo/efficacia, tenendo presenti gli obiettivi e gli obblighi nazionali ed europei in materia di clima e di energia;

24. chiede sistemi di retribuzione stabili, sufficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per offrire certezze agli investitori e aumentare il ricorso a progetti in materia di energia rinnovabile su piccola e media scala, riducendo nel contempo al minimo le distorsioni del mercato; chiede in questo contesto agli Stati membri di ricorrere pienamente alle esenzioni de minimis previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato 2014; ritiene che le tariffe di rete e altri oneri dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori, e riflettere equamente l'impatto del consumatore sulla rete, evitando il doppio addebito e assicurando parallelamente finanziamenti sufficienti per la manutenzione e lo sviluppo delle reti di distribuzione; si rammarica dei cambiamenti retroattivi apportati ai meccanismi di sostegno per le energie rinnovabili, come pure dell'introduzione di imposte o di altri oneri iniqui e punitivi, che ostacolano il proseguimento dell'espansione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

Mercoledì 26 maggio 2016

dell'autoproduzione; sottolinea l'importanza di meccanismi di sostegno ben concepiti e adeguati alle esigenze future, per aumentare le certezze degli investitori e migliorare il rapporto costo/benefici, ed evitare detti cambiamenti in futuro; sottolinea la necessità di ricompensare i prosumatori che forniscono alla rete capacità di stoccaggio;

25. raccomanda di ridurre al minimo possibile gli ostacoli amministrativi che si frappongono alla nuova capacità di autoproduzione, in particolare eliminando le restrizioni di accesso al mercato e alla rete; suggerisce di abbreviare e di semplificare le procedure di autorizzazione, ad esempio passando a un semplice obbligo di notifica, sempre nel rispetto di tutti i requisiti legali e garantendo che i GRD siano informati; suggerisce la possibilità di includere nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili disposizioni specifiche finalizzate alla rimozione degli ostacoli e alla promozione di sistemi comunitari/cooperativi in ambito energetico attraverso «sportelli unici» che si occupino dei permessi per i progetti e forniscano assistenza finanziaria e tecnica, e/o specifiche campagne di informazione a livello locale e comunitario, come pure garantendo ai prosumatori l'accesso a meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie;

26. sottolinea la necessità di definire un quadro favorevole, stabile ed equo per i locatari e per coloro che vivono in condomini, onde consentire anche a tali categorie di beneficiare delle misure relative alla proprietà, all'autoproduzione e all'efficienza energetica;

27. invita la Commissione ad aumentare il proprio sostegno al Patto dei sindaci, all'iniziativa Città e comunità intelligenti e alle comunità 100 % FER, così da ampliare e sviluppare ulteriormente tali iniziative in quanto strumenti per promuovere le misure relative all'autoproduzione e all'efficienza energetica, combattere la povertà energetica, facilitare lo scambio di migliori prassi fra tutte le autorità locali, le regioni e gli Stati membri, e assicurare che tutte le autorità locali siano consapevoli del sostegno finanziario disponibile;

Promuovere lo sviluppo della gestione della risposta alla domanda

28. sottolinea che, per incentivare la risposta alla domanda, i prezzi dell'energia devono variare tra i periodi di consumo massimo e i periodi di consumo normale, ed è quindi favorevole allo sviluppo di una tariffazione dinamica sulla base di un esplicito consenso dell'interessato, soggetta a una valutazione completa dell'impatto su tutti i consumatori; evidenzia la necessità di impiegare tecnologie che forniscano segnali di prezzo corretti che premino il consumo flessibile, rendendo così i consumatori maggiormente reattivi; ritiene che le tariffe debbano essere trasparenti, confrontabili e spiegate in modo chiaro; raccomanda di analizzare ulteriormente il modo di definire e attuare sistemi tariffari progressivi e variabili, al fine di incentivare il risparmio energetico, l'autogenerazione, la gestione della domanda e l'efficienza energetica; ricorda alla Commissione che, all'atto della stesura delle future proposte legislative, si dovrebbe garantire che l'introduzione di una tariffazione dinamica fosse accompagnata da un miglioramento dell'informazione destinata ai consumatori;

29. ritiene che i consumatori dovrebbero poter accedere in modo agevole e tempestivo ai dati relativi ai loro consumi e ai costi corrispondenti, onde essere in grado di prendere decisioni informate; constata che solo 16 Stati membri si sono impegnati a favore di una diffusione su larga scala dei contatori intelligenti entro il 2020; è del parere che, là dove vengono installati contatori intelligenti, gli Stati membri dovrebbero garantire un quadro giuridico solido che ponga fine alla fatturazione retroattiva ingiustificata nonché un'installazione efficace e accessibile in termini di costo per tutti i consumatori, in particolare quelli in condizioni di povertà energetica; insiste sul fatto che i benefici derivanti dai contatori intelligenti dovrebbero essere equamente ripartiti fra i gestori della rete e gli utenti;

30. evidenzia che lo sviluppo di tecnologie intelligenti svolge un ruolo chiave nella transizione energetica e può aiutare i consumatori a ridurre i loro costi energetici e a migliorare l'efficienza energetica; chiede il rapido sviluppo delle TIC, segnatamente delle applicazioni mobili, delle piattaforme online e della fatturazione online; insiste tuttavia sulla necessità che questo sviluppo non trascuri i consumatori più vulnerabili o quelli che partecipano meno al mercato dell'energia, né comporti un aumento delle loro fatture se non hanno beneficiato direttamente dello sviluppo in questione; osserva che questi gruppi dovrebbero ricevere un'assistenza particolare e che qualsiasi effetto «lock-in» suscettibile di ostacolare la capacità dei consumatori di scegliere liberamente tra le tariffe e i fornitori dovrebbe essere evitato;

31. sottolinea la necessità di facilitare lo sviluppo di reti e apparecchiature intelligenti che automatizzino la gestione della domanda energetica in risposta ai segnali di prezzo; osserva che le apparecchiature intelligenti devono assicurare elevati livelli di protezione dei dati ed essere interoperabili, concepite a favore dei consumatori finali e corredate di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda;

Mercoledì 26 maggio 2016

32. evidenzia che i consumatori dovrebbero poter scegliere liberamente aggregatori e società di servizi energetici (ESCO) indipendenti dai fornitori;

33. sottolinea che la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati dei cittadini relativi all'energia dovrebbero essere gestiti da soggetti che gestiscono l'accesso ai dati in modo non discriminatorio ed essere conformi al vigente quadro dell'UE in materia di privacy e di protezione dei dati, secondo cui i consumatori devono sempre conservare il controllo dei loro dati personali, che possono essere forniti a terzi solamente dietro loro esplicito consenso; ritiene inoltre che i cittadini dovrebbero poter esercitare il loro diritto di rettificare e sopprimere i loro dati personali;

Affrontare le cause della povertà energetica

34. chiede un coordinamento rafforzato a livello dell'UE per combattere la povertà energetica attraverso la condivisione delle migliori prassi degli Stati membri e lo sviluppo di una definizione ampia, comune di povertà energetica, concentrandosi sull'idea che l'accesso all'energia a prezzi accessibili rappresenta un diritto sociale fondamentale;

35. ribadisce che è fondamentale migliorare la disponibilità e la raccolta dei dati al fine di valutare la situazione e di prestare un'assistenza mirata ai cittadini, ai nuclei familiari e alle comunità in condizioni di povertà energetica nel modo più efficace possibile;

36. sottolinea che è importante incoraggiare in questo settore tutte le sinergie — comprese quelle che possono svilupparsi tra le autorità locali e i gestori della rete di distribuzione, che sono in grado di fornire il maggior numero di informazioni sul livello di povertà energetica e di individuare le situazioni di rischio — nel completo rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati;

37. ritiene che il quadro di governance dell'Unione dell'energia dovrebbe includere obiettivi e segnalazioni da parte degli Stati membri a proposito della povertà energetica, e che dovrebbe essere sviluppata una toolbox di buone pratiche;

38. è del parere che le misure relative all'efficienza energetica siano fondamentali per qualsiasi strategia efficace in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori, e siano complementari alle politiche di sicurezza sociale; chiede interventi volti ad assicurare che la ristrutturazione degli edifici esistenti in base ai criteri dell'efficienza energetica interessi maggiormente i cittadini in condizioni di povertà energetica, nel quadro della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva sull'efficienza energetica, segnatamente dell'articolo 7; propone di prendere in considerazione l'obiettivo di ridurre il numero delle abitazioni inefficienti dal punto di vista energetico entro il 2030, concentrandosi in particolare sui beni in affitto e sull'edilizia popolare; ritiene che gli edifici di proprietà e quelli occupati da enti pubblici dovrebbero dare l'esempio in tal senso;

39. chiede che i fondi dell'UE per l'efficienza energetica e il sostegno all'autoproduzione siano in primo luogo destinati ai consumatori a basso reddito e in condizioni di povertà energetica, e affrontino la questione della frammentazione degli incentivi tra proprietari e locatari;

40. ritiene che, pur nel rispetto delle diverse prassi in vigore negli Stati membri, tariffe sociali ben mirate siano essenziali per i cittadini a basso reddito e vulnerabili, e debbano pertanto essere promosse; ritiene che tariffe sociali di questo tipo dovrebbe essere pienamente trasparenti;

o

o o

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0235

Povert : una prospettiva di genere**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla povert : una prospettiva di genere (2015/2228(INI))**

(2018/C 076/16)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 8, 9, 151, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare le disposizioni relative ai diritti sociali e alla parit  tra uomini e donne,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
- vista la strategia di crescita dell'UE, la strategia Europa 2020, e in particolare il suo obiettivo di ridurre il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povert  nazionali del 25 % entro il 2020, contribuendo cos  a far uscire dalla povert  oltre 20 milioni di persone, e la necessit  di utilizzare appieno i regimi previdenziali e pensionistici degli Stati membri per garantire un adeguato sostegno al reddito,
- visto il Pacchetto di investimenti sociali (PIS) della Commissione del 2013,
- visti la GenderCoP (European Community of Practice on Gender Mainstreaming) del Fondo sociale europeo, e in particolare il gruppo di lavoro della GenderCoP su povert  e inclusione,
- visto l'articolo 7 del regolamento recante disposizioni comuni per i fondi strutturali 2014-2020,
- visto il Convegno annuale 2014 della Piattaforma europea contro la povert  e l'esclusione sociale,
- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunit  e della parit  di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,
- vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES, e che abroga la direttiva 96/34/CE,
- vista la tabella di marcia della Commissione dell'agosto 2015 su un nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 dicembre 2015, dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (l'impegno strategico per la parit  di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
- visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'UE, condotto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e pubblicato il 17 maggio 2013,

Mercoledì 26 maggio 2016

- viste le sue risoluzioni del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell'Unione europea ⁽¹⁾ e del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni ⁽²⁾,
- vista la sua posizione approvata in prima lettura il 20 ottobre 2010 ⁽³⁾ in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla situazione delle madri sole ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57^a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ⁽¹³⁾,
- visto lo studio pubblicato nell'aprile 2014 e realizzato su richiesta della Commissione dal titolo «Single parents and employment in Europe» (famiglie monoparentali e occupazione in Europa),
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie, e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ad essa allegato (A8-0040/2016),
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0153/2016),

⁽¹⁾ GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.

⁽²⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 31.

⁽³⁾ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 162.

⁽⁴⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.

⁽⁹⁾ GU C 24 del 22.1.2016, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU C 36 del 29.1.2016, pag. 6.

⁽¹¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0050.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0218.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0351.

Mercoledì 26 maggio 2016

- A. considerando che, secondo i più recenti dati Eurostat, il numero delle donne che vivono in condizioni di povertà risulta essere stabilmente superiore a quello degli uomini, attestandosi attualmente a circa 64,6 milioni di donne contro i 57,6 milioni di uomini ⁽¹⁾; che ciò indica che la povertà ha un impatto diverso sulle donne e sugli uomini; che nel 2014 il rischio di povertà nell'UE-28 ha colpito in modo particolare le donne, attestandosi al 46,6 % prima dei trasferimenti sociali e al 17,7 % dopo di essi; che i tassi di povertà femminile divergono sensibilmente tra gli Stati membri; che, indipendentemente dalle specificità dei gruppi a rischio, come le donne anziane, le donne single, le madri sole, le donne omosessuali, le donne bisessuali, le donne transessuali e le donne disabili, i tassi di povertà tra le donne migranti e le donne appartenenti a minoranze etniche sono gli stessi in tutta l'UE; che il 38,9 % della popolazione e il 48,6 % delle donne single nell'UE-28 non sono nelle condizioni di poter affrontare spese impreviste; che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani denuncia che le donne rappresentano la maggioranza della popolazione più povera al mondo e che il numero di donne che vivono in condizioni di povertà rurale è aumentato del 50 % dal 1975, che le donne svolgono un terzo delle ore di lavoro nel mondo e assicurano la metà della produzione alimentare mondiale e che, ciononostante, percepiscono solo il 10 % del reddito mondiale e possiedono meno dell'1 % dei beni mondiali;
- B. considerando che l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro, conseguita aumentando il benessere sociale ed economico, giova non solo alle donne, ma anche all'economia e alla società nel suo insieme; che l'obiettivo di garantire l'uguaglianza tra uomini e donne risale al trattato di Roma del 1957;
- C. considerando che i governi si sono impegnati, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, a garantire che tutti i bambini e le bambine portino a termine un ciclo completo di istruzione primaria; che, in occasione della giornata internazionale della donna del maggio 2015, il Parlamento ha organizzato l'evento dal titolo «L'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso l'educazione»; che l'istruzione, sia formale che informale, è essenziale per superare l'emarginazione e le varie forme di discriminazione, in quanto favorisce il dialogo, l'apertura e la comprensione tra le comunità, nonché l'emancipazione delle comunità emarginate;
- D. considerando che, in tempi di recessione economica, le persone già a rischio di povertà, che sono per la maggior parte donne, si trovano in una posizione vulnerabile nel mercato del lavoro e per quanto riguarda la sicurezza sociale, in particolare quando si tratta di persone appartenenti ai gruppi che subiscono molteplici discriminazioni; che il sondaggio dell'UE sulle persone LGBT evidenzia che le donne omosessuali, bisessuali e transessuali sono esposte a un eccessivo rischio di discriminazione fondata sul loro orientamento sessuale o sulla loro identità di genere nell'ambito dell'occupazione (19 %), dell'istruzione (19 %), dell'accesso agli alloggi (13 %), dell'assistenza sanitaria (10 %) e dell'accesso ai servizi sociali (8 %); che ciò comporta rischi sproporzionati per il loro benessere economico e sociale;
- E. considerando che le politiche di austerità richieste dalla Commissione e messe in atto dagli Stati membri, in aggiunta alla crisi economica degli ultimi anni, hanno aumentato le disuguaglianze e hanno colpito in modo particolare le donne, aggravando il loro stato di indigenza ed escludendole sempre più dal mercato del lavoro; che la rete dei servizi pubblici e delle infrastrutture che prestano assistenza a bambini, anziani e ammalati come pure la prestazione di servizi pubblici di questo tipo gratuiti e di elevata qualità sono state ridotte;
- F. considerando che le famiglie monoparentali sono esposte a un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale (49,8 % rispetto al 25,2 % dei nuclei familiari medi con figli a carico, sebbene vi siano grandi differenze tra gli Stati membri) ⁽²⁾; che, secondo Eurostat, nel 2014 le donne rappresentavano il 56,6 % delle famiglie monoparentali nell'Unione; che la povertà ha un forte impatto sullo sviluppo personale e sull'educazione dei figli e che i suoi effetti possono durare tutta la vita; che il divario educativo tra i bambini provenienti da contesti socio-economici diversi è aumentato (in 11 paesi l'offerta di servizi di educazione e cura della prima infanzia rivolta ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni non copre più del 15 % del fabbisogno); che esiste una forte probabilità di trasmissione della povertà su più generazioni; che l'assenza di un'istruzione di qualità è un fattore che aumenta in modo significativo il rischio di povertà e di esclusione sociale dei bambini e che vari fattori correlati alla vita familiare, quali la mancanza di stabilità, la violenza o condizioni abitative precarie, aumentano notevolmente il rischio di abbandono scolastico;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en

⁽²⁾ Save the Children, «Child Poverty and Social Exclusion in Europe» (Povertà infantile ed esclusione sociale in Europa), Bruxelles, 2014, pag. 14.

Mercoledì 26 maggio 2016

- G. considerando che le donne che vivono nelle zone rurali sono particolarmente colpite dalla povertà; che molte di esse non risultano far parte del mercato del lavoro e non sono registrate come disoccupate; che il tasso di disoccupazione femminile nelle zone rurali è estremamente elevato e che le donne che lavorano hanno un reddito molto basso; che le donne nelle zone rurali hanno un accesso limitato all'istruzione, alla diagnosi precoce del cancro e all'assistenza sanitaria in generale;
- H. considerando che l'esposizione al rischio di povertà comporta l'esclusione sociale e la mancata partecipazione alla vita sociale in termini di accesso all'istruzione, alla giustizia, all'apprendimento permanente, ai servizi di assistenza sanitaria di base, ad alloggi e a un'alimentazione dignitosi, all'acqua e all'energia, nonché in termini di accesso e partecipazione alla cultura e all'informazione, allo sport e ai trasporti pubblici; che investire in politiche di sostegno a favore delle donne migliora anche le condizioni di vita delle loro famiglie, in particolare dei loro figli;
- I. considerando che il divario retributivo di genere si attesta al 16,3 % e che le forme atipiche e precarie di contratti di lavoro interessano più le donne che gli uomini;
- J. considerando che molto spesso le donne che intendono avviare un'attività hanno difficoltà di accesso al credito perché gli intermediari finanziari tradizionali sono restii a concedere prestiti, in quanto considerano le donne imprenditrici più esposte al rischio e meno propense a una crescita aziendale e a investimenti remunerativi;
- K. considerando che le donne sono spesso impiegate come collaboratrici domestiche, in molti casi al di fuori del diritto del lavoro nazionale; che soprattutto le donne prive di documenti corrono il rischio di essere forzate a lavorare e di essere sfruttate in questo settore;
- L. considerando che le donne assumono più spesso degli uomini la responsabilità della cura di familiari anziani, malati o non autosufficienti e dei figli e interrompono la loro attività professionale più frequentemente, il che comporta una minore partecipazione al mercato del lavoro e lunghi periodi di inattività; che la creazione di servizi sociali e di infrastrutture di elevata qualità e a prezzi accessibili per l'educazione e la cura della prima infanzia e per la cura di altre persone a carico come gli anziani riduce il rischio di impoverimento; che pochi Stati membri hanno raggiunto o superato gli obiettivi di Barcellona, che devono essere considerati essenziali per raggiungere un'equa condivisione delle responsabilità di cura;
- M. considerando che, vista la dimensione intergenerazionale della povertà, è fondamentale affrontare la situazione delle donne e delle ragazze che sono esposte all'esclusione sociale e alla povertà per contrastare la femminilizzazione della povertà;
- N. considerando che nell'intera UE-27 il 34 % delle madri sole in età attiva è a rischio di povertà rispetto al 17 % delle altre famiglie in età attiva con figli;
- O. considerando che il divario pensionistico raggiunge in media il 39 % a causa degli squilibri creati dalle persistenti disuguaglianze tra uomini e donne in termini salariali e di accesso all'occupazione, della discriminazione e del divario retributivo tra uomini e donne nel mercato del lavoro; che il divario pensionistico costituisce un ostacolo all'indipendenza economica delle donne ed è uno dei motivi per i quali le donne in età avanzata si ritrovano al di sotto della soglia di povertà; che sono necessarie misure per garantire la parità di accesso a schemi pensionistici dignitosi per le donne; che il divario pensionistico è diminuito negli anni 2006-2012 nei paesi in cui è stata attuata la direttiva 2006/54/CE ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/ EPRS_STU\(2015\)547546_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/ EPRS_STU(2015)547546_EN.pdf), pag. 11.

Mercoledì 26 maggio 2016

- P. considerando che l'aumento del rischio di povertà è strettamente legato ai tagli di bilancio riguardanti l'istruzione, i regimi di previdenza sociale e i servizi di assistenza; che le donne e i bambini sono stati più duramente colpiti dalla crisi e dalle misure di austerità adottate in numerosi paesi europei;
- Q. considerando che le donne rappresentano una forza fondamentale per lo sviluppo economico e sociale e che un'istruzione di qualità è una delle strategie più efficaci per avere successo nel mercato del lavoro e per spezzare il circolo della povertà; che l'ingente onere finanziario dell'istruzione non gratuita, visti i relativi costi diretti e indiretti, costituisce un importante ostacolo che impedisce alle persone che vivono in condizioni di povertà di acquisire maggiori qualifiche; che le ragazze ottengono migliori risultati scolastici rispetto ai ragazzi, ma spesso incontrano maggiori difficoltà oppure subiscono pressioni familiari o di altro tipo che impediscono loro di tradurre i successi scolastici nella realizzazione professionale;
- R. considerando che gli stereotipi ampiamente veicolati dalla società sono radicati nel patriarcato e relegano la donna a un ruolo subordinato nella società, contribuendo alla femminilizzazione della povertà; che tali stereotipi si sviluppano sin dall'infanzia e si riflettono nella scelta dei percorsi di istruzione e di formazione fino ad arrivare al mercato del lavoro; che le donne sono ancora troppo spesso confinate a funzioni «femminili», per le quali non sono ancora adeguatamente retribuite, e continuano ad essere sottorappresentate in settori come la matematica, le scienze, l'imprenditoria, l'informatica e l'ingegneria, come pure nelle posizioni di responsabilità; che tali stereotipi, assieme al fatto che i settori a predominanza maschile costituiscono la norma per la fissazione delle retribuzioni, causano una discriminazione basata sul genere;
- S. considerando che la strategia Europa 2020, volta a trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, comporta obiettivi ambiziosi, quali un tasso di occupazione del 75 % e la riduzione di almeno 20 milioni del numero di persone colpite o minacciate dalla povertà e dall'esclusione sociale entro il 2020; considerando che i target di Europa 2020 prevedono una riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10 %;
- T. considerando che uno degli obiettivi della strategia Europa 2020 è di garantire che il 40 % dei 30-34enni ricevano un'istruzione universitaria, rispetto all'attuale media del 37,9 %; che la media delle donne ha superato il 42,3 %, contro il 33,6 % della media degli uomini;
- U. considerando che l'obiettivo di lotta alla povertà fissato dalla strategia Europa 2020, che figura tra i cinque obiettivi misurabili, esige un nuovo impulso politico significativo; che tali obiettivi non possono essere conseguiti se la politica di lotta alla povertà non include una forte dimensione di genere, con l'adozione di politiche nazionali intese a tutelare le donne, in particolare, dal rischio di povertà;
- V. considerando che la povertà e l'esclusione sociale nonché la dipendenza economica delle donne possono essere fattori aggravanti per le vittime della violenza contro le donne, e viceversa, dal momento che la violenza ha ripercussioni sulla salute delle donne e spesso causa la perdita del posto di lavoro e dell'alloggio, nonché l'esclusione sociale e la povertà; che ciò comporta una vulnerabilità sproporzionata nei confronti della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale; che, inoltre, molte donne che subiscono questa forma di violenza continuano a vivere con il loro aggressore perché dipendono economicamente da quest'ultimo;
- W. considerando che la parità di genere è uno strumento per lottare contro la povertà delle donne, in quanto ha un impatto positivo sulla produttività e sulla crescita economica e aumenta la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, generando numerosi benefici sociali ed economici;

Povertà ed equilibrio tra vita professionale e vita privata

1. sottolinea il ruolo cruciale dei servizi pubblici di alta qualità nel quadro della lotta alla povertà, in particolare la povertà femminile, poiché le donne dipendono maggiormente da tali servizi;
2. sottolinea che gli uomini devono essere incentivati a promuovere la parità di genere in tutti i settori e a tutti i livelli del mercato del lavoro e devono impegnarsi in tal senso;

Mercoledì 26 maggio 2016

3. ritiene che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritaria la conciliazione tra vita privata e vita professionale introducendo modalità di lavoro a misura di famiglia, ad esempio orari lavorativi adattabili e la possibilità di avvalersi del telelavoro; osserva che la mancanza di servizi di assistenza di elevata qualità e a prezzi accessibili destinati ai bambini, alle persone a carico e agli anziani, nello specifico asili nido, asili e strutture di assistenza a lungo termine, contribuisce all'esclusione sociale nonché al divario occupazionale, retributivo e pensionistico di genere; sottolinea che la parità di accesso all'istruzione gratuita e di elevata qualità e a servizi di assistenza a prezzi accessibili per la prima infanzia, così come all'istruzione formale, informale e non formale e a servizi di sostegno alle famiglie è fondamentale per incentivare le donne a entrare e a rimanere nel mercato del lavoro, per garantire pari opportunità e per spezzare il ciclo della povertà, aiutando in tal modo le donne ad acquisire l'autonomia e le qualifiche necessarie a ottenere un impiego;

4. deplora le politiche di austerità che, unitamente alla crisi economica, contribuiscono ad aumentare il tasso di povertà, in particolare tra le donne;

5. invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare e utilizzare gli strumenti politici e finanziari disponibili, fra cui il pacchetto di investimenti sociali, al fine di conseguire gli obiettivi di Barcellona; chiede, in tale contesto, che il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) vengano ottimizzati affinché sia data priorità, nell'utilizzo degli investimenti sociali e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), alla creazione di infrastrutture pubbliche e private di accoglienza e assistenza di bambini e di altre persone a carico; propone che la Commissione assegni risorse ad hoc, attraverso un meccanismo di cofinanziamento, per promuovere misure di incentivazione in aree specifiche che presentano una carenza di strutture di educazione e cura della prima infanzia e dove il tasso di occupazione delle donne è estremamente basso;

6. chiede agli Stati membri di attuare politiche che tutelino, valorizzino e promuovano servizi pubblici gratuiti e di alta qualità, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della sicurezza sociale e della giustizia; sottolinea che per i servizi pubblici è fondamentale poter disporre delle risorse finanziarie e umane necessarie al conseguimento dei loro obiettivi;

7. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare i necessari provvedimenti per promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata, al fine di consentire alle donne, in particolare quelle più esposte al rischio di povertà, di proseguire la loro carriera a tempo pieno o, se lo preferiscono, di avere accesso al lavoro a tempo parziale e ad altre forme di lavoro con orari flessibili;

8. invita la Commissione, in stretto coordinamento con gli Stati membri, ad avviare un'iniziativa legislativa completa per soddisfare le esigenze delle madri e dei padri rispetto ai vari tipi di congedo, ad esempio il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza, soprattutto per aiutare gli uomini a svolgere un ruolo paterno attivo, consentendo una più equa distribuzione delle responsabilità familiari e rendendo quindi possibile la pari partecipazione delle donne al mercato del lavoro, fattore che a sua volta rafforza la loro indipendenza economica; è consapevole del fatto che alcuni Stati membri hanno già approvato leggi in materia che vanno oltre quanto disposto dal diritto dell'Unione; invita gli Stati membri a prevedere una legislazione finalizzata a proteggere o a rafforzare i diritti di maternità e paternità e i diritti genitoriali; sottolinea che nel 2010 solo il 2,7 % di quanti si sono avvalsi del loro diritto al congedo parentale erano uomini, il che mette in evidenza la necessità di misure concrete onde garantire che venga concesso il diritto al congedo parentale;

9. ribadisce il proprio disappunto per il ritiro della direttiva sul congedo di maternità dopo anni di sforzi volti a sbloccare la situazione di stallo e garantire quindi una migliore protezione dei cittadini europei; invita la Commissione a presentare una nuova proposta, compreso il diritto inderogabile al congedo di paternità retribuito; ritiene che sia necessario adottare misure specifiche in tutti gli Stati membri per una migliore conciliazione della vita professionale e della vita privata delle donne; esorta la Commissione a includere nel semestre europeo sia una più forte dimensione sociale sia obiettivi di uguaglianza di genere sul luogo di lavoro;

10. accoglie con favore la proposta di introdurre congedi per i prestatori di assistenza, come previsto dalla tabella di marcia della Commissione su un nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano;

Mercoledì 26 maggio 2016

Povert  e lavoro

11. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche che promuovano l'occupazione delle donne e l'integrazione nel mercato del lavoro di categorie di donne socialmente emarginate, alla luce degli obiettivi della strategia Europa 2020, nonch  a rafforzare e migliorare l'istruzione e a intensificare gli investimenti in campagne formative e informative, garantendo il carattere preminente delle qualifiche nella successiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro e ponendo l'accento sull'apprendimento permanente, che permette alle donne di acquisire le competenze necessarie ad accedere a impieghi di elevata qualit  e di riqualificarsi in un mercato del lavoro in costante evoluzione; invita a promuovere maggiormente le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche presso le ragazze al fine di contrastare tempestivamente gli stereotipi esistenti nel settore dell'istruzione e combattere il divario a lungo termine in campo occupazionale e retributivo; chiede lo sviluppo di servizi pubblici di assistenza accessibili e di elevata qualit , orari lavorativi adattabili ma non precari a beneficio sia delle donne che degli uomini e misure per combattere la segregazione occupazionale e settoriale tra uomini e donne, anche nel mondo imprenditoriale e nei posti di responsabilit ;

12. sottolinea che l'accesso al credito, alla consulenza e ai servizi finanziari   fondamentale per rendere autonome e responsabili le donne esposte all'esclusione sociale nell'imprenditoria e per incrementare la loro presenza nel settore; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci affin  che le donne che desiderano avviare una propria attivit  o progetti di investimento possano accedere pi  facilmente ai finanziamenti, a promuovere l'imprenditoria femminile in quanto contribuisce allo sviluppo economico e sociale globale, ad agevolare l'accesso al credito, anche mediante strumenti di microcredito, in particolare per le donne vulnerabili esposte a molteplici discriminazioni, e a sviluppare ed estendere programmi di lavoro autonomo secondo modalit  non precarie; sottolinea l'importanza che rivestono in tale contesto la condivisione e la promozione delle migliori pratiche, il tutoraggio, i modelli femminili e altre forme di sostegno alle donne disoccupate;

13. evidenzia l'importanza fondamentale di: rivedere le politiche macroeconomiche, sociali e del mercato del lavoro, allineandole alle politiche in materia di parit  di genere con l'obiettivo di garantire la giustizia economica e sociale per le donne; ripensare i criteri utilizzati per determinare il tasso di povert  e sviluppare strategie intese a promuovere un'equa suddivisione della ricchezza;

14. osserva che i posti di lavoro occupati dalle donne sono pi  frequentemente caratterizzati da precariet , scarsa retribuzione e contratti di lavoro atipici; rileva che un altro aspetto della precariet  del lavoro   l'entit  del lavoro a tempo parziale non volontario, che contribuisce ad accrescere il rischio di povert  e che   aumentato dal 16,7 % al 19,6 % dell'occupazione totale; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per combattere il lavoro non dichiarato e quello precario, come pure l'abuso dei contratti atipici, tra cui i contratti a zero ore in alcuni Stati membri; mette in evidenza l'elevato tasso di lavoro femminile non dichiarato, che incide negativamente sul reddito nonch  sulla copertura e sulla tutela previdenziali delle donne e si ripercuote sfavorevolmente sul PIL dell'UE; esorta gli Stati membri a valutare la possibilit  di attuare le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) destinate a ridurre la portata del lavoro precario⁽¹⁾, tra cui figurano, ad esempio, l'analisi e la limitazione dei casi in cui poter utilizzare contratti precari cos  come la riduzione della durata massima dei contratti precari successivi, al termine della quale i lavoratori dovrebbero avere la possibilit  di ottenere un contratto a tempo indeterminato;

15. invita gli Stati membri a vigilare sui diritti delle donne lavoratrici, che svolgono sempre pi  spesso lavori a basso costo e sono vittime di discriminazioni;

16. evidenzia che esistono nuove categorie di donne in povert , costituite da giovani libere professioniste, e condannano pertanto una vasta fetta di giovani laureate a una vita lavorativa precaria e a un reddito che raramente riesce a superare la soglia di povert  (nuovi poveri);

17. rinnova il suo appello alla Commissione affin  proceda alla revisione della legislazione esistente per colmare il divario retributivo e ridurre il divario pensionistico tra uomini e donne; rileva che le misure volte ad aumentare la trasparenza salariale sono indispensabili per colmare il divario retributivo di genere e invita gli Stati membri ad attuare la

⁽¹⁾ Organizzazione internazionale del lavoro, *Policies and regulations to combat precarious employment* (Politiche e disposizioni volte a contrastare il lavoro precario), 2011.

Mercoledì 26 maggio 2016

raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza, anche mediante l'inversione dell'onere della prova nel contesto della lotta alla discriminazione di genere sul luogo di lavoro;

18. invita la Commissione a condurre uno studio sul modo in cui le procedure correlate al riconoscimento ufficiale di un cambiamento di sesso, o l'assenza di tali procedure, influenzano la situazione delle persone transgender nel mercato del lavoro, in particolare in termini di accesso all'occupazione, di livello di retribuzione, di evoluzione professionale e di pensioni;

19. osserva con preoccupazione che le donne ricevono spesso pensioni appena al di sopra del livello minimo di sussistenza a causa di vari fattori quali l'interruzione o la cessazione dell'attività professionale per dedicarsi alla famiglia, la prevalenza di contratti a tempo parziale nel corso dell'intera vita lavorativa, o per aver lavorato nell'azienda del coniuge, principalmente nei settori del commercio e dell'agricoltura, senza percepire un salario né essere affiliate a un sistema previdenziale;

20. si compiace che la Commissione ritenga che «la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore» sia una delle principali aree di azione della sua nuova strategia per la parità di genere; invita la Commissione ad adottare una comunicazione per una «Nuova strategia per la parità di genere e i diritti delle donne dopo il 2015», in modo che gli obiettivi e le politiche inclusi possano essere effettivamente realizzati;

21. chiede agli Stati membri di garantire che chiunque abbia sospeso temporaneamente la propria attività professionale per dedicarsi all'educazione dei figli o prestare assistenza a persone anziane possa essere reinserito nel mercato del lavoro e reintegrato nella medesima posizione con lo stesso inquadramento;

22. invita la Commissione a realizzare una valutazione d'impatto sui regimi di reddito minimo nell'UE e a esaminare ulteriori provvedimenti che tengano conto della situazione economica e sociale di ciascuno Stato membro nonché una valutazione per stabilire se tali regimi consentano alle famiglie di soddisfare le esigenze personali primarie; esorta nuovamente gli Stati membri a introdurre una pensione minima nazionale che non può essere inferiore alla soglia di rischio di povertà;

23. constata che le donne in pensione costituiscono il gruppo maggiormente vulnerabile e che in molti casi esse vivono in povertà o sono a rischio di povertà; invita gli Stati membri a considerare la riduzione del divario pensionistico di genere come un obiettivo economico; invita gli Stati membri a riformare i regimi pensionistici allo scopo di garantire costantemente pensioni adeguate per tutti e di colmare in tal modo il divario pensionistico; ritiene che tra gli strumenti per combattere il divario pensionistico figurino sia l'adeguamento dei regimi pensionistici per garantire la parità di genere sia l'adattamento dell'istruzione, della pianificazione della carriera, dei sistemi di congedo parentale e di altri servizi di sostegno alla genitorialità; invita gli Stati membri a valutare la possibilità di ripartizione dei diritti a pensione in caso di divorzio e separazione legale, in linea con il principio di sussidiarietà; osserva che i regimi pensionistici di vecchiaia professionali sono gestiti sempre più frequentemente secondo principi assicurativi e che ciò potrebbe generare numerose lacune in termini di protezione sociale ⁽¹⁾; sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiaramente stabilito che i regimi pensionistici professionali devono essere considerati una forma di retribuzione e che pertanto anch'essi sono soggetti al principio della parità di trattamento;

Povertà: raccomandazioni generali

24. osserva che, rispetto alle popolazioni più agiate, le persone che vivono in povertà devono spesso pagare un costo unitario superiore per gli stessi beni e servizi che sono indispensabili alla loro sopravvivenza economica e sociale, soprattutto per quanto riguarda le telecomunicazioni, l'energia e l'acqua; invita gli Stati membri a lavorare a stretto contatto con i fornitori e gli operatori per sviluppare meccanismi di aiuto e di tariffazione sociale a favore delle persone più indigenti, in particolare per quanto riguarda la fornitura di acqua ed energia, al fine di eliminare la povertà energetica delle famiglie;

25. ribadisce il ruolo dell'istruzione nella lotta contro gli stereotipi di genere, nell'assunzione di autonomia e responsabilità da parte di donne e ragazze nella società, nell'economia, nella cultura e nella politica nonché nelle carriere scientifiche, così come nell'interruzione del ciclo della povertà tramite l'inclusione delle donne nei settori in cui esse

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf

Mercoledì 26 maggio 2016

sono sottorappresentate, come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e l'imprenditoria, e invita la Commissione a includere obiettivi di formazione professionale per le donne nelle raccomandazioni specifiche per paese; pone l'accento sul ruolo dell'istruzione non formale; invita gli Stati membri a far sì che gli investimenti nell'istruzione di donne e ragazze vulti a valorizzarne il potenziale diventino parte integrante dell'economia e dei piani di risanamento; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per assistere le ragazze nel passaggio dall'istruzione formale al mercato del lavoro; sottolinea la necessità che tutti gli istituti d'istruzione insegnino i valori democratici onde promuovere la tolleranza, la cittadinanza attiva, la responsabilità sociale e il rispetto per le differenze di genere, per le minoranze e per i gruppi etnici e religiosi; sottolinea l'importanza dell'educazione motoria e sportiva per superare pregiudizi e stereotipi, così come le sue potenzialità per contribuire a riportare sulla retta via i giovani socialmente vulnerabili;

26. teme che le donne con figli vengano discriminate sul posto di lavoro in quanto madri, e non perché le loro prestazioni lavorative siano inferiori a quelle dei loro colleghi; esorta gli Stati membri a promuovere attivamente un'immagine positiva delle madri in quanto lavoratrici e a contrastare il fenomeno dell'«handicap della maternità» che è stato identificato da vari studi;

27. invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che i Fondi strutturali e di investimento, in particolare il FSE e il FEIS, siano impiegati per migliorare l'istruzione e la formazione, al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro e combattere la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale delle donne; sottolinea che la quota del 20 % del FSE destinata alle misure di inclusione sociale e ai progetti di innovazione sociale potrebbe essere utilizzata in modo più attivo per sostenere iniziative quali piccoli progetti su scala locale che consentano alle donne in situazione di povertà ed esclusione sociale di rendersi autonome; esorta gli Stati membri a organizzare un numero maggiore di campagne informative sulle opportunità di partecipazione a progetti finanziati dall'UE;

28. chiede meccanismi di finanziamento che incoraggino il conseguimento di una rappresentanza equilibrata in settori in cui si registra uno squilibrio di genere e sottolinea la necessità di dati disaggregati per genere, al fine di comprendere meglio la situazione relativa alle ragazze, ai ragazzi, agli uomini e alle donne, e poter così fornire risposte più efficaci agli squilibri; chiede alla Commissione di presentare dati disaggregati per genere ed età della partecipazione ai programmi di mobilità europea a fini educativi, come Erasmus+, Europa Creativa ed Europa per i cittadini;

29. ricorda in particolare il diritto dei minori migranti e rifugiati, bambini e bambine, di accedere all'istruzione, poiché ciò costituisce una delle priorità delle società europee; sottolinea pertanto che è opportuno adottare misure urgenti nel campo dell'istruzione dei migranti, sia a livello di Unione europea che a livello nazionale, alla luce della persistente crisi migratoria; pone l'accento sul fatto che l'istruzione è fondamentale per l'integrazione e l'occupabilità e che l'eventuale incapacità dei sistemi di istruzione nazionali di rispondere a tale sfida potrebbe causare un'ulteriore segregazione culturale e aggravare le divisioni sociali; evidenzia che l'accesso all'istruzione, sia nei campi profughi che nelle città di arrivo, con standard di qualità, mediazione linguistica e assistenza psicologica, non deve essere ostacolato da questioni burocratico-amministrative legate al riconoscimento dello status di rifugiato;

30. sottolinea il contributo delle associazioni di volontariato e del terzo settore in questo ambito ed esorta gli Stati membri a supportarne le attività; ricorda l'elevato livello di coinvolgimento delle donne nel settore del volontariato in ambito educativo e in altre attività, come pure nel sostenere e rafforzare le opportunità educative, ad esempio a favore dei bambini rifugiati e disagiati;

31. evidenzia che gli effetti della povertà e dell'esclusione sociale sui bambini possono durare tutta la vita e causare la trasmissione intergenerazionale della povertà; sottolinea che in tutti gli Stati membri il rischio di povertà e di esclusione sociale tra i bambini è fortemente correlato al livello di istruzione dei loro genitori, in particolare a quello delle madri, alla situazione dei genitori sul mercato del lavoro, alla loro situazione sociale nonché agli strumenti di sostegno alle famiglie forniti dagli Stati membri; raccomanda agli Stati membri di garantire a tutti i giovani l'accesso all'istruzione pubblica, gratuita e di qualità, per tutte le età, inclusa la prima infanzia; sottolinea il ruolo dell'orientamento pedagogico dei bambini al fine di aiutarli a realizzare appieno le proprie potenzialità; insiste sulla necessità di sostenere con programmi mirati il proseguimento degli studi delle madri adolescenti, il cui abbandono scolastico precoce costituisce un primo passo verso la povertà; sottolinea la necessità di stabilire una serie completa di misure di lotta contro la povertà infantile e per la promozione del benessere dei minori basate su tre pilastri, vale a dire: l'accesso ad adeguate risorse e la conciliazione tra vita

Mercoledì 26 maggio 2016

privata e vita professionale; l'accesso a servizi di buona qualità; la partecipazione dei bambini alle decisioni che li riguardano e ad attività culturali, ricreative e sportive; ribadisce che è necessario garantire un facile accesso alle informazioni, su base paritaria, soprattutto per quanto riguarda la previdenza sociale, l'istruzione degli adulti, l'assistenza sanitaria e il sostegno economico disponibile;

32. sottolinea che il mancato riconoscimento delle famiglie LGBTI da parte di molti Stati membri si traduce in redditi più bassi e a un costo della vita più elevato per le persone LGBTI, aumentando quindi il rischio di povertà e di esclusione sociale; ritiene che la parità di trattamento sia uno strumento essenziale per combattere la povertà derivante dall'emarginazione e discriminazione delle minoranze sessuali e di genere; invita a questo proposito il Consiglio ad adottare la proposta di direttiva del 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; chiede inoltre che ogni futura rifusione delle direttive sulla parità di genere includa esplicitamente il divieto di discriminazione sulla base dell'identità di genere; è tuttora preoccupato per la scarsa consapevolezza dell'esistenza di organismi e organizzazioni che offrono assistenza alle vittime di discriminazione; invita, a tale riguardo, la Commissione a monitorare strettamente l'efficacia degli organismi e delle procedure nazionali di denuncia;

33. chiede che la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego sia pienamente attuata e sia sottoposta a revisione con il requisito per le aziende di elaborare misure o piani sulla parità di genere che comprendano azioni sulla desegregazione e lo sviluppo di sistemi retributivi e misure a sostegno della carriera delle donne;

34. ribadisce l'importanza dell'educazione finanziaria ed economica in giovane età, in quanto ha dimostrato di migliorare il modo in cui verranno prese decisioni di carattere economico nelle fasi successive della vita, comprese le decisioni in tema di gestione delle spese e dei redditi; raccomanda lo scambio di migliori pratiche e la promozione di programmi educativi rivolti alle donne e alle ragazze appartenenti a gruppi vulnerabili e a comunità emarginate esposte a povertà ed esclusione sociale;

35. rileva che l'assenza del reddito di un partner può contribuire sostanzialmente alla povertà e all'esclusione sociale delle donne; rileva la situazione spesso precaria delle vedove e delle divorziate nonché delle madri sole alle quali il magistrato ha assegnato i figli, per le quali è necessario definire un adeguato assegno alimentare; constata che il mancato versamento degli alimenti può far precipitare nella povertà le madri sole; sottolinea che il fatto che le donne divorziate tendono a essere vittime di discriminazioni e della povertà dimostra come le donne non siano ancora pienamente indipendenti sul piano economico, il che evidenzia quindi la necessità di adottare ulteriori misure nel settore del mercato del lavoro e di colmare il divario retributivo di genere;

36. sottolinea che la raccolta di dati relativi alle spese e ai redditi dei nuclei familiari deve essere integrata da dati individualizzati, al fine di contabilizzare le disuguaglianze di genere all'interno delle famiglie;

37. insiste sul fatto che la politica macroeconomica deve essere compatibile con la politica di equità sociale; ribadisce che le istituzioni finanziarie come la BCE e le banche centrali nazionali devono tener conto delle ripercussioni sociali nella modellizzazione e nelle decisioni inerenti alle politiche monetarie macroeconomiche o ai servizi finanziari;

38. ribadisce il proprio appoggio all'iniziativa volta a definire un bilancio orientativo di riferimento, e invita la Commissione a redigerlo includendovi considerazioni legate alla dimensione di genere, senza dimenticare le disuguaglianze di genere che esistono all'interno dei nuclei familiari;

39. ribadisce la necessità di effettuare ricerche sulla condizione delle donne senza fissa dimora e le relative cause e motivazioni, poiché i dati attuali non forniscono un'immagine adeguata del fenomeno; osserva che, fra gli elementi specifici al genere che dovrebbero essere presi in considerazione, figurano la dipendenza economica basata sul genere, la temporaneità dell'alloggio e la rinuncia a servirsi dei servizi sociali;

40. evidenzia che la violenza contro le donne continua ad essere un problema significativo nell'UE che incide sulle vittime e che è necessario coinvolgere i responsabili nelle misure per combattere la violenza contro le donne, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dal livello di reddito o dalla posizione sociale, e che l'impatto sui rischi di emarginazione, sulla povertà e sull'esclusione sociale è in costante aumento; fa presente che l'indipendenza economica delle donne svolge un ruolo centrale nella loro capacità di sottrarsi a situazioni di violenza basate sul genere adottando misure proattive; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad assicurarsi che i regimi di protezione sociale garantiscano

Mercoledì 26 maggio 2016

i diritti sociali delle donne vittime di violenza in qualsiasi forma, sia essa violenza domestica, traffico o prostituzione, e ad adottare misure destinate a favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche mediante strumenti quali il FSE; sottolinea la necessità di aumentare la disponibilità di informazioni sui servizi legali per le vittime di violenza;

41. sottolinea la necessità di combattere con determinazione la violenza domestica, in particolare nei confronti delle donne; rileva che l'indipendenza economica delle donne svolge un ruolo determinante per la loro vita e per la loro capacità di sottrarsi a situazioni di violenza domestica e che le donne che hanno esaurito i congedi retribuiti rischiano di perdere il lavoro e l'indipendenza economica; rileva che la recente introduzione di congedi in caso di violenza domestica in Australia e negli Stati Uniti ha dato a numerosi lavoratori la possibilità di mantenere il posto affrontando nel contempo le conseguenze della violenza domestica, ad esempio tramite permessi per assentarsi in caso di visite mediche, udienze in tribunale e altri procedimenti da seguire in tali situazioni; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare la fattibilità e l'eventuale esito dell'introduzione di un sistema di congedo speciale retribuito destinato alle vittime di violenza domestica e a chi vi sopravvive, qualora la mancanza di un congedo retribuito impedisca alle vittime di essere in grado di salvaguardare il proprio posto di lavoro, rispettando comunque la privacy; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto misure supplementari volte a sensibilizzare la popolazione in merito al problema della violenza domestica nonché a fornire aiuto alle vittime di tale violenza, a promuovere una conoscenza più approfondita e la difesa più efficace dei loro diritti e a tutelare la loro indipendenza economica;

42. ribadisce il suo invito all'Unione europea e a tutti i suoi Stati membri a firmare e ratificare la convenzione di Istanbul e chiede un'iniziativa urgente volta a stabilire una direttiva europea sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne; invita ancora una volta la Commissione a presentare una strategia europea contro la violenza di genere e a istituire un Anno europeo di lotta contro la violenza di genere;

43. ritiene che occorra intervenire in modo proattivo per superare la violenza contro le donne, concentrando l'attenzione sulle norme che esaltano la violenza; sottolinea che gli stereotipi e le strutture che costituiscono le fondamenta della violenza maschile contro le donne devono essere combattuti con misure proattive, attraverso campagne e una formazione permanente sul problema delle culture maschiliste a livello nazionale;

44. ricorda che le nuove tecnologie devono essere considerate come uno strumento fondamentale per la creazione di nuovi posti di lavoro e come una occasione per far uscire le donne dalla povertà;

45. incoraggia la collaborazione degli Stati membri con le autorità regionali e locali per contribuire al miglioramento della qualità della vita delle donne nelle zone rurali, al fine di ridurre il rischio di povertà, istituendo nel contempo programmi di formazione di qualità volti a emancipare le donne nelle aree rurali e garantendo condizioni occupazionali di qualità e redditi decorosi a questa categoria; incoraggia gli Stati membri a predisporre infrastrutture comunali, sociali e pubbliche di qualità nelle zone rurali, al fine di migliorare le condizioni generali di vita nelle campagne;

46. ritiene che vari aspetti della povertà, in particolare delle donne, siano tuttora sottovalutati, in particolare il mancato accesso delle donne alla cultura e alla partecipazione sociale, per cui invita gli Stati membri a fornire il sostegno necessario per garantire a tutte le donne di godere della cultura, dello sport e del tempo libero, prestando particolare attenzione alle donne in situazioni di povertà, alle donne con disabilità e alle donne migranti; ritiene che gli attuali indicatori di grave deprivazione materiale escludano i fattori di accesso alla cultura e all'integrazione sociale e forniscano quindi un quadro incompleto della povertà; chiede che siano elaborati altri indicatori per valutare l'esclusione in termini di partecipazione sociale, culturale e politica, e in particolare la sua influenza sul circolo vizioso della povertà come pure il suo impatto intergenerazionale;

47. constata che le donne disabili sono spesso discriminate sia nell'ambiente familiare che in quello educativo, che le loro possibilità occupazionali sono ridotte e i benefici sociali che ricevono non sono sufficienti per evitare il rischio di cadere nella povertà; sottolinea, a questo proposito, che gli Stati membri e le autorità regionali e locali dovrebbero concedere alle donne con disabilità l'assistenza specializzata di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti, e dovrebbero proporre azioni volte a favorirne l'integrazione nel mercato del lavoro mediante iniziative complementari di sostegno, in particolare in materia di istruzione e formazione;

Mercoledì 26 maggio 2016

48. chiede un intervento più ambizioso per combattere la povertà energetica, che colpisce in misura sproporzionata le donne sole e i nuclei familiari monoparentali o con donne capofamiglia; esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare una definizione di povertà energetica che tenga conto degli aspetti di genere del fenomeno e a includerla nella futura rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; sottolinea l'importante ruolo delle iniziative energetiche a livello di comunità, come le cooperative, per rafforzare la posizione dei consumatori vulnerabili, in particolare delle donne soggette alla povertà, all'esclusione e all'emarginazione sociale;

49. ribadisce il suo invito alla Commissione affinché si adoperi per istituire un Comitato europeo di garanzia per i minori, che garantisca ad ogni bambino europeo a rischio di povertà l'accesso all'assistenza medica gratuita, all'istruzione gratuita, a strutture per l'infanzia gratuite, a un alloggio decoroso e a un'alimentazione adeguata; sottolinea che tale politica deve affrontare la situazione delle donne e delle ragazze, in particolare nelle comunità emarginate e vulnerabili; rileva che l'iniziativa «Garanzia per i giovani» deve includere una prospettiva di genere;

50. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a raccogliere nuove statistiche disaggregate per genere e a introdurre nuovi indicatori in materia di donne e povertà, quale strumento per monitorare l'impatto delle più ampie politiche sociali, economiche e occupazionali sulle donne e la povertà, al fine di sviluppare scambi di buone pratiche in materia di strumenti legislativi e di bilancio destinati alla lotta contro la povertà, prestando soprattutto attenzione ai gruppi particolarmente a rischio di povertà, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;

51. evidenzia il ruolo delle imprese sociali nell'emancipazione e nell'inclusione delle donne soggette a povertà, esclusione sociale e molteplici forme di discriminazione;

52. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire processi di partecipazione degli attori interessati che promuovano e facilitino la partecipazione diretta delle persone esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, in particolare le donne e le ragazze, all'elaborazione delle politiche in materia di inserimento sociale a tutti i livelli;

53. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere nel bilancio come strumento volto a garantire che le decisioni in materia di bilancio tengano conto della dimensione di genere e affrontino le differenze in termini di impatto;

54. invita gli Stati membri, nel quadro della lotta alla povertà, a collaborare con le ONG che operano con successo nelle zone colpite da povertà estrema e che dispongono di competenze preziose nelle comunità locali; invita gli Stati membri a sostenere un'efficace cooperazione a livello locale;

55. invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali (sindacati e datori di lavoro) e la società civile, compresi gli organismi per l'uguaglianza di genere, nella realizzazione della parità di genere, allo scopo di promuovere la parità di trattamento; sottolinea che il dialogo sociale deve includere il monitoraggio e la promozione delle pratiche in materia di parità di genere sul posto di lavoro, comprese modalità di lavoro flessibili volte ad agevolare la conciliazione tra vita professionale e vita privata; sottolinea l'importanza dei contratti collettivi nella lotta alla discriminazione e nella promozione della parità di genere sul lavoro, nonché di altri strumenti quali i codici di condotta, la ricerca o gli scambi di esperienze e buone pratiche nel campo della parità di genere;

o

o o

56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0236

Barriere non tariffarie nel mercato unico**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico (2015/2346(INI))**

(2018/C 076/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolata «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolato «A Single Market Strategy for Europe — Analysis and Evidence» (Una strategia per il mercato unico per l'Europa — Analisi e prove) (SWD(2015)0202),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolato «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Relazione sull'integrazione del mercato unico e la competitività nell'UE e nei suoi Stati membri) (SWD(2015)0203),
 - visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo del settembre 2014 intitolato «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Il costo della non Europa nel mercato unico),
 - vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sul mercato interno dei servizi: situazione attuale e prossime tappe ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate ⁽²⁾,
 - vista l'edizione di ottobre 2015 del quadro di valutazione del mercato unico online,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0160/2016),
- A. considerando che il mercato unico europeo apporta un contributo significativo alle economie europee;
- B. considerando che, in base alle stime, il completamento del mercato unico per la libera circolazione di beni, servizi, appalti pubblici, economia digitale e corpus legislativo in materia di consumatori comporterebbe vantaggi economici compresi tra 651 miliardi e 1 100 miliardi di EUR all'anno, il che equivale a una percentuale compresa tra il 5 e l'8,63 % del PIL dell'UE;
- C. considerando che, a oltre 20 anni di distanza dall'avvio del mercato unico, ostacoli non tariffari ingiustificati continuano a creare difficoltà agli scambi e alla libera circolazione di beni e servizi tra gli Stati membri; che tali ostacoli non tariffari possono essere dettati da ragioni protezionistiche e possono essere accompagnati da sfide burocratiche spesso sproporzionate rispetto all'obiettivo che intendono raggiungere;
- D. considerando che, in base alle stime, il mercato unico dei servizi rappresenta circa il 70 % dell'economia europea, sebbene sia responsabile soltanto del 20 % degli scambi all'interno dell'UE;
- E. considerando che il 25 % delle professioni regolamentate è regolamentato solo in uno Stato membro;
- F. considerando, secondo le stime, i potenziali guadagni derivanti da un mercato unico digitale funzionante sarebbero pari a circa 415 miliardi di EUR all'anno, mentre la crescita del PIL sarebbe pari a circa lo 0,4 % entro il 2020, e che esistono numerose lacune nella legislazione dell'UE che ne impediscono il corretto funzionamento;

⁽¹⁾ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 84.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0580.

Mercoledì 26 maggio 2016

- G. considerando che solo il 2 % delle nuove PMI, microimprese e start-up ha intrapreso un'espansione oltre confine mediante gli investimenti diretti esteri;
- H. considerando che per i consumatori le lacune nel mercato unico, compresa un'attuazione del diritto dell'Unione incompleta o in contrasto con gli obiettivi del mercato unico, comportano in molti casi una scelta non ottimale di prodotti e beni e servizi più costosi;
- I. considerando che per le imprese i costi si manifestano con catene di approvvigionamento più costose, che a loro volta vedono aumentare il costo dei loro prodotti, o con un accesso più limitato ai servizi per le imprese, il che danneggia la loro competitività; che l'innovazione è incoraggiata da un mercato competitivo;
- J. considerando che la complessità del vigente regime IVA può essere altresì considerata un ostacolo non tariffario;
- K. considerando che gli accordi fiscali anticoncorrenziali tra gli Stati membri e le grandi società multinazionali possono essere considerati ostacoli non tariffari ingiustificati;
- L. considerando che le aziende e i singoli individui incontrano notevoli difficoltà nelle attività transfrontaliere all'interno del mercato unico a causa dell'indisponibilità e della scarsa qualità delle informazioni, dei servizi di assistenza e delle procedure online, con conseguenti oneri amministrativi elevati e costi di conformità considerevoli;
- M. considerando che il monitoraggio degli ostacoli e dei costi avviene in modo frammentato e non sistematico e senza che vi sia una quantificazione e un'individuazione chiara degli stessi, per cui risulta difficile attribuire priorità alle azioni politiche;

I. *Contesto e obiettivi strategici*

- 1. è consapevole del fatto che, nonostante l'eliminazione degli ostacoli tariffari il 1° luglio 1968, la libera circolazione di beni e servizi ha continuato a essere frenata da ostacoli non tariffari, come le norme tecniche nazionali ingiustificate e i requisiti normativi e non normativi ingiustificati applicati ai prodotti, ai prestatori di servizi e ai termini di fornitura dei servizi, o la burocrazia; sottolinea che, per rafforzare il mercato unico, sono necessari interventi urgenti a livello dell'Unione e degli Stati membri onde cercare una soluzione agli ostacoli non tariffari;
- 2. riconosce che un ostacolo non tariffario è un intervento normativo sproporzionato o discriminatorio che dà origine a un onere o un costo che deve essere sostenuto da un'impresa che intende entrare in un mercato e che non è invece sostenuto dalle imprese già presenti nel mercato, oppure è un costo a carico delle imprese non nazionali che non è sostenuto dalle imprese nazionali, fatti salvi il diritto di regolamentazione degli Stati membri e il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica, come la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori o dei lavoratori;
- 3. riconosce che la governance a più livelli può generare differenze a livello nazionale; è convinto che l'esigenza di avere misure che siano proporzionate e perseguano obiettivi legittimi di politica pubblica dovrebbe essere correttamente compresa a tutti i livelli del processo decisionale normativo; ritiene che la coerenza e l'uniformità della prassi politica e normativa possano contribuire in modo significativo a ridurre gli ostacoli non tariffari;
- 4. è del parere che, laddove tali ostacoli non tariffari possano essere giustificati come proporzionati, le informazioni sui diversi requisiti regolamentari nazionali dovrebbero essere facilmente accessibili e le relative informazioni sulla notifica e il completamento delle procedure dovrebbero essere il più possibile fruibili per gli utenti; ritiene che l'applicazione dell'attuale sistema, costruito intorno a un insieme eterogeneo di punti di contatto, come i punti di contatto per i prodotti e gli sportelli unici, sia eccessivamente complessa e non sia avvenuta in modo uniforme in tutti gli Stati membri; ricorda l'importanza di consolidare e ottimizzare gli attuali strumenti del mercato unico per le PMI al fine di semplificare la loro espansione transfrontaliera; esorta la Commissione e gli Stati membri a porre maggiore enfasi sulla semplificazione e sul miglioramento di tali sistemi, in particolare sulla necessità di apportare miglioramenti rapidi agli sportelli unici, e invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito ai progressi compiuti e alle prossime misure entro la fine del 2016; evidenzia che, con una maggiore apertura e accessibilità per quanto concerne i requisiti regolamentari, lo Stato membro in questione può attirare un maggior numero di investimenti esteri;

Mercoledì 26 maggio 2016

5. accoglie con favore l'iniziativa dello sportello digitale unico, annunciata nella comunicazione della Commissione sul mercato unico digitale, che rappresenta un positivo passo in avanti; esorta la Commissione a creare, per le aziende e per i consumatori, un unico punto d'accesso a tutte le informazioni e a tutti i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi legati al mercato unico, nonché alle procedure nazionali e dell'UE necessarie per effettuare operazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione;
6. ritiene che per eliminare gli ostacoli non tariffari sia necessaria una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento di SOLVIT, soprattutto nelle aree geografiche o nei settori economici in cui le aziende non ricorrono spesso a tale strumento e dove non tutti i casi presentati sono esaminati dall'autorità competente;
7. sottolinea che per molte imprese, in particolare le PMI, che sono alla ricerca di opportunità commerciali in un altro Stato membro, tale espansione sarà comunque, dal loro punto di vista, una forma di «commercio internazionale»; evidenzia che le PMI, le start-up e le aziende innovative, in particolare quelle dell'economia collaborativa, dovrebbe avere la possibilità di crescere tramite gli scambi transfrontalieri;
8. ritiene che uno dei compiti dell'Unione e di ogni singolo Stato membro dovrebbe essere l'abolizione definitiva degli ostacoli non tariffari, laddove essi non possano essere giustificati o non siano in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il quale afferma che l'Europa si basa su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva;
9. ribadisce che la strategia per il mercato unico digitale e la strategia per il mercato unico in Europa comprendono iniziative che dovrebbero essere attuate in modo rapido e ambizioso, al fine di ridurre gli ostacoli non tariffari al mercato unico; sottolinea l'importanza che tali iniziative si basino sui principi di una migliore regolamentazione e sugli strumenti più efficienti, quali l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco;

II. Ostacoli non tariffari trasversali

10. è del parere che le differenze nei tempi di recepimento e nella corretta attuazione a livello nazionale delle direttive esistenti creino incertezza giuridica per le imprese e condizioni di concorrenza differenti nel mercato interno;
11. ritiene che, laddove la Commissione abbia abrogato normative superflue dell'UE, gli Stati membri dovrebbero intervenire rapidamente per abrogare le corrispondenti disposizioni nazionali;
12. ritiene che la prolungata mancanza di conformità con il diritto dell'Unione da parte degli Stati membri vada a scapito del mercato unico e dei consumatori dell'UE; è altresì del parere che la lentezza del processo di recepimento faccia sì che alcuni Stati membri traggano vantaggio dall'indebita proroga del termine di conformità; chiede una maggiore promozione della cultura della conformità, di concerto con la Commissione e gli Stati membri, come previsto nella strategia per il mercato unico; sottolinea la necessità di affrontare tempestivamente la questione della non conformità da parte degli Stati membri;
13. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul cosiddetto «gold-plating», ossia la tendenza di alcuni governi nazionali ad aggiungere, in fase di attuazione del diritto dell'UE, norme ulteriori alle direttive recepite;
14. richiama l'attenzione sul fatto che l'intensità e il numero dei controlli recentemente imposti ai prestatori di servizi stranieri sono in aumento; invita gli Stati membri ad assicurarsi che tali controlli siano proporzionati, giustificati e non discriminatori;
15. evidenzia che l'applicazione incoerente da parte degli Stati membri di norme esistenti correttamente recepite provoca gli stessi danni del recepimento tardivo; ritiene che la conformità e l'applicazione diventano più complesse quando a definizioni utilizzate comunemente, quali «tracciabilità» e «immissione sul mercato», sono attribuiti significati diversi in differenti testi legislativi;
16. è convinto che un'applicazione diseguale delle stesse norme nei vari Stati membri possa creare nuovi ostacoli non tariffari ingiustificati; invita la Commissione a compiere ogni sforzo per ridurre al minimo le divergenze in una fase quanto più precoce possibile;

Mercoledì 26 maggio 2016

17. ritiene che la Commissione dovrebbe fare maggiormente ricorso a orientamenti in materia di attuazione delle direttive, in quanto possono rappresentare un utile strumento per garantire un maggiore grado di uniformità nell'attuazione;

18. constata il persistere di differenze a livello nazionale nella regolamentazione dei mercati dei prodotti, contro le quali le imprese che operano a livello transfrontaliero si trovano ancora a dover lottare in termini sia di livello di restrizioni sia di differenze tra gli Stati membri; ritiene che ciò costringa inutilmente le imprese ad adattare i loro prodotti e servizi affinché rispettino molteplici norme o test ripetuti, limitando così il commercio all'interno dell'UE, riducendo la crescita e ostacolando la creazione di posti di lavoro;

19. è del parere che, poiché le economie di scala si riducono a causa dell'esigenza di gestire diverse linee di prodotti, l'onere ricada in molti modi, siano essi giuridici, finanziari o di altra natura, in maniera sproporzionata sulle PMI e sulle microimprese;

20. richiama l'attenzione sui bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri esistenti, visto che meno del 20 % di tutti gli appalti pubblici dell'Unione è pubblicizzato su piattaforme paneuropee e solo il 3,5 % dei contratti è aggiudicato a imprese di altri Stati membri; sottolinea le difficoltà riscontrate, soprattutto dalle PMI, nella partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici transfrontalieri; evidenzia in questo contesto l'importanza delle nuove direttive dell'UE sugli appalti pubblici e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che gli Stati membri dovevano recepire entro aprile 2016; invita gli Stati membri ad attuare pienamente tale normativa, comprese procedure di appalto pubblico completamente elettroniche;

21. evidenzia che il costo della conformità agli obblighi in materia di IVA rappresenta uno dei maggiori ostacoli non tariffari; chiede la presentazione di proposte concrete per una semplificazione dell'IVA;

22. riconosce che i diversi regimi IVA nell'Unione potrebbero essere percepiti come un ostacolo non tariffario; sottolinea che il mini sportello unico IVA (VAT MOSS) è uno strumento utile per favorire il superamento di tale ostacolo e sostenere in particolare le PMI nelle loro attività transfrontaliere; riconosce che permangono ancora talune problematiche minori riguardo al VAT MOSS; invita la Commissione ad agevolare ulteriormente il pagamento degli obblighi in materia di IVA da parte delle imprese di tutta l'UE;

23. è del parere che molte prassi amministrative nazionali facciano sorgere anch'esse ostacoli non tariffari ingiustificati, compresi gli obblighi per la formalizzazione dei documenti da parte di organismi o uffici nazionali; esorta gli Stati membri ad adottare soluzioni di e-governance, anche prediligendo l'interoperabilità e le firme digitali, onde modernizzare le loro pubbliche amministrazioni, seguendo gli esempi, tra l'altro, di Estonia e Danimarca, attraverso l'offerta a cittadini e imprese di servizi digitali più numerosi e accessibili, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni, senza incidere negativamente sulla protezione dei dati personali; è convinto che l'e-governance sia uno strumento importante per le imprese, ma che ciò non dovrebbe escludere modalità alternative di accesso alle informazioni o penalizzare i cittadini che non sono in grado di accedere ai servizi digitali;

24. invita la Commissione ad adottare un approccio incisivo per quanto concerne l'applicazione pratica, garantendo che le regole del mercato unico siano adeguatamente applicate e attuate dagli Stati membri; ritiene, a tale riguardo, che sia opportuno coordinare meglio il processo di attuazione delle direttive recepite, ad esempio per mezzo di seminari sul recepimento organizzati dalla Commissione e scambi di migliori pratiche, al fine di ridurre al minimo le differenze tra gli Stati membri in una fase precoce;

III. Ostacoli non tariffari settoriali

Mercato unico dei beni

25. sottolinea l'importanza del principio del riconoscimento reciproco per garantire l'accesso al mercato unico a beni che non sono armonizzati a livello dell'Unione e nei casi in cui negli Stati membri vigono norme nazionali sui prodotti molto spesso diverse ma con il medesimo obiettivo di fondo;

Mercoledì 26 maggio 2016

26. mette in evidenza che molte imprese non sono a conoscenza del riconoscimento reciproco e ritengono di dover rispettare gli obblighi nazionali dello Stato membro di destinazione quando operano nel mercato unico;

27. invita la Commissione ad agire per migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco; attende, in tale contesto, i piani della Commissione per una maggiore sensibilizzazione e per la revisione del regolamento sul riconoscimento reciproco; ritiene che l'armonizzazione rappresenti anch'essa uno strumento efficace per garantire a beni e servizi parità di accesso al mercato unico;

Mercato unico dei servizi

28. richiama l'attenzione sui problemi per i prestatori di servizi, in particolare nei settori dei servizi alle imprese, dei trasporti e dell'edilizia, derivanti da molteplici e diversi obblighi ingiustificati o sproporzionati in materia di autorizzazione, registrazione, notifica preventiva o stabilimento *de facto*; sottolinea che ciò potrebbe provocare la discriminazione dei prestatori di servizi stranieri, il che sarebbe contrario al principio della libera circolazione dei servizi; chiede, in tale contesto, che siano sviluppati maggiormente l'amministrazione elettronica e i sistemi di registrazione elettronica, al fine di semplificare il processo per i prestatori di servizi;

29. sottolinea che a ostacolare il mercato unico sono soprattutto la mancata attuazione della direttiva sui servizi e le divergenze nella sua applicazione;

30. sottolinea la necessità di un quadro normativo chiaro e uniforme che consenta lo sviluppo dei servizi in un mercato che tuteli i lavoratori e i consumatori e garantisca che gli operatori esistenti e quelli nuovi del mercato unico dell'UE non incontrino ostacoli normativi privi di senso, a prescindere dal tipo di attività che essi svolgono;

31. richiama, inoltre, l'attenzione sulle restrizioni ingiustificate e sproporzionate presenti in alcuni Stati membri riguardo alla forma giuridica dei prestatori di servizi e al loro assetto proprietario o di gestione, oltre che sulle restrizioni relative all'esercizio congiunto della professione; sottolinea che alcune di queste restrizioni possono rappresentare ostacoli sproporzionati o ingiustificati alla prestazione transfrontaliera di servizi; evidenzia la necessità di garantire una valutazione uniforme della proporzionalità delle restrizioni e degli obblighi normativi applicabili ai servizi;

32. sottolinea che l'obbligo di notifica contenuto nella direttiva sui servizi avrebbe potuto ridurre o eliminare efficacemente gli ostacoli non tariffari ingiustificati, ma è stato trascurato dagli Stati membri e dalla Commissione; accoglie pertanto con favore la rinnovata attenzione nei confronti della procedura di notifica della strategia per il mercato unico, dato che attraverso il coinvolgimento precoce è possibile rivedere le misure nazionali per risolvere i problemi prima che si manifestino; ritiene altresì opportuno che gli Stati membri siano tenuti a fornire motivazioni più dettagliate in fase di introduzione di nuove misure normative; pone l'accento sull'esperienza positiva maturata in relazione alla procedura di notifica per i prodotti e raccomanda di seguirne l'esempio per migliorare la procedura per i servizi;

33. rileva che i servizi pubblici godono di una speciale protezione rispetto alle norme del mercato interno in virtù dei compiti d'interesse generale da essi assolti, e che quindi le norme fissate dalle autorità pubbliche per il loro corretto funzionamento non costituiscono ostacoli non tariffari; sottolinea, a tale proposito, che i servizi sociali e i servizi sanitari non sono soggetti alla direttiva sui servizi;

34. sottolinea che i prestatori di servizi edili devono spesso far fronte a taluni obblighi inerenti alla loro organizzazione nel proprio paese di stabilimento, anche per quanto riguarda i regimi di certificazione organizzativa, che rendono eccessivamente complesso offrire i loro servizi oltre frontiera, scoraggiando dunque la libera circolazione dei servizi e dei professionisti del settore;

35. invita la Commissione ad affrontare tali ostacoli, anche attraverso un migliore riconoscimento reciproco e, se opportuno, azioni legislative, laddove ciò risulti utile; sottolinea che le azioni future, quali il proposto passaporto per i servizi, non dovrebbero comportare ulteriori oneri amministrativi, bensì far fronte agli ostacoli non tariffari;

36. invita la Commissione ad affrontare la questione degli oneri connessi alla frammentazione del settore bancario in Europa, che rende difficile per i non residenti, soprattutto le PMI, l'apertura di un conto bancario in un altro Stato membro;

Mercoledì 26 maggio 2016

37. osserva che talune normative degli Stati membri sull'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate possono essere sproporzionate e creare dunque ostacoli normativi non necessari che impediscono l'accesso ad alcune professioni regolamentate nonché la mobilità dei prestatori di servizi operanti in tali settori; riconosce, tuttavia, l'importanza di assicurare una concorrenza leale e una formazione di qualità, nonché di sostenere sistemi di qualificazione efficaci;

38. conviene con la Commissione nel ritenere che i sistemi di istruzione duale debbano essere raccomandati quali esempi di prassi di eccellenza nell'Unione europea;

39. si compiace dell'esercizio di valutazione reciproca svoltosi negli ultimi due anni; ritiene che processi di revisione inter pares ben definiti, che incoraggiano un dibattito aperto tra Stati membri possano essere efficaci nel promuovere il cambiamento; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a diffondere tale pratica, in particolare in altri ambiti di regolamentazione del mercato unico;

40. invita la Commissione a occuparsi, nel contesto del semestre europeo, delle priorità di riforma degli Stati membri nel settore dei servizi professionali, nonché delle raccomandazioni specifiche per paese sulla deregolamentazione di talune professioni negli Stati membri;

Mercato unico del settore del commercio al dettaglio

41. ricorda la valutazione inter pares sullo stabilimento di punti vendita al dettaglio condotta dalla Commissione nel 2014-2015, che ha dimostrato che i dettaglianti si trovano spesso a far fronte a condizioni e procedure sproporzionate e inappropriate in materia di stabilimento ed esercizio dell'attività nel mercato unico;

42. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare il processo di sfruttamento del potenziale per il completamento del mercato unico digitale e l'attuazione dell'agenda digitale dell'Unione europea;

43. osserva che alcuni Stati membri stanno introducendo norme che discriminano l'attività economica nei settori del commercio al dettaglio e all'ingrosso in base alla superficie dell'esercizio, alle dimensioni dell'impresa o all'origine del capitale, il che è in contrasto con l'idea del mercato unico e con i principi della libera concorrenza e limita lo sviluppo del mercato del lavoro;

44. osserva che le normative che impongono restrizioni sull'esercizio delle attività al dettaglio e all'ingrosso e risultano sproporzionate e contrarie all'ordinamento dell'UE possono creare ostacoli significativi all'ingresso, portando all'apertura di un numero inferiore di punti vendita, ostacolando la concorrenza e provocando un aumento dei prezzi per i consumatori; sottolinea, a tale proposito, che talune misure, compresi oneri e spese di ispezione, possono fungere da ostacoli non tariffari se non sono giustificati da obiettivi di politica pubblica; ritiene che tutte le restrizioni operative imposte alle attività al dettaglio o all'ingrosso non dovrebbero limitare indebitamente o in modo sproporzionato tali attività né condurre, di fatto, a una discriminazione tra operatori di mercato;

45. invita la Commissione a definire le migliori pratiche per lo stabilimento nel settore del commercio al dettaglio onde garantire la libera circolazione di prodotti e servizi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

46. invita la Commissione ad analizzare le restrizioni operative al commercio all'ingrosso e al dettaglio nel mercato unico, avanzando proposte di riforma laddove necessario, e a riferire in merito a tale analisi nella primavera del 2017;

47. sottolinea che una consegna pacchi accessibile, conveniente, efficiente e di alta qualità è un presupposto essenziale per un commercio elettronico transfrontaliero fiorente, in particolare a vantaggio delle PMI e dei consumatori;

IV. Conclusioni

48. invita la Commissione a presentare nel 2016 un quadro completo degli ostacoli non tariffari nel mercato unico e un'analisi dei mezzi per affrontarli, operando una chiara distinzione tra un ostacolo non tariffario e regolamentazioni tese ad attuare un obiettivo legittimo di politica pubblica di uno Stato membro in maniera proporzionata e includendo in tale quadro una proposta ambiziosa volta a eliminare quanto prima siffatti ostacoli non tariffari, al fine di sfruttare il potenziale ancora inespresso del mercato unico;

Mercoledì 26 maggio 2016

49. invita la Commissione ad avviare tempestivamente una riflessione sulla politica e l'azione legislativa dell'Unione nei settori emergenti, coinvolgendo ampiamente i portatori d'interesse, in particolare le PMI e le organizzazioni della società civile;

50. invita la Commissione a garantire innanzitutto che gli Stati membri rispettino le norme esistenti relative al mercato unico, anziché emanare nuovi atti normativi aggiuntivi su materie già disciplinate dalla regolamentazione vigente;

51. invita la Commissione ad approfondire il proprio lavoro sull'applicazione e sui principi su cui si basa il mercato unico; ritiene che l'intervento precoce nell'ambito delle misure nazionali o delle procedure di attuazione che costituiscono ostacoli non tariffari ingiustificati possa essere efficace e permetta di conseguire risultati più rapidi rispetto alle procedure di infrazione; sottolinea tuttavia che, in casi gravi o persistenti di mancata o scorretta applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione deve avvalersi di tutte le misure disponibili, anche prediligendo le procedure di infrazione, per garantire la piena attuazione della legislazione dell'UE sul mercato interno;

52. deplora che il Parlamento abbia ancora un accesso limitato a informazioni rilevanti relative alle procedure di pre-infrazione e infrazione e chiede una maggiore trasparenza in tal senso, con il dovuto rispetto delle norme di riservatezza;

53. invita gli Stati membri a considerare il mercato unico come un'iniziativa congiunta, che richiede una gestione coordinata e collettiva e rappresenta un presupposto per rendere competitiva l'economia dell'Unione; ritiene che siano i consumatori a subire le conseguenze ultime degli ostacoli non tariffari ingiustificati, dato che non possono rivolgersi a nuovi operatori sul mercato nazionale, devono sostenere costi più elevati, beneficiano di una qualità inferiore e hanno limitate possibilità di scelta; è del parere che gli Stati membri dovrebbero dedicare più tempo ad affrontare le problematiche orizzontali relative al mercato unico e a identificare gli ambiti che necessitano di un intervento prioritario da parte di uno o più Stati membri, al fine di mantenere e far progredire il mercato unico;

o

o o

54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0237

Strategia per il mercato unico

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (2015/2354(INI))
(2018/C 076/18)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolata «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolato «A Single Market Strategy for Europe — Analysis and Evidence» (Una strategia per il mercato unico per l'Europa — Analisi e prove) (SWD(2015) 0202),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolato «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Relazione sull'integrazione del mercato unico e la competitività nell'UE e nei suoi Stati membri) (SWD(2015)0203),
- vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata «L'Atto per il mercato unico -Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia — Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206),
- vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 intitolata «L'Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» (COM(2012)0573),
- vista la relazione del 9 maggio 2010 di Mario Monti al Presidente della Commissione europea intitolata «Una nuova strategia per il mercato unico- al servizio dell'economia e della società europea»,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0069.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0580.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0009.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0012.

Mercoledì 26 maggio 2016

- visto lo studio del settembre 2014 intitolato «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Il costo della non Europa nel mercato unico), richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - visto lo studio del settembre 2015 intitolato «A strategy for completing the Single Market: “the trillion euro bonus”» (Una strategia per completare il mercato unico: il «bonus da mille miliardi di euro»), richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - visto lo studio del 20 novembre 2015 intitolato «Ex-post evaluation of Late Payment Directive» (Valutazione ex post della direttiva sui ritardi di pagamento), richiesto dalla Commissione,
 - visto lo studio del novembre 2014 dal titolo «The EU furniture market situation and a possible furniture products initiative» (Situazione del mercato del mobile nell'UE e possibile iniziativa a favore dei prodotti del settore del mobile), richiesto dalla Commissione,
 - vista l'edizione di ottobre 2015 del quadro di valutazione del mercato unico online,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0171/2016),
- A. considerando che il mercato unico è stato e continua a essere l'elemento portante dell'integrazione europea e il motore della crescita e dell'occupazione sostenibili, in quanto facilita gli scambi in tutta l'UE e assicura nel contempo un'economia sociale di mercato altamente competitiva sulla scorta dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE;
- B. considerando che l'approfondimento del mercato interno europeo rimane una sfida economica centrale, in particolare nel contesto dello sviluppo delle nuove tecnologie, dove un mercato con una massa critica è necessario per favorire l'emergere di soggetti innovativi e competitivi sulla scena mondiale;
- C. considerando che negli ultimi anni il mercato unico ha registrato numerosi sviluppi positivi, ma potrebbe conseguire maggiori risultati in quasi tutti i settori — che si tratti di stimolare un mercato guidato dal settore digitale, di incoraggiare l'avvio di nuove imprese, di integrare le catene di approvvigionamento globali, di migliorare la mobilità e i diritti sociali dei lavoratori, di gestire nuovi modelli d'impresa e di garantire l'agevolazione dei mercati, il riconoscimento reciproco, la normalizzazione e la concessione di licenze ai professionisti — se venissero eliminati gli ostacoli ingiustificati di natura fisica, giuridica e tecnica;
- D. considerando che, secondo le ricerche condotte dal Parlamento stesso, il completamento del mercato unico condurrebbe a un guadagno previsto di mille miliardi di euro (pari a un potenziale miglioramento in termini di efficienza di 615 miliardi di euro all'anno); che la frammentazione del mercato unico costituisce uno dei principali ostacoli a una maggiore crescita economica strutturale;
- E. considerando che è necessario un approccio strategico ai fini dell'ulteriore integrazione del mercato unico e che le sfide da affrontare richiedono una risposta di carattere sia politico sia tecnico, in particolare nel caso di barriere non tariffarie ingiustificate nell'ambito del mercato unico;
- F. considerando che l'UE dovrebbe costruire un vero mercato unico e gestirlo quale risorsa comune di tutti i cittadini, i lavoratori, gli operatori economici e gli Stati membri e che il mercato unico conseguirà appieno il suo potenziale soltanto se godrà del pieno sostegno di tutti gli Stati membri in cooperazione tra loro;
- G. considerando che le norme e le azioni a livello dell'Unione dovrebbero essere inserite all'interno di una visione strategica omogenea ed essere quindi coerenti tra loro e prive di contraddizioni; che gli Stati membri devono astenersi dall'adottare misure discriminatorie, quali normative commerciali e fiscali che interessano solo alcuni settori o modelli commerciali e falsano la concorrenza, rendendo difficile lo stabilimento di imprese in un determinato Stato membro, il che costituisce una chiara violazione dei principi del mercato interno;

Mercoledì 26 maggio 2016

- H. considerando che il mercato unico non deve essere visto separatamente rispetto ad altri settori strategici orizzontali, in particolare il mercato unico digitale, la sanità, la protezione sociale e dei consumatori, il diritto del lavoro e la mobilità dei cittadini, l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, l'energia, i trasporti e le politiche esterne;
- I. considerando che il completamento del mercato unico nel settore dei prodotti e dei servizi e l'eliminazione delle barriere sono una priorità assoluta che richiede un approccio rapido da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE;
- J. considerando che le barriere nel mercato unico portano a una scelta più limitata e a prodotti e servizi più costosi per i consumatori;
- K. considerando che le imprese dell'economia sociale a livello europeo godono di scarso riconoscimento e che la maggior parte di esse non è riconosciuta da un quadro giuridico a livello europeo, ma solo a livello nazionale in alcuni Stati membri, con diverse forme giuridiche; che l'assenza di un quadro giuridico dell'UE mina la capacità di tali imprese di operare a livello transfrontaliero nell'ambito del mercato interno;
- L. considerando che la contraffazione rappresenta una seria minaccia per la sanità e la sicurezza pubblica e che il valore complessivo del traffico di beni contraffatti è considerevolmente aumentato negli ultimi anni, aggravando l'effetto distruttivo della contraffazione sull'innovazione, sull'occupazione e sull'immagine del marchio delle imprese europee;
- M. considerando che la creazione di un mercato unico dei capitali contribuirebbe a una maggiore condivisione dei rischi a livello transfrontaliero e a mercati più liquidi;
- N. considerando che la relazione di sintesi della Commissione sulla consultazione sul blocco geografico (geoblocco) rivela un forte sostegno da parte dei consumatori in favore delle misure legislative contro il geoblocco;
- O. considerando che le conseguenze economiche della crisi finanziaria si fanno ancora sentire e che in diversi Stati membri il PIL rimane al di sotto dei livelli del 2008;
- P. considerando che il mercato unico è caratterizzato dal persistere di elevati tassi di disoccupazione; che a seguito della crisi finanziaria il numero dei disoccupati è aumentato di oltre sei milioni; che alla fine del 2015 vi erano più di 22 milioni di persone nell'Unione senza lavoro;

Obiettivi politici

1. sostiene gli obiettivi generali della strategia della Commissione sul mercato unico dei beni e dei servizi — «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» — e valuta positivamente i provvedimenti adottati nei principali settori con l'intento di sfruttare al massimo il potenziale del mercato unico a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese, in particolare le start-up, in modo da aumentare il numero di posti di lavoro sostenibili e far crescere le PMI; incoraggia la Commissione a mettere a punto politiche trasversali finalizzate alla realizzazione di un mercato unico maggiormente equo e competitivo, in conformità del titolo II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) concernente le disposizioni di applicazione generale;
2. osserva che la creazione di un mercato interno nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è un obiettivo fondamentale dell'Unione;
3. si compiace che la strategia punti a integrare gli sforzi compiuti in altri ambiti; ritiene che, migliorando le iniziative già avviate, la strategia abbia buone potenzialità per contribuire a garantire la prosperità economica, stimolare la creazione di posti di lavoro sostenibili e la crescita, migliorare il benessere degli europei grazie a misure concrete, rendere l'Unione europea attraente agli occhi degli investitori nonché sviluppare la competitività globale delle imprese europee; sottolinea tuttavia che, nell'attuazione di tale strategia, occorre evitare incoerenze e sovrapposizioni tra le diverse iniziative; evidenzia che le proposte dovrebbero basarsi su prove fondate ed essere conformi ai principi di una migliore regolamentazione;
4. sottolinea l'urgente necessità di rimuovere gli ostacoli ingiustificati al completamento del mercato unico, al fine di conseguire risultati tangibili e tempestivi a livello di competitività, crescita sostenibile, ricerca, innovazione, creazione di posti di lavoro, possibilità di scelta per i consumatori e nuovi modelli d'impresa; ritiene che, per conseguire questi obiettivi, dovremmo ambire a una maggiore armonizzazione della legislazione, ove necessario e opportuno, preservando nel contempo il livello più alto possibile di protezione dei consumatori, nonché adottare provvedimenti adeguati per contrastare gli ostacoli ingiustificati instaurati dagli Stati membri;

Mercoledì 26 maggio 2016

5. è del parere che la revisione intermedia della strategia UE 2020 debba stabilire obiettivi ambiziosi per realizzare entro il 2020 un'economia sociale di mercato altamente competitiva e una crescita sostenibile; sottolinea che il mercato unico dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel conseguire predetto obiettivo;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a essere innovativi nell'attuazione della normativa sul mercato unico; sottolinea il grande potenziale dei settori ad alta intensità di manodopera, come la vendita al dettaglio e il settore ricettivo, ai fini della creazione di posti di lavoro, dell'integrazione e della lotta alla disoccupazione giovanile;
7. ritiene che la relazione Monti del 2010 dal titolo «Una nuova strategia per il mercato unico» debba essere attuata integralmente e tenuta pienamente in considerazione nell'ambito dei lavori sulla strategia per il mercato unico;
8. sottolinea che la strategia per il mercato unico non deve trascurare il potenziale del settore industriale per quanto riguarda la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro di qualità in Europa;
9. ritiene che la domanda interna — in particolare il rafforzamento del potere d'acquisto, l'adozione di misure innovative e gli investimenti nell'economia verde — sia essenziale per cogliere tutte le potenzialità del mercato unico e promuovere una crescita sostenibile;

Un mercato unico moderno e più innovativo

10. si compiace che la strategia sia incentrata su aspetti volti ad aiutare le imprese, in particolare le PMI, le microimprese e le start-up, a espandere le proprie attività, a crescere e a rimanere sul mercato unico, agevolandole così nell'innovazione e nella creazione di posti di lavoro; evidenzia che tutte le iniziative a favore delle PMI e delle start-up esigono l'adozione di provvedimenti immediati e andrebbero considerate prioritarie, ma ricorda che tali iniziative non dovrebbero fornire alle imprese disoneste la possibilità di eludere le regole esistenti, abbassare il livello delle norme in materia di tutela dei lavoratori e dei consumatori o aumentare il rischio di frodi societarie, attività criminali e ricorso a società di comodo;
11. ritiene che la strategia possa offrire nuove opportunità alle PMI, le quali costituiscono la spina dorsale delle economie europee, alle micro imprese e alle start-up innovative; ritiene che lo sviluppo del giusto contesto imprenditoriale, migliorando i quadri di capitale di rischio privato per le PMI, agevolando l'accesso ai finanziamenti, elaborando una solida legislazione nonché applicando pienamente il principio «Pensare anzitutto in piccolo» in tutto il mercato unico, sia fondamentale e possa sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro;
12. ritiene che la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di adeguamento alla normativa gravanti sulle imprese, in particolare sulle PMI, e l'abrogazione delle norme superflue, pur garantendo elevati livelli di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente, rappresentino un fattore chiave per conseguire gli obiettivi della strategia;
13. ritiene che sia necessario prendere in esame una serie di eventuali criteri e indicatori obiettivi onde elaborare una definizione di start-up, PMI e imprese dell'economia sociale «innovative», che possa fungere da punto di riferimento per adottare le misure corrispondenti; invita la Commissione a proporre siffatti criteri e indicatori;
14. sottolinea la necessità di promuovere le imprese dell'economia sociale nell'ambito delle politiche del mercato interno, tenendo presente che esistono circa due milioni di imprese di questo tipo nell'Unione, che rappresentano circa il 10-12 % di tutte le imprese europee; sottolinea inoltre che l'economia sociale è in rapida crescita, fornisce prodotti e servizi di qualità e crea posti di lavoro di elevata qualità;
15. invita la Commissione a chiedere alla piattaforma REFIT di affrontare la questione degli ostacoli all'innovazione e di presentare proposte, oltre alla proposta per la creazione di un consiglio europeo per l'innovazione, su come ridurli o rimuoverli; sottolinea che tale processo non deve portare a un abbassamento del livello delle norme in materia di lavoro, protezione dei consumatori e ambiente; ritiene che, per garantire una migliore regolamentazione, la legislazione vigente dovrebbe essere riveduta e, se del caso, semplificata al fine di renderla più idonea allo scopo previsto, mentre tutta la nuova legislazione dovrebbe essere adeguata alle esigenze future e digitale per definizione, nonché seguire il principio «Pensare anzitutto in piccolo»;

Mercoledì 26 maggio 2016

16. constata che una buona regolamentazione può arrecare beneficio alle imprese e ai lavoratori nonché contribuire a promuovere la crescita economica e la creazione di occupazione di qualità nel mercato unico; prende atto dell'agenda «Legiferare meglio» della Commissione, che prevede un maggiore coinvolgimento delle parti interessate, attraverso ad esempio la Piattaforma REFIT, e valutazioni d'impatto più incisive; sottolinea la necessità di valutare non solo gli effetti a breve termine ma anche l'efficacia a lungo termine della legislazione, così come le conseguenze del mancato intervento legislativo; ritiene che una legislazione di qualità, più efficace e semplice permetterà di ridurre gli oneri amministrativi e stimolare la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro pur garantendo elevati livelli di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente;

17. ritiene che l'ulteriore sviluppo del mercato unico presupponga l'eliminazione degli ostacoli al commercio tra Stati membri; appoggia la dichiarazione europea sulla competitività del febbraio 2016, in particolare l'impegno ad adoperarsi per la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri, a fare di più per diminuire l'onere complessivo della regolamentazione UE gravante in particolare sulle PMI e sulle microimprese, e a stabilire, ove possibile, obiettivi di riduzione degli oneri in settori specifici; raccomanda l'immediato avvio dell'attività di definizione di tali obiettivi di riduzione degli oneri;

18. ritiene che, al fine di raggiungere gli obiettivi del mercato unico e generare crescita e occupazione, l'UE debba rafforzare la competitività, sulla falsariga di quanto indicato nella dichiarazione del Consiglio europeo in materia di competitività;

19. si compiace che la Commissione sia determinata ad affrontare la mancanza di coordinamento fiscale all'interno dell'Unione, in particolare le difficoltà incontrate dalle PMI a causa della complessità delle diverse normative nazionali sull'IVA; offre il suo pieno sostegno alla Commissione per quanto concerne la riforma dell'IVA; sollecita la Commissione a valutare le modalità di modifica delle nuove norme sul luogo di prestazione ai fini dell'IVA sui servizi digitali, in modo da tener conto delle esigenze specifiche delle piccole e micro imprese; invita la Commissione a valutare la fattibilità di un coordinamento aggiuntivo e, in particolare, la possibilità di un approccio semplificato in materia di IVA (per i beni rientranti nella stessa categoria) nel settore del commercio elettronico;

20. sostiene gli sforzi della Commissione intesi a garantire equità fiscale nell'Unione e a contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e di elusione fiscale; invita la Commissione a concentrarsi sull'obiettivo di introdurre un obbligo di rendicontazione paese per paese per le società transnazionali;

21. richiama l'attenzione sulle difficoltà cui devono far fronte le imprese, e in particolare le PMI e le start-up, per ottenere finanziamenti; sottolinea che differenze a livello di fattori esterni, come ad esempio la facilità di accesso al credito, i regimi di imposizione fiscale e le normative che disciplinano il lavoro, fanno sì che le PMI si trovino svantaggiate rispetto ad altre imprese; invita la Commissione a mantenere il prezioso sostegno fornito a tali imprese grazie al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e a programmi quali Orizzonte 2020 e COSME o ai fondi SIE, nonché a cercare modalità per agevolare ulteriormente l'accesso a predetti o ad altri programmi e strumenti, soprattutto per le microimprese, ad esempio riducendo a sei mesi i termini per la presentazione delle domande, semplificando ulteriormente le relative procedure e accrescendo la visibilità dei finanziamenti europei; valuta positivamente l'intenzione della Commissione di utilizzare i fondi del programma COSME per finanziare campagne di informazione rivolte alle giovani PMI innovative; invita tutte le autorità regionali e locali responsabili del sostegno alle imprese, in particolare quelle che partecipano alla rete Enterprise Europe, a prendere parte a tali campagne; ritiene che la semplificazione sia un elemento chiave per garantire l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e delle start-up; invita la Commissione a garantire che il crowdfunding possa essere effettuato senza problemi a livello transfrontaliero;

22. invita la Commissione a valutare il rafforzamento della rete dei rappresentanti delle PMI per mezzo di una serie di azioni che, senza creare ulteriori oneri burocratici, mirino a diffondere la conoscenza e la visibilità di questo strumento tra le PMI e a potenziare gli scambi tra ciascun rappresentante nazionale delle PMI e i rappresentanti delle PMI corrispondenti, garantendo altresì che il Parlamento sia informato con cadenza annuale in merito alle attività della rete;

Mercoledì 26 maggio 2016

23. sottolinea che, nonostante il Parlamento europeo abbia approvato nel febbraio 2011 la direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ogni anno, migliaia di PMI e start-up falliscono in tutta Europa nell'attesa che le loro fatture siano pagate, anche da parte delle amministrazioni pubbliche nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per agevolare l'attuazione e il rispetto della direttiva sui ritardi di pagamento; invita altresì gli Stati membri a prendere in considerazione, in caso di attuazione insoddisfacente della direttiva, forme di compensazioni adeguate per le imprese che vantano crediti nei confronti di una pubblica amministrazione affinché esse non siano costrette a fallire per tale ragione;

24. valuta positivamente l'iniziativa legislativa sull'insolvenza delle imprese, ivi incluse le procedure di ristrutturazione precoce e l'offerta di «seconde opportunità», che provvederà a che gli Stati membri creino un contesto normativo che accetti l'evenienza di fallimenti occasionali e che sia in grado di incoraggiare l'innovazione, ma evidenzia che i costi e le conseguenze del fallimento di un'impresa non si ripercuotono solo sul proprietario e gli azionisti della società, bensì anche sui creditori, sui dipendenti e sui contribuenti; invita la Commissione a garantire che l'iniziativa in parola porterà a un allineamento delle procedure di insolvenza in tutta l'UE e a una riduzione della durata e dei costi di tali procedure;

25. deplora che la Commissione non abbia messo sufficientemente in evidenza il ruolo specifico della produzione manifatturiera tradizionale delle imprese di artigianato e delle PMI in quanto importante contributo alla competitività e alla stabilità economica in Europa; esorta la Commissione a sfruttare appieno le potenzialità della digitalizzazione e dell'innovazione nei settori manifatturieri, in particolare per i micro e i piccoli costruttori, per le start-up e per le regioni meno industrializzate, al fine di contribuire a ridurre le disparità regionali e rilanciare le economie locali; ritiene che debba essere proposta una politica rafforzata in materia di imprese di artigianato e PMI quale priorità fondamentale di tutte le istituzioni europee e degli Stati membri per gli anni a venire;

26. accoglie positivamente lo sportello digitale unico della Commissione, che dovrebbe basarsi sugli attuali sportelli unici istituiti a norma della direttiva sui servizi e collegare questi ultimi ad altre reti analoghe per il mercato unico; invita la Commissione a esaminare tutte le possibilità che consentano di avvalersi al meglio dello sportello digitale unico al fine di aiutare le nuove imprese europee a crescere in tutta Europa e acquisire una dimensione più internazionale, fornendo informazioni chiare e accurate in diverse lingue su tutte le procedure e formalità necessarie per svolgere attività nel loro paese o in un altro paese dell'UE; esorta la Commissione a creare, per le aziende e per i consumatori, un unico punto d'accesso a tutte le informazioni e a tutti i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi legati al mercato unico, nonché alle procedure nazionali e dell'UE necessarie per operare a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione; sollecita la Commissione a garantire la tempestiva attuazione dei predetti elementi;

27. osserva che le imprese, in particolare le PMI, non sono a conoscenza delle norme applicabili negli altri Stati membri oppure hanno difficoltà a reperire e comprendere le informazioni relative alle norme e procedure applicabili alla propria attività imprenditoriale; invita la Commissione a collegare tutti i vari portali, punti di accesso e siti web d'informazione in un unico portale che offrirà alle PMI e alle nuove imprese informazioni di facile consultazione affinché possano decidere con cognizione di causa e risparmiare tempo e denaro;

28. invita la Commissione a sviluppare gli sportelli unici trasformandoli da portale di regolamentazione in un sistema di veri e propri portali online per le imprese che promuova lo scambio periodico di informazioni tra i rappresentanti delle imprese e aiuti le imprese nazionali e i cittadini a competere in altri Stati membri dell'UE;

29. ricorda l'importanza di consolidare e razionalizzare gli attuali strumenti del mercato unico per le PMI, al fine di semplificare la loro espansione oltre confine; esorta la Commissione e gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulla razionalizzazione e sul miglioramento degli sportelli «prodotti» e degli sportelli unici;

30. ricorda l'urgente necessità di fornire ai consumatori un livello equivalente di tutela online e offline; sottolinea la necessità che tutti gli operatori economici che operano online e offline nel mercato unico prendano tutte le misure appropriate e ragionevoli per lottare contro la contraffazione, in modo da garantire la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti;

Mercoledì 26 maggio 2016

31. sottolinea che l'economia collaborativa è in rapida crescita e, seppure stia cambiando il modo di fornire servizi e beni e di usufruire degli stessi, essa può guidare l'innovazione e ha le potenzialità per apportare ulteriori benefici e opportunità per le imprese e i consumatori nel mercato unico; mette in evidenza i vantaggi e le sfide sul piano economico, sociale e ambientale dell'economia collaborativa; invita la Commissione a coordinare gli sforzi degli Stati membri nella ricerca di soluzioni legislative a breve o a lungo termine rispetto all'economia collaborativa; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare proposte per prevenire gli abusi in materia di occupazione e fiscalità nell'economia collaborativa;

32. accoglie con favore l'iniziativa annunciata dalla Commissione sull'economia collaborativa, nonché la sua intenzione di analizzare le imprese create in tale ambito e di chiarire, mediante orientamenti, l'interazione tra le attuali disposizioni della normativa UE relativa all'applicazione e al funzionamento dei modelli d'impresa dell'economia collaborativa; ritiene che un intervento normativo in questo campo debba essere caratterizzato da una flessibilità tale da permettere di adeguare e applicare rapidamente le norme in un settore in rapida evoluzione, che necessita di adeguamenti veloci ed efficaci; sottolinea che le attuali norme sulla protezione dei consumatori devono essere applicate e fatte rispettare anche nell'economia digitale; chiede alla Commissione di garantire le migliori condizioni possibili affinché l'economia collaborativa si sviluppi e acquisti dinamismo;

33. sottolinea che le nuove funzionalità di sicurezza offerte dall'economia collaborativa, quali la sicurezza dei pagamenti, la geolocalizzazione e l'assicurazione, rafforzano la posizione dei consumatori e chiede pertanto di valutare se le misure correttive ex-post possano essere più efficaci delle regolamentazioni ex-ante; invita la Commissione a promuovere ulteriormente la cooperazione tra i settori pubblico e privato per affrontare le barriere esistenti nell'economia collaborativa, in particolare il maggiore ricorso all'identità digitale per consolidare la fiducia dei consumatori nelle transazioni online, lo sviluppo di soluzioni digitali per il pagamento delle imposte, la messa a punto di sistemi assicurativi transfrontalieri e l'ammodernamento della legislazione sul lavoro;

34. ritiene che, nel contesto dell'economia collaborativa, si dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa, servizi innovativi e l'uso temporaneo di attività, basandosi però, ove possibile, su norme simili per servizi simili, al fine di tutelare l'elevata qualità dei servizi, indipendentemente dalle loro modalità di accesso e fornitura, e di garantire condizioni paritarie e la sicurezza dei consumatori, evitando nel contempo una frammentazione che ostacolerebbe lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa; è fermamente convinto che in relazione all'economia collaborativa si possa adottare soltanto un approccio incentrato sul mercato unico, in quanto la frammentazione dello stesso dovuta alle norme locali o nazionali impedisce alle imprese europee dell'economia collaborativa di espandersi a livello europeo;

35. richiama l'attenzione sull'importante ruolo delle norme tecniche dell'UE per l'innovazione e il progresso nel mercato unico; ritiene che occorra elaborare tempestivamente norme europee rigorose in materia di qualità, interoperabilità e sicurezza a sostegno della politica industriale dell'UE e promuoverle anche a livello internazionale; invita la Commissione a sostenere e a rafforzare le norme europee, come già previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012, e a rendere il quadro della normalizzazione più efficace e adeguato al suo scopo, anche avvalendosi delle opportunità offerte dai negoziati commerciali internazionali; sottolinea che le norme dovrebbero essere definite sulla base del mercato, in modo aperto, inclusivo e competitivo, affinché siano facilmente applicabili per le PMI, per evitare il rischio di catene del valore chiuse, evitando tuttavia ritardi nella loro pubblicazione;

36. sottolinea l'importante ruolo svolto dal sistema di normalizzazione nella libera circolazione dei prodotti e, in maniera crescente, dei servizi; osserva che l'applicazione volontaria delle norme ha contribuito tra lo 0,3 e l'1 % del PIL in Europa e ha effetti positivi sulla produttività del lavoro;

37. ricorda che la maggior parte delle norme è elaborata in risposta a una necessità individuata dall'industria, seguendo un approccio dal basso verso l'alto al fine di garantire la pertinenza delle norme per il mercato; sostiene l'impegno contenuto nella strategia sul mercato unico di garantire che l'Europa resti all'avanguardia nell'elaborazione di norme a livello mondiale; incoraggia una normalizzazione che sia compatibile con un approccio internazionale, tramite lo sviluppo di norme internazionali globali o il riconoscimento di norme internazionali equivalenti, se del caso; prende atto dell'intenzione di definire un quadro e priorità per le attività di normalizzazione nell'ambito di un'iniziativa congiunta in materia di normalizzazione; invita la Commissione a garantire che l'iniziativa congiunta si basi su un approccio dal basso

Mercoledì 26 maggio 2016

verso l'alto e sulle necessità individuate dall'industria e, di conseguenza, accordi la priorità e produca solo le norme che rispondono alle necessità individuate e che dimostrano di essere pertinenti per il mercato, e non porti all'elaborazione di norme inutili o requisiti incoerenti rispetto ad altre norme correlate in corso di definizione;

38. prende atto che la proposta di iniziativa congiunta sulla normalizzazione europea si baserà sulla revisione indipendente del sistema europeo di normalizzazione, e sostiene il suo obiettivo affinché la comunità europea di normalizzazione elabori azioni volte a migliorare il sistema nel suo insieme, comprese raccomandazioni concernenti l'inclusione e il sostegno alla competitività delle imprese europee;

39. invita la Commissione, nel quadro del suo impegno con gli organismi europei di normalizzazione, a sostenere tali organismi e le loro controparti nazionali nei loro sforzi volti a migliorare la partecipazione delle PMI al processo di definizione delle norme e alla loro adozione; incoraggia inoltre la Commissione a collaborare strettamente con gli organismi europei e nazionali di normalizzazione e con altri organismi per migliorare la trasparenza del processo di definizione delle norme, in applicazione degli impegni contenuti nel programma di lavoro per la normalizzazione europea per il 2016 e nel regolamento di riferimento;

40. ritiene che le iniziative congiunte dovrebbero concentrarsi sul costante miglioramento dei metodi di lavoro, in particolare istituendo procedure per la revisione della composizione dei comitati tecnici e misure volte a promuovere l'apertura e l'inclusività, che consentano a un'ampia gamma di parti interessate di contribuire alle discussioni in seno ai comitati tecnici;

41. ritiene che un meccanismo di ricorso più trasparente e accessibile creerebbe un clima di fiducia e migliorerebbe i processi di definizione delle norme; ritiene che, qualora la Commissione richieda una norma a seguito dell'adozione di un atto legislativo dell'Unione europea, la commissione competente del Parlamento potrebbe contribuire al controllo pubblico e al dibattito quale parte di tale processo, prima di formulare un'obiezione formale, se del caso; sottolinea che, nel determinare le richieste di normalizzazione da affidare agli organismi di normalizzazione, occorre tenere conto dei principi di proporzionalità e di un approccio basato sui rischi;

42. ritiene che una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle norme proposte sotto forma di progetto, prima dell'approvazione finale, possa accrescere la responsabilità e la trasparenza e garantire un processo più solido, in linea con le migliori pratiche della comunità europea di normalizzazione;

43. invita la Commissione a riferire al Parlamento entro la fine del 2016 in merito all'attuazione dell'iniziativa congiunta sulla normalizzazione europea e ai progressi realizzati in collaborazione con la comunità europea di normalizzazione in relazione alle raccomandazioni contenute nel programma di lavoro annuale dell'Unione per il 2016;

44. invita la Commissione a garantire, in quanto responsabile per la concorrenza nel mercato interno dell'UE, in collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza, condizioni di parità tra i concorrenti sul mercato;

45. valuta positivamente le recenti iniziative volte a migliorare l'efficienza e la trasparenza degli appalti pubblici mediante un uso migliore dei dati sugli appalti e un maggiore ricorso alla valutazione volontaria degli appalti nell'ambito di alcuni progetti infrastrutturali di grandi dimensioni; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione al fine di attuare tali iniziative;

46. auspica che la Commissione europea continui il percorso di riforma del sistema degli appalti pubblici avviato con le direttive del 2014, continuando nella direzione di una sempre maggiore qualificazione della domanda nel settore degli appalti, volta a premiare l'innovazione tecnologica e l'efficienza energetica;

47. rileva che il nuovo regime degli appalti pubblici adottato nel 2014 è meno farraginoso e contiene disposizioni più flessibili volte a rispondere in maniera più adeguata ad altre politiche del settore pubblico, nonché a peculiarità nazionali o imprenditoriali locali; sottolinea che si registrano tuttora notevoli inefficienze negli appalti pubblici dei diversi Stati membri che limitano l'espansione transfrontaliera e la crescita sui mercati nazionali;

Mercoledì 26 maggio 2016

48. accoglie con favore, in linea di principio, le iniziative annunciate dalla Commissione per incrementare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità negli appalti pubblici; sottolinea tuttavia che l'attuazione e l'applicazione delle nuove direttive dell'UE dovrebbero avere la precedenza rispetto all'introduzione di nuovi strumenti quali il registro dei contratti; evidenzia, a tale proposito, che eventuali strumenti di analisi dei dati non devono introdurre nuovi o ulteriori obblighi di segnalazione; rammenta che, per i grandi progetti infrastrutturali, il meccanismo di valutazione ex ante dovrebbe essere puramente volontario;

49. sottolinea che occorre un sistema di appalti pubblici interamente elettronico; mette in luce la necessità di un'attuazione rapida e completa della direttiva sugli appalti pubblici nel suo complesso; mette in rilievo l'importanza di un maggiore ricorso agli appalti elettronici per aprire i mercati alle PMI;

50. sottolinea l'importanza del brevetto unitario; sostiene l'intenzione della Commissione di eliminare le incertezze sulle modalità della coesistenza tra il brevetto unitario e i brevetti nazionali e i certificati protettivi complementari (SPC), nonché sull'eventuale creazione di un SPC unitario, tenendo conto nel contempo della salute pubblica e degli interessi dei pazienti;

51. esorta la Commissione a introdurre e attuare entro il 2019 un esonero dal SPC per promuovere la competitività dell'industria europea dei medicinali generici e biosimilari in un contesto globale, nonché a mantenere e creare nuovi posti di lavoro e maggiore crescita nell'UE, senza pregiudicare l'esclusiva di mercato concessa in virtù del regime del SPC in mercati protetti; ritiene che tali disposizioni potrebbero avere un impatto positivo sull'accesso a medicinali di alta qualità nei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati e contribuire a evitare l'esternalizzazione della produzione;

52. invita ad adottare misure che agevolino l'accesso al sistema brevettuale in Europa da parte di tutte le microimprese, le PMI e le start-up che intendono utilizzare il brevetto europeo con effetto unitario nell'innovazione dei propri prodotti e processi, anche mediante una riduzione delle tasse di deposito e di rinnovo e agevolazioni per la traduzione; rimarca l'importanza sia dei brevetti essenziali (SEP) che dei sistemi di licenza aperti, e riconosce che questi ultimi sono talvolta più adatti a sostenere l'innovazione; sottolinea l'importanza degli accordi di licenza di brevetto, entro i limiti del diritto UE in materia di concorrenza, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, al fine di preservare gli incentivi in materia di R&S e normalizzazione, favorire l'innovazione e garantire condizioni eque per le concessioni di licenze;

53. invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa per introdurre un sistema europeo unico di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli nell'UE, come già richiesto dal Parlamento, con l'obiettivo di creare un sistema unico europeo, ponendo così fine a una situazione inadeguata ed estremamente frammentata in Europa offrendo molteplici effetti positivi ai cittadini, ai consumatori, ai produttori e all'insieme del tessuto economico e sociale europeo; sottolinea che tale strumento offrirebbe la possibilità di rendere esplicito il valore aggiunto di numerose produzioni locali, con evidenti benefici per i produttori, per il territorio e per la consapevolezza del consumatore;

54. segnala che, nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, il potenziale insito nei partenariati pubblico-privato non è ancora pienamente sfruttato; chiede l'armonizzazione delle disposizioni quadro degli Stati membri sui partenariati pubblico-privato, la diffusione delle prassi di eccellenza e la promozione di tale modello;

55. invita gli Stati membri a istituire strutture di consulenza e assistenza ai lavoratori transfrontalieri per quanto riguarda le conseguenze economiche e sociali delle attività lavorative in un altro Stato membro;

56. rileva che l'approfondimento del mercato unico e del mercato unico digitale può portare a nuove opportunità e sfide e sollevare questioni relative alle competenze, alle nuove forme di occupazione, alle strutture finanziarie, alla protezione sociale, così come alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro; osserva che predetti aspetti dovranno essere tenuti presenti e apportare benefici sia alle imprese, che ai lavoratori e ai consumatori;

57. si rammarica che la strategia non presti particolare attenzione agli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, che continuano a rappresentare un ostacolo alla crescita nel mercato unico; osserva con preoccupazione che tra il 40 e il 47 % della popolazione dell'Unione non dispone di sufficienti competenze digitali e che la domanda di personale qualificato nel settore digitale cresce ogni anno del 4 %, mentre la spesa pubblica in materia di istruzione ha registrato una diminuzione

Mercoledì 26 maggio 2016

del 3,2% rispetto al 2010, mettendo così a repentaglio la competitività dell'Unione europea a medio termine e l'occupabilità della sua forza lavoro; incoraggia gli Stati membri a investire nell'istruzione e nelle competenze digitali;

58. prende atto degli obiettivi del pacchetto per la mobilità del lavoro volti a contribuire a un mercato unico più profondo e più equo; sottolinea tuttavia l'importanza di garantire che le misure contenute in questo pacchetto siano proporzionate e tengano conto delle conseguenze dei grandi flussi di mobilità verso talune regioni;

59. mette in rilievo il sostegno della Commissione in favore dei sistemi di formazione duali i quali, oltre a facilitare lo sviluppo personale, possono contribuire ad avvicinare maggiormente le competenze e le qualifiche dei lavoratori europei alle reali esigenze del mercato del lavoro; sottolinea l'importanza di garantire che la strategia non pregiudichi in alcun modo i sistemi di istruzione duali, pur assicurando la qualità dei tirocini e, nello specifico, la tutela dell'occupazione; mette in rilievo l'importante ruolo delle parti sociali nello sviluppo dei sistemi di istruzione duali; ritiene che, sebbene un sistema di istruzione duale vigente in uno Stato membro non possa essere semplicemente copiato da un altro Stato membro, sia necessario concentrarsi, a livello europeo, sulla forte correlazione tra l'istruzione duale e l'occupazione giovanile;

60. sostiene le misure atte a colmare le lacune esistenti nella legislazione antidiscriminazione dell'UE nel settore dell'occupazione, soprattutto per quanto riguarda le persone con disabilità; sostiene inoltre l'attuazione senza indugio della direttiva 2000/78/CE del Consiglio sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

61. accoglie con favore la creazione di una piattaforma di lotta contro il lavoro sommerso e incoraggia nello specifico gli Stati membri e le parti sociali ad utilizzarla appieno al fine di contrastare più efficacemente il lavoro sommerso e il falso lavoro autonomo;

62. insiste sul fatto che, al fine di sfruttare l'opportunità offerta dalla digitalizzazione dei posti di lavoro, occorre mettere a punto accordi sicuri sulla flessibilità dell'orario di lavoro, creare condizioni di lavoro stabili, garantire la protezione sociale nonché agevolare il «lavoro agile» onde migliorare l'equilibrio tra vita professionale e privata; sottolinea l'importanza, in tale contesto, di dotare le zone rurali di infrastrutture digitali affinché possano beneficiare delle numerose opportunità offerte dall'agenda digitale, come ad esempio il telelavoro;

63. sottolinea l'importanza di parti sociali forti e indipendenti e di un efficace dialogo sociale; pone l'accento sulla necessità di coinvolgere, ove opportuno, le parti sociali nei dibattiti sulle possibili riforme nazionali delle professioni regolamentate;

64. sottolinea l'importanza di avviare un dialogo sociale sulle opportunità e i cambiamenti introdotti dal mercato unico sul fronte dell'occupazione;

Un mercato unico più approfondito

65. invita la Commissione a rafforzare la propria attività in materia di applicazione della normativa; segnala che numerose misure già adottate non sono tuttavia ancora adeguatamente rispettate, il che pregiudica la parità di condizioni nel mercato unico; evidenzia altresì che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione, a metà del 2015 i procedimenti d'infrazione aperti nel settore del mercato unico erano circa 1 090; invita la Commissione, al fine di migliorare il recepimento, l'applicazione e il rispetto della legislazione sul mercato unico, ad adoperarsi affinché il coordinamento amministrativo, la cooperazione e l'applicazione della normativa siano prioritari a tutti i livelli (a livello di UE, a livello transfrontaliero e a livello delle autorità nazionali, regionali e locali), adottando azioni di esecuzione ben mirate sulla base di criteri trasparenti e obiettivi per garantire la soluzione dei casi economicamente più significativi di ostacoli ingiustificati o sproporzionati; ritiene che, per quanto riguarda le misure nazionali o l'attuazione, l'intervento precoce possa risultare più efficace e consentire di ottenere risultati migliori rispetto alle procedure di infrazione; sottolinea ciò nondimeno che, ove le misure di intervento precoce non producano risultati, la Commissione deve avvalersi di tutte le misure disponibili, incluse le procedure di infrazione, per garantire la piena attuazione della legislazione sul mercato interno;

66. valuta positivamente l'intenzione espressa nella strategia di creare una cultura della conformità con le norme e di confermare la tolleranza zero nei confronti delle violazioni della regolamentazione sul mercato unico; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare se non sia opportuno allineare le competenze della Commissione nel quadro della procedura di infrazione a quelle di cui essa dispone nel quadro della politica di concorrenza;

Mercoledì 26 maggio 2016

67. invita la Commissione a sostenere ulteriormente gli Stati membri nello sviluppo di una forte cultura della conformità con le norme e della loro applicazione, anche promuovendo e ampliando il sistema di informazione del mercato interno (IMI), elaborando piani di attuazione per nuove normative di rilievo, organizzando con gli Stati membri dialoghi in materia di conformità con le norme e attività di formazione per il personale delle amministrazioni pubbliche responsabile dell'applicazione, nonché favorendo un coordinamento più efficace tra i regolatori nazionali; invita gli Stati membri a impegnarsi a fondo per attuare e far rispettare la legislazione dell'UE, nonché ad applicare il principio del riconoscimento reciproco; sottolinea che data la frammentazione del mercato unico, che limita l'attività economica e le possibilità di scelta per i consumatori, è essenziale garantire un'applicazione corretta e una regolamentazione migliore in tutti i settori commerciali e per quanto riguarda sia la legislazione vigente sia quella futura;

68. invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le restrizioni inutili nel mercato unico che non sono giustificate da esigenze imperative connesse a un interesse generale, presentando, se del caso, proposte su come superare tali sfide e riferendo in merito nel 2017;

69. chiede agli Stati membri di recepire le norme sul mercato interno in modo coerente e compatibile e di attuare pienamente e correttamente le norme e la legislazione sul mercato interno; sottolinea che i requisiti sui test e le registrazioni supplementari, il mancato riconoscimento dei certificati e delle norme, i vincoli territoriali alla fornitura e misure analoghe generano costi aggiuntivi per consumatori e dettaglianti, privando quindi i cittadini europei del pieno beneficio del mercato unico; esorta altresì la Commissione, al fine di perseguire una migliore governance, ad adottare una politica adeguata nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente le norme del mercato interno, ove necessario avviando procedure di infrazione e accelerando tali procedure con l'utilizzo di una corsia preferenziale;

70. osserva che, ai fini di un'attuazione più omogenea della legislazione vigente relativa al mercato unico, sono urgentemente necessarie un'applicazione coerente e uniforme delle norme unionali e il loro adeguato rispetto, abbinati a un monitoraggio e una valutazione sistematici sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi, di parametri di riferimento e della condivisione delle migliori prassi; ricorda pertanto che le norme europee sul funzionamento del mercato unico devono essere recepite e applicate pienamente e scrupolosamente in tutti gli Stati membri;

71. invita la Commissione a intensificare gli sforzi per individuare in una fase molto precoce eventuali violazioni del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e ad assumere una ferma posizione contro eventuali misure legislative, adottate dai parlamenti nazionali o all'esame di questi ultimi, che potrebbero aumentare la frammentazione del mercato unico;

72. sottolinea che l'impegno e la disponibilità degli Stati membri ad attuare e applicare correttamente la legislazione dell'UE sono essenziali ai fini del successo del mercato unico; invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli ingiustificati o sproporzionati al mercato unico e ad astenersi dall'adottare misure protezionistiche e discriminatorie per promuovere l'occupazione, la crescita e la competitività;

73. osserva che gli Stati membri svolgono un ruolo cruciale per la buona governance e il corretto funzionamento del mercato unico e devono pertanto esercitarne congiuntamente, in maniera proattiva, la titolarità e la gestione, imprimendo un nuovo slancio politico attraverso relazioni consolidate sullo stato di salute del mercato unico, discussioni tematiche periodiche in occasione delle riunioni del Consiglio «Concorrenza», riunioni annuali specifiche del Consiglio europeo, nonché inserendo il mercato unico fra i pilastri della governance nel quadro del semestre europeo;

74. ribadisce che l'UE potrebbe definire un proprio insieme di indicatori indipendenti, scientificamente fondati, sul livello di integrazione del mercato unico, da pubblicare nel quadro della strategia di crescita annuale, e chiede l'adozione di un documento strategico dei «presidenti» delle istituzioni dell'UE, una «relazione dei cinque presidenti», per tracciare la strada verso un vero mercato unico;

75. sottolinea la necessità che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo rafforzi i suoi collegamenti con i parlamenti nazionali per coordinare e trattare questioni collegate al recepimento e all'attuazione della normativa sul mercato unico;

76. sottolinea che la rete SOLVIT deve essere rafforzata, nella fattispecie ampliando l'interazione tra i casi trattati nell'ambito di SOLVIT, CHAP, EU Pilot e l'Enterprise Europe Network (EEN) per razionalizzare il quadro più generale delle procedure di reclamo dell'UE, e che occorre accrescere a livello dei cittadini e delle PMI la conoscenza di tale rete e del suo ruolo nella risoluzione dei problemi di interpretazione relativi al mercato unico; ritiene che, nel valutare come identificare le

Mercoledì 26 maggio 2016

priorità per le misure finalizzate al rispetto delle norme, la Commissione dovrebbe tener conto dei dati relativi alle questioni sollevate nella rete SOLVIT; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti ad aiutare gli Stati membri a risolvere i casi più problematici; invita gli Stati membri a equipaggiare opportunamente e posizionare adeguatamente i propri centri SOLVIT nazionali affinché questi ultimi possano assolvere il proprio ruolo;

77. sottolinea che la trasparenza delle disposizioni nazionali è uno strumento essenziale per consentire gli scambi transfrontalieri nel mercato unico e permette di identificare gli ostacoli non tariffari; incoraggia gli Stati membri a rendere più facilmente disponibile online la propria normativa, in più lingue, al fine di incrementare gli scambi commerciali, il che tornerà a vantaggio di tutti;

78. rileva l'importanza di promuovere la mobilità attraverso la formazione, i tirocini, le competenze e l'occupabilità tramite programmi come Erasmus+ ed EURES, che offrono a milioni di lavoratori europei l'opportunità di acquisire esperienze utili;

79. deplora che molti Stati membri non applichino correttamente il principio del riconoscimento reciproco; attende a questo proposito la proposta della Commissione, nel quadro del rafforzamento del mercato unico delle merci, in quanto essa migliorerà il reciproco riconoscimento mediante azioni di sensibilizzazione e migliorerà l'attuazione e il rispetto di tale principio con la revisione del regolamento sul reciproco riconoscimento, anche allo scopo di migliorare gli strumenti di composizione delle controversie connesse all'attuazione o all'applicazione inadeguate del principio del riconoscimento reciproco; sottolinea che, se tale principio fosse applicato correttamente dalle autorità competenti di tutta l'UE, le imprese potrebbero concentrarsi esclusivamente sull'attività economica, dando impulso alla crescita dell'UE, anziché dover lottare per superare i vari ostacoli derivanti dal mancato rispetto del riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri;

80. ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe essere più proattiva nell'individuare i settori ad alto potenziale per quanto riguarda il commercio transfrontaliero e la digitalizzazione ai quali potrebbe applicarsi il principio del riconoscimento reciproco;

81. invita la Commissione a chiarire i meccanismi di funzionamento degli strumenti di informazione del mercato proposti e la loro base giuridica;

82. rinnova il proprio appello per una rapida adozione, da parte del Consiglio, del pacchetto relativo alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato e invita la Commissione ad assumere pienamente il proprio ruolo nel contribuire a trovare una soluzione in materia; sottolinea l'importanza di fornire informazioni pertinenti sui prodotti destinati alla vendita al dettaglio, in particolare l'indicazione del paese di origine, fondamentale per tutelare i consumatori e rafforzare la lotta alla contraffazione;

83. invita la Commissione e gli Stati membri a inasprire le sanzioni in materia di contraffazione e a garantire la piena applicazione della legislazione dell'Unione in tale ambito;

84. evidenzia che le differenze normative tra i vari Stati membri in relazione agli obblighi di etichettatura o di qualità creano inutili ostacoli alle attività dei fornitori di beni e alla protezione dei consumatori; sottolinea il valore aggiunto delle etichettature ecologiche; invita la Commissione a determinare quali etichette sono indispensabili e quali no per fornire ai consumatori informazioni essenziali, e a valutare la possibilità di istituire un sistema obbligatorio informazioni essenziali sui prodotti artigianali ed industriali, come considerato ad esempio per il settore del mobile a livello dell'UE al fine di fornire ai consumatori informazioni rilevanti e a garantire una pari qualità dei prodotti nei diversi Stati membri; ritiene che un'iniziativa di questo tipo risulterebbe vantaggiosa per i consumatori, le industrie e gli operatori commerciali, in quanto garantirebbe trasparenza, un adeguato riconoscimento dei prodotti europei e norme armonizzate per gli operatori nel mercato unico;

85. sottolinea, per quanto concerne il mercato unico di servizi, l'evidente necessità di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi, facendo però attenzione a non incoraggiare il dumping sociale; esorta gli Stati membri a garantire un'attuazione adeguata e più efficace della direttiva sui servizi, evitando nel contempo una sovraregolamentazione; accoglie

Mercoledì 26 maggio 2016

con favore la proposta della Commissione di migliorare la procedura di notifica nell'ambito della direttiva sui servizi, vista l'inefficienza e l'opacità di quella in vigore; ritiene che la notifica dovrebbe avvenire in una fase precedente del processo legislativo in modo da permettere un riscontro tempestivo dei soggetti interessati e degli Stati membri e ridurre al minimo i ritardi nell'adozione della nuova legislazione; concorda sulla scelta di estendere la procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 a tutti i settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione; respinge qualsiasi proposta intesa ad estendere l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi; invita la Commissione ad affrontare la questione degli oneri connessi alla frammentazione del settore bancario in Europa, che rende difficile per i non residenti, soprattutto per le PMI, l'apertura di un conto bancario in un altro Stato membro;

86. invita la Commissione a porsi come obiettivo una forma semplificata e armonizzata della procedura per la prestazione transfrontaliera di servizi, in modo da integrare più efficacemente le PMI nel mercato interno;

87. sottolinea che gli obblighi in materia di proporzionalità della regolamentazione sono chiaramente definiti dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sui servizi e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; ricorda che il fatto che uno Stato membro emani norme meno severe di un altro non significa che queste ultime siano sproporzionate e perciò incompatibili con il diritto dell'Unione; ribadisce che le norme che pregiudicano, ostacolano o rendono meno attraenti i servizi transfrontalieri sono compatibili con i requisiti del mercato interno soltanto se giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico, se realmente idonee a tal fine e se non compromettono la libera prestazione dei servizi più di quanto necessario al conseguimento della finalità di interesse pubblico che perseguono;

88. evidenzia la necessità di garantire una valutazione uniforme della proporzionalità delle restrizioni e degli obblighi normativi applicabili ai servizi; prende atto della proposta della Commissione di introdurre un passaporto per i servizi per agevolare, in settori economici chiave quali i servizi alle imprese, lo sviluppo e la mobilità delle imprese nell'intero mercato unico; ritiene che tale iniziativa debba mirare a semplificare le procedure amministrative per i prestatori di servizi che intendono operare a livello transfrontaliero e per le autorità, e ad affrontare gli ostacoli di natura normativa che scoraggiano l'ingresso di tali imprese nel mercato in un altro Stato membro; chiede che un eventuale passaporto per i servizi si inserisca tra i diversi strumenti orizzontali volti a coadiuvare la legislazione del mercato interno, come ad esempio il sistema di informazione del mercato interno (IMI) o gli sportelli unici, che sono stati introdotti dalla direttiva sui servizi quale interfaccia amministrativa unica per la gestione di tutte le necessarie procedure amministrative relative ai servizi transfrontalieri; evidenzia la necessità che l'introduzione di un passaporto per i servizi non si traduca nell'indebolimento o nell'annullamento della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo ai motivi imperativi di interesse generale che possono legittimare l'emanazione di norme che limitano la prestazione transfrontaliera di servizi; sottolinea, tuttavia, che un passaporto per i servizi risulterebbe superfluo se la direttiva sui servizi fosse attuata e applicata correttamente; sottolinea che ciò non deve essere accompagnato dall'introduzione del principio del paese di origine;

89. si compiace che venga posto un forte accento sul ruolo dei servizi nel mercato unico e sull'obiettivo di assicurare che professionisti e imprese di servizi, in particolare i dettaglianti, non siano relegati nel loro mercato nazionale; sottolinea che l'ulteriore allargamento del regime di passaporti per professionisti e servizi sarà fondamentale per evitare l'inutile burocrazia tra Stati membri che ostacola il lavoro e gli scambi transfrontalieri dei cittadini;

90. ribadisce l'importanza di eliminare le barriere (comprese le barriere linguistiche, amministrative e quelle relative alla mancanza di informazioni) che limitano il potenziale imprenditoriale del commercio transfrontaliero online e minano la fiducia dei consumatori nel mercato unico; pone in evidenza l'importanza di eliminare le restrizioni operative all'esercizio delle attività al dettaglio, come la regolamentazione degli orari di apertura dei negozi, le imposte selettive e specifiche sulle vendite al dettaglio e la richiesta sproporzionata di informazioni alle imprese;

91. riconosce la competenza delle autorità locali in materia di pianificazione urbana; evidenzia tuttavia che la pianificazione urbana non deve essere utilizzata come pretesto per eludere il diritto di libero stabilimento; ricorda, a tal proposito, l'importanza di un'adeguata attuazione della direttiva sui servizi; esorta gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione e ad aprire i propri mercati, al fine di stimolare la competitività e promuovere la varietà dei negozi, il che è indispensabile se si vuole che le aree commerciali, soprattutto nei centri urbani e cittadini, continuino ad attrarre clienti;

Mercoledì 26 maggio 2016

92. sottolinea che il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio è il maggior comparto economico in Europa; ritiene che la riduzione degli inutili ostacoli normativi, amministrativi e pratici incontrati dal commercio al dettaglio costituisca una priorità;

93. invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire la massima priorità politica al settore del commercio al dettaglio in quanto pilastro del mercato unico, compreso il mercato unico digitale, e a eliminare gli ostacoli di carattere normativo, amministrativo e pratico che intralciano l'avvio, lo sviluppo e la continuità delle imprese e che rendono difficile per i dettaglianti trarre pienamente vantaggio dal mercato interno; ritiene che la legislazione in materia di commercio al dettaglio debba basarsi su dati concreti, tenendo conto delle esigenze del settore;

94. invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le inutili restrizioni allo stabilimento nel settore al dettaglio del mercato unico che non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a presentare, ove necessario, proposte su come superare tali problemi, e a riferire in merito nella primavera del 2017;

95. ritiene, per quanto riguarda il settore dei servizi professionali, che approcci diversi alla regolamentazione non costituiscano di per sé un ostacolo al consolidamento del mercato interno; sottolinea che le norme in materia di accesso ed esercizio delle professioni possono risultare necessarie per la tutela dell'interesse pubblico e dei consumatori e che la loro valutazione ha senso solo nel contesto nazionale;

96. concorda con la Commissione sul fatto che la normativa in materia di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate in molti Stati membri sia sproporzionata rispetto alle esigenze e crei ostacoli che limitano l'accesso a tali professioni;

97. ritiene che la prestazione transfrontaliera di servizi a titolo temporaneo, compresi quelli professionali, andrebbe considerata un elemento chiave per il mercato interno, dal momento che crea posti di lavoro e fornisce ai cittadini dell'Unione europea prodotti e servizi di alta qualità; ritiene pertanto che gli orientamenti periodici rappresentino uno strumento utile per gli Stati membri, in quanto tengono conto dei diversi contesti economici, geografici e sociali degli Stati membri;

98. accoglie con favore la rinnovata attenzione, all'interno della recente strategia del mercato unico, nei confronti delle professioni regolamentate e dei liberi professionisti in Europa, che rappresentano un importante fattore di crescita e occupazione nel mercato unico; invita la Commissione a proporre misure concrete che attuino le raccomandazioni del gruppo di lavoro della Commissione europea «Linee d'azione a favore delle libere professioni»;

99. accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione intesa a contrastare gli ostacoli normativi che limitano l'accesso a talune professioni, in quanto si tratta di un importante passo avanti verso l'apertura del mercato unico e la promozione dell'occupazione;

100. appoggia l'iniziativa della Commissione di riesaminare le professioni regolamentate ma ricorda che un eventuale esercizio di questo tipo dovrebbe mantenere elevati standard qualitativi in termini di occupazione e servizi, buone qualifiche e sicurezza dei consumatori;

101. ritiene che, in mancanza di servizi professionali e alle imprese che siano competitivi in tutta l'UE, le imprese possano avere difficoltà a restare competitive e a mantenere o creare posti di lavoro;

102. evidenzia che l'inefficienza dei servizi di consegna, soprattutto per quanto concerne la consegna finale al destinatario, costituisce un importante ostacolo alla vendita transfrontaliera all'interno dell'UE; sottolinea che servizi di consegna accessibili, convenienti, efficienti e di alta qualità sono una condizione essenziale per un mercato unico fiorente; invita la Commissione a presentare un piano d'azione globale in materia di consegna dei pacchi e a definire gli obiettivi da realizzare su tale mercato entro la fine del 2020; invita la Commissione a porre maggiormente l'accento sull'eliminazione degli ostacoli che gli operatori incontrano nella consegna transfrontaliera;

Mercoledì 26 maggio 2016

103. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di semplificare e accelerare le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali, anche agevolando e incoraggiando l'introduzione di quadri comuni di formazione nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la formazione e l'istruzione nel settore delle TIC e delle materie STEM al fine di dotare sia la forza lavoro attuale che quella futura delle pertinenti competenze informatiche;

104. si compiace che la strategia faccia riferimento all'elevato livello di disoccupazione nell'UE ma si rammarica che non illustri le azioni e le misure specifiche che potrebbero aiutare le persone a trovare un lavoro, come ad esempio il miglioramento dei livelli di istruzione e formazione, il conseguimento degli obiettivi di apprendimento permanente e il contrasto agli squilibri tra domanda e offerta di competenze e qualifiche dei lavoratori e dei professionisti; ritiene evidente che il mercato unico stia cambiando rapidamente a causa della digitalizzazione dei vari settori e che i nuovi posti di lavoro richiederanno competenze e qualifiche diverse;

105. deplora che la Commissione non abbia adottato misure specifiche nel quadro della strategia per il mercato unico onde rispondere alle esigenze delle persone e dei consumatori con disabilità, degli anziani e delle persone che vivono nelle zone rurali e isolate;

106. ritiene che il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, auspicato dal Presidente della Commissione Juncker, sia uno strumento importante per contrastare le distorsioni del mercato;

Un mercato unico più equo

107. evidenzia che un autentico mercato unico dovrebbe garantire ai cittadini, ai consumatori e alle imprese protezione e benefici reali, in termini di migliore qualità, maggiore varietà, prezzi ragionevoli e sicurezza dei beni e dei servizi; sottolinea che la discriminazione ingiustificata a danno dei destinatari dei servizi (consumatori e imprenditori) basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza e che non si fonda su criteri obiettivi e verificabili, sia in contesti online sia in altri contesti, è inaccettabile nel mercato unico; reputa tuttavia impraticabile l'obbligo per le imprese di vendere in tutta l'UE;

108. invita la Commissione a portare avanti con determinazione una proposta legislativa volta a contrastare i geoblocchi ingiustificati e altre forme immotivate di discriminazione da parte degli operatori di mercato; invita la Commissione a elaborare criteri efficaci per valutare la natura ingiustificata dei geoblocchi; sottolinea che un'eventuale proposta di questo tipo deve rispettare il principio fondamentale della libertà di iniziativa commerciale; evidenzia altresì che la proposta della Commissione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità, in particolare per le piccole e medie imprese; osserva che gli operatori di mercato devono talvolta procedere a una selezione del mercato onde poter operare alle condizioni di mercato stabilite;

109. concorda sul fatto che, quando acquistano beni o servizi nel mercato unico, i consumatori necessitano di informazioni trasparenti e di un insieme di diritti moderni e solidi per tutelare i propri interessi; è del parere che l'eventuale revisione, fusione o codificazione delle direttive in materia di diritto dei consumatori dovrebbe prevedere un livello estremamente elevato di tutela dei consumatori e di diritti azionabili, riconoscendo le buone pratiche esistenti nella normativa nazionale;

110. invita la Commissione ad analizzare le attuali incertezze giuridiche riguardanti i consumatori e, se necessario, a porvi rimedio con chiarimenti e integrazioni al quadro giuridico dei diritti dei consumatori; ribadisce il suo impegno a favore del principio di un'armonizzazione flessibile per tutte le proposte legislative dell'UE riguardanti i consumatori e osserva che la piena armonizzazione viene applicata solo quando consente di stabilire un livello estremamente elevato di tutela dei consumatori e offre chiari vantaggi per questi ultimi;

111. sottolinea che le imprese dell'economia sociale rappresentano una varietà di modelli aziendali che sono fondamentali per un mercato unico altamente competitivo e più equo; invita la Commissione a integrare l'economia sociale nelle politiche del mercato unico e a elaborare un piano d'azione europeo per le imprese dell'economia sociale, al fine di liberare tutto il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Mercoledì 26 maggio 2016

Conclusioni

112. invita la Commissione a presentare in tempi brevi ai legislatori le proposte e le iniziative legislative previste, tenendo conto dei punti di cui sopra, dopo aver svolto adeguate consultazioni con i soggetti interessati e aver effettuato le opportune valutazioni di impatto, onde garantirne la tempestiva approvazione;

o

o o

113. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Mercoledì 26 maggio 2016

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0231

Richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno

Decisione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno (2016/2003(IMM))

(2018/C 076/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di autorizzazione ad acquisire dati da società telefoniche inerenti al traffico telefonico di un numero utilizzato da Gianluca Buonanno, trasmessa il 20 novembre 2015 dal pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli, in Italia, e comunicata in Aula il 14 dicembre 2015, per quanto riguarda un procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale ordinario di Vercelli per conto di Gianluca Buonanno in relazione a minacce telefoniche che egli sostiene di aver ricevuto da ignoti sul suo numero di cellulare il 14 aprile 2015 (Rif. n. 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),
- avendo ascoltato Gianluca Buonanno, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
- visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,
- visto l'articolo 4 della Legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché una serie di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

⁽²⁾ Legge n. 140, disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, del 20 giugno 2003 (GURI n. 142 del 21 giugno 2003).

Mercoledì 26 maggio 2016

- visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0180/2016),
- A. considerando che il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli ha trasmesso una richiesta di autorizzazione ad acquisire dati da società telefoniche relativi ai tabulati telefonici di un numero utilizzato da un deputato al Parlamento europeo eletto per l'Italia, Gianluca Buonanno, per quanto riguarda il procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale ordinario di Vercelli per conto del deputato in questione in relazione a minacce telefoniche che egli sostiene di aver ricevuto da ignoti sul suo numero di cellulare il 14 aprile 2015;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;
- C. considerando che l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce, *inter alia*, che: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.»;
- D. considerando che l'articolo 4 della Legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato afferma, tra l'altro, che quando occorre acquisire i tabulati di comunicazioni telefoniche di un membro del Parlamento, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene;
- E. considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno riguarda l'accesso da parte dell'autorità investigativa ai tabulati delle comunicazioni del numero di cellulare del deputato in questione alla data in cui egli sostiene di aver ricevuto minacce telefoniche;
- F. considerando che, nella sua richiesta di revoca dell'immunità, il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli ammette che non è chiaro se questo privilegio parlamentare si applichi anche ai casi in cui un membro del Parlamento è vittima presunta di un reato; che, ciò nondimeno, conclude che la migliore interpretazione della legge nazionale è che il privilegio in oggetto debba applicarsi ai membri del Parlamento a prescindere dalla loro posizione procedurale; che non intende, tuttavia, presentare nessuna giurisprudenza nazionale a sostegno della sua conclusione;
- G. considerando che non spetta al Parlamento europeo interpretare le norme nazionali sui privilegi e le immunità dei membri del Parlamento; che sembra, tuttavia, appropriato ricordare che l'obiettivo dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea consiste nel preservare l'indipendenza dei membri, garantendo che su di essi non siano esercitate pressioni, nella forma di minacce di arresto o procedimenti legali, durante le tornate del Parlamento europeo; che, nella fattispecie, risulta incontestabile che non sia stata esercitata alcuna pressione sul deputato in parola, dal momento che il procedimento riguarda presunte minacce denunciate dal deputato stesso quale vittima di minacce telefoniche;
- H. considerando che, alla luce di quanto suesposto, sembrerebbe che il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli non avrebbe avuto la necessità di chiedere l'autorizzazione al Parlamento europeo riguardo all'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche di Gianluca Buonanno del 14 aprile 2015;
- I. considerando che, ciò nonostante, appare opportuno, ai fini della certezza del diritto, accogliere per precauzione la richiesta di autorizzazione trasmessa dal pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli;
1. decide di revocare l'immunità di Gianluca Buonanno;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli, Italia, e a Gianluca Buonanno.
-

Martedì 10 maggio 2016

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0205

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 aprile 2016 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (C(2016)2002 — 2016/2656(DEA))

(2018/C 076/20)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)2002),
 - vista la lettera dell'11 marzo 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera del 21 aprile 2016 della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione⁽¹⁾, in particolare gli articoli 278 e 279 e l'articolo 284, paragrafo 5,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è arrivato a scadenza il 28 aprile 2016,
- A. considerando che, in seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/341⁽²⁾, si è riscontrato che alcuni formulari, nella parte relativa alle semplificazioni, sono stati erroneamente omessi dall'allegato 12, il che avrà un impatto molto negativo per le autorità doganali e gli operatori economici se non verranno aggiunti prima del 1° maggio 2016, data in cui le disposizioni pertinenti del codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni di applicazione diventeranno applicabili;

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

Martedì 10 maggio 2016

- B. considerando che in merito allo stesso allegato 12, nella parte relativa alle semplificazioni, alcuni errori sono stati rilevati anche per quanto riguarda la terminologia utilizzata nei formulari e che, se tali errori non vengono corretti, incideranno sulla chiarezza giuridica e sulla conformità con il codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni di applicazione;
 - C. considerando che il regolamento delegato (UE) 2016/341 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza al fine di includere nell'allegato 12, nella parte riguardante le semplificazioni, i formulari che mancano e, nella stessa parte di tale allegato, sostituire i formulari esistenti;
 - D. considerando che, al fine di garantire che l'Unione doganale funzioni senza intoppi e che non vi siano interruzioni dei flussi di scambi, il regolamento delegato deve applicarsi a decorrere dal 1° maggio 2016;
 - E. considerando che il regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di controllo da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né l'una né l'altra istituzione hanno sollevato obiezioni, o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; che, ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, il periodo di controllo consiste in due mesi a decorrere dalla data di notifica, vale a dire sino al 9 giugno 2016, e che tale periodo può essere prorogato di altri due mesi;
 - F. considerando che tuttavia, per motivi di urgenza, l'11 marzo 2016 la Commissione ha chiesto al Parlamento una conferma anticipata entro il 1° maggio 2016 riguardo al regolamento delegato;
 - 1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 10 maggio 2016

P8_TA(2016)0206

Difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'UE *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione) (COM(2014)0660 — C8-0229/2014 — 2014/0305(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2018/C 076/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0660),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0229/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 10 dicembre 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0257/2015),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0305

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1037)

⁽¹⁾ GU C 230 del 14.7.2015, pag. 129.

⁽²⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 10 maggio 2016

P8_TA(2016)0207

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'UE *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (testo codificato) (COM(2014)0667 — C8-0232/2014 — 2014/0309(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2018/C 076/22)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0667),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0232/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0256/2015),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0309

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1036)

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 10 maggio 2016

P8_TA(2016)0208

Accordo di partenariato UE-Liberia per una pesca sostenibile ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione (13015/2015 — C8-0402/2015 — 2015/0224(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 076/23)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (13015/2015),
 - visto il progetto di accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia (13014/2015),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0402/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0142/2016),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e del relativo protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Liberia.
-

Martedì 10 maggio 2016

P8_TA(2016)0209

Accordo di partenariato UE-Mauritania nel settore della pesca: possibilità di pesca e contropartita finanziaria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (12773/2015 — C8-0354/2015 — 2015/0229(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 076/24)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12773/2015),
 - visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (12776/2015),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0354/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0147/2016),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica di Mauritania.
-

Martedì 10 maggio 2016

P8_TA(2016)0210

Accordo di cooperazione con la Corea relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (05977/2016 — C8-0116/2016 — 2015/0265(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 076/25)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05977/2016),
 - visto il progetto di accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (11516/2006),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 172 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0116/2016),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, nonché l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0065/2016),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.
-

Martedì 10 maggio 2016

P8_TA(2016)0212

Statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti (COM(2014)0379 — C8-0038/2014 — 2014/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 076/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0379),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0038/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 5 dicembre 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 febbraio 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0227/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0194

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1013)

⁽¹⁾ GU C 31 del 30.1.2015, pag. 3.

Mercoledì 11 maggio 2016

P8_TA(2016)0214

Esenzioni per i negozianti per conto proprio di merci *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negozianti per conto proprio di merci (COM(2015)0648 — C8-0403/2015 — 2015/0295(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 076/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0648),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0403/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 3 marzo 2016 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 marzo 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0064/2016),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2015)0295

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negozianti per conto proprio di merci

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1014.)

⁽¹⁾ GU C 130 del 13.4.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 11 maggio 2016

P8_TA(2016)0215

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (14957/2/2015 — C8-0130/2016 — 2013/0091(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 076/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14957/2/2015 — C8-0130/2016),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0173,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0164/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.

Mercoledì 11 maggio 2016

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 44

La creazione di un alto livello armonizzato di protezione dei dati con riferimento alle attività giudiziarie e di polizia nell'Unione è di cruciale importanza per assicurare il rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione. Viste le responsabilità condivise dell'Unione e degli Stati membri nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, è essenziale che vi sia una stretta ed efficace cooperazione tra le autorità di controllo a livello nazionale e dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che, in seguito all'adozione della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia, ivi incluso il nuovo comitato europeo per la protezione dei dati di prossima istituzione, e alla luce dell'annunciata revisione del regolamento (CE) n. 45/2001, i diversi meccanismi di cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali in questo campo, compreso il consiglio di cooperazione istituito dal presente regolamento, debbano in futuro essere riorganizzati in modo da garantire efficacia e coerenza ed evitare inutili duplicazioni, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione.

Mercoledì 11 maggio 2016

P8_TA(2016)0216

Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e collocamento alla pari *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (14958/2/2015 — C8-0131/2016 — 2013/0081(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 076/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14958/2/2015 — C8-0131/2016),
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0166/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.

⁽²⁾ GU C 114 del 15.4.2014, pag. 42.

⁽³⁾ Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.

Mercoledì 11 maggio 2016

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sui motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f)

Il Parlamento europeo e la Commissione interpretano l'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della presente direttiva come disposizione che consente agli Stati membri di respingere una domanda solo in base a un esame caso per caso e tenendo conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo e del principio di proporzionalità, nonché sulla base di prove o motivi gravi e oggettivi. La Commissione intende garantire che gli Stati membri attuino tale disposizione secondo questa interpretazione nel recepire la direttiva e informerà il Parlamento e il Consiglio in proposito, nel quadro dei suoi obblighi di cui all'articolo 39.

Il Parlamento europeo e la Commissione ritengono che l'inclusione di questa disposizione nella direttiva non costituisca un precedente per futuri strumenti giuridici in materia di migrazione regolare.

Giovedì 12 maggio 2016

P8_TA(2016)0221

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 076/30)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0025),
 - visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0030/2016),
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0157/2016),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

- (1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 22 maggio 2013, ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Emendamento

- (1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale, **dall'elusione fiscale** e dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 22 maggio 2013, ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando le imprese multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che **i loro oneri fiscali sono più elevati** rispetto a **quelli dei gruppi di imprese multinazionali**. **Al contempo** tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza per attrarre i gruppi di imprese multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali. Questa situazione pone dunque un problema per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno.

Emendamento

- (2) Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando le imprese multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che **solitamente versano un'aliquota d'imposta effettiva molto più prossima alle aliquote previste per legge rispetto alle imprese multinazionali, con la conseguenza di provocare distorsioni e malfunzionamenti del mercato interno nonché di falsare la concorrenza a danno delle PMI. Per evitare distorsioni della concorrenza, le imprese operanti su scala nazionale non dovrebbero subire svantaggi a causa delle loro dimensioni o dell'assenza di scambi commerciali transfrontalieri. Inoltre,** tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza **sleale reciproca** per attrarre i gruppi di imprese multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali. Questa situazione pone dunque un problema per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno. **A tale riguardo è opportuno sottolineare che è la Commissione ad essere responsabile del buon funzionamento del mercato interno.**

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *Per l'Unione è fondamentale che le norme fiscali siano concepite in modo da non compromettere la crescita o gli investimenti o costituire uno svantaggio competitivo per le società nell'Unione, né aumentare il rischio di doppia imposizione; è altresì essenziale che tali norme siano concepite per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per le società.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

- (3) Le autorità fiscali **dell'Unione** necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell'Unione che nei paesi extra-unionali, dei gruppi di imprese multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa.

- (3) Le autorità fiscali **degli Stati membri** necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento, **la liquidazione delle imposte, i crediti d'imposta** e le operazioni interne, sia nell'Unione che nei paesi extra-unionali, dei gruppi di imprese multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa. **Anche la Commissione dovrebbe avere accesso alle informazioni scambiate tra le autorità fiscali degli Stati membri al fine di garantire il rispetto delle pertinenti norme in materia di concorrenza. La Commissione dovrebbe trattare in maniera riservata tali informazioni e adottare tutte le misure appropriate per proteggerle.**

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) **Una maggiore trasparenza nei confronti delle** autorità fiscali potrebbe incentivare i gruppi di imprese multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare **la giusta quota di** tasse nel paese in cui **realizzano** gli utili. Pertanto aumentare la trasparenza per i gruppi di imprese multinazionali costituisce un elemento essenziale della lotta contro l'erosione della base imponibile e **il trasferimento degli utili.**

Emendamento

- (4) **Un adeguato livello di informazioni fornite alle** autorità fiscali **degli Stati membri e scambiate tra queste ultime e la Commissione** potrebbe incentivare i gruppi di imprese multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare **le** tasse **dovute** nel paese in cui **il valore è creato. Inoltre, incrementerebbe la «pressione tra pari» tra gli Stati membri e focalizzerebbe l'attenzione dei mercati finanziari sulla responsabilità fiscale delle imprese multinazionali.** Pertanto aumentare la trasparenza per i gruppi di imprese multinazionali, **senza ostacolare la competitività dell'Unione,** costituisce un elemento essenziale della lotta contro l'erosione della base imponibile e, **infine, contro l'elusione fiscale.**

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

- (6) Nella rendicontazione paese per paese i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l'importo delle entrate, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate. Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un'indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.

Emendamento

- (6) Nella rendicontazione paese per paese i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l'importo delle entrate, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate, **nonché i crediti d'imposta.** Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un'indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno l'Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali unionali e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell'Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all'obbligo di informativa.

Emendamento

- (8) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno l'Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali unionali e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell'Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all'obbligo di informativa. **A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità di far rispettare l'obbligo di informativa delle imprese multinazionali, introducendo, ad esempio, misure per penalizzare le imprese multinazionali in caso di mancata comunicazione.**

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (9 bis) **Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per mantenere o incrementare il livello di risorse umane, tecniche e finanziarie preposto allo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali e al trattamento dei dati all'interno delle stesse.**

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

- (11) Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori. Dovrebbe quindi esserne ampliato il campo di applicazione per prevedere lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri.

Emendamento

- (11) Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori. Dovrebbe quindi esserne ampliato il campo di applicazione per prevedere lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri **e la comunicazione di tali rendicontazioni alla Commissione. Inoltre, la Commissione dovrebbe utilizzare le rendicontazioni paese per paese per valutare la conformità degli Stati membri alle norme unionali sugli aiuti di Stato, in quanto esiste una dimensione «aiuti di Stato» anche per quanto concerne le pratiche fiscali sleali in materia di tassazione delle imprese.**

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

- (12) Lo scambio automatico obbligatorio **delle** rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, a cui dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di imprese multinazionale.

Emendamento

- (12) Lo scambio automatico obbligatorio **della** rendicontazione paese per paese tra gli Stati membri **e con la Commissione** dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, **che dovrebbero essere basate su definizioni uniformi e** a cui dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di imprese multinazionale.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

- (16) È necessario specificare i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rendicontazione paese per paese. Dovrebbero inoltre essere adottate le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 7, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

- (16) È necessario specificare i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri **e per la comunicazione di tali informazioni alla Commissione** in materia di rendicontazione paese per paese. Dovrebbero inoltre essere adottate le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN **ed è necessario garantire che sia evitata la duplicazione delle norme, che provoca un aumento dei costi amministrativi per gli operatori economici**. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 7, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *Le rendicontazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi della presente direttiva dovrebbero specificare l'entità dei fascicoli ai sensi dell'articolo 8 bis bis e del punto 1, sezione II, allegato III della presente direttiva e contenere un elenco delle giurisdizioni in cui le Entità Madri Principali di Entità costitutive con base nell'Unione sono residenti, ma in cui non sono state presentate o scambiate rendicontazioni complete.*

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) *Dovrebbe essere possibile evitare lo scambio di informazioni in forza della presente direttiva qualora tale scambio comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale oppure di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.*

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 quater) *È opportuno tenere conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, della relazione della commissione giuridica del Parlamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE relativa all'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario, nonché della sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione.*

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

- (20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

- (20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri **e la Commissione** in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 1 — paragrafo 1

Testo in vigore

1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2.

Emendamento

-1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro **e con la Commissione** ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2.»

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 17**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 1 — lettera -a (nuova)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 2

*Testo in vigore**Emendamento***-a) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:**

(2) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

«2. “ufficio centrale di collegamento”: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri **e con la Commissione** nel settore della cooperazione amministrativa;»

Emendamento 18**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 1 — lettera a**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 3 — punto 9 — lettera a

*Testo della Commissione**Emendamento*

a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro **e alla Commissione**, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro.

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 19**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 4 — paragrafo 6

Testo in vigore

6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.

*Emendamento***1 bis) l'articolo 4, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:**

«6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro **e la Commissione** conformemente alle procedure da questo stabilite.»

Emendamento 20**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo in vigore

2. La richiesta di cui all'articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di questo parere.

*Emendamento***1 ter) l'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:**

«2. La richiesta di cui all'articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente **e alla Commissione** le ragioni di questo parere.»

Emendamento 21**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 1 quater (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento***1 quater) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:****«e bis) rendicontazioni paese per paese.»**

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 22**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionale della Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione, entro il termine di cui al paragrafo 4.

Emendamento

2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica **il prima possibile**, mediante scambio automatico, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionale della Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione, entro il termine di cui al paragrafo 4. **L'autorità competente dello Stato membro interessato comunica inoltre la rendicontazione paese per paese alla Commissione, la quale è responsabile del registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese che è a disposizione dei propri servizi competenti.**

Emendamento 23**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis bis — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

a) informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il Gruppo di Imprese Multinazionale;

Emendamento

a) informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti, le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il Gruppo di Imprese Multinazionale, **i contributi pubblici ricevuti, il valore delle attività e il costo annuale del mantenimento delle stesse nonché le vendite e gli acquisti effettuati dal Gruppo;**

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 24**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis bis — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) *il futuro codice di identificazione fiscale europeo (CIF) del Gruppo di Imprese Multinazionale di cui al piano d'azione 2012 della Commissione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale.*

Emendamento 37**Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis bis — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Per aumentare la trasparenza a favore dei cittadini, la Commissione pubblica una sintesi aggregata delle rendicontazioni paese per paese sulla base delle informazioni contenute nel registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese. Nel fare ciò, la Commissione rispetta le disposizioni dell'articolo 23 bis in materia di riservatezza.*

Emendamento 26**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

2 bis) *la parte introduttiva dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:*

1. L'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:

«1. L'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato **e alla Commissione** ove ricorra una delle seguenti situazioni:»

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 27**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.

*Emendamento***2 ter) l'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:**

«2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri **e alla Commissione**, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.»

Emendamento 28**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo in vigore

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all'evasione e **all'elusione** fiscale.

*Emendamento***4 bis) l'articolo 23, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:**

«2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta **all'elusione fiscale**, all'evasione **fiscale** e **alla frode** fiscale.»

Emendamento 29**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 5**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. **La Commissione comunica i relativi risultati al Parlamento europeo e al Consiglio in maniera appropriata, ad esempio mediante una relazione consolidata annuale in cui sono indicati l'esito e l'entità della procedura di comunicazione.** La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 30**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento***5 bis) all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:**

«3 bis. La Commissione presenta una relazione consolidata annuale al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante le valutazioni annuali degli Stati membri relative all'efficacia dello scambio automatico di informazioni e ai risultati pratici ottenuti.»

Emendamento 31**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 — paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento***5 ter) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:**

«3 ter. Nel caso in cui la valutazione d'impatto della Commissione sulle conseguenze della divulgazione al pubblico delle informazioni paese per paese accerti che non vi sono conseguenze negative per i Gruppi di Imprese Multinazionali, la Commissione propone tempestivamente atti legislativi per rendere le informazioni accessibili al pubblico.»

Emendamento 32**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 24 — paragrafo 1

*Testo in vigore**Emendamento***5 quater) l'articolo 24, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:**

1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all'articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.

«1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all'articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente, **nonché alla Commissione.**»

Giovedì 12 maggio 2016

Emendamento 33**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 27 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento***7 bis) è inserito l'articolo seguente:****«Articolo 27 bis****Riesame*****La Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva entro ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].»*****Emendamento 34****Proposta di direttiva****Allegato — Allegato III — Sezione II — paragrafo 1 — comma 2***Testo della Commissione**Emendamento*

Qualora più Entità Costitutive dello stesso Gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell'Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il Gruppo di Imprese Multinazionali può delegare una di queste Entità Costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per qualsiasi periodo d'imposta di Riferimento entro la scadenza prevista all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e comunichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all'obbligo previsto per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell'Unione. Lo Stato membro, a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, trasmette la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

Qualora più Entità Costitutive dello stesso Gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell'Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il Gruppo di Imprese Multinazionali può delegare una di queste Entità Costitutive, **preferibilmente quella con il fatturato più elevato**, affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per qualsiasi periodo d'imposta di Riferimento entro la scadenza prevista all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e comunichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all'obbligo previsto per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell'Unione. Lo Stato membro, a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, trasmette la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0229

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, presentata dalla Francia) (COM(2016)0185 — C8-0136/2016 — 2016/2043(BUD))

(2018/C 076/31)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0185 — C8-0136/2016),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0182/2016),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 26 maggio 2016

- D. considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato nella divisione 49 della NACE Revisione 2 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte) nonché nella divisione 52 della NACE Revisione 2 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) in tutta la Francia continentale, e che, secondo le stime, 2 132 lavoratori in esubero ammissibili al contributo del FEG dovrebbero beneficiare delle misure; che la domanda in esame fa seguito alla liquidazione giudiziaria di MoryGlobal nonché alla domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;
- E. considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario pari a 5 146 800 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (8 528 000 EUR);
2. osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento, il 19 novembre 2015, della domanda da parte delle autorità francesi, entro il quale doveva completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, termine scaduto il 7 aprile 2016, e ha notificato tale valutazione al Parlamento il medesimo giorno;
3. ritiene che gli esuberi presso MoryGlobal siano imputabili al calo generale della produzione fisica in Europa, circostanza che ha causato la riduzione dei volumi da trasportare nonché una guerra dei prezzi nel settore del trasporto di merci su strada, risultando a partire dal 2007 in un continuo deterioramento dei margini operativi e in una serie di perdite per il settore in Francia; osserva che a ciò ha fatto seguito un'ondata di fallimenti, tra cui quello di Mory-Ducros e successivamente di MoryGlobal, che aveva riassunto 2 107 ex dipendenti di Mory-Ducros;
4. rileva che il sostegno del FEG a favore di 2 513 ex dipendenti di Mory-Ducros, approvato nell'aprile 2015 ⁽¹⁾, ammonta a 6 052 200 EUR;
5. osserva che finora il settore «Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte» è stato oggetto di altre due domande di intervento del FEG: la domanda EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros e la domanda EGF/2011/001 AT/Nieder-und Oberösterreich, entrambe basate sulla crisi economica e finanziaria mondiale e concernenti 2 804 esuberanti nel settore; rileva che varie misure nell'ambito delle due domande sono simili;
6. constata che le autorità francesi hanno avviato l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati il 23 aprile 2015, in anticipo rispetto alla domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
7. si compiace del fatto che la Francia abbia messo in atto il piano sociale, al quale partecipa finanziariamente anche MoryGlobal, prima di ottenere il contributo integrativo a valore sul FEG; ritiene positivo che l'assistenza richiesta a titolo del FEG non preveda misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento FEG, ossia le indennità, ma sia orientata su misure che presentano un reale valore aggiunto per il futuro reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero;
8. rileva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG consistono in consulenza e orientamento forniti da un gruppo di esperti consulenti, che si aggiungono al piano sociale e al *Contrat de Sécurisation Professionnelle* finanziato dallo Stato francese per assistere i lavoratori nel reinserimento professionale; osserva che i tre contraenti che gestiscono il gruppo di consulenti sono quelli che forniscono servizi ai lavoratori collocati in esubero da Mory-Ducros; si attende che la Commissione e le autorità francesi seguano rigorosamente il principio in base al quale i pagamenti alle agenzie appaltatrici vanno effettuati in funzione dei risultati conseguiti;

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia) (GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 47).

Mercoledì 26 maggio 2016

9. rileva che i contraenti (BPI, Sodie e AFPA Transitions) assisteranno i lavoratori in esubero e li aiuteranno a trovare soluzioni per rimanere nel mercato di lavoro e trovare nuovi posti di lavoro attraverso servizi personalizzati come sessioni di informazione collettive e singole, transizione professionale e accompagnamento verso nuovi posti di lavoro;

10. ritiene che i lavoratori appartenenti alla fascia di età tra 55 e 64 anni siano più esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata e di esclusione dal mercato del lavoro, con possibili effetti in termini di esclusione sociale; reputa pertanto che tali lavoratori, che rappresentano oltre il 19 % dei beneficiari che potrebbero essere interessati dalle misure proposte, abbiano esigenze particolari in termini di servizi personalizzati, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG;

11. rileva che, stando alle indicazioni fornite dalla Francia, il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati e delle parti sociali;

12. rammenta che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile; si compiace che la Francia abbia fornito tutte le necessarie garanzie sul fatto che le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali e che tutte insieme permetteranno di rispondere alle sfide globali onde conseguire una crescita economica sostenibile, come sottolineato nella valutazione di attuazione europea concernente il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2007-2014 ⁽¹⁾;

13. osserva che i contraenti che gestiscono il gruppo di consulenti sono gli stessi che forniscono servizi ai lavoratori collocati in esubero da Mory-Ducros; invita la Commissione a fornire una valutazione dell'efficacia in termini di costi dell'attuale sostegno offerto ai lavoratori in esubero di Mory-Ducros, dal momento che la domanda in esame fa seguito alla domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros e che i servizi personalizzati sono forniti dai medesimi contraenti;

14. tiene conto della sensibilità di questo specifico segmento del mercato del lavoro poiché la Francia vanta la quota più elevata di valore aggiunto prodotto nell'UE-28 nel settore dei servizi di trasporto terrestre;

15. rileva che le autorità francesi confermano che le azioni proposte non beneficiano del sostegno finanziario di altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e che esse sono complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali;

16. ribadisce che l'assistenza del FEG si aggiunge alle misure nazionali e non deve sostituire le azioni che sono di competenza degli Stati membri o delle imprese;

17. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

18. ricorda il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA\(2016\)558763_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf)

Mercoledì 26 maggio 2016

ALLEGATO**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, presentata dalla Francia)**

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/989.)

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0230

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, presentata dalla Grecia) (COM(2016)0210 — C8-0149/2016 — 2016/2050(BUD))

(2018/C 076/32)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0210 — C8-0149/2016),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - viste le cinque domande FEG già presentate in relazione al settore del commercio al dettaglio,
 - vista la risoluzione del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) ⁽⁴⁾,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0181/2016),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) va a vantaggio dei lavoratori che sono stati licenziati da piccole e medie imprese e da multinazionali, indipendentemente dalle politiche o dagli interessi che hanno motivato la decisione di chiusura, in particolare nel caso delle multinazionali; che il regolamento FEG e la politica commerciale dell'Unione dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle modalità per salvaguardare i posti di lavoro, la produzione e il know-how all'interno dell'Unione;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in difficoltà dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0112.

Mercoledì 26 maggio 2016

- C. considerando che la Grecia ha presentato la domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa per un contributo finanziario del FEG in seguito alle collocazioni in esubero nel settore economico classificato nella divisione 47 della NACE Revisione 2 («Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli»), nelle regioni di livello NUTS 2 della Macedonia centrale (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) e della Tessaglia (Θεσσαλία) (EL14), e che si prevede la partecipazione alle misure di 557 lavoratori collocati in esubero e di 543 giovani di età inferiore ai 30 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) nella stessa regione; considerando che gli esuberanti hanno fatto seguito al fallimento e alla chiusura di Supermarket Larissa ABEE;
- D. considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Grecia ha diritto a un contributo finanziario pari a 6 468 000 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (10 780 000 EUR);
 2. osserva che il contributo finanziario sarà destinato a 557 lavoratori collocati in esubero, di cui 194 sono uomini e 363 sono donne;
 3. ricorda che anche 543 giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione, nella stessa regione potrebbero beneficiare di servizi personalizzati quali l'orientamento professionale nell'ambito dell'iniziativa per l'occupazione giovanile;
 4. osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda da parte delle autorità greche, il 26 novembre 2015, entro il quale deve completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, che è scaduto il 14 aprile 2016, e l'ha comunicata al Parlamento il 15 aprile 2016;
 5. osserva che oltre ai 557 lavoratori collocati in esubero, 543 giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET), nella stessa regione dovrebbero partecipare alle misure e beneficiare di servizi personalizzati cofinanziati dal FEG; rileva che la richiesta delle autorità greche di includere i NEET in queste misure è dovuta al fatto che nella regione le offerte di lavoro sono scarse rispetto all'elevato numero di persone in cerca di occupazione, con il 73,5 % dei disoccupati che è senza lavoro da più di 12 mesi in Tessaglia (dati Eurostat);
 6. osserva che, a causa della profonda recessione in cui si è trovata l'economia greca, seguita da un calo del consumo delle famiglie e del potere di acquisto, i volumi del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco erano inferiori di oltre il 30 % rispetto ai volumi dell'inizio della crisi del 2008; rileva che le vendite di Supermarket Larissa hanno seguito la stessa tendenza al ribasso;
 7. osserva, pertanto, che Supermarket Larissa, una cooperativa di piccoli negozi di generi alimentari fondata nel 1986, con 42 punti vendita e 600 lavoratori, non è riuscita a superare le perdite subite e ha dovuto chiudere i suoi punti vendita nel secondo trimestre del 2014; sottolinea che le misure di austerità, in particolare i tagli salariali (-30 %), la rinegoziazione dei contratti di locazione e il rinvio delle date di scadenza delle fatture, non sono servite ad impedire che ciò avvenisse; rileva che la situazione è legata anche alla drastica riduzione del credito alle imprese, in un contesto in cui l'alleggerimento quantitativo della BCE non è servito a stimolare l'erogazione di prestiti; prende atto che tale situazione rappresenta il drammatico risultato della continua pressione esercitata dai creditori sulla Grecia e della politica di austerità europea;
 8. valuta positivamente il fatto che le autorità greche abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 26 febbraio 2016, in anticipo rispetto alla decisione di accordare il sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
 9. osserva che i costi delle misure a sostegno del reddito saranno rigorosamente limitati a un massimo del 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, come stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

Mercoledì 26 maggio 2016

10. osserva che sebbene la cooperativa avesse adottato alcune misure di austerità, tra cui tagli salariali, la rinegoziazione dei contratti di locazione, il rinvio della data di scadenza delle fatture, la proposta di prodotti più economici e la riduzione dei costi operativi, ha dovuto progressivamente chiudere i propri punti vendita;
11. osserva che le misure previste dalla Grecia e destinate ai lavoratori collocati in esubero e ai NEET comprendono le seguenti categorie: orientamento professionale; formazione, riqualificazione e formazione professionale; contributo all'avvio di un'impresa; indennità di partecipazione e indennità di formazione; indennità di mobilità;
12. prende atto dell'importo alquanto elevato (15 000 EUR) che riceveranno, nel quadro dei servizi personalizzati, i lavoratori o i NEET che avvieranno un'attività in proprio; osserva, al tempo stesso, che un alto numero di lavoratori collocati in esubero hanno un passato imprenditoriale, il che aumenta le loro possibilità di successo in questo settore;
13. prende atto della probabilità che alcune delle nuove imprese assumano la forma di cooperative sociali e accoglie con favore, a tale riguardo, gli sforzi compiuti dalle autorità greche per potenziare il settore dell'economia sociale in Grecia;
14. osserva l'importanza di avviare una campagna d'informazione rivolta ai NEET che potrebbero essere destinatari di queste misure; ricorda la sua posizione sulla necessità di aiutare i NEET attraverso modalità permanenti e sostenibili;
15. accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato nel quadro di ulteriori consultazioni con i rappresentanti dei beneficiari e delle parti sociali;
16. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;
17. sottolinea la necessità di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato risponda sia alle esigenze dei lavoratori che al contesto imprenditoriale;
18. invita la Commissione a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi la qualità dei posti di lavoro e il tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;
19. osserva che le autorità greche confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione;
20. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto sull'efficacia del trattamento del fascicolo;
21. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;
22. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
23. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 26 maggio 2016**ALLEGATO****DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, presentata dalla Grecia)**

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/990.)

Mercoledì 26 maggio 2016

P8_TA(2016)0232

Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0677 — C8-0017/2016 — 2015/0314(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 076/33)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0677),
 - visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0017/2016),
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0170/2016),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) La Svezia è confrontata a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio dovuto al brusco spostamento dei flussi migratori. L'8 dicembre 2015 la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.

Emendamento

- (5) La Svezia è confrontata a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio dovuto al brusco spostamento dei flussi migratori. L'8 dicembre 2015 la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, **in quanto si trova ad affrontare la duplice sfida di essere sia un paese di primo arrivo che una destinazione finale.**

Mercoledì 26 maggio 2016

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione

- (9) Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite (11 503 richiedenti per milione di abitanti).

Emendamento

- (9) Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite (11 503 richiedenti per milione di abitanti) **e nel marzo 2016 ha accolto in totale 170 104 richiedenti, di cui 73 331 erano minori, inclusi 36 181 minori non accompagnati.**

Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione

- (10) La situazione della Svezia è inoltre ulteriormente complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato.

Emendamento

- (10) La situazione della Svezia è inoltre ulteriormente complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato. **I minori non accompagnati hanno esigenze particolari e occorrono risorse aggiuntive per garantire loro l'accesso all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e all'istruzione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di asilo.**
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT